



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 210/12

di iniziativa del Consigliere P. CAPUTO, S. CIRILLO recante:

"Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	13/07/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	13/07/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 20/07/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 210/XII pag. 3
Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea

Normativa nazionale

D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 pag. 18
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 pag. 105
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 pag. 153
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 pag. 326
Nuovo codice della strada.

L. 15 gennaio 1992, n. 21 pag. 587
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

L. 24 novembre 1981, n. 689 pag. 594
Modifiche al sistema penale.

Normativa regionale

L.R. 31 dicembre 2015, n. 35 pag. 653
Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.

Normativa comparata

Regione Sicilia - L.R. 6 aprile 1996, n. 29 pag. 674
Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza.

Regione Piemonte - L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 pag. 685
Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada.

Regione Lazio - L.R. 26 ottobre 1993, n. 58 pag. 694
Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.



Proposta di legge recante:

“Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea.”.

I Consiglieri regionali

F.to On. Pierluigi Caputo

F.to On. Salvatore Cirillo

Proposta di legge recante: “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge detta disposizioni in materia esercizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione alle previsioni normative della legge 15 gennaio 1992 n. 21. Nello specifico l’intervento che ci occupa disciplina i servizi di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natanti e veicoli a trazione animale, oltre che il servizio di noleggio con conducente escludendo, chiaramente, i servizi a chiamata disciplinati, invece, dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale).

L’impianto della proposta di legge consta di 16 articoli di seguito descritti:

- l’articolo 1 detta le finalità della proposta di legge e l’ambito applicativo delle norme ivi contenute;
- l’articolo 2 rubricato “Competenze dei Comuni” riconosce in capo ai Comuni, nel rispetto di quanto già sancito dall’articolo 1 della legge regionale n. 35/2015, le funzioni amministrative attuative in materia di trasporto delle persone mediante autoservizi pubblici non di linea prevedendo che ogni Ente comunale si doti di un apposito regolamento in materia. Inoltre, viene prevista, per ciascun ambito comunale, l’istituzione di una commissione consultiva alla quale è affidato il compito di assicurare l’applicazione del regolamento e al contempo garantire, in ogni fase dei lavori, la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e le associazioni degli utenti;
- l’articolo 3 rubricato “Regolamenti comunali” fissa i termini entro i quali l’Ente civico è chiamato a redigere ed adottare tale regolamento oltre ad elencare i principi, criteri, requisiti e condizioni di livello generale e particolare che tale atto deve contenere;
- l’articolo 4 rubricato “Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” prevede l’istituzione, presso l’assessorato regionale competente in materia di trasporti, di una commissione consultiva per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Alla Commissione regionale, composta da diverse personalità competenti in materia (dall’Assessore regionale ai trasporti, dal Presidente dell’Autorità regionale dei trasporti della Calabria, da un rappresentante della direzione compartimentale della Motorizzazione civile, da un rappresentante delle Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura calabresi, da un rappresentante dell’ANCI Calabria, da un rappresentante dell’UPI e rispettivamente da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali per i servizi taxi, noleggio con conducente e da un rappresentante delle associazioni degli utenti), sono affidati compiti di armonizzazione delle politiche relative al trasporto

pubblico non di linea con le altre modalità di trasporto regionale. L'obiettivo è quello di rafforzare la visione integrata del trasporto pubblico per addivenire alla costruzione di un "armonico" sistema di mobilità nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto ad alcun compenso né al rimborso delle spese;

- l'articolo 5 rubricato "Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" prevede che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, gestisca il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti ad autoservizi pubblici non di linea. Per l'operatore l'iscrizione al ruolo diventa requisito essenziale per il rilascio della licenza per l'esercizio di taxi e noleggio con conducente;
- l'articolo 6 rubricato "Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", detta i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 5;
- l'articolo 7 rubricato "Domanda di iscrizione nel ruolo" disciplina le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 5 ed elenca i documenti da presentare a corredo della richiesta;
- l'articolo 8 rubricato "Modalità di svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del voto", disciplina i tempi e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio, prevedendo, nell'arco dell'anno, almeno quattro sessioni di esame che, sono gestite su base provinciale dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- l'articolo 9 rubricato "Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", prevede l'istituzione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di una commissione regionale alla quale sono affidati l'istruzione delle domande di iscrizione al ruolo, la verifica periodica della permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per i soggetti già iscritti e la redazione di un elenco degli aventi diritti all'iscrizione al ruolo. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto ad alcun compenso né al rimborso delle spese;
- l'articolo 10 rubricato "Bacino di traffico comprensoriale di stazioni per il trasporto pubblico di linea, porti e aeroporti" detta disposizioni per gli operatori con licenza di taxi e di noleggio con conducente nelle aree rientranti nell'ambito delle stazioni per il trasporto pubblico di linea, dei porti e degli aeroporti operanti in Calabria;
- l'articolo 11 rubricato "Sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio taxi" prevede le sanzioni amministrative per coloro che dotati di licenza di taxi rifiutano la prestazione nell'area per la

quale la licenza è stata rilasciata. Inoltre viene chiarito che i proventi delle sanzioni spettano ai singoli comuni;

- l'articolo 12 rubricato "Attre sanzioni amministrative" detta diverse disposizioni in materia di illeciti amministrativi disciplinando le eventuali sanzioni nei casi non rientranti nelle previsioni dell'articolo 11;
- l'articolo 13 rubricato "Norma transitoria" disciplina i termini entro i quali i Comuni devono adottare i regolamenti comunali ed i termini entro i quali le licenze in essere devono adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nella presente proposta di legge;
- l'articolo 14 rubricato "Norma di coordinamento" detta disposizioni di coordinamento con le altre leggi in materia;
- l'articolo 15 rubricato "Clausola di invarianza finanziaria" chiarisce che le disposizioni normative contenute nella presente proposta di legge hanno carattere meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- l'articolo 16 rubricato "Entrata in vigore" fissa nel termine breve l'entrata in vigore della presente proposta di legge. L'entrata breve è giustificata dalla necessità che le nuove norme trovino immediata esecuzione al fine di permettere ai Comuni di avviare quanto di loro competenza.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che le norme ivi contenute hanno carattere squisitamente ordinamentale. Nel testo, inoltre, è precisato la partecipazione ai lavori delle Commissioni previste dagli articoli 4 e 9 non danno diritto ad alcun compenso né al rimborso delle spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea.”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Finalità	//	//	//
2	Competenze dei Comuni	//	//	//
3	Regolamenti comunali	//	//	//
4	Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea	//	//	//
5	Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea	//	//	//
6	Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea	//	//	//
7	Domanda di iscrizione nel ruolo	//	//	//
8	Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio	//	//	//
9	Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea	//	//	//
10	Bacino di traffico comprensoriale di stazioni per il trasporto pubblico di linea, porti e aeroporti	//	//	//
11	Sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio taxi	//	//	//
12	Altre sanzioni amministrative	//	//	//
13	Norma transitoria	//	//	//
14	Norma di coordinamento	//	//	//
15	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
16	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa

Tab.2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
	///	///	///
Totale	///	///	///

Proposta di legge recante: “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea.”.

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge detta norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21, quali:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i servizi a chiamata di cui all'articolo 3, c. 2, lett. b), della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale".

Art. 2
(Competenze dei Comuni)

1. Le funzioni amministrative attuative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea sono esercitate dai Comuni ai sensi dell’art. 1, comma 4, legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35.

2. L’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea è disciplinato nei regolamenti comunali di cui all’art. 3.

3. I Comuni istituiscono una commissione consultiva competente in merito all’esercizio del servizio ed all’applicazione dei regolamenti, assicurando la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, delle organizzazioni sindacali del comparto dei trasporti e delle associazioni di utenti.

4. I Comuni su richiesta dei titolari di licenza del servizio di taxi o dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 21 del 1992, possono prevedere, in via sperimentale, forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni.

5. Il termine per la definizione del procedimento di cui al comma 4 è stabilita in 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 3
(Regolamenti comunali)

1. I Comuni sentita la Commissione di cui all'articolo 2, comma 3, ove istituita, entro 90 giorni dell'entrata in

vigore della presente legge, approvano i regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.

2. Nei regolamenti di cui al comma 1, i Comuni:

a) definiscono il numero e la tipologia dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio;
- 2) entità e distribuzione territoriale della popolazione residente e presente;
- 3) estensione territoriale e relative caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
- 4) domanda di mobilità effettiva e potenziale per i trasporti non di linea, in generale e per persone a mobilità ridotta;
- 5) distanza del Comune e delle frazioni dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché distanze delle frazioni fra di loro e dal centro urbano del Comune;
- 6) frequenza, destinazione nonché capienza dei mezzi di trasporto pubblico di linea;
- 7) presenza di attività turistiche e ricreative, di cura e soggiorno, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali nel territorio del Comune e nelle zone limitrofe;
- 8) presenza di servizi socio-sanitari;
- 9) movimento passeggeri nei porti, aeroporti e altri nodi di trasporto;

b) individuano i requisiti e le condizioni per l'esercizio della professione, nonché i criteri e le modalità concernenti l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

c) stabiliscono la disciplina dei controlli periodici atti ad accertare la permanenza, in capo al titolare di licenza o autorizzazione, dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia;

d) definiscono le condizioni e le modalità relative al trasferimento della licenza o autorizzazione, nonché al possesso, in capo all'avente causa, dei requisiti allo scopo previsti;

e) determinano le modalità di svolgimento del servizio, gli ambiti operativi territoriali, le tariffe applicabili al servizio di taxi, i criteri di adeguamento automatico delle tariffe su base annuale, nonché gli orari di lavoro e i turni di riposo;

f) disciplinano le condizioni, i vincoli e gli incentivi per l'effettuazione dei servizi destinati agli utenti

portatori di handicap;

g) determinano le caratteristiche dei veicoli da destinare a servizio di taxi ed a servizio di noleggio con conducente;

h) definiscono le modalità di applicazione delle disposizioni vigenti in ordine alle targhe ed ai contrassegni di cui debbono essere dotate le autovetture adibite al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente;

i) determinano le regole comportamentali cui si deve attenere l'esercente, il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente nell'espletamento della prestazione professionale;

j) regolamentano l'impiego di veicoli immatricolati per servizio di taxi e per servizio di noleggio con conducente per l'espletamento di servizi sussidiari o integrati dei servizi di linee di propria competenza;

k) determinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio di piazza, nonché la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare, proporzionalmente al bacino di traffico comprensoriale.

3. I Comuni verificano annualmente l'idoneità dei mezzi adibiti al servizio.

Art. 4

(Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)

1. Al fine di realizzare una visione integrata del servizio di trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto è istituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di trasporti, una Commissione regionale di natura consultiva in materia di esercizio del servizio medesimo.

2. La Commissione è composta:

a) dall'Assessore regionale ai trasporti, in qualità di Presidente;

b) dal Presidente dell'Autorità regionale dei trasporti della Calabria, in qualità di Vicepresidente;

c) da un rappresentante della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

d) da un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Calabria, designato congiuntamente;

e) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

f) da un rappresentante della sezione regionale dell'Unione Province italiane;

g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti il servizio di taxi, congiuntamente designati;

h) da un rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello

regionale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, congiuntamente designati;

i) da un rappresentante delle associazioni degli utenti;

l) da un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti e dura in carica cinque anni.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore regionale competente in materia di trasporti.

5. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto ad alcun compenso né al rimborso delle spese.

6. La commissione disciplina le proprie modalità di funzionamento.

Art. 5

(Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

1. Il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, è tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. L'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

4. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia agli aventi titolo apposito documento attestante l'iscrizione nel ruolo.

Art. 6

(Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 5 sono i seguenti:

a) essere residenti o domiciliati in un Comune compreso all'interno di uno degli ambiti provinciali della Regione;

- b) avere assolto gli obblighi scolastici. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessaria la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale asseverata in Tribunale;
- c) non essere attinti da misura interdittiva ai sensi degli articoli 67 e 89 bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- d) avere compiuto l'età minima prevista dalle disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;
- e) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto per i conducenti di autoservizi pubblici non di linea dall'art. 116 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..
- f) avere sostenuto, con esito positivo, l'esame per l'accertamento dei requisiti professionali con la Commissione di cui all'art. 9.

Art. 7

(Domanda di iscrizione nel ruolo)

1. Coloro i quali abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo 5, devono farne richiesta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
2. La domanda di iscrizione nel ruolo deve contenere:
 - a) la dichiarazione, resa e sottoscritta dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta ai sensi dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e).
 - b) l'istanza di partecipazione all'esame per l'accertamento dei requisiti professionali.
3. Alla domanda è allegata la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della normativa vigente.

Art. 8

(Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio)

1. La commissione di cui all'articolo 9 fissa, entro il mese di marzo di ciascun anno, il calendario degli esami per l'accertamento dei requisiti professionali e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento degli esami stessi.
2. Il calendario deve prevedere, per ciascun anno, almeno quattro sessioni di esame che, di norma, saranno effettuate nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Il calendario e le indicazioni circa le modalità e le sedi di esame sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale della

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

3. Le sessioni di esame hanno luogo su base provinciale.

4. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvede a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni d'esame, e provvede, altresì, a dare comunicazione agli interessati circa la data e il luogo stabiliti per lo svolgimento delle sessioni d'esame. Tale comunicazione è inviata agli interessati almeno quarantacinque giorni prima della citata data, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico degli interessati oppure attraverso posta elettronica certificata.

5. Sono ammessi all'esame i candidati che hanno prodotto, nei termini, la domanda di cui all'articolo 7 e hanno effettuato il pagamento dei diritti di segreteria di cui al medesimo articolo.

Art. 9

(Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)

1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura opera la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. La Commissione è composta da tre componenti nominati dal dirigente generale del dipartimento regionale competente per materia, fra i dirigenti o funzionari dello stesso dipartimento o anche tra i dirigenti e i funzionari degli altri dipartimenti regionali o degli enti pubblici che hanno competenza in materia previa intesa con gli stessi. La Commissione assolve ai seguenti compiti:

a) valuta le domande per l'iscrizione al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, morale e professionale;

b) verifica il permanere del possesso da parte dei soggetti già iscritti a ruolo dei requisiti di idoneità fisica, morale e professionale e verifica periodicamente il possesso dei requisiti di idoneità morale;

c) accerta mediante esame il requisito professionale con particolare riferimento:

1) alla conoscenza geografica e stradale della regione Calabria e delle aree territorialmente finitime;

2) alla conoscenza delle norme legislative e regolamentari sulla circolazione stradale e sui servizi per i viaggiatori;

3) alla conoscenza delle norme tecniche di esercizio e manutenzione dei veicoli ai fini della sicurezza dei mezzi e della tutela ambientale.

d) redige l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo e lo trasmette alla Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura della Regione.

3. Per ciascun componente effettivo viene nominato un sostituto, che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto ad alcun compenso né al rimborso delle spese.

Art. 10

(Bacino di traffico comprensoriale di stazioni per il trasporto pubblico di linea, porti e aeroporti)

1. Nell'ambito delle stazioni per il trasporto pubblico di linea, dei porti e degli aeroporti operanti in Calabria aperti al traffico civile sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni nel cui ambito territoriale le stazioni predette, i porti e gli aeroporti ricadono. Le stazioni, i porti e gli aeroporti operanti in Calabria, aperti al traffico civile, costituiscono bacino di traffico comprensoriale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea garantiti dai titolari delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura (NCC) rilasciate da tutti i Comuni della Calabria.
2. Gli enti gestori delle stazioni, dei porti e degli aeroporti individuano le aree dedicate agli autoservizi pubblici non di linea e stabiliscono il canone di utilizzo delle aree di sosta, degli stalli, degli uffici e delle rimesse da parte degli esercenti gli autoservizi pubblici non di linea previo accordo con i comuni di cui al comma 1.
3. I taxi e le vetture di noleggio con conducente che effettuano il servizio nell'ambito del bacino di traffico di cui al comma 1 sono resi riconoscibili con apposita targhetta identificativa.

Art. 11

(Sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio taxi)

1. L'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00.
2. Qualora l'autore dell'illecito sia sostituto alla guida o collaboratore familiare secondo quanto previsto all'art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, l'accertamento dell'illecito è contestato, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
3. All'applicazione della sanzione di cui al comma 1 si procede ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Ai sensi, per gli effetti e con i poteri previsti all'art. 1 della legge 689/81 e ferme restando le funzioni spettanti agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli organi di polizia municipale nei limiti della propria circoscrizione territoriale.

5. Competente all'erogazione delle sanzioni amministrative stabilite è il comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.

6. I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spettano al comune.

Art. 12

(Altre sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 5 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

2. L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto di terze persone è effettuata dagli Organi competenti ed è comunicato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alla Commissione regionale di cui all'art. 9, nonché agli Uffici provinciali della Guardia di Finanza, all'UMC - Ufficio Motorizzazione Civile provinciale", all'Ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate, all'Ispettorato del Lavoro e all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

3. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 50,00 euro a 500,00 euro.

4. Chiunque eserciti il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 500,00 euro a 2.000,00 euro.

5. Le violazioni amministrative dei regolamenti comunali, di cui all'articolo 3, sono punite ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, l'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi, ovvero del sostituto alla guida, di un dipendente o del socio, di quanto previsto dagli artt. 2, comma 2 e 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'alterazione del tassametro o l'indebita percezione di somme in aggiunta alla tariffa stabilita e, da parte del titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, ovvero del sostituto alla guida, di un dipendente, del socio, l'inosservanza di quanto previsto dagli artt. 3 e 11 della medesima legge 15 gennaio 1992, n. 21, è punita:

- a) con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 alla prima inosservanza;
- b) con un mese di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;
- c) con due mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla terza inosservanza;
- d) con tre mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla quarta inosservanza;
- e) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 5 alla quinta inosservanza.

Art. 13

(Norma transitoria)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono ad adottare i regolamenti comunali o ad adeguare quelli vigenti.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti comunali le autorizzazioni e le licenze in essere sono adeguate ai requisiti previsti nei regolamenti comunali medesimi, pena la decadenza.

Art. 14

(Norma di coordinamento)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (1).

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 .

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 , recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Ritenuto di procedere all'esercizio di entrambe le deleghe con un unico decreto legislativo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

LIBRO I

LE MISURE DI PREVENZIONE

Titolo I

Le misure di prevenzione personali

Capo I

Le misure di prevenzione personali applicate dal questore

Art. 1 Soggetti destinatari (3)**In vigore dal 21 febbraio 2017**

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

- a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
- b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; (2)
- c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (2).

(2) Lettera così modificata dall' art. 15, comma 1, lett. a), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 .

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (Gazz. Uff. 6 marzo 2019, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8, sollevate tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 aprile 1982; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8, sollevate tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU; ha dichiarato, ancora, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6, 8, 16, 20 e 24 con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all'art. 25, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Art. 2 Foglio di via obbligatorio

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Qualora le persone indicate nell' *articolo 1* siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

Art. 3 Avviso orale**In vigore dal 13 ottobre 2011**

1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

3. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. (4)

5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022-12 gennaio 2023, n. 2 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2023, n. 3 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo.

Capo II

Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria

Sezione I

Il procedimento applicativo

Art. 4 Soggetti destinatari**In vigore dal 31 dicembre 2022**

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

- a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
- b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all' *articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356*, o del delitto di cui all' *articolo 418 del codice penale*; (7)
- c) ai soggetti di cui all' *articolo 1*; (10) (13)
- d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall' *articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale* e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti

dal capo I del titolo VI del libro II del *codice penale* o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all' *articolo 270-sexies del codice penale* ; (6)

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della *legge 20 giugno 1952, n. 645* , e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell' *articolo 1 della legge n. 645 del 1952* , in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; (8)

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella *legge 2 ottobre 1967, n. 895* , e negli *articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497* , e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all' *articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401* , nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive; (5)

i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all' *articolo 416 del codice penale* , finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; (9)

i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli *articoli 572 e 612-bis del codice penale* . (11) (12)

(5) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 2, D.L. 22 agosto 2014, n. 119* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 ottobre 2014, n. 146* .

(6) Lettera modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43* . Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161* ; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 36, comma 3, della medesima Legge n. 161/2017* .

(7) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 36, comma 3, della medesima Legge n. 161/2017* .

(8) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. c), L. 17 ottobre 2017, n. 161* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 36, comma 3, della medesima Legge n. 161/2017* .

(9) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 1, lett. d), L. 17 ottobre 2017, n. 161* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 36, comma 3, della medesima Legge n. 161/2017* .

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24 (Gazz. Uff. 6 marzo 2019, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a).

(11) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 1, lett. d), L. 17 ottobre 2017, n. 161* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 36, comma 3, della medesima Legge n. 161/2017* . Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' *art. 9, comma 4, L. 19 luglio 2019, n. 69* .

(12) Il presente comma era stato modificato, con l'aggiunta della *lettera i-quater*), dall'*art. 5, comma 2, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* ; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 30 dicembre 2022, n. 199*).

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (Gazz. Uff. 6 marzo 2019, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8, sollevate tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 aprile 1982; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8, sollevate tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU; ha dichiarato, ancora, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6, 8, 16, 20 e 24 con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all'art. 25, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Art. 5 Titolarità della proposta. Competenza

In vigore dal 1 gennaio 2018

1. Nei confronti delle persone indicate all' *articolo 4* possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione

della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. (14)

2. Nei casi previsti dall' *articolo 4* , comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. (15)

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2-sexies dell'*articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12* . Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta. (16)

(14) Nel presente provvedimento le parole «procuratore nazionale antimafia» sono state sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo», ai sensi di quanto disposto dall' *art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43* .

(15) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(16) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 458, L. 27 dicembre 2017, n. 205* , a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 6 Tipologia delle misure e loro presupposti (19)

In vigore dal 19 novembre 2017

1. Alle persone indicate nell' *articolo 4* , quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni. (18)

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all' *articolo 275-bis del codice di procedura penale* . (17)

(17) Comma aggiunto dall' *art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48* .

(18) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 2, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(19) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (Gazz. Uff. 6 marzo 2019, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8, sollevate tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 aprile 1982; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8, sollevate tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU; ha dichiarato, ancora, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6, 8, 16, 20 e 24 con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all'art. 25, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.

**Art. 7 Procedimento applicativo
In vigore dal 19 novembre 2017**

1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta. (21)

2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio. (22)

3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell' *articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*, di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresì la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei. (23)

4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue. (24)

5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. L'udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore. (25)

6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere. (26)

7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.

8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all' *articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*, di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*. (20)

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale.

10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. (27)

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5. (28)

10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. (27)

10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali. (28)

10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza. (28)

10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni. (28)

10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale* , di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271* . (28)

(20) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 80, L. 23 giugno 2017, n. 103* , a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 95, della medesima Legge n. 103/2017* ; per l'efficacia di tale disposizione vedi lo stesso *art. 1, comma 81, Legge n. 103/2017* . Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 3, lett. e), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(21) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 3, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(22) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 3, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 36, comma 3, della medesima Legge n. 161/2017* .

(23) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 3, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161* , che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.

(24) Comma inserito dall' *art. 2, comma 3, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161* , che ha sostituito l'originario comma 4 con gli attuali commi 4 e 4-bis.

(25) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, lett. c), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(26) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 3, lett. d), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(27) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 3, lett. f), L. 17 ottobre 2017, n. 161* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 36, comma 2, della medesima Legge n. 161/2017* .

(28) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 3, lett. f), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

Art. 8 Decisione (32)

In vigore dal 9 agosto 2019

1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all' *articolo 6* , nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni. (31)

5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori. (29)

6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato e al suo difensore. (30)

(29) Comma modificato dall' *art. 6, comma 1, L. 1° ottobre 2012, n. 172*, sostituito dall' *art. 2, comma 4, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161* e, successivamente, così modificato dall' *art. 9, comma 5, L. 19 luglio 2019, n. 69*.

(30) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 4, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(31) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1-quater, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(32) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (Gazz. Uff. 6 marzo 2019, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8, sollevate tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 aprile 1982; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8, sollevate tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU; ha dichiarato, ancora, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6, 8, 16, 20 e 24 con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all'art. 25, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Art. 9 Provvedimenti d'urgenza In vigore dal 20 febbraio 2015

1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all' *articolo 7*, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporre la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione. (33)

(33) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43*.

Sezione II Le impugnazioni

Art. 10 Impugnazioni In vigore dal 5 ottobre 2018

1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l'interessato e il suo difensore hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito. (34)

1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale. (35)

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-quater, primo periodo. (36)

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione. (36)

2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali. (39)

3. Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo. (37)

3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano le ipotesi ivi previste. (38)

4. Salvo quando è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

(34) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(35) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. b)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(36) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. c)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(37) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. d)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(38) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. e)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(39) Comma inserito dall' *art. 24, comma 1, lett. a)*, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 .

Sezione III L'esecuzione

Art. 11 Esecuzione

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al questore per l'esecuzione.

2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propone, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.

3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.

Art. 12 Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. L'autorizzazione può essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto.

2. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5.

3. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegare dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5, il quale può autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

6. Del decreto è altresì data notizia all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio.

Art. 13 Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata**In vigore dal 13 ottobre 2011**

1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Art. 14 Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale**In vigore dal 19 novembre 2017**

1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. (40)

2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente

articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione. (40)

(40) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

Art. 15 Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata (41)

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.

2. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.

(41) La Corte costituzionale, con sentenza 2-6 dicembre 2013, n. 291 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2013, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, in applicazione dell' *art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87* , l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura.

Titolo II

Le misure di prevenzione patrimoniali

Capo I

Il procedimento applicativo

Art. 16 Soggetti destinatari (42) (43)

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:

a) ai soggetti di cui all' *articolo 4* ;

b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all' *articolo 4* , comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell' *articolo 22* , comma 2.

(42) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24 (Gazz. Uff. 6 marzo 2019, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a).

(43) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (Gazz. Uff. 6 marzo 2019, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8, sollevate tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 aprile 1982; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8, sollevate tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU; ha dichiarato, ancora, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6, 8, 16, 20 e 24 con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all'art. 25, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Art. 17 Titolarità della proposta**In vigore dal 5 agosto 2018**

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo. (44)

2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. (45)

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;

b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;

c) dare comunicazione sintetica per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta; (47)

[d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso (48). (46)]

(44) Comma modificato dall' art. 4, comma 1, lett. b-bis), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 , e, successivamente, così sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(45) Comma così sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(46) Comma aggiunto dall' art. 5, comma 1, lett. c), L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(47) Lettera così modificata dall' art. 24, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 .

(48) Lettera abrogata dall' art. 24, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 .

Art. 18 Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto**In vigore dal 13 ottobre 2011**

1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.

2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di

prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso.

4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all' *articolo 17* competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

5. Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

Art. 19 Indagini patrimoniali **In vigore dal 5 ottobre 2018**

1. I soggetti di cui all' *articolo 17*, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all' *articolo 16* nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. I soggetti di cui all' *articolo 17*, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione di cui al primo periodo con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale. (49)

5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dei commi che precedono.

(49) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 2, L. 17 ottobre 2017, n. 161* e, successivamente, dall' *art. 24, comma 1, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

Art. 20 Sequestro (50) (51) **In vigore dal 19 novembre 2017**

1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrono i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli *articoli 2555 e seguenti del codice civile*, anche al fine di consentire gli

adempimenti previsti dall' *articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale* , di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271* . In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli *articoli 2555 e seguenti del codice civile* . Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli *articoli 2555 e seguenti del codice civile* ai quali si estende il sequestro.

2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.

3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione.

(50) Articolo così sostituito dall' *art. 5, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(51) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (Gazz. Uff. 6 marzo 2019, n. 10, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8, sollevate tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 aprile 1982; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8, sollevate tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU; ha dichiarato, ancora, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6, 8, 16, 20 e 24 con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all'art. 25, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Art. 21 Esecuzione del sequestro

In vigore dal 19 novembre 2017

1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario. (52)

2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica. (53)

3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla *legge 7 febbraio 1979, n. 59* .

(52) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 5, lett. a), nn. 1) e 2), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(53) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 5, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

Art. 22 Provvedimenti d'urgenza

In vigore dal 19 novembre 2017

1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all' *articolo 17* , commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede

con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.

2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell' *articolo 19*, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei trenta giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca. (54)

2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2. (55)

(54) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 6, lett. a)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(55) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 6, lett. b)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

Art. 23 Procedimento applicativo In vigore dal 19 novembre 2017

1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.

2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all' *articolo 24* il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.

4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro. (56)

(56) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 7*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

Art. 24 Confisca (62) In vigore dal 19 novembre 2017

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. (58)

1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli *articoli 2555 e seguenti del codice civile* . Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli *articoli 2555 e seguenti del codice civile* ai quali si estende la confisca. (59)

2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona

nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7. (57) (61)

2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni. (60)

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all' *articolo 17*, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.

(57) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 189, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 5, comma 8, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161*, che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2 e 2-bis; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 36, comma 3, della medesima Legge n. 161/2017*.

(58) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 8, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161*, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(59) Comma inserito dall' *art. 5, comma 8, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161*, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(60) Comma inserito dall' *art. 5, comma 8, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161*, che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2 e 2-bis.

(61) Per la sospensione, nei procedimenti penali, del corso della prescrizione e dei termini di cui al presente comma, vedi l' *art. 83, comma 9, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(62) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 27 febbraio 2019, n. 24 (Gazz. Uff. 6 marzo 2019, n. 10, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8, sollevate tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 aprile 1982; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8, sollevate tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU; ha dichiarato, ancora, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6, 8, 16, 20 e 24 con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all'art. 25, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Art. 25 Sequestro e confisca per equivalente (63)

In vigore dal 19 novembre 2017

1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.

(63) Articolo così sostituito dall' *art. 5, comma 9, L. 17 ottobre 2017, n. 161*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 36, comma 3, della medesima Legge n. 161/2017*.

Art. 26 Intestazione fittizia

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

Capo II Le impugnazioni

Art. 27 Comunicazioni e impugnazioni

In vigore dal 19 novembre 2017

1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. (65)

2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva. (66)

4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.

5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza a fini fiscali. (64)

6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l' *articolo 24* , comma 2. (68)

6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso. (67)

(64) Nel presente provvedimento le parole: «nucleo di polizia tributaria», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle seguenti: «nucleo di polizia economico-finanziaria», ai sensi di quanto disposto dall' *art. 35, comma 8, lett. a), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95* .

(65) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(66) Comma inserito dall' *art. 6, comma 1, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(67) Comma aggiunto dall' *art. 6, comma 1, lett. c), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(68) Per la sospensione, nei procedimenti penali, del corso della prescrizione e dei termini di cui al presente comma, vedi l' *art. 83, comma 9, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* .

Capo III

La revocazione della confisca

Art. 28 Revocazione della confisca**In vigore dal 19 novembre 2017**

1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli *articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale*, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice: (69)

a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.

2. In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura.

3. La richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.

4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46. (70)

(69) Alinea così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(70) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

Capo IV

Rapporti con i procedimenti penali

Art. 29 Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale**In vigore dal 13 ottobre 2011**

1. L'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Art. 30 Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali**In vigore dal 19 novembre 2017**

1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda alla sua revoca e sostituzione. (71)

2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione.

3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale. (72)

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell' *articolo 21* .

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.

(71) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(72) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. b)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

Capo V

Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca

Art. 31 Cauzione. Garanzie reali In vigore dal 19 novembre 2017

1. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell' *articolo 22* , costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

2. Fuori dei casi previsti dall' *articolo 9* , il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dall' *articolo 8* , commi 3 e 4. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma 1.

3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili. (73)

4. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.

(73) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

Art. 32 Confisca della cauzione In vigore dal 13 ottobre 2011

1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma 1, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

3. Le spese relative all'esecuzione prevista dal comma 1 sono anticipate dallo Stato.

Art. 33 L'amministrazione giudiziaria dei beni personali**In vigore dal 13 ottobre 2011**

1. Nei confronti dei soggetti indicati nell' *articolo 4* , comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6, quella dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva, quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei medesimi agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa.

2. Il tribunale può applicare soltanto l'amministrazione giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

3. L'amministrazione giudiziaria può essere imposta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento con cui applica l'amministrazione giudiziaria dei beni il giudice nomina l'amministratore giudiziario di cui all' *articolo 35* .

Art. 34 L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (74)**In vigore dal 19 novembre 2017**

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell' *articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* , dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall' *articolo 416-bis del codice penale* o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli *articoli 603-bis , 629 , 644 , 648-bis e 648-ter del codice penale* , e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzia la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.

(74) Articolo modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153*, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014*, e dall' *art. 35, comma 8, lett. a), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 10, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

Art. 34-bis Controllo giudiziario delle aziende (75)

In vigore dal 1 gennaio 2022

1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività. Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'articolo 94-bis, il tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2, lettera b). (77)

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria (76) del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli *articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, e successive modificazioni;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero

ricorrono i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'*articolo 127 del codice di procedura penale*. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonché gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'*articolo 127 del codice di procedura penale*, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali. (78)

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto della provincia in cui ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni. (79)

(75) Articolo inserito dall' *art. 11, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(76) NDR: Leggasi: «nucleo di polizia economico-finanziaria», ai sensi di quanto disposto dall' *art. 35, comma 8, lett. a), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95*. La modifica non è stata effettuata poiché il presente articolo è stato inserito dall' *art. 11, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale successivamente al suddetto *D.Lgs. n. 95/2017*.

(77) Comma così modificato dall' *art. 47, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(78) Comma così modificato dall' *art. 47, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(79) Comma così sostituito dall' *art. 47, comma 1, lett. c), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

Capo V-bis (80)

Trattazione prioritaria del procedimento

Art. 34-ter Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale (81)

In vigore dal 19 novembre 2017

1. E' assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al *regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

(80) Capo inserito dall' *art. 12, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(81) Articolo inserito dall' *art. 12, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161*, che ha inserito il Capo V-bis.

Titolo III

L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

Capo I

L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

Art. 35 Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario**In vigore dal 5 ottobre 2018**

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente. (82)

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, con esclusione degli incarichi già in corso quale coadiutore, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia. (86)

2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. (83)

2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-bis. In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9. (83)

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del *codice penale*. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato. (82)

4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono. (82)

4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della *legge 20 maggio 2016, n. 76*, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da

una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali. (85)

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi. (82)

6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.

8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43. (84)

9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.

(82) Comma così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lett. a)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 , che ha sostituito gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 con gli attuali commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 3, 4 e 5.

(83) Comma inserito dall' *art. 13, comma 1, lett. a)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 , che ha sostituito gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 con gli attuali commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 3, 4 e 5.

(84) Comma così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lett. b)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(85) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54 , a decorrere dal 25 giugno 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 54/2018* .

(86) Comma sostituito dall' *art. 13, comma 1, lett. a)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 , che ha sostituito gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 con gli attuali commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 3, 4 e 5. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 36, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

Art. 35.1 Dichiarazione di incompatibilità (87)

In vigore dal 25 giugno 2018

1. L'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità. In caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.

2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2, l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della *legge 20 maggio 2016, n. 76* , parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.

3. Il coadiutore nominato dall'amministratore giudiziario a norma dell'articolo 35, comma 4, redige la dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 e la consegna all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività. L'amministratore giudiziario entro i due giorni successivi provvede a depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, l'amministratore giudiziario non può avvalersi del coadiutore nominato.

4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della dichiarazione prevista dai predetti commi ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

(87) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54* , a decorrere dal 25 giugno 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 54/2018* .

Art. 35.2 Vigilanza (88)

In vigore dal 25 giugno 2018

1. I sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia assicurano al presidente della Corte di appello la possibilità di estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell'articolo 35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare almeno i seguenti dati:

- a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza;
- b) il nome dell'ausiliario e la tipologia dell'incarico conferitogli;
- c) la data di conferimento dell'incarico;
- d) il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2;
- e) la natura di tale rapporto. (89)

2. Il presidente della Corte di appello tiene conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del potere di sorveglianza di cui al *regio decreto 31 maggio 1946, n. 511* .

(88) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54* , a decorrere dal 25 giugno 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 54/2018* .

(89) Per l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' *art. 5, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54* .

Art. 35-bis Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione (90)

In vigore dal 4 dicembre 2018

1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.

3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti. (91)

(90) Articolo inserito dall' *art. 13, comma 2, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(91) Comma così sostituito dall' *art. 36, comma 1-bis, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

Art. 36 Relazione dell'amministratore giudiziario

In vigore dal 19 novembre 2017

1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:

- a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati; (92)
- b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;
- c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;
- d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
- e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41 (93).

2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, se non le ritiene inammissibili, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli *articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale*. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato. (94)

(92) Lettera così sostituita dall' *art. 13, comma 3, lett. a), n. 1), L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(93) Lettera così sostituita dall' *art. 13, comma 3, lett. a), n. 2), L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(94) Comma così sostituito dall' *art. 13, comma 3, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

Art. 37 Compiti dell'amministratore giudiziario

In vigore dal 19 novembre 2017

1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.

2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.

3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all' *articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili. (95)

4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.

5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell' *articolo 36*.

(95) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

Art. 38 Compiti dell'Agenzia In vigore dal 4 dicembre 2018

1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. (96)

2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro, quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 1, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter, e 41, comma 2-ter. (98)

3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore, che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi. Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (97)

4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione. (96)

5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto. (96)

6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.

(96) Comma così sostituito dall' *art. 13, comma 5, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(97) Comma sostituito dall' *art. 13, comma 5, L. 17 ottobre 2017, n. 161* e, successivamente, così modificato dall' *art. 36, comma 2, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(98) Comma sostituito dall' *art. 13, comma 5, L. 17 ottobre 2017, n. 161* e, successivamente, così modificato dall' *art. 36, comma 2, lett. 0a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

Art. 39 Assistenza legale alla procedura In vigore dal 19 novembre 2017

1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità. (99)

1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista. (100)

(99) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(100) Comma aggiunto dall' *art. 13, comma 6, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

Capo II

La gestione dei beni sequestrati e confiscati

Art. 40 Gestione dei beni sequestrati

In vigore dal 19 novembre 2017

1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112. (103)

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell' *articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* , e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. (103)

2-bis. Nel caso previsto dal *secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* , e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito. (104)

3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. (103)

3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. (104)

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. (104)

3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale. (104)

4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell' *articolo 127 del codice di procedura penale* . (103)

5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.

5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c). (102)

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a

sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione. (101)

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all' *articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143*, convertito dalla *legge 13 novembre 2008, n. 181*, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive. (105)

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal *decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127*. (105)

(101) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 189, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 14, comma 1, lett. c), L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(102) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 189, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, così modificato dall' *art. 11, comma 4-bis, lett. a) e b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 ottobre 2013, n. 119*, e dall' *art. 14, comma 1, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(103) Comma così sostituito dall' *art. 14, comma 1, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161*, che ha sostituito gli originari commi 1, 2, 3 e 4 con gli attuali commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 4.

(104) Comma inserito dall' *art. 14, comma 1, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161*, che ha sostituito gli originari commi 1, 2, 3 e 4 con gli attuali commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 4.

(105) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 189, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 41 Gestione delle aziende sequestrate

In vigore dal 19 novembre 2017

1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli *articoli 2555 e seguenti del codice civile*, anche per effetto del sequestro avente ad oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:

a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;
b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all' *articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto;

d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;

e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi. (106)

1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo. (107)

1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la

prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall' *articolo 2359 del codice civile* , il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario. (107)

1-quater. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate. (107)

1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati. (107)

1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell' *articolo 127 del codice di procedura penale* con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa. (107)

1-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall' *articolo 2359 del codice civile* , il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario. (107)

1-octies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli *articoli 2484, primo comma, numero 4* , e *2545-duodecies del codice civile* non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli *articoli 2446, commi secondo e terzo* , *2447* , *2482-bis, commi quarto, quinto e sesto* , e *2482-ter del codice civile* . (107)

2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.

2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. (108)

2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-ter, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell' *articolo 1808 del codice civile* , il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa. (108)

3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all' *articolo 42* , in quanto applicabili.

4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.

5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l' *articolo 63* , comma 1. (109)

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della

società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro. (110)

6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali. (111)

(106) Comma così sostituito dall' *art. 14, comma 2, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(107) Comma inserito dall' *art. 14, comma 2, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(108) Comma inserito dall' *art. 14, comma 2, lett. c), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(109) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 2, lett. d), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(110) Comma così sostituito dall' *art. 14, comma 2, lett. e), L. 17 ottobre 2017, n. 161* , che ha sostituito l'originario comma 6 con gli attuali commi 6 e 6-bis.

(111) Comma aggiunto dall' *art. 14, comma 2, lett. e), L. 17 ottobre 2017, n. 161* , che ha sostituito l'originario comma 6 con gli attuali commi 6 e 6-bis.

Art. 41-bis Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate (112)

In vigore dal 19 novembre 2017

1. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle *lettere a) e b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208* , è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-sexies.

2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla *lettera b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208* , hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

3. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

4. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all' *articolo 2751-bis del codice civile* .

5. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni e nel registro di cui all' *articolo 1524 del codice civile* presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

6. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-sexies, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall' *articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270* . Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.

7. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all' *articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14* . Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), i criteri per l'individuazione delle

aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione.

(112) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

Art. 41-ter Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo (113)

In vigore dal 4 dicembre 2018

1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di: (114)

- a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;
- b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;
- c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
- d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;
- e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

- a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;
- b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;
- d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.

4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.

5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori.

(113) Articolo inserito dall' *art. 16, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(114) Alinea così modificato dall' *art. 36, comma 2-bis, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

Art. 41-quater Supporto delle aziende sequestrate o confiscate (115)

In vigore dal 19 novembre 2017

1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-ter, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi

del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell' *articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.

2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico di cui al comma 1, risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, dei benefici di cui all'articolo 41-bis.

3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono altresì avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa.

(115) Articolo inserito dall' *art. 16, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

Art. 42 Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all' *articolo 35*, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all' *articolo 35*, comma 8, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14*.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.

Art. 43 Rendiconto di gestione**In vigore dal 4 dicembre 2018**

1. All'esito della procedura, e comunque dopo i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5. (116)

2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.

3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia.

4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero.

5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.

5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione. (117)

(116) Comma sostituito dall' *art. 17, comma 1, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161* e, successivamente, così modificato dall' *art. 36, comma 2-ter, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(117) Comma aggiunto dall' *art. 17, comma 1, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161* e, successivamente, così modificato dall' *art. 36, comma 2-ter, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

Art. 44 Gestione dei beni confiscati**In vigore dal 4 dicembre 2018**

1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell' *articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559*, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del *decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367*. (118)

2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui all' *articolo 40*, comma 3.

2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell' *articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore. (119)

(118) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 2, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(119) Comma aggiunto dall' *art. 36, comma 2-quater, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

Capo III

La destinazione dei beni confiscati

Art. 45 Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV. (120)

2. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonché al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.

(120) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 19 ottobre 2012, n. 234 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2012, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, promosse in riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, all'articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione.

Art. 45-bis Liberazione degli immobili e delle aziende (121)

In vigore dal 19 novembre 2017

1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare.

(121) Articolo inserito dall' *art. 18, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 36, comma 4, della medesima Legge n. 161/2017* .

Art. 46 Restituzione per equivalente

In vigore dal 19 novembre 2017

1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali. (122)

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto. (122)

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:

- a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto;
- b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.

(122) Comma così sostituito dall' *art. 18, comma 2, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

Art. 47 Procedimento di destinazione (123)

In vigore dal 19 novembre 2017

1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all' *articolo 36* , e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.

2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell' *articolo 823 del codice civile* . (124)

(123) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 19 ottobre 2012, n. 234 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2012, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, promosse in riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, all'articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione.

(124) Comma così sostituito dall' *art. 18, comma 3, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme

In vigore dal 31 luglio 2021

1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli *articoli 2555 e seguenti del codice civile* o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti; (125)

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvente, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all' *articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68* . (128)

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche; (132)

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente

aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell' *articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* . Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla *legge 11 agosto 1991, n. 266* , a cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381* , o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309* , nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell' *articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* , e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità. Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* . L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto; (129)

c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall' *articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191* , sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia; (133)

d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all' *articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309* , qualora richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi (138). (131)

4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia, nonché, per una quota non superiore al 30 per cento, per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene definita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e l'incremento non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da parte del predetto personale. (139)

4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a ciò preposto. (140)

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito internet dell'Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all' *articolo 416-bis.1 del codice penale* , nonché dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il

terzo grado, nonché persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'*articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 maggio 1978, n. 191*. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato. (141)

6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto:

- a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;
- b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell'investimento nel settore immobiliare;
- c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico;
- d) le fondazioni bancarie;
- e) gli enti territoriali. (141)

7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 5, salvo recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di interesse. (141)

7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tale caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c), o in via residuale alla loro distruzione. (134)

7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'*articolo 666 del codice di procedura penale*. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere l'assegnazione dell'immobile oggetto di divisione, previa corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto, in conformità al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione è richiesta da più partecipanti alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante titolare della quota maggiore o anche in favore di più partecipanti, se questi la chiedono congiuntamente. Se non è chiesta l'assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell'Agenzia e osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma 3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi del primo comma dell'articolo 45. (142)

7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. (142)

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

- a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'*articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55*; (135)

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attività d'impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo è disposto, conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell'Agenzia. (130)

8-ter. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati. (136)

9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall' *articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143*, convertito dalla *legge 13 novembre 2008, n. 181*.

10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica. (143)

10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c). (146)

11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c). (126)

12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico. (127)

12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti. (144)

13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi. La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni. (147)

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca,

si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata. (137)

15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. (137)

15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti, decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio. (145)

15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 51, comma 3-ter, nonché alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le finalità ivi previste. (148)

(125) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 189, lett. c), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, dall' *art. 18, comma 4, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(126) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 189, lett. c), n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, così modificato dall' *art. 18, comma 4, lett. f), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(127) Comma inserito dall' *art. 11, comma 4-ter, D.L. 14 agosto 2013, n. 93* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 ottobre 2013, n. 119* .

(128) Comma inserito dall' *art. 2, comma 2-quater, D.L. 12 settembre 2013, n. 104* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2013, n. 128* .

(129) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 4, L. 18 agosto 2015, n. 141* , dall' *art. 18, comma 4, lett. b), n. 2), L. 17 ottobre 2017, n. 161* , dall' *art. 36, comma 3, lett. a), nn. 2), 2-bis) e 2-Ter), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* , e, successivamente, dall' *art. 60-bis, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(130) Comma inserito dall' *art. 7-septies, comma 1, lett. a), D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* .

(131) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 19 ottobre 2012, n. 234 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2012, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, promosse in riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, all'articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione.

(132) Lettera sostituita dall' *art. 18, comma 4, lett. b), n. 1), L. 17 ottobre 2017, n. 161* e, successivamente, così modificata dall' *art. 36, comma 3, lett. a), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(133) Lettera inserita dall' *art. 18, comma 4, lett. b), n. 3), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(134) Comma inserito dall' *art. 18, comma 4, lett. c), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(135) Lettera così modificata dall' *art. 18, comma 4, lett. d), nn. 1), 2) e 3), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(136) Comma inserito dall' *art. 18, comma 4, lett. e), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(137) Comma aggiunto dall' *art. 18, comma 4, lett. g), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(138) Lettera così sostituita dall' *art. 36, comma 3, lett. a), n. 3), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(139) Comma così modificato dall' *art. 36, comma 3, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(140) Comma inserito dall' *art. 36, comma 3, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(141) Comma così sostituito dall' *art. 36, comma 3, lett. d), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(142) Comma inserito dall' *art. 36, comma 3, lett. e), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(143) Comma così sostituito dall' *art. 36, comma 3, lett. f), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(144) Comma inserito dall' *art. 36, comma 3, lett. g), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(145) Comma aggiunto dall' *art. 36, comma 3, lett. h), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(146) Comma inserito dall' *art. 36, comma 3, lett. f-bis), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(147) Comma così modificato dall' *art. 60-bis, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(148) Comma aggiunto dall' *art. 60-bis, comma 1, lett. c), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 49 Regolamento

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400* , un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.

2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

3. Le disposizioni di cui agli *articoli 45 , 47 , 48* , nonché di cui al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato *articolo 47* .

Capo IV

Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

Art. 50 Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* .

Art. 51 Regime-fiscale e degli oneri economici (149)

In vigore dal 4 dicembre 2018

1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall' *articolo 6* del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* con le medesime modalità applicate prima del sequestro.

2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è

determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* . (152)

3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.

3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo unico. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. (151)

3-ter. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva. (150)

(149) Rubrica così sostituita dall' *art. 1, comma 189, lett. d), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(150) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 189, lett. d), n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, così modificato dall' *art. 36, comma 3-bis, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(151) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 189, lett. d), n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 32, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175* , a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(152) Comma così sostituito dall' *art. 19, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

Art. 51-bis Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese (153)

In vigore dal 4 dicembre 2018

1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34 -bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell' *articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580* . Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l' *articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993* .

(153) Articolo inserito dall' *art. 36-bis, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

Titolo IV

La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali

Capo I

Disposizioni generali (154)

Art. 52 Diritti dei terzi

In vigore dal 5 ottobre 2018

1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; (156)

b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento; (156)

c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;

d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. (161)

2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5. (157)

2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO). (155)

3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, è comunicato a quest'ultima ai sensi dell' *articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*, e successive modificazioni. (158)

4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi. (159)

5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all'atto di intestazione fittizia.

[7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 48*, comma 5, sesto e settimo periodo. (160)]

[8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. (160)]

9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli *articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

(154) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio - 5 giugno 2015, n. 101 (Gazz. Uff. 10 giugno 2015, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'«intera disciplina prevista dal I e II capo del titolo IV del I libro», sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione; la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione.

(155) Comma inserito dall' *art. 1, comma 443, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(156) Lettera così sostituita dall' *art. 20, comma 1, lett. a)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(157) Comma così sostituito dall' *art. 20, comma 1, lett. b)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(158) Comma inserito dall' *art. 20, comma 1, lett. c)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(159) Comma così sostituito dall' *art. 20, comma 1, lett. d)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(160) Comma abrogato dall' *art. 38, comma 3, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 .

(161) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio - 5 giugno 2015, n. 101 (Gazz. Uff. 10 giugno 2015, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'«intera disciplina prevista dal I e II capo del titolo IV del I libro», sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione; la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione.

Art. 53 Limite della garanzia patrimoniale (162)

In vigore dal 19 novembre 2017

1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61.

(162) Articolo modificato dall' *art. 1, comma 443, lett. b)*, L. 27 dicembre 2013, n. 147 , a decorrere dal 1° gennaio 2014, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 20, comma 2, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

Art. 54 Pagamento di crediti prededucibili

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli *articoli 57, 58 e 59* , e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.

2. Se l'attivo è sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al pagamento di cui al comma 1 provvede l'amministratore giudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento è anticipato dallo Stato. Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attività, la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile.

Art. 54-bis Pagamento di debiti anteriori al sequestro (163)

In vigore dal 19 novembre 2017

1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti.

(163) Articolo inserito dall' *art. 20, comma 3, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

Art. 55 Azioni esecutive**In vigore dal 19 novembre 2017**

1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.

2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene. (164)

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. (164)

4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.

(164) Comma così sostituito dall' *art. 20, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

Art. 56 Rapporti pendenti**In vigore dal 19 novembre 2017**

1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso. (165)

2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.

3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.

4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo. (166)

5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo.

(165) Comma così sostituito dall' *art. 20, comma 5, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(166) Comma così sostituito dall' *art. 20, comma 5, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

Capo II
Accertamento dei diritti dei terzi (167)

Art. 57 Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti**In vigore dal 19 novembre 2017**

1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. (168)

2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. (168)

3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all' *articolo 58* , comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.

(167) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio - 5 giugno 2015, n. 101 (Gazz. Uff. 10 giugno 2015, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'«intera disciplina prevista dal I e II capo del titolo IV del I libro», sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione; la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione.

(168) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

Art. 58 Domanda del creditore**In vigore dal 19 novembre 2017**

1. I creditori di cui all' *articolo 52* presentano al giudice domanda di ammissione del credito.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene:

- a) le generalità del creditore;
- b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;
- c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;
- d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.

4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.

5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59. (169)

5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda. (170)

5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza. (170)

(169) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 2, L. 17 ottobre 2017, n. 161* , che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter.

(170) Comma aggiunto dall' *art. 21, comma 2, L. 17 ottobre 2017, n. 161* , che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5, 5-bis e 5-ter.

Art. 59 Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo**In vigore dal 19 novembre 2017**

1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione. (171)

2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.

3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall' *articolo 58* , comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.

4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario.

5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis. (172)

7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.

8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile. (173)

9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione. (173)

[10. Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate domande di ammissione del credito ai sensi dell'articolo 57, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue d'ufficio al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. (174)]

(171) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 3, lett. a)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(172) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 3, lett. b)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(173) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 3, lett. c)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(174) Comma abrogato dall' *art. 21, comma 3, lett. d)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

Art. 60 Liquidazione dei beni**In vigore dal 19 novembre 2017**

1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca. (175)

2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti. (175)

3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all' *articolo 48* , comma 5, ultimo periodo.

4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto. (176)

[5. L'amministratore giudiziario informa il giudice delegato dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione. (177)]

(175) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 4, lett. a)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(176) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 4, lett. b)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(177) Comma abrogato dall' *art. 21, comma 4, lett. c)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

Art. 61 Progetto e piano di pagamento dei crediti

In vigore dal 19 novembre 2017

1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore. (178)

2. I crediti, nei limiti previsti dall' *articolo 53* , sono soddisfatti nel seguente ordine:

- 1) pagamento dei crediti prededucibili;
- 2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- 3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.

3. Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell' *articolo 42* .

4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori. (179)

5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati.

6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento. (180)

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione. (180)

8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53. (181)

9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.

(178) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 5, lett. a)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(179) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 5, lett. b)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(180) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 5, lett. c)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

(181) Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 5, lett. d)*, L. 17 ottobre 2017, n. 161 .

Art. 62 Revocazione**In vigore dal 13 ottobre 2011**

1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e l'Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La revocazione è proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta. Se la domanda è accolta, si applica l' *articolo 61* , comma 10.

Capo III

Rapporti con le procedure concorsuali

Art. 63 Dichiarazione di fallimento (185) successiva al sequestro**In vigore dal 19 novembre 2017**

1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento (185) assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento (185) dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.

2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento (185), il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all' *articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* e successive modificazioni.

3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Quando viene dichiarato il fallimento (185), i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare (185). La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti. (182)

5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento (185) provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli *articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* , verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all' *articolo 52* , comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.

6. Se nella massa attiva del fallimento (185) sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento (185) con decreto ai sensi dell' *articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* , e successive modificazioni. (183)

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento (185) procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento (185), il tribunale provvede ai sensi dell' *articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* , e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento (185). Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario. (183)

8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.

8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare (185) competente ai sensi dell' *articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* , e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli *articoli 160 e seguenti del citato*

regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell' *articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942*, o predisporre un piano attestato ai sensi dell' *articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942*. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48. (184)

(182) Comma così sostituito dall' *art. 22, comma 1, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(183) Comma così sostituito dall' *art. 22, comma 1, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(184) Comma aggiunto dall' *art. 22, comma 1, lett. c), L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(185) A norma del combinato disposto degli *artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, e con la decorrenza ivi prevista, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Art. 64 Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento (191) In vigore dal 19 novembre 2017

1. Ove sui beni compresi nel fallimento (191) ai sensi dell' *articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento (191), sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento (191) e la loro consegna all'amministratore giudiziario.

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento (191), sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti. (186)

[3. Alla stessa verifica sono soggetti i crediti ed i diritti insinuati nel fallimento (191) dopo il deposito della richiesta di applicazione di una misura di prevenzione. (187)]

4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all' *articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare (191) sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio. (188)

[5. Alle ripartizioni dell'attivo fallimentare (191) concorrono, secondo la disciplina del capo VII del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soli creditori ammessi al passivo fallimentare (191) ai sensi delle disposizioni che precedono. (189)]

6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61. (190)

7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare (191) ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento (191) con decreto ai sensi dell' *articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, e successive modificazioni. (190)

8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento (191), essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.

9. Si applica l' *articolo 63*, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.

10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento (191), i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.

11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento (191), si provvede ai sensi dell' *articolo 63*, comma 7.

(186) Comma così sostituito dall' *art. 22, comma 2, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(187) Comma abrogato dall' *art. 22, comma 2, lett. b), L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(188) Comma così sostituito dall' *art. 22, comma 2, lett. c), L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(189) Comma abrogato dall' *art. 22, comma 2, lett. d), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(190) Comma così sostituito dall' *art. 22, comma 2, lett. e), L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(191) A norma del combinato disposto degli *artt. 349* , comma 1, e *389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14* , e con la decorrenza ivi prevista, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Art. 65 Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento (192)

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su beni compresi nel fallimento (192).

2. Quando la dichiarazione di fallimento (192) è successiva all'applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento (192). La cessazione è dichiarata dal tribunale con ordinanza.

3. Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimento (192) residuano beni già sottoposti alle anzidette misure di prevenzione, il tribunale della prevenzione dispone con decreto l'applicazione della misura sui beni medesimi, ove persistano le esigenze di prevenzione.

(192) A norma del combinato disposto degli *artt. 349* , comma 1, e *389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14* , e con la decorrenza ivi prevista, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Titolo V
Effetti, sanzioni e disposizioni finali
Capo I
Effetti delle misure di prevenzione

Art. 66 Principi generali

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonché gli effetti dalla legge espressamente indicati.

2. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.

Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione

In vigore dal 5 ottobre 2018

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla *legge 4 aprile 1956, n. 212*, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all' *articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale*, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all' *articolo 640-bis del codice penale*. (193) (194)

(193) Comma così modificato dall' *art. 24, comma 1, lett. d), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 6-30 luglio 2021, n. 178 (Gazz. Uff. 4 agosto 2021, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: 1) l'illegittimità costituzionale dell' *art. 24, comma 1, lett. d), del citato D.L. n. 113/2018*, limitatamente alle parole «e all'articolo 640-bis del codice penale»; 2) l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, del medesimo *art. 24, comma 1, lett. d), D.L. n. 113/2018*, limitatamente alle parole: «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico».

(194) La Corte costituzionale, con Sentenza 5 aprile - 10 maggio 2022, n. 118 (Gazz. Uff. 11 maggio 2022, n. 19 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma 8, «come richiamato dal secondo comma dell'art. 84» del medesimo D.Lgs. n. 159 del 2011, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 38 e 41 della Costituzione.

Art. 68 Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell' *articolo 67* , chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni dell' *articolo 19* .

2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell' *articolo 67* possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all' *articolo 17* , commi 1 e 2, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 27* , commi 1 e 2.

Art. 69 Elenco generale degli enti e delle amministrazioni

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, è costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni e le attestazioni, nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nell' *articolo 67* , comma 1. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati ai sensi degli *articoli 7* e *10* , nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell' *articolo 67* , e all' *articolo 68* , comma 2. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

4. I questori dispongono l'immediata immissione nel centro elaborazione dati di cui all' *articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121* , sia delle comunicazioni previste nei commi 2 e 3, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell' *articolo 67* . Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell' *articolo 67* la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.

6. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nei commi 3 e 4.

Capo II La riabilitazione

Art. 70 Riabilitazione

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona

condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall' *articolo 67* .

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

4. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all' *articolo 4* , comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.

Capo III Le sanzioni

Art. 71 Circostanza aggravante In vigore dal 16 giugno 2023

1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575, 582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. (195)

2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(195) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43* , dall' *art. 23, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, L. 24 maggio 2023, n. 60* .

Art. 72 Reati concernenti le armi e gli esplosivi In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all' *articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110* , sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all' *articolo 2* , commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

Art. 73 Violazioni al codice della strada In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

Art. 74 Reati del pubblico ufficiale

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all' *articolo 67*, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli elenchi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

2. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e di attestazioni di qualificazione nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all' *articolo 67*.

3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici nonché il contraente generale che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall' *articolo 67*, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 75 Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. (196)

2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. (196)

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

(196) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 25 (Gazz. Uff. 6 marzo 2019, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, del presente provvedimento, nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"; b) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi".

Art. 75-bis Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza (197)

In vigore dal 21 aprile 2015

1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 - *bis* dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

(197) Articolo inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. d), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43*.

Art. 76 Altre sanzioni penali (201)

In vigore dal 19 novembre 2017

1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all' *articolo 12*, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

2. Chiunque violi il divieto di cui all' *articolo 3*, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui all' *articolo 2*, è punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

5. La persona a cui è stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuti la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo.

6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione. (198)

7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all' *articolo 80*, comma 1, hanno la disponibilità. (200)

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all' *articolo 67*, comma 7 è punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all' *articolo 67*, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. (199)

9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

(198) Comma così sostituito dall' *art. 24, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(199) Comma così modificato dall' *art. 24, comma 2, L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(200) La Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio - 10 maggio 2017, n. 99 (Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 20, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 7, «nella parte in cui si riferisce anche alle variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali», sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

(201) La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 2022 - 12 gennaio 2023, n. 2 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2023, n. 3 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 15 Cost..

Capo IV Disposizioni finali

Art. 77 Fermo di indiziato di delitto In vigore dal 15 giugno 2019

1. Nei confronti dei soggetti di cui all' *articolo 4* e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice. (202)

(202) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, D.L. 14 giugno 2019, n. 53*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 2019, n. 77*.

Art. 78 Intercettazioni telefoniche In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

2. Si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste dall'articolo 268 del codice di procedura penale.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

Art. 79 Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione

In vigore dal 7 luglio 2017

1. Salvo quanto previsto dagli *articoli 25 e 26 della legge 13 settembre 1982, n. 646*, a carico delle persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, il nucleo di polizia economico-finanziaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all' *articolo 67*. (203)

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all' *articolo 19*, comma 3, e all' *articolo 67*, comma 4. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia economico-finanziaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio. (203)

3. Copia del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia economico-finanziaria indicato al comma 1. (203)

4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall' *articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68* , si avvalgono dei poteri di cui all' *articolo 19* , comma 4, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del *decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231* .

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* , e successive modificazioni, e all' *articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* , e successive modificazioni.

7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui al presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell' *articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121* .

(203) Nel presente provvedimento le parole: «nucleo di polizia tributaria», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle seguenti: «nucleo di polizia economico-finanziaria», ai sensi di quanto disposto dall' *art. 35, comma 8, lett. a), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95* .

Art. 80 Obbligo di comunicazione In vigore dal 7 luglio 2017

1. Salvo quanto previsto dall' *articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646* , le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia economico-finanziaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. (204)

2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata.

(204) Nel presente provvedimento le parole: «nucleo di polizia tributaria», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle seguenti: «nucleo di polizia economico-finanziaria», ai sensi di quanto disposto dall' *art. 35, comma 8, lett. a), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95* .

Art. 81 Registro delle misure di prevenzione In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all' *articolo 70* , sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme

stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all' *articolo 69* .

LIBRO II
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 82 Oggetto (205)

In vigore dal 26 novembre 2014

1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica», e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell' *articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* . (206)

(205) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 119, comma 1* , come sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(206) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

Art. 83 Ambito di applicazione della documentazione antimafia (207)

In vigore dal 1 gennaio 2022

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all' *articolo 84* prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell' *articolo 67* . (208) (212)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all' *articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* , di seguito denominati «contraente generale». (212)

3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

- a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;
- b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all' *articolo 67* ;
- c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- e) per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (209).

3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000 euro. (210) (211)

(207) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 119, comma 1* , come sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a)* , *D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(208) Comma così modificato dall' *art. 25, comma 1, lett. a)* , *L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(209) Lettera sostituita dall' *art. 25, comma 1, lett. b)* , *L. 17 ottobre 2017, n. 161* e, successivamente, così modificata dall' *art. 78, comma 3-quinquies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* .

(210) Comma aggiunto dall' *art. 25, comma 1, lett. c)* , *L. 17 ottobre 2017, n. 161* e, successivamente, così modificato dall' *art. 19-terdecies, comma 1, lett. a)* , *D.L. 16 ottobre 2017, n. 148* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172* , dall' *art. 78, comma 2-undecies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* , e dall' *art. 48-bis, comma 1, lett. a)* , *D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* .

(211) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 1142, L. 27 dicembre 2017, n. 205* e, successivamente, l' *art. 24, comma 1-bis, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(212) Vedi, anche, l' *art. 29, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* .

Art. 83-bis Protocolli di legalità (213) (214)

In vigore dal 15 settembre 2020

1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all' *articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190* , nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall' *articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229* , equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

(213) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 7, D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(214) Vedi, anche, la *Deliberazione 22 dicembre 2020, n. 1120* .

Capo II

Documentazione antimafia

Art. 84 Definizioni (217)

In vigore dal 19 novembre 2017

1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.

2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' *articolo 67* .

3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' *articolo 67* , nonché, fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 91* , comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4. (215)

4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-

bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all' *articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306* convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356* ; (218)

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

c) salvo che ricorra l'esimente di cui all' *articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689* , dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell' *articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203* , da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell' *articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* , anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostantiva ivi previste;

d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del *decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 ottobre 1982, n. 726* , ovvero di quelli di cui all' *articolo 93* del presente decreto;

e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto precedente ai sensi della lettera d);

f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all' *articolo 91* , comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. (216)

(215) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(216) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(217) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 119, comma 1* , come sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(218) Lettera così modificata dall' *art. 26, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia (222)

In vigore dal 1 gennaio 2018

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell' *articolo 2615-ter del codice civile* , per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento; (223)

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; (219)

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti

che svolgono i compiti di vigilanza di cui all' *articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231* . (220)

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. (220)

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. (220)

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater. (221)

(219) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(220) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(221) Comma modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* e sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 121* .

(222) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 119, comma 1* , come sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(223) Lettera sostituita dall' *art. 27, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161* . Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall' *art. 1, comma 244, L. 27 dicembre 2017, n. 205* , a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 86 Validità della documentazione antimafia (225)

In vigore dal 1 gennaio 2022

1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, con le modalità di cui all' *articolo 88* , ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione. (224)

2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, con le modalità di cui all' *articolo 92* , ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3. (224)

2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti. (226)

3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all' *articolo 85* . (229)

3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta. (227)

4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689* . La sanzione è irrogata dal prefetto. (228)

5. I soggetti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o

gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.

(224) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(225) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 119, comma 1* , come sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(226) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* .

(227) Comma inserito dall' *art. 49-bis, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* .

(228) Comma così modificato dall' *art. 49-bis, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* .

(229) Vedi, anche, l' *art. 30, comma 12, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 dicembre 2016, n. 229* .

Capo III

Comunicazioni antimafia

Art. 87 Competenza al rilascio della comunicazione antimafia (231)

In vigore dal 1 gennaio 2022

1. La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all' *articolo 97* , comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all' *articolo 88* , commi 2, 3 e 3-bis. (230)

2. Nei casi di cui all' *articolo 88* , commi 2, 3 e 3-bis, la comunicazione antimafia è rilasciata:

a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;

b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato. (232) (234)

2-bis. Il cambiamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2. (235)

3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al successivo capo V. (233)

(230) Comma modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(231) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 119, comma 1* , come sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(232) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(233) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(234) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, comma 1, D.M. 15 luglio 2019* .

(235) Comma inserito dall' *art. 49-bis, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* .

Art. 88 Termini per il rilascio della comunicazione antimafia (236) (242)**In vigore dal 26 novembre 2014**

1. Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' *articolo 67* . In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. (237)

2. Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' *articolo 67* , il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti. (238)

3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. (238)

3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito. (239)

4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all' *articolo 87* , comma 1. (240)

4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all' *articolo 89* . In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all' *articolo 67* sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. (241)

4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' *articolo 67* è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto. (241)

4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui all' *articolo 67* , comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria. (241)

4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall' *articolo 79*, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . (241)

(236) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 119, comma 1* , come sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 .

(237) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. b)*, n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e, successivamente, dall' *art. 5, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(238) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(239) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. b)*, n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e, successivamente, dall' *art. 5, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(240) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 1), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* .

(241) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, n. 2), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* .

(242) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 3, comma 1, D.M. 15 luglio 2019* .

Art. 89 Autocertificazione (243)**In vigore dal 26 novembre 2014**

1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall' *articolo 88, comma 4-bis* , i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all' *articolo 67* . La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all' *articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* . (244)

2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.

(243) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 119, comma 1* , come sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 .

(244) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* .

Art. 89-bis Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia (245) (246)**In vigore dal 26 novembre 2014**

1. Quando in esito alle verifiche di cui all' *articolo 88* , comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia.

2. L'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta.

(245) Articolo inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* .

(246) La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 2017 - 18 gennaio 2018, n. 4 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2018, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89-bis, inserito dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153, sollevate in riferimento agli artt. 76, 77, primo comma, e 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio - 20 febbraio 2020, n. 26 (Gazz. Uff. 1 aprile 2020, n. 14 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Capo IV

Informazioni antimafia

Art. 90 Competenza al rilascio dell'informazione antimafia (247)**In vigore dal 26 novembre 2014**

1. L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all' *articolo 97* , comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3. (248)

2. Nei casi di cui all' *articolo 92* , commi 2 e 3, l'informazione antimafia è rilasciata:

a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;

b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato. (248) (250)

3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al capo V. (249)

(247) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 119, comma 1* , come sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a)* , *D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(248) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. a)* , *D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(249) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c)* , *D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(250) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 1, comma 1, D.M. 15 luglio 2019* .

Art. 91 Informazione antimafia (255)

In vigore dal 1 gennaio 2022

1. I soggetti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all' *articolo 84* , comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell' *articolo 67* , il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

1-bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro. (258) (259)

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto. (256)

4. L'informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, che devono indicare:

a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;

b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;

c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;

d) le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all' *articolo 85* ;

[e] nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione (251).]

5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all' *articolo 67*, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all' *articolo 98*, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa. (252)

6. Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' *articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall' *articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689*. In tali casi, entro il termine di cui all' *articolo 92*, rilascia l'informazione antimafia interdittiva. (253)

7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988*, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all' *articolo 67*. (260)

7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:

- a) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; (257)
- b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;
- c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;
- d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva;
- e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
- f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all' *articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- i) al Ministero dello sviluppo economico;
- l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia. (254)

(251) Lettera soppressa dall' *art. 4, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218*.

(252) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218*.

(253) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218*.

(254) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218*.

(255) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 119, comma 1*, come sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218*.

(256) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153*, a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014*. A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014*, alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni del presente decreto.

(257) Nel presente provvedimento le parole: «Direzione nazionale antimafia» sono state sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo», ai sensi di quanto disposto dall' *art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43*.

(258) Comma inserito dall' *art. 28, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161* e, successivamente, così modificato dall' *art. 19-terdecies, comma 1, lett. b), D.L. 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2017, n. 172*, e dall' *art. 48-bis, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(259) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 1142, L. 27 dicembre 2017, n. 205* e, successivamente, l' *art. 24, comma 1-bis, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(260) Vedi, anche, l' *art. 49, comma 3, lett. c), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Art. 92 Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia (261) (267) (270) In vigore dal 1 gennaio 2022

1. Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' *articolo 67* o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' *articolo 84* , comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. (262)

2. Fermo restando quanto previsto dall' *articolo 91* , comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' *articolo 84* , comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito. (263)

2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione. (264)

2-ter Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:

a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall' *articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* , qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;

b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all' *articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114* e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. (268)

2-quater Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. (268)

3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all' *articolo 67* sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. (265) (269)

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto. (269)

5. Il versamento delle erogazioni di cui all' *articolo 67* , comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria. (266)

(261) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 119, comma 1* , come sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a)* , D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 .

(262) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a)* , n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e, successivamente, dall' *art. 5, comma 1, lett. c)* , D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(263) Comma modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a)* , n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. b)* , n. 1), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* .

(264) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. b)* , n. 2), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 48, comma 1, lett. a)* , n. 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , che ha sostituito il comma 2-bis con i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

(265) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. b)* , n. 3), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* .

(266) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. b)* , n. 4), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* .

(267) Rubrica così sostituita dall' *art. 48, comma 1, lett. a)* , n. 1), D.L. 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* .

(268) Comma inserito dall' *art. 48, comma 1, lett. a)* , n. 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* , che ha sostituito il comma 2-bis con i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

(269) La Corte costituzionale, con sentenza 29 gennaio - 20 febbraio 2020, n. 26 (Gazz. Uff. 1 aprile 2020, n. 14 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

(270) La Corte costituzionale, con sentenza 8 giugno - 19 luglio 2022, n. 180 (Gazz. Uff. 20 luglio 2022, n. 29 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 24 della Costituzione.

Art. 93 Poteri di accesso e accertamento del prefetto (273)

In vigore dal 1 gennaio 2022

1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all' *articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003* , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.

4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all' *articolo 84* , comma 4 ed all' *articolo 91* , comma 6. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dal successivo comma 7. (271)

5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalità stabilite nel comma 4.

[6. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, dell'informazione è data tempestiva comunicazione, anche in via telematica, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti:

- a) stazione appaltante;
- b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di accertamento;
- c) prefetto che ha disposto l'accesso;
- d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
- e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all' *articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* ;
- f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- g) Ministero dello sviluppo economico. (272)

7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione antimafia, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, siano suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (274)

8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.

9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.

10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui è stato effettuato l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall' *articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003* .

11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attività di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

(271) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(272) Comma abrogato dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(273) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 119, comma 1* , come sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(274) Comma così sostituito dall' *art. 48, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* .

Art. 94 Effetti delle informazioni del prefetto (276)

In vigore dal 13 febbraio 2013

1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' *articolo 67* o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all' *articolo 84* , comma 4 ed all' *articolo 91* , comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. (275)

2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all' *articolo 92* , comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell' *articolo 67* o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all' *articolo 84* , comma 4, ed all' *articolo 91* comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. (275)

3. I soggetti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi

ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.

(275) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(276) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 119, comma 1* , come sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

Art. 94-bis Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale (277)

In vigore dal 1 gennaio 2022

1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:

a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli *articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231* , atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;

b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume di affari dell'impresa;

c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati da parte dei soci o di terzi;

d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;

e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall' *articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136* , le modalità indicate nella stessa norma.

2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14* . Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.

3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.

4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.

(277) Articolo inserito dall' *art. 49, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 49, commi 2 e 2-bis, del medesimo D.L. n. 152/2021* .

Art. 95 Disposizioni relative ai contratti pubblici (279)**In vigore dal 13 febbraio 2013**

1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all' *articolo 84* , comma 4, ed all' *articolo 91* , comma 6, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all' *articolo 67* non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto. (278)

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.

3. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui all' *articolo 91* , comma 1, lettera a) è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, è ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all' *articolo 84* , comma 4, ed all' *articolo 91* , comma 6, comporta il divieto della stipula del contratto, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore. (278)

(278) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(279) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 119, comma 1* , come sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

Capo V

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Art. 96 Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia**In vigore dal 26 novembre 2014**

1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica». (280)

2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' *articolo 67* o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' *articolo 84* , comma 4, la banca dati nazionale unica è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all' *articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121* . (281)

(280) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(281) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

Art. 97 Consultazione della banca dati nazionale unica (283)**In vigore dal 26 novembre 2014**

1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall' *articolo 99* , da: (284)

- a) i soggetti indicati dall' *articolo 83* , commi 1 e 2, del presente decreto;
- b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) gli ordini professionali;

c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all' *articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* (282).

(282) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 13-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* .

(283) Rubrica così modificata dall' *art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(284) Alinea così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

Art. 98 Contenuto della banca dati nazionale unica (285)

In vigore dal 26 novembre 2014

1. Nella banca dati nazionale unica sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive. (286)

2. La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all' *articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003* , consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto. (286)

3. La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento ad altre banche dati, può contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero. (286)

(285) Rubrica così modificata dall' *art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(286) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

Art. 99 Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica (287)

In vigore dal 20 febbraio 2015

1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400* , da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità:

- a) di funzionamento della banca dati nazionale unica; (288)
- b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; (288)
- c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;
- d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; (291)
- e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all' *articolo 97* , comma 1;
- f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all' *articolo 96* . (292)

2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.

2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all' *articolo 83* , commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all' *articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121* , al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione

o di divieto di cui all' *articolo 67* o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' *articolo 84* , comma 4, e all' *articolo 91* , comma 6, nonché i collegamenti informativi o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli *articoli 88* e *92* . (289)

2-ter. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere disciplinate le modalità con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all' *articolo 85* , comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. (290)

(287) Rubrica così modificata dall' *art. 5, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(288) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(289) Comma aggiunto dall' *art. 6, comma 3-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* e sostituito dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(290) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

(291) Nel presente provvedimento le parole: «Direzione nazionale antimafia» sono state sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo», ai sensi di quanto disposto dall' *art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43* .

(292) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193* .

Art. 99-bis Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (293)

In vigore dal 26 novembre 2014

1. Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all' *articolo 89* e l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall' *articolo 92* , commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all' *articolo 67* sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

2. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento della banca dati nazionale unica sul proprio sito istituzionale, nonché sui siti delle Prefetture.

3. Con le modalità di cui al comma 2 viene data notizia del ripristino del funzionamento della banca dati nazionale unica. Il periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica è accertato con decreto del capo del predetto Dipartimento ovvero di altro dirigente appositamente delegato. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella sezione "Amministrazione trasparente".

(293) Articolo inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153* , a decorrere dal 26 novembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 153/2014* . A norma dell' *art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 153/2014* , alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

Capo VI

Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 100 Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. L'ente locale, sciolto ai sensi dell' *articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell' *articolo 67* indipendentemente dal valore economico degli stessi.

Art. 101 Facoltà di avvalersi della stazione unica appaltante

In vigore dal 28 dicembre 2012

1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale. (294)

2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all' *articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

(294) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218*.

LIBRO III

ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

Titolo I

Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata

Capo I

Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (295)

Art. 102 Direzione distrettuale antimafia

In vigore dal 20 febbraio 2015

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Delle eventuali variazioni nella

composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. (296)

(295) Nel presente provvedimento le parole: «Direzione nazionale antimafia» sono state sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo», ai sensi di quanto disposto dall' *art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43*.

(296) Nel presente provvedimento le parole «procuratore nazionale antimafia» sono state sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo», ai sensi di quanto disposto dall' *art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43*.

Art. 103 Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (297)

In vigore dal 20 febbraio 2015

1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.

3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.

(297) Articolo così sostituito dall' *art. 10, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43*.

Art. 104 Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo

In vigore dal 20 febbraio 2015

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e sulla relativa Direzione nazionale. (298)

(298) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43*.

Art. 105 Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

In vigore dal 20 febbraio 2015

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze

professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. (299)

2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.

(299) Comma così modificato dall' art. 10, comma 3, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 .

Art. 106 Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione In vigore dal 20 febbraio 2015

1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l' articolo 105 . (300)

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

(300) Comma così modificato dall' art. 10, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 .

Capo II

Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e Direzione investigativa antimafia

Art. 107 Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:

- a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
- b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
- d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
- e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
- f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei

fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;

b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;

c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;

d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.

3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché della Direzione investigativa antimafia.

4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

Art. 108 Direzione investigativa antimafia

In vigore dal 31 ottobre 2013

1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.

2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.

3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all' *articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito in *legge 12 luglio 1991, n. 203*, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.

5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all' *articolo 107*, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo *articolo 107*.

6. Alla D.I.A. è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al Consiglio generale di cui all' *articolo 107* sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.

7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.

8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera

nell'ambito della D.I.A., nonché le modalità attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale. (301)

9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all' *articolo 107* , determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è articolata come segue:

- a) reparto investigazioni preventive;
- b) reparto investigazioni giudiziarie;
- c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.

10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 9 si provvede con le modalità e procedure indicate nell' *articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121* , e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalità e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

(301) Comma sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* e, successivamente, così modificato dall' *art. 11, comma 14-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125* .

Art. 109 Relazione al Parlamento In vigore dal 13 ottobre 2011

1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all' *articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121* , un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.

Titolo II

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Art. 110 L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (302) In vigore dal 5 ottobre 2018

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui all'articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio. L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che le proprie sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto. (303)

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli *articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233* ; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli *articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356*, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli *articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356*, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell' *articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e successive modificazioni.

(302) Articolo modificato dall' *art. 1, comma 189, lett. e), nn. 1) e 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 29, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(303) Comma così modificato dall' *art. 37, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

Art. 111 Organi dell'Agenzia (304)

In vigore dal 19 novembre 2017

1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) il Comitato consultivo di indirizzo.

2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
- b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
- c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno;
- d) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- e) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno.

5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione;
- b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro;
- c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;
- d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro dell'interno;
- e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal medesimo Ministro;
- f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;
- i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro dell'interno. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

(304) Articolo modificato dall' *art. 1, comma 189, lett. f), nn. 1) e 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, e dall' *art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43* . Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 29, comma 2, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

Art. 112 Attribuzioni degli organi dell'Agenzia (305)

In vigore dal 5 ottobre 2018

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti.

4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:

a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo;

c-bis) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 110, comma 1; (306)

d) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali e, in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);

e) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);

g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; (307)

i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e, ove necessario, delle Forze di polizia, la conformità dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;

l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

m) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;

n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Il Comitato consultivo di indirizzo:

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere d), e) ed m); (308)

b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia o dall'autorità giudiziaria.

6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all' *articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123* .

(305) Articolo così sostituito dall' *art. 29, comma 3, L. 17 ottobre 2017, n. 161* .

(306) Lettera inserita dall' *art. 37, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(307) Lettera così sostituita dall' *art. 37, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(308) Lettera così modificata dall' *art. 37, comma 2, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

Art. 113 Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia (309)

In vigore dal 4 dicembre 2018

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell' *articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei; (311)

b) la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni *in house* ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici. (310)

4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

5. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla *legge 29 ottobre 1984, n. 720*, e successive modificazioni.

(309) Articolo modificato dall' *art. 1, comma 189, lett. g), nn. 1), 2) e 3), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 29, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161*.

(310) Comma così sostituito dall' *art. 37-bis, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(311) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118*.

Art. 113-bis Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia (312)**In vigore dal 23 giugno 2023**

1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all' *articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. (317)

2. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica di duecentosettanta unità, di cui al comma 1, si provvede, nel limite di duecento unità mediante le procedure di mobilità di cui all' *articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni. (313)

2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unità di incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante procedure selettive pubbliche, in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno collabora con l'Agenzia. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico dell'Agenzia. (314)

3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi secondo

le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi dell' *articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235* , e dell' *articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228* . Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo. (316)

4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* .

4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva viene individuata l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia. (318)

4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall' *articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127* , conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. (315)

5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell' *articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

(312) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 189, lett. h), L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 29, comma 5, L. 17 ottobre 2017, n. 161* , che ha sostituito l'originario articolo 113-bis con gli attuali articoli 113-bis e 113-ter.

(313) Comma così modificato dall' *art. 37, comma 3, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* , dall' *art. 1, comma 168, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160* , a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, dall' *art. 27, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2023, n. 75* .

(314) Comma inserito dall' *art. 37, comma 3, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(315) Comma inserito dall' *art. 37, comma 3, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(316) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 168, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160* , a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(317) Comma così modificato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2023, n. 75* .

(318) Comma inserito dall' *art. 37, comma 3, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 dicembre 2018, n. 132* , e, successivamente, così modificato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), D.L. 22 giugno 2023, n. 75* .

Art. 113-ter Incarichi speciali (319) In vigore dal 19 novembre 2017

1. In aggiunta al personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare, in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* , e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all' *articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121* , nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall' *articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127* .

3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all' *articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121* , si applica la disposizione di cui all' *articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* .

(319) Articolo inserito dall' *art. 29, comma 5, L. 17 ottobre 2017, n. 161* , che ha sostituito l'originario articolo 113-bis con gli attuali articoli 113-bis e 113-ter.

Art. 114 Foro esclusivo

In vigore dal 28 dicembre 2012

1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, la competenza è determinata ai sensi dell' *articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo* . (320)

2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al *regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611* . (321)

(320) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 25-ter dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104* , come modificato dall' *art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195* .

(321) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

LIBRO IV

MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA LEGISLAZIONE PENALE COMPLEMENTARE. ABROGAZIONI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Art. 115 Modifiche all' *articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646*

In vigore dal 13 ottobre 2011

1. All' *articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646* , le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona».

Art. 116 Disposizioni di coordinamento

In vigore dal 28 dicembre 2012

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni contenute nella *legge 27 dicembre 1956, n. 1423* , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute nella *legge 31 maggio 1965, n. 575* , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

3. Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli *articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 1991, n. 410* , ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto.

4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli *articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490* nonché quelli alle disposizioni contenute nel *decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252* e nel *decreto del Presidente della Repubblica 2*

agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto. (322)

(322) Comma così modificato dall' art. 8, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 .

Art. 117 Disciplina transitoria In vigore dal 1 marzo 2017

1. Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

[2. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del libro III, titolo II:

a) la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;

b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia. (323)

3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 . Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga alle disposizioni dell'articolo 113-bis, commi 1, 2 e 3, nonché nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate all'Agenzia ai sensi del terzo periodo del presente comma, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012. (324)

4. A decorrere dalla nomina di cui all' articolo 111 , comma 2, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all' articolo 118 , comma 1, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall' articolo 113 , ai procedimenti di cui all' articolo 110 , comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 110 , comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.

6. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 5, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.

7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all' articolo 48 , comma 3, lettera c), l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.

8. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne

facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.

8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8 e nei limiti di cui all'articolo 48, comma 8 -bis, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti. (325)

(323) Comma soppresso dall' *art. 1, comma 189, lett. i), n. 1), L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(324) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 189, lett. i), n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(325) Comma aggiunto dall' *art. 7-septies, comma 1, lett. b), D.L. 29 dicembre 2016, n. 243* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 18* .

Art. 118 Disposizioni finanziarie In vigore dal 5 ottobre 2018

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all' *articolo 117* , commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303* , come determinata dalla *Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191* nonché per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall' *articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350* . (326)

2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell'attività istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell' *articolo 117* , comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307* , relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all' *articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* , di cui all' *articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135* , nonché di cui all' *articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* , non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio. (327)

(326) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 189, lett. l), nn. 1) e 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(327) Comma aggiunto dall' *art. 38, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

Art. 119 Entrata in vigore**In vigore dal 28 dicembre 2012**

1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano in vigore decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli *articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136* . (328) (329)

(328) Comma così sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

(329) Il primo decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive adottate ai sensi degli *articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136* è il *D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

Art. 120 Abrogazioni**In vigore dal 28 dicembre 2012**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) *legge 27 dicembre 1956, n. 1423* ;
 - b) *legge 31 maggio 1965, n. 575* ;
 - c) *decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4* , convertito in *legge 31 marzo 2010, n. 50* ;
 - d) *articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152* ;
 - e) *articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646* ;
 - f) *articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327* ;
 - g) *articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401* ;
 - h) *articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55* ;
 - i) *articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 1991, n. 410* ;
 - l) *articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12* .
2. A decorrere dalla data di cui all' *articolo 119* , comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni;

- a) *decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490* ;
- b) *decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252* ;
- c) *decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150* . (330)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(330) Comma così sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218* .

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (1).
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

(2) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel *D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443* e nel *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444*. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» e «R».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' *articolo 87, comma quinto, della Costituzione* ;

Visto l' *articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50* , come modificato dall' *articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340* ;

Visto il punto 4) dell'allegato 3, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , espresso nella riunione del 14 settembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

CAPO I

Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1 (R) Definizioni (3) (5)

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;

b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; (6)

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;

d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;

e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;

f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa;

m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;

n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; (7)

o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell' *articolo 43* ;

p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli *articoli 43 e 71* ;

q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati; (8)

r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;

s) SEGNAZIONE DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso;

[t] CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità dei titolari stessi; (4) (9)]

[u] CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime; (4) (10)]

[v] CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente testo unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; (4)]

[z] CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente testo unico; (4)]

[aa] CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva; (4) (11)]

[bb] CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione; (4) (12)]

[cc] FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; (4) (13)]

[dd] FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; (4)]

[ee] FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; (4) (14)]

[ff] TITOLARE la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica; (4)]

[gg] DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica (4)]

[hh] DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma informatico adeguatamente configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione della firma elettronica; (4)]

[ii] DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 10 del 2002, nonché del presente testo unico; (4)]

[II] DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica; (4)]

[mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software) adeguatamente configurato o l'apparato strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica; (4)]

[nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che la richieda, dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza; (4)]

[oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica. (4)]

(3) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(4) Lettera abrogata dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(5) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1 lettera a): (articolo 22, comma 2, L. n. 241/1990 e art. 7, comma 6, D.P.R. n. 403/1998);

comma 1 lettera b): (articolo 1, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 513/1997)

comma 1 lettere c), d): (-);

comma 1 lettera e): (articolo 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. n. 437/1999);

comma 1 lettere f), g), h): (-);

comma 1 lettera i): (articolo 20, secondo comma, L. n. 15/1968);

comma 1 lettera l): (articolo 15, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 1 lettera m): (-);

comma 1 lettera n): (articolo 1, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1 lettere o), p): (-);

comma 1 lettera q), primo periodo: (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 1 lettera q), secondo periodo: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 1 lettera r): (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 1 lettera s): (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998).

(6) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(7) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 1, lett. r) e s), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(8) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 1, lett. u), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(9) Vedi, ora, la *lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(10) Vedi, ora, la *lettera g) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(11) Vedi, ora, la *lettera f) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(12) Vedi, ora, la *lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(13) Vedi, ora, la *lettera q) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(14) Vedi, ora, le *lettere r) ed s) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

Articolo 2 (L) Oggetto (16)

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati. (15)

(15) Comma così modificato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006 e, successivamente, dall' *art. 30-bis, comma 1, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(16) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 1, L. n. 15/1968 e articolo 2 comma 1, primo periodo, L. n. 340/2000).

Articolo 3 (R) Soggetti (18)

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46 e 47* limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. (R) (17)

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46 e 47* nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

(17) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 4-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*; per l'efficacia di tale disposizione, vedi l' *art. 17, comma 4-quater, del medesimo D.L. n. 5/2012*.

(18) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 5, comma 2, D.P.R. n. 403/1998)

comma 3: (-);

comma 4: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 394/1999).

Articolo 4 (R) Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione (19)

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)

2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R)

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)

(19) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 4, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (-);

comma 3: (-).

Articolo 5 (L) Rappresentanza legale (22)

1. Se l'interessato è soggetto alla responsabilità genitoriale (20), a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la responsabilità genitoriale (21), dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

(20) Le parole «potestà genitoriale» sono state sostituite dalle parole «responsabilità genitoriale» ai sensi di quanto disposto dall' *art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*.

(21) La parola «potestà» riferita alla potestà genitoriale, è stata sostituita dalle parole «responsabilità genitoriale» ai sensi di quanto disposto dall' *art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*.

(22) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 8, L. n. 15 del 1968).

CAPO II
Documentazione amministrativa

SEZIONE I
Documenti amministrativi e atti pubblici

Articolo 6 (L-R) Riproduzione e conservazione di documenti (23) (24)

[1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. (L)

2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. (L) (25)

3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.]

(23) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(24) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 25, L. n. 15 del 1968 e art. 15, D.P.R. n. 513 del 1997);

comma 2: (articolo 2, comma 15, primo periodo, L. n. 537 del 1993)

comma 3: (-);

comma 4: (-).

(25) Le regole tecniche per la riproduzione e la conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali sono state approvate con Delib. 13 dicembre 2001, n. 42/2001 e sostituite con Del. 19 febbraio 2004, n. 11/2004.

Articolo 7 (L) Redazione e stesura di atti pubblici (26)

1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.

2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.

(26) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 12, primo comma, L. n. 15/1968)

comma 2: (articolo 13 primo e secondo comma, L. n. 15/1968).

SEZIONE II
Documento informatico

Articolo 8 (R) Documento informatico (27) (29)

[1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale (28) (30).

3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'articolo 22, lettera e).

4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.]

(27) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 20 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(28) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(29) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 3, comma 1 e 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 513/1997).

(30) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.P.C.M. 13 gennaio 2004* .

Articolo 9 (R) Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni (31) (33)

[1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e, per il materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente competenti. (32)]

(31) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, gli *artt. 22 e 57 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(32) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(33) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 18, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 18, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 22, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 18, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 10 (L) Forma ed efficacia del documento informatico (35) (34)

[1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per

la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.

4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (36)]

(34) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 21 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(35) Articolo così sostituito dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10* .

(36) Per le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali, vedi il *D.M. 23 gennaio 2004* .

Articolo 11 (R) Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica (37) (39)

[1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma elettronica qualificata secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. (38)

2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.]

(37) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(38) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(39) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 12 (R) Pagamenti informatici (41) (40) (42)

[1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo regole fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.]

(40) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 38 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(41) Articolo così sostituito dall' *art. 5, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(42) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 14, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 13 (R) Libri e scritture (43) (44)

[1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.]

(43) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 39 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(44) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 15, D.P.R. n. 513/1997).

SEZIONE III Trasmissione di documenti

Articolo 14 (R) Trasmissione del documento informatico (45) (47)

[1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. (46)

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.]

(45) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, gli *artt. 45 e 48 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(46) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68* .

(47) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 12, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 15 (L) Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile (48)

1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.

(48) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 19, L. n. 15/1968).

Articolo 15-bis Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi (49)

1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.

(49) Articolo inserito dall' *art. 174, comma 12, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196* , a decorrere dal 1° gennaio 2004. Peraltro, il citato *art. 174, D.Lgs. n. 196/2003* è stato abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101* .

Articolo 16 (R) Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi (51)

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli *articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675*, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

[2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. (50)]

[3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. (50)]

(50) Comma abrogato dall' *art. 183, comma 3, lett. d), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(51) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).

Articolo 17 (R) Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica (52) (53)

[1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.]

(52) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 49 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(53) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 13, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).

SEZIONE IV

Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni

Articolo 18 (L-R) Copie autentiche (54)

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta

di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell' *articolo 20* . (L)

3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)

(54) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 2: (articolo 14, secondo comma, L. n. 15/1968);

comma 3: (articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 403/1998).

Articolo 19 (R) Modalità alternative all'autenticazione di copie (55)

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all' *articolo 47* può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

(55) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).

Articolo 19-bis (L) Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva (56)

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all' *articolo 19* , che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.

(56) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 1, lett. a), L. 16 gennaio 2003, n. 3* .

Articolo 20 (R) Copie di atti e documenti informatici (57) (59)

[1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata. (58)

3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiama ad ogni effetto di legge.

5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2.]

(57) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 23 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(58) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(59) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 513/1997);

comma 5: (articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 21 (R) Autenticazione delle sottoscrizioni (60)

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all' *art. 38* , comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)

(60) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-); comma 2: (-).

SEZIONE V Firme elettroniche (61)

Articolo 22 (R) Definizioni (62) (68)

[1. Ai fini del presente Testo unico si intende:

a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;

b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell'ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici; (63)

c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico; (63)

d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; (63)

e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;

f) [per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;] (65)

g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;

h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;

i) [per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;] (66)

- l) per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi; (64)
- m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo; (64)
- n) per validità del certificato elettronico, l'efficacia e l'opponibilità al titolare dei dati in esso contenuti; (64)
- o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi. (67)

(61) Rubrica così sostituita dall' *art. 7, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* . Precedentemente la rubrica era la seguente: «Firma digitale».

(62) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 1, comma 1, lett. h), i) e z) del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(63) Lettera così sostituita dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(64) Lettera così sostituita dall' *art. 8, comma 1, lett. d), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(65) Lettera abrogata dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(66) Lettera abrogata dall' *art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(67) Lettera abrogata dall' *art. 8, comma 1, lett. e), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(68) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1, lettera a): (articolo 1, comma 1 lett. c), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera b): (articolo 1, comma 1 lett. d), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera c): (articolo 1, comma 1 lett. e), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera d): (articolo 1, comma 1 lett. f), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera e): (articolo 1, comma 1 lett. g), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera f): (articolo 1, comma 1 lett. h), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera g): (articolo 1, comma 1 lett. i), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera h): (articolo 1, comma 1 lett. l), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera i): (articolo 1, comma 1 lett. m), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera l): (articolo 1, comma 1 lett. n), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera m): (articolo 1, comma 1 lett. o), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera n): (articolo 1, comma 1 lett. p), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera o): (articolo 1, comma 1 lett. q), D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 23 (R) Firma digitale (70) (69) (71)

[1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

5. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, la validità del certificato elettronico stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore.]

(69) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 24 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(70) Articolo così sostituito dall' *art. 9, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(71) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 10, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 10, comma 4, D.P.R. n. 513/1997);

comma 5: (articolo 10, comma 5, D.P.R. n. 513/1997);

comma 6: (articolo 10, comma 6, D.P.R. n. 513/1997);

comma 7: (articolo 10, comma 7, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 24 (R) Firma digitale autenticata (72) (73)

[1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.

5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.

6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico.]

(72) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 25 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(73) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 16, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 16, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 16, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 16, comma 4, D.P.R. n. 513/1997);

comma 5: (articolo 16, comma 5, D.P.R. n. 513/1997);

comma 6: (articolo 16, comma 6, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 25 (R) Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni (74) (75)

[1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente testo unico.

2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.]

(74) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(75) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 26 (R) (Certificatori) (77) (76) (78)

[1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.]

(76) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 26 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(77) Articolo così sostituito dall' *art. 10, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(78) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 27 (R) (Certificatori qualificati) (80) (79) (81)

[1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.

2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:

a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;

b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;

c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.]

(79) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 27 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(80) Articolo così sostituito dall' *art. 11, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(81) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 8, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 8, comma 4, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 27-bis (R) (Certificati qualificati) (83) (82)

[1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;

b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;

c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale è stabilito;

d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale;

e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;

f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato; g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare un pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;

b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 3;

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.

]

(82) Articolo abrogato dall' art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' art. 28 del predetto D.Lgs. 82/2005 .

(83) Articolo inserito dall' art. 12, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 .

Articolo 28 (R) (Accreditamento) (85) (84) (87)

[1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che a tali fini può avvalersi delle strutture pubbliche di cui all'articolo 29.

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed allegare alla domanda il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole di tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:

a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 citato del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione. (86)

7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.]

(84) Articolo abrogato dall' art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' art. 29 del predetto D.Lgs. 82/2005 .

(85) Articolo così sostituito dall' art. 13, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 .

(86) Vedi, anche, l'art. 16, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.

(87) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 28-bis (L) (Responsabilità del certificatore) (89) (88)

[1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:

a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;

b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata registrazione della revoca o sospensione del certificato, salvo che provi d'aver agito senza colpa.

3. Il certificatore può indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di detto certificato ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.]

(88) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 30 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(89) Articolo inserito dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10* .

Articolo 29 (R) (Vigilanza sull'attività di certificazione) (91) (90) (92)

[1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati.]

(90) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 31 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(91) Articolo così sostituito dall' *art. 14, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(92) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 17, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 17, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 17, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 17, comma 4, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 29-bis (R) (Obblighi del titolare e del certificatore) (94) (93)

[1. Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27, certificati qualificati è tenuto inoltre a:

a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

- f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
- h) procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
- i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione, nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo;
- l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
- m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato per dieci anni in particolare al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
- n) non copiare, né conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
- o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;
- p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dalla disciplina in materia di dati personali. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espreso consenso della persona cui si riferiscono.]

(93) Articolo abrogato dall' art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' art. 32 del predetto D.Lgs. 82/2005 .

(94) Articolo inserito dall' art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 .

Articolo 29-ter (R) (Uso di pseudonimi) (96) (95)

[1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.]

(95) Articolo abrogato dall' art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' art. 33 del predetto D.Lgs. 82/2005 .

(96) Articolo inserito dall' art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 .

Articolo 29-quater (R) (Efficacia dei certificati qualificati) (98) (97)

[1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione.]

(97) Articolo abrogato dall' art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' art. 21, comma 3 del predetto D.Lgs. 82/2005 .

(98) Articolo inserito dall' art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 .

Articolo 29-quinquies (R) (Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati) (100) (99)

[1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.]

(99) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 34 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(100) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

Articolo 29-sexies (R) (Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma) (102) (101)

[1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata;

b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;

c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volontà del titolare.

4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.]

(101) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 35, commi da 1 a 4 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(102) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

Articolo 29-septies (R) (Revoca e sospensione dei certificati qualificati) (104) (103)

[1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore;

b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;

c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente decreto;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni. .

2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.]

(103) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 36 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(104) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

Articolo 29-octies (R) (Cessazione dell'attività) (106) (105)

[1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6.]

(105) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 37 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(106) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

SEZIONE VI

Legalizzazione di firme e di fotografie

Articolo 30 (L) Modalità per la legalizzazione di firme (107)

1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

(107) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 15, secondo comma, L. n. 15/1968).

Articolo 31 (L) Atti non soggetti a legalizzazione (108)

1. Salvo quanto previsto negli *articoli 32 e 33* , non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

(108) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 18, primo e secondo comma, L. n. 15/1968).

Articolo 32 (L) Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute (109)

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

(109) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:
comma 1: (articolo 16, L. n. 15/1968).

Articolo 33 (L) Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero (110)

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l' *articolo 31* .

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

(110) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:
comma 1: (articolo 17, primo comma, L. n. 15/1968);
comma 2: (articolo 17, secondo comma, L. n. 15/1968);
comma 3: (articolo 17, terzo comma, L. n. 15/1968);
comma 4: (articolo 17, quarto comma, L. n. 15/1968);
comma 5: (articolo 17, quinto comma, L. n. 15/1968).

Articolo 34 (L) Legalizzazione di fotografie (111)

1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.

2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

(111) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:
comma 1: (articolo 2, comma 7, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 55, comma 3, L. n. 342/2000).

SEZIONE VII

Documenti di riconoscimento e di identità

Articolo 35 (L-R) Documenti di identità e di riconoscimento (112)

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)

3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)

(112) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-);

comma 2: (articolo 292, R.D. n. 635/1940);

comma 3: (articolo 2, comma 9, L. n. 127/1997).

Articolo 36 (L) Carta d'identità e documenti elettronici (122) (123)

[1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. (118) (113)]

[2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:

- a) i dati identificativi della persona;
- b) il codice fiscale. (114)

[3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:

- a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
- b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
- c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
- d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
- e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica. (119) (115)

[4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. (120) (116)]

[5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi. (120) (116)]

[6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità. (114)]

7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al *decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007*, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono

essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza. (121) (117)

(113) Comma abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(114) Comma abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(115) Comma abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(116) Comma abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(117) Per la validità dei documenti di identità rinnovati o rilasciati, vedi l' *art. 7, commi 1 e 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* .

(118) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10* .

(119) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 2, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10* .

(120) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 3, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10* .

(121) Comma così sostituito dall' *art. 24, comma 3, D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(122) A norma dell' *art. 2, comma 7, D.L. 9 settembre 2002, n. 195* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 ottobre 2002, n. 222* , all'atto di consegna della carta d'identità elettronica, di cui al presente articolo, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell' *art. 5, commi 2-bis e 4-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286* . Vedi, anche, l' *art. 7-*vicies ter*, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 marzo 2005, n. 43* .

(123) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);

comma 2: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);

comma 3: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);

comma 4: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);

comma 5: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);

comma 6: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);

comma 7: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998).

SEZIONE VIII Regime fiscale

Articolo 37 (L) Esenzioni fiscali (124)

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46 e 47* sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

(124) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 21, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 2: (articolo 23, primo comma, L. n. 15/1968).

CAPO III Semplificazione della documentazione amministrativa

SEZIONE I Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione

Articolo 38 (L-R) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze (129)

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) (128)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall' *articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* . (L) (125)

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all' *articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59* . (L) (126) (128)

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. (127)

(125) Comma sostituito dall' *art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10* e, successivamente, dall' *art. 65, comma 4, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Infine il presente comma è stato così modificato dall' *art. 47, comma 2, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235* .

(126) Comma così modificato dall' *art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235* .

(127) Comma aggiunto dall' *art. 47, comma 2, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235* .

(128) Per la validità delle istanze e dichiarazioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(129) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 10, L. n. 191/1998);

comma 2: (-);

comma 3: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 10, L. n. 191/1998).

Articolo 39 (L) Domande per la partecipazione a concorsi pubblici (130)

1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

(130) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 3, comma 5, L. n. 127/1997).

SEZIONE II Certificati

Articolo 40 (L) Certificati (131) (134)

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli *articoli 46 e 47* . (132) (133)

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". (132) (133)

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

(131) Rubrica così sostituita dall' *art. 15, comma 1, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183* , a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(132) Comma premesso dall' *art. 15, comma 1, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183* , a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per il differimento del predetto termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma ed i relativi limiti, vedi l' *art. 29, comma 9, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14* .

(133) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 6, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44* .

(134) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 11, L. n. 15/1968).

Articolo 41 (L) Validità dei certificati (136)

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

[2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76. (135)]

(135) Comma abrogato dall' *art. 15, comma 1, lett. b), L. 12 novembre 2011, n. 183* , a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(136) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 2, comma 3, L. n. 127/1997, come modificato dall'articolo 2, comma 2 della L. n. 191/1998);

comma 2: (articolo 2, comma 4, L. n. 127/1997).

Articolo 42 (R) Certificati di abilitazione (137)

1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".

(137) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 12, D.P.R. n. 403/1998).

SEZIONE III

Acquisizione diretta di documenti

Articolo 43 (L-R) Accertamenti d'ufficio (142)

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46 e 47* , nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L) (138)

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135* , la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata

all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. (140)

3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica. (L) (139)

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R) (141)

(138) Comma così sostituito dall' *art. 15, comma 1, lett. c), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per il differimento del predetto termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma ed i relativi limiti, vedi l' *art. 29, comma 9, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(139) Comma così sostituito dall' *art. 14, comma 1-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(140) Comma così modificato dall' *art. 39, comma 5, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' *art. 39, comma 6, del medesimo D.L. n. 77/2021*.

(141) Vedi, anche, il *comma 1 dell'art. 45, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.

(142) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-);

comma 2: (articolo 3, comma 1, L. n. 340/2000);

comma 3: (-);

comma 4: (-);

comma 5: (articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 6: (articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).

Articolo 43-bis Certificazione e documentazione d'impresa (143)

1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(143) Articolo inserito dall' *art. 6, comma 2, lett. f-quinquies*), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 .

Articolo 44 (R) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile (144)

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.

(144) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).

Articolo 44-bis (L) Acquisizione d'ufficio di informazioni (145)

1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell' *articolo 71* , dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

(145) Articolo aggiunto dall' *art. 15, comma 1, lett. d*), L. 12 novembre 2011, n. 183 , a decorrere dal 1° gennaio 2012.

SEZIONE IV Esibizione di documento

Articolo 45 (L-R) Documentazione mediante esibizione (146)

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)

2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)

(146) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 3, comma 1, L. n. 127/1997);

comma 2: (articolo 7, comma 4, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (-).

SEZIONE V

Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

Articolo 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (150)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (148)
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231* ; (149)
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento (147) e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

(147) A norma del combinato disposto degli *artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, e con la decorrenza ivi prevista, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

(148) Lettera così modificata dall' *art. 49, comma 1, lett. a), D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(149) Lettera inserita dall' *art. 49, comma 1, lett. b), D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(150) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 2, primo comma, L. n. 15/1968 e articolo 1, comma 1, D.P.R. n. 403/1998).

Articolo 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (151)

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all' *articolo 38* . (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell' *articolo 46* sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

(151) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 4, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 2: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 4: (-).

Articolo 48 (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive (152)

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall' *articolo 76* , per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all' *articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675* .

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

(152) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).

Articolo 49 (R) Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione (153)

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

(153) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).

CAPO IV

Sistema di gestione informatica dei documenti

SEZIONE I

Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti

Articolo 50 (R) Attuazione dei sistemi (154)

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.

2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell' *articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59* e dei relativi regolamenti di attuazione.

4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.

(154) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 21, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 21, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 21, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 2, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 51 (R) Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni (155) (156)

[1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.]

(155) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(156) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 20, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 20, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 20, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 52 (R) Il sistema di gestione informatica dei documenti (157)

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve:

- a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
- b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
- c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
- d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
- e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.

(157) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 3, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 53 (R) Registrazione di protocollo (158)

1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:

- a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
- b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
- c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
- d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
- e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
- f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.

(158) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 4, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 4, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 4, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 4, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 4, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 54 (R) Informazioni annullate o modificate (159)

1. Le informazioni non modificabili di cui all' *articolo 53* lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.

2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.

(159) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 5, comma 1 e comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 55 (R) Segnatura di protocollo (160)

1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:

a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all' *articolo 57* ;

b) la data di protocollo;

c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell' *articolo 50* , comma 4.

2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.

3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.

4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.

(160) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 56 (R) Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti (161)

1. Le operazioni di registrazione indicate all' *articolo 53* e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all' *articolo 55* nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

(161) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 7, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 57 (R) Numero di protocollo (162)

1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.

(162) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 2: (articolo 8, D.P.R. n. 428/1998).

SEZIONE SECONDA

Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

Articolo 58 (R) Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema (163)

1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all' *articolo 61* .

2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.

3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.

(163) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 9, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 59 (R) Accesso esterno (164)

1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma

2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.

4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione anche per via telematica attraverso gli uffici relazioni col pubblico.

(164) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 10, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 10, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 60 (R) Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni (165)

1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell' *articolo 50* , adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:

a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;

b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.

3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.

(165) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 11, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).

SEZIONE TERZA

Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti

Articolo 61 (R) Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi (166)

1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell' *articolo 50* . Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.

3. Il servizio svolge i seguenti compiti:

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;

- b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
- c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all' *articolo 53* ;
- d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;
- e) conserva le copie di cui agli *articoli 62 e 63* , in luoghi sicuri differenti;
- f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli *articoli 59 e 60* e le attività di gestione degli archivi di cui agli *articoli 67 , 68 e 69* ;
- g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all' *articolo 54* ;
- h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.

(166) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 12, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 62 (R) Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema (167)

1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.

2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.

3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.

4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.

(167) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 13, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 13, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 13, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 63 (R) Registro di emergenza (168)

1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)

2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)

3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)

4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)

5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R)

(168) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 14, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 14, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 14, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 14, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 14, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).

SEZIONE QUARTA Sistema di gestione dei flussi documentali

Articolo 64 (R) Sistema di gestione dei flussi documentali (169)

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.

3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.

4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.

(169) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 15, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 15, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 65 (R) Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali (170)

1. Oltre a possedere i requisiti indicati all' *articolo 52* , il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:

a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;

b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;

c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;

d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.

(170) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:
comma 1: (articolo 16, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 66 (R) Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali (171)

1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

(171) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:
comma 1: (articolo 17, D.P.R. n. 428/1998).

SEZIONE QUINTA Disposizioni sugli archivi

Articolo 67 (R) Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito (172)

1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)

2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R)

3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)

(172) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:
comma 1: (articolo 18, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 18, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (-).

Articolo 68 (R) Disposizioni per la conservazione degli archivi (173)

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.

3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

(173) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 19, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 69 (R) Archivi storici (174)

1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

(174) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 20, D.P.R. n. 428/1998).

SEZIONE SESTA Attuazione ed aggiornamento dei sistemi

Articolo 70 (R) Aggiornamenti del sistema (175)

1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.

(175) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 22, D.P.R. n. 428/1998).

CAPO V Controlli

Articolo 71 (L-R) Modalità dei controlli (178)

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli *articoli 46 e 47*, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L). (176)

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all' *articolo 43* consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli *articoli 46 e 47* presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all' *articolo 2*, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R) (177)

(176) Comma così sostituito dall' *art. 264, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(177) Comma così modificato dall' *art. 30-bis, comma 1, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(178) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (-);

comma 4: (articolo 2, comma 1, secondo periodo, L. n. 340/2000).

Articolo 72 (L) Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli (179)

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti. (180)

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

(179) Articolo così sostituito dall' *art. 15, comma 1, lett. e), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(180) Comma così modificato dall' *art. 39, comma 5, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

CAPO VI Sanzioni

Articolo 73 (L) Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione (181)

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

(181) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 24, L. n. 15/1968).

Articolo 74 (L-R) Violazione dei doveri d'ufficio (184)

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà; (L) (182)

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita; (R)

c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02. (L) (183)

(182) Lettera così sostituita dall' *art. 15, comma 1, lett. f), n. 1), L. 12 novembre 2011, n. 183* , a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(183) Lettera aggiunta dall' *art. 15, comma 1, lett. f), n. 2), L. 12 novembre 2011, n. 183* , a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(184) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 3, comma 4, L. n. 127/1997);

comma 2, lettera a): (articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2, lettera b): (articolo 7, comma 5, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2, lettera c): (-).

Articolo 75 (L-R) Decadenza dai benefici (186) (187)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all' *articolo 71* emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L). (185)

(185) Comma aggiunto dall' *art. 264, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77* .

(186) La Corte costituzionale, con successiva sentenza 3 - 24 luglio 2019, n. 199 (Gazz. Uff. 31 luglio 2019, n. 31, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 23 settembre - 7 ottobre 2021, n. 190 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2021, n. 41, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) », sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(187) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 11, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).

Articolo 76 (L) Norme penali (190)

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. (189)

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli *articoli 46* e *47* e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell' *articolo 4* , comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile. (188)

(188) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, L. 12 aprile 2019, n. 31* , a decorrere dal 19 maggio 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 31/2019* , come modificato dall' *art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8* , e dall' *art. 31-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 7, comma 2, della citata legge n. 31/2019* .

(189) Comma così modificato dall' *art. 264, comma 2, lett. a), n. 3), D.L. 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77* .

(190) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 26, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 2: (articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968);

comma 3: (articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968);

comma 4: (articolo 26, terzo comma, L. n. 15/1968).

CAPO VII Disposizioni finali

Articolo 77 (L-R) Norme abrogate (191)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la *legge 4 gennaio 1968, n. 15* ; l' *articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537* ; l' *articolo 2* commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l' *articolo 3* commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall' *articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191* , della *legge 15 maggio 1997, n. 127* ; l' *articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998, n. 191* ; gli *articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340* ; l' *articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342* . (L)

2. Sono altresì abrogati: il *D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513* ; il *D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403* ; il *D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428* ; i commi 2 e 3 dell' *articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223* . (R)

(191) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-);

comma 2: (-).

Articolo 77-bis. (L) Applicazione di norme (192) (193)

1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall' *articolo 78* .

(192) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 1, lett. b), legge 16 gennaio 2003, n. 3* .

(193) Vedi, anche, la *Circ. 28 marzo 2003, n. 10/2003*.

Articolo 78 (L-R) Norme che rimangono in vigore (194)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore:

a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al *D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322* , al *D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542* , al *D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100* , al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al *D.M. 31 maggio 1999, n. 164* , e le disposizioni di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

b) il *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642* in materia di imposta di bollo;

c) gli *articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241* ;

d) l' *articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537* ;

e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla *legge 31 dicembre 1996, n. 675* e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle *leggi 31 dicembre 1996, n. 676* e *6 ottobre 1998, n. 344* ;

f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;

g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli *articoli 43*, comma 4, *59* e *60*, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell' *articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

(194) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-).

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In vigore dal 7 marzo 2001

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
<i>Articolo 1</i> (Definizioni)	
comma 1 lettera a)	<i>articolo 22, comma 2 L. 241/90 e art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98</i>
comma 1 lettera b)	<i>articolo 1, comma 1, lett. a) D.P.R. 513/97</i>
comma 1 lettere c), d)	- - - -
comma 1 lettera e)	<i>articolo 1, comma 1, lett. b) D.P.C.M. n. 437/99</i>
comma 1 lettere f), g), h)	- - - -
comma 1 lettera i)	<i>articolo 20, secondo comma L. 15/68</i>
comma 1 lettera l)	<i>articolo 15, primo comma L. 15/68</i>
comma 1 lettera m)	- - - -
comma 1 lettera n)	<i>articolo 1, comma 1 lett. b) D.P.R. 513/97</i>
comma 1 lettere o), p)	- - - -
comma 1 lettera q), primo periodo	<i>articolo 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 1 lettera q), secondo periodo	<i>articolo 2, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 1 lettera r)	<i>articolo 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 1 lettera s)	<i>articolo 1 D.P.R. 428/98</i>
<i>Articolo 2</i> (Oggetto)	
comma 1	<i>articolo 1 L. 15/68 e articolo 2 comma 1, primo periodo L. 340/2000</i>
<i>Articolo 3</i> (Soggetti)	
comma 1	<i>articolo 5, comma 1 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	<i>articolo 5, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
comma 3	- - - -
comma 4	<i>articolo 2, comma 2 D.P.R. 394/99</i>
<i>Articolo 4</i> (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione)	
comma 1	<i>articolo 4 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	- - - -
comma 3	- - - -
<i>Articolo 5</i> (Rappresentanza legale)	
comma 1	<i>articolo 8 L. 15/68</i>
<i>Articolo 6</i> (Riproduzione e conservazione di documenti)	
comma 1	<i>articolo 25 L. 15/68 e art. 15 D.P.R. 513/1997</i>

comma 2	<i>articolo 2, comma 15, primo periodo L. 537/1993</i>
comma 3	- - - -
comma 4	- - - -
<i>Articolo 7</i> (Redazione e stesura di atti pubblici)	
comma 1	<i>articolo 12, primo comma L. 15/68</i>
comma 2	<i>articolo 13 primo e secondo comma L. 15/68</i>
<i>Articolo 8</i> (Documento informatico)	
comma 1	<i>articolo 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 3, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 3, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 9</i> (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	<i>articolo 18, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 18, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 22, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 18, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 10</i> (Forma ed efficacia del documento informatico)	
comma 1	<i>articolo 4, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 4, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 5, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 5, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 11</i> (Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica)	
comma 1	<i>articolo 11, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 11, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 12</i> (Pagamenti informatici)	
comma 1	<i>articolo 14 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 13</i> (Libri e scritture)	
comma 1	<i>articolo 15 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 14</i> (Trasmissione del documento informatico)	
comma 1	<i>articolo 12, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 12, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 12, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 15</i> (Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile)	
comma 1	<i>articolo 19 L. 15/68</i>
<i>Articolo 16</i> (Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi)	
comma 1	<i>articolo 8, comma 1 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	<i>articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
comma 3	<i>articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 17</i> (Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)	
comma 1	<i>articolo 13, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 13, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 18</i> (Copie autentiche)	
comma 1	<i>articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma L. 15/68</i>
comma 2	<i>articolo 14, secondo comma L. 15/68</i>
comma 3	<i>articolo 3, comma 4 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 19</i> (Modalità alternative all'autenticazione di copie)	

comma 1	<i>articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
Articolo 20 (Copie di atti e documenti informatici)	
comma 1	<i>articolo 6, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 6, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 6, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 6, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
comma 5	<i>articolo 6, comma 5 D.P.R. 513/97</i>
Articolo 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni)	
comma 1	----
comma 2	----
Articolo 22 (Definizioni)	
comma 1, lettera a)	<i>articolo 1, comma 1 lett. c) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera b)	<i>articolo 1, comma 1 lett. d) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera c)	<i>articolo 1, comma 1 lett. e) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera d)	<i>articolo 1, comma 1 lett. f) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera e)	<i>articolo 1, comma 1 lett. g) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera f)	<i>articolo 1, comma 1 lett. h) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera g)	<i>articolo 1, comma 1 lett. i) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera h)	<i>articolo 1, comma 1 lett. l) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera i)	<i>articolo 1, comma 1 lett. m) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera l)	<i>articolo 1, comma 1 lett. n) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera m)	<i>articolo 1, comma 1 lett. o) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera n)	<i>articolo 1, comma 1 lett. p) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera o)	<i>articolo 1, comma 1 lett. q) D.P.R. 513/97</i>
Articolo 23 (Firma digitale)	
comma 1	<i>articolo 10, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 10, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 10, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 10, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
comma 5	<i>articolo 10, comma 5 D.P.R. 513/97</i>
comma 6	<i>articolo 10, comma 6 D.P.R. 513/97</i>
comma 7	<i>articolo 10, comma 7 D.P.R. 513/97</i>
Articolo 24 (Firma digitale autenticata)	
comma 1	<i>articolo 16, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 16, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 16, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 16, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
comma 5	<i>articolo 16, comma 5 D.P.R. 513/97</i>
comma 6	<i>articolo 16, comma 6 D.P.R. 513/97</i>
Articolo 25 (Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	<i>articolo 19, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 19, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
Articolo 26 (Deposito della chiave privata)	
comma 1	<i>articolo 7, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 7, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 7, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
Articolo 27 (Certificazione delle chiavi)	
comma 1	<i>articolo 8, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 8, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 8, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 8, comma 4 D.P.R. 513/97</i>

<i>Articolo 28</i> (Obblighi dell'utente e del certificatore)	
comma 1	<i>articolo 9, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 9, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 29</i> (Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione)	
comma 1	<i>articolo 17, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 17, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 17, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 17, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 30</i> (Modalità per la legalizzazione di firme)	
comma 1	<i>articolo 15, secondo comma L. 15/68</i>
<i>Articolo 31</i> (Atti non soggetti a legalizzazione)	
comma 1	<i>articolo 18, primo e secondo comma L. 15/68</i>
<i>Articolo 32</i> (Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute)	
comma 1	<i>articolo 16 L. 15/68</i>
<i>Articolo 33</i> (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)	
comma 1	<i>articolo 17, primo comma L. 15/68</i>
comma 2	<i>articolo 17, secondo comma L. 15/68</i>
comma 3	<i>articolo 17, terzo comma L. 15/68</i>
comma 4	<i>articolo 17, quarto comma L. 15/68</i>
comma 5	<i>articolo 17, quinto comma L. 15/68</i>
<i>Articolo 34</i> (Legalizzazione di fotografie)	
comma 1	<i>articolo 2, comma 7 L. 127/97 come modificato dall' articolo 55 comma 3 della L. 342/2000</i>
<i>Articolo 35</i> (Documenti di identità e di riconoscimento)	
comma 1	- - - -
comma 2	<i>articolo 292 R.D. n. 635/40</i>
comma 3	<i>articolo 2, comma 9 L. 127/97</i>
<i>Articolo 36</i> (Carta d'identità e documenti elettronici)	
comma 1	<i>articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98</i>
comma 2	<i>articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98</i>
comma 3	<i>articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98</i>
comma 4	<i>articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98</i>
comma 5	<i>articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98</i>
comma 6	<i>articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98</i>
comma 7	<i>articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98</i>
<i>Articolo 37</i> (Esenzioni fiscali)	
comma 1	<i>articolo 21, primo comma L. 15/68</i>

comma 2	<i>articolo 23, primo comma L. 15/68</i>
<i>Articolo 38</i> (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)	
comma 1	<i>art. 3, comma 11 della L. 127/97 come modificato dall' art. 2 comma 10 della L. 191/98</i>
comma 2	-----
comma 3	<i>art. 3 comma 11 della L. 127/97 come modificato dall' art. 2 comma 10 della L. 191/98</i>
<i>Articolo 39</i> (Domande per la partecipazione a concorsi pubblici)	
comma 1	<i>articolo 3, comma 5 L. 127/97</i>
<i>Articolo 40</i> (Certificazioni contestuali)	
comma 1	<i>articolo 11 L. 15/68</i>
<i>Articolo 41</i> (Validità dei certificati)	
comma 1	<i>articolo 2, comma 3 L. 127/97 , come modificato dall' art. 2, comma 2 della L. 191/98</i>
comma 2	<i>articolo 2, comma 4 L. 127/97</i>
<i>Articolo 42</i> (Certificati di abilitazione)	
comma 1	<i>articolo 12 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 43</i> (Accertamenti d'ufficio)	
comma 1	-----
comma 2	<i>articolo 3, comma 1 L. 340/2000</i>
comma 3	-----
comma 4	-----
comma 5	<i>articolo 7, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
comma 6	<i>articolo 7, comma 3 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 44</i> (Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile)	
comma 1	<i>articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	<i>articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 45</i> (Documentazione mediante esibizione)	
comma 1	<i>articolo 3, comma 1 L. 127/97</i>
comma 2	<i>articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98</i>
comma 3	-----
<i>Articolo 46</i> (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)	
comma 1	<i>articolo 2, primo comma L. 15/68 e articolo 1, comma 1 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 47</i> (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)	
comma 1	<i>articolo 4, primo comma L. 15/68</i>
comma 2	<i>articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
comma 3	<i>articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
comma 4	-----
<i>Articolo 48</i> (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive)	
comma 1	<i>articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	<i>articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
comma 3	<i>articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 49</i> (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione)	
comma 1	<i>articolo 10, comma 1 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	<i>articolo 10, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 50</i> (Attuazione dei sistemi)	

comma 1	<i>articolo 21, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 21, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 21, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
comma 4	<i>articolo 2, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 5	<i>articolo 2, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
Art. 51 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	<i>articolo 20, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 20, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 20, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
Articolo 52 (Sistema di gestione informatica dei documenti)	
comma 1	<i>articolo 3, D.P.R. 428/98</i>
Articolo 53 (Registrazione di protocollo)	
comma 1	<i>articolo 4, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 4, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 4, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
comma 4	<i>articolo 4, comma 4 D.P.R. 428/98</i>
comma 5	<i>articolo 4, comma 5 D.P.R. 428/98</i>
Articolo 54 (Informazioni annullate o modificate)	
comma 1	<i>articolo 5, comma 1 e comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 5, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
Articolo 55 (Segnatura di protocollo)	
comma 1	<i>articolo 6, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 6, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 6, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
comma 4	<i>articolo 6, comma 4 D.P.R. 428/98</i>
comma 5	<i>articolo 6, comma 5 D.P.R. 428/98</i>
Articolo 56 (Informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti)	
comma 1	<i>articolo 7 D.P.R. 428/98</i>
Articolo 57 (Numero di protocollo)	
comma 2	<i>articolo 8 D.P.R. 428/98</i>
Articolo 58 (Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema)	
comma 1	<i>articolo 9, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 9, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 9, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
Articolo 59 (Accesso esterno)	
comma 1	<i>articolo 10, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 10, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 10, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
comma 4	<i>articolo 10, comma 4 D.P.R. 428/98</i>
Articolo 60 (Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	<i>articolo 11, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 11, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 11, comma 4 D.P.R. 428/98</i>
Articolo 61 (Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi)	
comma 1	<i>articolo 12, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 12, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 12, comma 3 D.P.R. 428/98</i>

<i>Articolo 62</i> (Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema)	
comma 1	<i>articolo 13, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 13, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 13, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
comma 4	<i>articolo 13, comma 4 D.P.R. 428/98</i>
<i>Articolo 63</i> (Registro di emergenza)	
comma 1	<i>articolo 14, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 14, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 14, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
comma 4	<i>articolo 14, comma 4 D.P.R. 428/98</i>
comma 5	<i>articolo 14, comma 5 D.P.R. 428/98</i>
<i>Articolo 64</i> (Sistema di gestione dei flussi documentali)	
comma 1	<i>articolo 15 comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 15 comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 15 comma 3 D.P.R. 428/98</i>
comma 4	<i>articolo 15 comma 4 D.P.R. 428/98</i>
<i>Articolo 65</i> (Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali)	
comma 1	<i>articolo 16 D.P.R. 428/98</i>
<i>Articolo 66</i> (Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali)	
comma 1	<i>articolo 17 D.P.R. 428/98</i>
<i>Articolo 67</i> (Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito)	
comma 1	<i>articolo 18, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 18, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	- - - -
<i>Articolo 68</i> (Disposizioni per la conservazione degli archivi)	
comma 1	<i>articolo 19, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 19, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 19, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
<i>Articolo 69</i> (Archivi storici)	
comma 1	<i>articolo 20, D.P.R. 428/98</i>
<i>Articolo 70</i> (Aggiornamenti del sistema)	
comma 1	<i>articolo 22, D.P.R. 428/98</i>
<i>Articolo 71</i> (Modalità dei controlli)	
comma 1	<i>articolo 11, comma 1 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	<i>articolo 11, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
comma 3	- - - -
comma 4	<i>articolo 2, comma 1, secondo periodo L. 340/2000</i>
<i>Articolo 72</i> (Responsabilità dei controlli)	
comma 1	- - - -
comma 2	- - - -
<i>Articolo 73</i> (Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione)	
comma 1	<i>articolo 24 L. 15/68</i>
<i>Articolo 74</i> (Violazione dei doveri d'ufficio)	
comma 1	<i>articolo 3, comma 4 L. 127/97</i>
comma 2, lettera a)	<i>articolo 3, comma 3 D.P.R. 403/98</i>
comma 2, lettera b)	<i>articolo 7, comma 5 D.P.R. 403/98</i>
comma 2, lettera c)	- - - -
<i>Articolo 75</i> (Decadenza dai benefici)	

comma 1	<i>articolo 11, comma 3 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 76</i> (Norme penali)	
comma 1	<i>articolo 26, primo comma L. 15/68</i>
comma 2	<i>articolo 26, secondo comma L. 15/68</i>
comma 3	<i>articolo 26, secondo comma L. 15/68</i>
comma 4	<i>articolo 26, terzo comma L. 15/68</i>
<i>Articolo 77</i> (Norme abrogate)	
comma 1	-----
comma 2	-----
<i>Articolo 78</i> (Norme che rimangono in vigore)	
comma 1	-----

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (1) (2).
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(2) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87 della Costituzione* ;

Visto l' *articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400* ;

Visto l' *articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265* , recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1 (3)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.

(3) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

(*art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265*)

PARTE PRIMA
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto (4) (5)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

(4) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(5) Il presente articolo corrisponde agli *artt. 1 e 4, comma 2-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 2 Ambito di applicazione (6) (7)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

(6) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(7) Il presente articolo corrisponde all' *art. 25, comma 7-bis, ultimo periodo, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 3 Autonomia dei comuni e delle province (8) (9) (10)

In vigore dal 7 gennaio 2013

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

(8) Il presente articolo era stato modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 5 novembre 2012, n. 188*, che aveva inserito il comma 3-bis; successivamente il predetto *D.L. 188/2012* non è stato convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013* pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

(9) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(10) Il presente articolo corrisponde all' *art. 2, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 4 Sistema regionale delle autonomie locali (11) (12)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Ai sensi dell' *articolo 117*, primo e secondo comma, e dell' *articolo 118*, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall' *articolo*

117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all' *articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59*, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

(11) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(12) Il presente articolo corrisponde all' *art. 3, commi da 1 a 3, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 5 Programmazione regionale e locale (13) (14)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

(13) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(14) Il presente articolo corrisponde all' *art. 3, commi da 4 a 8, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 6 Statuti comunali e provinciali (16) (17)

In vigore dal 26 dicembre 2012

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della *legge 10 aprile 1991, n. 125*, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. (15)

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

(15) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, L. 23 novembre 2012, n. 215* .

(16) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(17) Il presente articolo corrisponde agli *artt. 4 e 59, L. 8 giugno 1990, n. 142* , e all' *art. 27, L. 25 marzo 1993, n. 81* , ora abrogati.

Articolo 7 Regolamenti (18) (19)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

(18) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(19) Il presente articolo corrisponde all' *art. 5, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 7-bis Sanzioni amministrative (20) (22)

In vigore dal 29 maggio 2003

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (21)

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell' *articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689* .

(20) Articolo inserito dall' *art. 16, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3* .

(21) Comma inserito dall' *art. 1-quater, comma 5, D.L. 31 marzo 2003, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2003, n. 116* .

(22) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

Articolo 8 Partecipazione popolare (23) (24)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla *legge 8 marzo 1994, n. 203*, e al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

(23) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(24) Il presente articolo corrisponde all' *art. 6, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 9 Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale (26) (27)

In vigore dal 29 aprile 2006

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

[3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione. (25)]

(25) Comma abrogato dall' *art. 318, comma 2, lett. b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*.

(26) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(27) Il presente articolo corrisponde all' *art. 7, commi 1 e 2, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 10 Diritto di accesso e di informazione (28) (29)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

- (28) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .
(29) Il presente articolo corrisponde all' *art. 7, commi da 3 a 5, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 11 Difensore civico (30) (31) (32)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all' *articolo 127* .

(30) Per la soppressione della figura del difensore civico, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 2, comma 186, lett. a), L. 23 dicembre 2009, n. 191* , a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(31) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(32) Il presente articolo corrisponde all' *art. 8, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 12 Sistemi informativi e statistici (33)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322* . E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli *articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* .

(33) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

TITOLO II SOGGETTI

CAPO I Comune

Articolo 13 Funzioni (34) (35)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

(34) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(35) Il presente articolo corrisponde all' *art. 9, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 14 Compiti del comune per servizi di competenza statale (36) (37)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell' *articolo 54* .

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

(36) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(37) Il presente articolo corrisponde all' *art. 10, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni (39) (44)

In vigore dal 22 giugno 2023

1. A norma degli *articoli 117 e 133 della Costituzione* , le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. (40)

2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime. (42)

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. (41) (38)

3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni. (43)

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell' *articolo 118 della Costituzione* .

(38) Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi l' *art. 20, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135* , l' *art. 21, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96* , l' *art. 1, comma 869, L. 27 dicembre 2017, n. 205* , l' *art. 42, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157* , e, successivamente, l' *art. 52, comma 3, D.L. 25 maggio 2021, n. 73* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106* .

(39) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(40) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 117, L. 7 aprile 2014, n. 56* , a decorrere dall'8 aprile 2014.

(41) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* .

(42) Comma inserito dall' *art. 16, comma 9-sexies, D.L. 9 agosto 2022, n. 115* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142* .

(43) Comma inserito dall' *art. 3, comma 6-ter, D.L. 22 aprile 2023, n. 44* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74* .

(44) Il presente articolo corrisponde all' *art. 11, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 16 Municipi (45) (46)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

(45) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(46) Il presente articolo corrisponde all' *art. 12, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 17 Circoscrizioni di decentramento comunale (49) (51) (52)

In vigore dal 1 gennaio 2023

1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana. (47)

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti. (48)

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria. (50)

(47) Comma modificato dall' *art. 2, comma 29, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008; il medesimo *art. 2, comma 29, lett. a), L. 244/2007* , come modificato dall' *art. 42-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2008, n. 31* , ha previsto che tale disposizione si applica a decorrere dalle elezioni successive al 1° marzo 2008. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 831, L. 29 dicembre 2022, n. 197* , a decorrere dal 1° gennaio 2023.

(48) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 29, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008; successivamente, il medesimo *art. 2, comma 29, lett. b), L. 244/2007* , come modificato dall' *art. 42-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2008, n. 31* , ha previsto che tale disposizione si applica a decorrere dalle elezioni successive al 1° marzo 2008.

(49) Per la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 2, comma 186, lett. b), L. 23 dicembre 2009, n. 191* , a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(50) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. a), L. 23 novembre 2012, n. 215* .

(51) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(52) Il presente articolo corrisponde all' *art. 13, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 18 Titolo di città (53)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza.

(53) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

CAPO II Provincia

Articolo 19 Funzioni (55) (54) (56)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

(54) In merito alle funzioni delle Province, vedi l' *art. 23, commi da 14 a 20, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(55) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(56) Il presente articolo corrisponde all' *art. 14, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l' *art. 197, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*.

Articolo 20 Compiti di programmazione (57) (58)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni.

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

(57) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(58) Il presente articolo corrisponde all' *art. 15, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 21 Revisione delle circoscrizioni provinciali (60) (63) (64)

In vigore dal 7 gennaio 2013

[1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini. (59)]

[2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario. (59)]

3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi: (61)

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all' *articolo 133 della Costituzione*, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti; (62)

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

4. Ai sensi del secondo comma dell' *articolo 117 della Costituzione* le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.

(59) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 185-bis, lett. a)*, *L. 23 dicembre 2009, n. 191*, come modificato dall' *art. 1, comma 1-ter, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 marzo 2010, n. 42*.

(60) Rubrica così sostituita dall' *art. 2, comma 185-bis, lett. b)*, *L. 23 dicembre 2009, n. 191*, come modificato dall' *art. 1, comma 1-ter, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 marzo 2010, n. 42*.

(61) Il presente alinea era stato modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, *D.L. 5 novembre 2012, n. 188*, successivamente non convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013* pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

(62) La presente lettera era stata abrogata dall' *art. 1, comma 1, lett. c)*, *D.L. 5 novembre 2012, n. 188*, successivamente non convertito in legge (*Comunicato 7 gennaio 2013* pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5).

(63) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(64) Il presente articolo corrisponde all' *art. 16, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

CAPO III Aree metropolitane

Articolo 22 Aree metropolitane (65) (66) (67)

In vigore dal 7 luglio 2012

[1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.

3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.]

(65) Articolo abrogato dall' *art. 18, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(66) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(67) Il presente articolo corrisponde all' *art. 17, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 23 Città metropolitane (68) (69) (70)

In vigore dal 7 luglio 2012

[1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.

5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nel presente comma.

7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.]

-
- (68) Articolo abrogato dall' *art. 18, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135* .
(69) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .
(70) Il presente articolo corrisponde all' *art. 18, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 24 Esercizio coordinato di funzioni (71) (72)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
- c) piani di traffico intercomunali;
- d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) grande distribuzione commerciale;
- i) attività culturali;
- l) funzioni dei sindaci ai sensi dell' *articolo 50* , comma 7.

2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all'istituzione della città metropolitana.

-
- (71) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .
(72) Il presente articolo corrisponde all' *art. 19, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 25 Revisione delle circoscrizioni comunali (73) (74)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana.

-
- (73) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .
(74) Il presente articolo corrisponde all' *art. 20, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 26 Norma transitoria (75)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane.

2. La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi dell' *articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59* , e le modalità per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall' *articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112* .

-
- (75) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

CAPO IV Comunità Montane

Articolo 27 Natura e ruolo (76) (77)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all' *articolo 4* , gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.

4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

- a) le modalità di approvazione dello statuto;
- b) le procedure di concertazione;
- c) la disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali;
- d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
- e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall' *articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* e successive modificazioni.

(76) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(77) Il presente articolo corrisponde all' *art. 28, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata. Vedi, anche, il *comma 17 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244* .

Articolo 28 Funzioni (78) (79)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.
7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell' *articolo 32* , comma 5.

(78) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(79) Il presente articolo corrisponde all' *art. 29, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 29 Comunità isolate o di arcipelago (80) (81)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.

(80) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(81) Il presente articolo corrisponde all' *art. 5, L. 3 agosto 1999, n. 265* , ora abrogato.

CAPO V Forme associative

Articolo 30 Convenzioni (82) (83)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

(82) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(83) Il presente articolo corrisponde all' *art. 24, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 31 Consorzi (85) (86) (87)

In vigore dal 1 gennaio 2002

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all' *articolo 114* , in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell' *articolo 30* , unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell' *articolo 50* e dell' *articolo 42* , comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all' *articolo 113-bis* si applicano le norme previste per le aziende speciali. (84)

(84) Comma così modificato dall' *art. 35, comma 12, lett. a), L. 28 dicembre 2001, n. 448* , a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(85) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(86) Il presente articolo corrisponde all' *art. 25, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata. Vedi, anche, il *comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244* e l' *art. 1, comma 456, L. 11 dicembre 2016, n. 232* .

(87) Per la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, vedi l' *art. 2, comma 186, lett. e), L. 23 dicembre 2009, n. 191* .

Articolo 32 Unione di comuni (88) (90)

In vigore dal 24 giugno 2017

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell' *articolo 44, secondo comma, della Costituzione* e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri

componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. (91) (95)

4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione. (92) (95)

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte. (94)

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall' *articolo 1* , comma 3, e dall' *articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396* , recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' *articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127* . (89)

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni. (93) (95)

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

(88) Articolo così sostituito dall' *art. 19, comma 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135* .

(89) Comma inserito dall' *art. 2, comma 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* .

(90) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(91) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 105, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56* , a decorrere dall'8 aprile 2014.

(92) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 105, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56* , a decorrere dall'8 aprile 2014.

(93) Comma inserito dall' *art. 1, comma 105, lett. c), L. 7 aprile 2014, n. 56* , a decorrere dall'8 aprile 2014.

(94) Comma così modificato dall' *art. 22, comma 5-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96* .

(95) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 106, L. 7 aprile 2014, n. 56* .

Articolo 33 Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni (96) (97) **In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.

2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all' *articolo 4* . Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata,

individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.

4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli *articoli 30 e 32*, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.

(96) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(97) Il presente articolo corrisponde agli *artt. 11, comma 2*, e *26-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata. Vedi, anche, il *comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

Articolo 34 Accordi di programma (98) (100)

In vigore dal 22 aprile 2023

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all' *articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. (99)

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

(98) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(99) Comma così sostituito dall' *art. 14-bis, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(100) Il presente articolo corrisponde all' *art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 35 Norma transitoria (101)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. L'adozione delle leggi regionali previste dall' *articolo 33*, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell'esercizio dei poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

(101) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

TITOLO III ORGANI

CAPO I

Organi di governo del comune e della provincia

Articolo 36 Organi di governo (103) (104)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente. (102)

(102) In merito agli organi di governo della Provincia, vedi l' *art. 23, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*.

(103) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(104) Il presente articolo corrisponde all' *art. 30, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 37 Composizione dei consigli (107) (108)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
 - c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
 - d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
 - e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
 - f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
 - h) da 12 membri negli altri comuni. (106)
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
- a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
 - b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
 - c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
 - d) da 24 membri nelle altre province. (105)
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

(105) In merito alla composizione del Consiglio provinciale e alla relativa elezione, vedi l' *art. 15, comma 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e l' *art. 23, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214* .

(106) In merito alla composizione del Consiglio comunale e alla relativa elezione, vedi l' *art. 2, comma 184, L. 23 dicembre 2009, n. 191* e l' *art. 16, comma 17, D.L. 13 agosto 2011, n. 138* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* .

(107) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(108) Il presente articolo corrisponde al *comma 1 dell'art. 1, L. 25 marzo 1993, n. 81* , ora abrogato.

Articolo 38 Consigli comunali e provinciali (111) (112)

In vigore dal 17 settembre 2011

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. (110)

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni,

deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell' *articolo 141* . (109)

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della *legge 5 febbraio 1998, n. 22* , concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

(109) Comma così modificato dall' *art. 3, commi 1 e 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140* .

(110) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 19, D.L. 13 agosto 2011, n. 138* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* .

(111) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(112) Il presente articolo corrisponde all' *art. 31, commi da 1 a 3, 4 e 8, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 39 Presidenza dei consigli comunali e provinciali (113) (114)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all' *articolo 40* . Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

(113) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(114) Il presente articolo corrisponde all' *art. 31, commi 3-bis, 7, 7-bis e 7-ter* e all' *art. 36, comma 4, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 40 Convocazione della prima seduta del consiglio (115) (116)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell' *articolo 73* con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo *articolo 73* .

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

(115) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(116) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 2-bis a 2-quater dell'art. 1, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

Articolo 41 Adempimenti della prima seduta (117)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223*.

(117) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 41-bis Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo (118) (119) (120)

In vigore dal 20 aprile 2013

[1. Gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda:

i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;

i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate;

la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

2. Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui al comma 1, da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell' *articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.]

(118) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(119) Articolo abrogato dall' *art. 53, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33*.

(120) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 42 Attribuzioni dei consigli (123) (124) (125) (126) (127)

In vigore dal 1 gennaio 2005

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all' *articolo 48* , comma 3 , criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (121)

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; (122)

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

(121) Lettera così modificata dall' *art. 35, comma 12, lett. b)*, L. 28 dicembre 2001, n. 448 , a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(122) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 68, lett. a)*, L. 30 dicembre 2004, n. 311 , a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(123) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56 .

(124) Il presente articolo corrisponde all' *art. 32* e all' *art. 34, comma 2-bis, secondo periodo*, L. 8 giugno 1990, n. 142 , ora abrogata.

(125) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 13, D.L. 8 aprile 2013, n. 35* , convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 .

(126) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l' *art. 37, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66* , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 .

(127) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 18 luglio 2014, n. 220 (Gazz. Uff. 23 luglio 2014, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 118 Costituzione.

Articolo 43 Diritti dei consiglieri (129) (128)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall' *articolo 39* , comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

(128) Il presente articolo corrisponde all' *art. 31, commi 5, 6 e 6-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142* , e all' *art. 19, comma 1, L. 25 marzo 1993, n. 81* , ora abrogato.

(129) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

Articolo 44 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare (130) (131)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

(130) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(131) Il presente articolo corrisponde all' *art. 4, comma 2, L. 8 giugno 1990, n. 142* , e all' *art. 19, comma 2, L. 25 marzo 1993, n. 81* , ora abrogato.

Articolo 45 Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali (132) (133)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell' *articolo 59* , il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

(132) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(133) Il presente articolo corrisponde all' *art. 22, L. 25 marzo 1993, n. 81* , ora abrogato.

Articolo 46 Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta (136) (137)

In vigore dal 26 dicembre 2012

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. (134)

2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. (135)

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

(134) Per l'elezione del Presidente della Provincia, vedi l' *art. 23, comma 17, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214* .

(135) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. b), L. 23 novembre 2012, n. 215* .

(136) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(137) Il presente articolo corrisponde all' *art. 34, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 47 Composizione delle giunte (139) (140) (141)

In vigore dal 1 gennaio 2008

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità. (138)

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

(138) Comma modificato dall' *art. 2, comma 23, L. 24 dicembre 2007, n. 244* ; tale disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

(139) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(140) Il presente articolo corrisponde all' *art. 33, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

(141) Per la determinazione del numero massimo degli assessori comunali e provinciali, vedi l' *art. 2, comma 185, L. 23 dicembre 2009, n. 191* e l' *art. 15, comma 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* .

Articolo 48 Competenze delle giunte (143) (144)

In vigore dal 17 settembre 2011

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. (142)

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell' *articolo 107* , commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;

riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

(142) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 20, D.L. 13 agosto 2011, n. 138* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* .

(143) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(144) Il presente articolo corrisponde all' *art. 35, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 49 Pareri dei responsabili dei servizi (145) (146) (147) **In vigore dal 11 ottobre 2012**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

(145) Articolo così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* .

(146) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(147) Il presente articolo corrisponde all' *art. 53, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia (148) (155) (156) **In vigore dal 4 dicembre 2018**

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall' *articolo 107* essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. (149) (157)

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. (150) (154) (157)

7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. (152)

7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7 -bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 aprile 2017, n. 48*, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell' *articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*. (153)

7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico. (151)

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli *articoli 109 e 110*, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

(148) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(149) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*.

(150) Il presente comma era stato modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 18 aprile 2017, n. 48*).

(151) Comma inserito dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 2-bis), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*.

(152) Comma inserito dall' *art. 8, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 35-ter, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(153) Comma inserito dall' *art. 35-ter, comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(154) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 18 luglio 2014, n. 220 (Gazz. Uff. 23 luglio 2014, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 118 della Costituzione.

(155) Il presente articolo corrisponde all' *art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(156) Per la possibilità, da parte del sindaco, di delegare alcune sue funzioni, vedi l' *art. 2, comma 186, lett. c), L. 23 dicembre 2009, n. 191* .

(157) Vedi, anche, l' *art. 12, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48* .

Articolo 51 Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli.

Limitazione dei mandati (158) (159)

In vigore dal 14 maggio 2022

1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. (160) (161)

3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. (160) (162)

(158) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(159) Il presente articolo corrisponde all' *art. 2, L. 25 marzo 1993, n. 81* , ora abrogato.

(160) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 138, L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(161) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), L. 12 aprile 2022, n. 35* .

(162) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), L. 12 aprile 2022, n. 35* .

Articolo 52 Mozione di sfiducia (163) (164)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell' *articolo 141* .

(163) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(164) Il presente articolo corrisponde all' *art. 37, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 53 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia (165) (166)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell' *articolo 59* .

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario. (167)

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

(165) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(166) Il presente articolo corrisponde all' *art. 37-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(167) In deroga a quanto previsto dal presente comma, vedi l' *art. 1, D.L. 1° febbraio 2005, n. 8*, l' *art. 5, D.L. 15 febbraio 2008, n. 24* e l' *art. 1-bis, comma 2, D.L. 18 settembre 2009, n. 131*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 novembre 2009, n. 165*.

Articolo 54 Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale (168) (171) (174) In vigore dal 22 aprile 2017

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. (173)

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza. (173)

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. (173)

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. (170) (173) (176)

4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti. (172) (175)

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento. (173)

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. (173)

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. (173)

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. (169) (173)

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento. (173)

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco. (173)

(168) Articolo così sostituito dall' *art. 6, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125*.

(169) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(170) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 115 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».

(171) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(172) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*.

(173) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2009 - 01 luglio 2009, n. 196 (Gazz. Uff. 8 luglio 2009, n. 27, 1^a Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi da 1 a 4 e comma 7, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 526 del 1987 dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 52, secondo comma dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevate in riferimento all'art. 8, n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi 9 e 11, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 20 dello statuto dalla Provincia autonoma di Bolzano; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, sollevata in riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 del D.P.R. n. 526 del 1987.

(174) Il testo originario del presente articolo corrispondeva all' *art. 38, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(175) Vedi, anche, il *D.M. 5 agosto 2008*.

(176) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 2-septies, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 aprile 2017, n. 45*.

CAPO II

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

Articolo 55 Elettorato passivo (177) (178)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197*.

(177) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(178) Il presente articolo corrisponde all' *art. 1, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 56 Requisiti della candidatura (179) (180)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

(179) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(180) Il presente articolo corrisponde al *comma 1 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 57 Obbligo di opzione (181) (182)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

(181) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(182) Il presente articolo corrisponde al *comma 2 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 58 Cause ostative alla candidatura (183) (185) (187) (186)**In vigore dal 5 gennaio 2013**

[1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; (184)

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
- del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
 - della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.]

(183) Articolo abrogato dall' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235* , a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. 235/2012* . A norma dell' *art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012* , i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' *art. 10 del D.Lgs. 235/2012* .

(184) Lettera modificata dall' *art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 29 marzo 2004, n. 80* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140* . Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio 2007, n. 171, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto *art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 29 marzo 2004, n. 80* . Infine, la presente lettera è stata così modificata dall' *art. 1, comma 81, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190* .

(185) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(186) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 78 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

(187) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 1 a 4 e 4-sexies dell'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55* .

Articolo 59 Sospensione e decadenza di diritto (188) (193) (194)

In vigore dal 5 gennaio 2013

[1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale; (191)

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale (192).

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. (189)

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. (190)

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modifiche ed integrazioni.]

(188) Articolo abrogato dall' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*, a decorrere dal 5 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art 18, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 235/2012*. A norma dell' *art. 17, comma 2, del predetto D.Lgs. 235/2012*, i richiami al presente articolo, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all' *art. 10 del D.Lgs. 235/2012*.

(189) Comma sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. a-bis), D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140*.

(190) Il presente comma era stato modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 29 marzo 2004, n. 80*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 28 maggio 2004, n. 140*).

(191) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 81, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(192) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 81, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(193) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(194) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 4-bis a 4-quinquies, 5 e 6 dell'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55*.

Articolo 60 Ineleggibilità (200) (204)

In vigore dal 15 agosto 2015

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: (201)

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; (195)

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

[3] nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato; (198)]

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate; (197)

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia; (196) (203)

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione (202).

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti,

non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi. (199)

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli *articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

(195) Numero così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. b), L. 6 luglio 2002, n. 137*.

(196) Numero così modificato dall'art. 14-decies, comma 1, lett. a), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*.

(197) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 27 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

(198) Numero abrogato dall' *art. 2268, comma 1, n. 980), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, dall' *art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

(199) Comma così modificato dagli *artt. 2268, comma 1, n. 980), e 2272, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66* e, successivamente, dall' *art. 8, comma 13-sexies, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(200) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(201) Alinea così modificato dall' *art. 1, comma 23, lett. a), n. 1), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(202) Numero così sostituito dall' *art. 1, comma 23, lett. a), n. 2), L. 7 aprile 2014, n. 56*, a decorrere dall'8 aprile 2014.

(203) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 217 (Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, numero 10, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.

(204) Il presente articolo corrisponde all' *art. 2, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

Articolo 61 Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia (205) (208) (209)

In vigore dal 30 maggio 2004

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale. (206)

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore. (207)

(205) Rubrica così sostituita dall' *art. 7, comma 1, lett. b-bis), n. 1), D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140*.

(206) Numero così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. b-bis), n. 2), D.L. 29 marzo 2004, n. 80* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140* .

(207) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, lett. b-bis), n. 3), D.L. 29 marzo 2004, n. 80* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140* .

(208) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(209) Il presente articolo corrisponde all' *art. 6, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570* , ora abrogato.

Articolo 62 Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia (210)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Fermo restando quanto previsto dall' *articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361* , e dall' *articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533* , l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

(210) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

Articolo 63 Incompatibilità (214) (215) (218) (219)

In vigore dal 8 aprile 2014

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: (216)

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; (211)

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' *articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* ; (213)

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; (212) (217)

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all' *articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* ;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

(211) Numero così modificato dall'art. 14-decies, comma 1, lett. b), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 .

(212) Numero così modificato dall' art. 3-ter, comma 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2002, n. 75 .

(213) Numero così modificato dall' art. 2, comma 42, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 .

(214) La Corte costituzionale, con sentenza 3-5 giugno 2013, n. 120 (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

(215) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56 .

(216) Alinea così modificato dall' art. 1, comma 23, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56 , a decorrere dall'8 aprile 2014.

(217) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-2 luglio 2008, n. 240 (Gazz. Uff. 9 luglio 2008, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 17-20 novembre 2008, n. 377 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1ª Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, numero 4), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 51 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 03 - 06 dicembre 2012, n. 276 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2012, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63, comma 1, numero 4, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 51 e 24 della Costituzione.

(218) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l) sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.

(219) Il presente articolo corrisponde all' art. 3, L. 23 aprile 1981, n. 154 .

Articolo 64 Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta (221) (222)

In vigore dal 30 maggio 2004

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia. (220)

(220) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 1, lett. b-ter), D.L. 29 marzo 2004, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140 .

(221) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56 .

(222) Il presente articolo corrisponde all' art. 25, L. 25 marzo 1993, n. 81 , ora abrogato.

Articolo 65 Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale (223)

In vigore dal 8 aprile 2014

1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

(223) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 23, lett. c), L. 7 aprile 2014, n. 56* , a decorrere dall'8 aprile 2014.

Articolo 66 Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere (224) (225)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

(224) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(225) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, lettera l) sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.

Articolo 67 Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità (226) (227)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

(226) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(227) Il presente articolo corrisponde all' *art. 5, L. 23 aprile 1981, n. 154* .

Articolo 68 Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità (228) (229)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell' *articolo 60* .

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

(228) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(229) Il presente articolo corrisponde all' *art. 9, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570* , ora abrogato, e all' *art. 6, L. 23 aprile 1981, n. 154* .

Articolo 69 Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità (230) (231)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo *articolo 70*, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. (232)

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

(230) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(231) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 3 a 9 dell'art. 7, L. 23 aprile 1981, n. 154*.

(232) La Corte costituzionale, con sentenza 17-20 novembre 2008, n. 377 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1ª Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 113 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione.

Articolo 70 Azione popolare (236) (237)**In vigore dal 6 ottobre 2011**

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile. (233)

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l' *articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*. (234)

[4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. (235)]

(233) Comma così modificato dall' *art. 34, comma 26, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l' *art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(234) Comma così sostituito dall' *art. 34, comma 26, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l' *art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(235) Comma abrogato dall' *art. 34, comma 26, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l' *art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(236) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(237) Il presente articolo corrisponde all' *art. 9-bis, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*, ora abrogato.

Articolo 71 Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti (240) (244)**In vigore dal 26 dicembre 2012**

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. (238) (242)

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. (239)

6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. (241) (243)

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall' *articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

(238) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), L. 23 novembre 2012, n. 215*.

(239) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), L. 23 novembre 2012, n. 215* .

(240) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(241) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 2, commi 1-bis e 1-ter, D.L. 5 marzo 2021 n. 25* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 maggio 2021, n. 58* , e, successivamente, l' *art. 6, comma 2, D.L. 4 maggio 2022, n. 41* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 giugno 2022, n. 84* .

(242) La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-10 marzo 2022, n. 62 (Gazz. Uff. 16 marzo 2022, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente comma e dell'art. 30, primo comma, lett. d-bis) ed e), D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

(243) La Corte costituzionale, con sentenza 24-31 ottobre 2012, n. 242 (Gazz. Uff. 7 novembre 2012, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 10, sollevata in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3, 48, primo comma e 51, primo comma, della Costituzione.

(244) Il presente articolo corrisponde al *comma 5 dell'art. 3* e all' *art. 5, L. 25 marzo 1993, n. 81* , ora abrogati.

Articolo 72 Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (246) (247)

In vigore dal 1 gennaio 2014

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. (245)

4. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

(245) Comma così modificato dall' *art. 1-bis, comma 3, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 marzo 2009, n. 26* , e, successivamente, dall' *art. 1, comma 400, lett. m), L. 27 dicembre 2013, n. 147* , a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(246) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(247) Il presente articolo corrisponde all' *art. 6, L. 25 marzo 1993, n. 81* , ora abrogato.

Articolo 73 Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (250) (252)

In vigore dal 26 dicembre 2012

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. (249)

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell' *art. 72* , tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. (248)

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. (251)

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8. (251)

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

(248) Comma così modificato dall' *art. 1-bis, comma 4, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 marzo 2009, n. 26* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), L. 23 novembre 2012, n. 215*.

(249) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. d), n. 1), L. 23 novembre 2012, n. 215*.

(250) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(251) La Corte costituzionale, con ordinanza 27-30 settembre 2004, n. 305 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2004, n. 39, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, commi 7 e 10, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

(252) Il presente articolo corrisponde al *comma 5 dell'art. 3* e agli *artt. 7 e 7-bis, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

Articolo 74 Elezione del presidente della provincia (254) (255)

In vigore dal 29 marzo 2009

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall' *art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122*, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all' *art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81*, in quanto compatibili.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. (253)

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

(253) Comma così modificato dall' *art. 1-bis, comma 5, D.L. 27 gennaio 2009, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 marzo 2009, n. 26*.

(254) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(255) Il presente articolo corrisponde all' *art. 8, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

Articolo 75 Elezione del consiglio provinciale (257) (258)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla *legge 8 marzo 1951, n. 122*, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all' *articolo 74* e al presente articolo. (256)

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

(256) Vedi, anche, l' *art. 18, comma 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(257) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(258) Il presente articolo corrisponde all' *art. 9, L. 25 marzo 1993, n. 81*, ora abrogato.

Articolo 76 Anagrafe degli amministratori locali e regionali (259)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

(259) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Capo IV Status degli amministratori locali

Articolo 77 Definizione di amministratore locale (260) (261)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

(260) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(261) Il presente articolo corrisponde ai *commi 1 e 2 dell'art. 18, L. 3 agosto 1999, n. 265*, ora abrogati.

Articolo 78 Doveri e condizione giuridica (263) (264)**In vigore dal 9 ottobre 2010**

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all' *articolo 77* , comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2. Gli amministratori di cui all' *articolo 77* , comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. (262)

(262) Comma così modificato dall' *art. 2268, comma 1, n. 980*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66* , dall' *art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010* .

(263) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(264) Il presente articolo corrisponde all' *art. 19, L. 3 agosto 1999, n. 265* , e all' *art. 26, L. 25 marzo 1993, n. 81* , ora abrogati.

Articolo 79 Permessi e licenze (268) (269)**In vigore dal 17 settembre 2011**

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. (267)

[2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato. (265)]

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. (266)

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

(265) Comma abrogato dall' *art. 2268, comma 1, n. 980*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66* , dall' *art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010* .

(266) Comma così modificato dall' *art. 2268, comma 1, n. 980*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66* , dall' *art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010* .

(267) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 21, D.L. 13 agosto 2011, n. 138* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* .

(268) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(269) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 1 a 4 e 6 dell'art. 24, L. 3 agosto 1999, n. 265* , ora abrogato.

Articolo 80 Oneri per permessi retribuiti (271) (272) (273) (274)

In vigore dal 2 marzo 2001

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell' *articolo 79* sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all' *articolo 79* . L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell' *articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67* . (270)

(270) Comma così modificato dall' *art. 2-bis, comma 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2001, n. 26* .

(271) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(272) Il presente articolo corrisponde al *comma 5 dell'art. 24, L. 3 agosto 1999, n. 265* , ora abrogato.

(273) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l' *art. 16, comma 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* .

(274) Vedi, anche, l' *art. 1, commi 14, 24 e 136, L. 7 aprile 2014, n. 56* , come modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. b), c) e d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* .

Articolo 81 Aspettative (276) (277)

In vigore dal 1 gennaio 2008

1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all' *articolo 22, comma 1* , i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all' *articolo 77, comma 2* , se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall' *articolo 86* . (275)

(275) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 24, lett. a) e b), L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(276) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(277) Il presente articolo corrisponde all' *art. 22, L. 3 agosto 1999, n. 265* , ora abrogato.

Articolo 82 Indennità (283) (289) (291) (292) (293)

In vigore dal 25 dicembre 2019

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. (278)

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente (288). In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. (279)

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

[4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. (280)]

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

[6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona. (280)]

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400* , sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: (285)

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana; (281)

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

[e] determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti,

nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale; (286)]

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. (290)

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. (284) (287)

11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. (282)

(278) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 731, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296* , a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(279) Comma modificato dall' *art. 1, comma 731, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, sostituito dall' *art. 2, comma 25, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, dall' *art. 5, comma 6, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122* . Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 2, comma 9-quater, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* .

(280) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 25, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(281) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 25, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(282) Comma modificato dall' *art. 2, comma 25, lett. d), L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sostituito dall' *art. 76, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* . Successivamente, il presente comma era stato modificato dall' *art. 5, comma 6, lett. d), D.L. 31 maggio 2010, n. 78* ; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 30 luglio 2010, n. 122*).

(283) Per la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza di cui al presente articolo, vedi l' *art. 61, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* .

(284) Per la sospensione della possibilità di incremento prevista al presente comma sino al 2011, vedi l' *art. 61, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* .

(285) Il presente alinea era stato modificato dall' *art. 5, comma 6, lett. b), n. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78* ; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 30 luglio 2010, n. 122*).

(286) Lettera soppressa dall' *art. 5, comma 6, lett. b), n. 2), D.L. 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122* .

(287) Il presente comma era stato modificato dall' *art. 5, comma 6, lett. c), D.L. 31 maggio 2010, n. 78* ; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 30 luglio 2010, n. 122*).

(288) L' *art. 2, comma 9-ter, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* , ha interpretato il presente periodo nel senso che per città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli *articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42* , e successive modificazioni.

(289) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(290) Comma inserito dall' *art. 57-quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157* .

(291) Il presente articolo corrisponde all' *art. 23, L. 3 agosto 1999, n. 265* , ora abrogato.

(292) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l' *art. 16, comma 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* .

(293) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 9-bis, comma 1, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 aprile 2017, n. 45* .

Articolo 83 Divieto di cumulo (294) (297)

In vigore dal 31 luglio 2010

1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo. (295)

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all' *articolo 77, comma 2* , non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. (296)

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

(294) Articolo sostituito dall' *art. 2, comma 26, L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(295) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 8, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122* .

(296) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 8, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122* .

(297) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

Articolo 84 Rimborso delle spese di viaggio (298) (300) (302)

In vigore dal 31 maggio 2010

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (299) (301)

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

(298) Articolo sostituito dall' *art. 2, comma 27, L. 24 dicembre 2007, n. 244* , a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(299) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 9, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122* .

(300) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(301) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 4 agosto 2011* .

(302) Il presente articolo corrispondeva all' *art. 25, L. 3 agosto 1999, n. 265* , ora abrogato.

Articolo 85 Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali (303)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.

2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

(303) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

Articolo 86 Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative (305) (308) (309)

In vigore dal 15 agosto 2015

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'*articolo 81* .

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico (307) .

3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724* . (304)

5. Gli enti locali di cui all' *articolo 2 del presente testo unico* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all' *articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247* , nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave. (306)

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della *legge 3 agosto 1999 n. 265* , ed entro tre anni se successiva.

(304) Il presente comma era stato modificato dall' *art. 5, comma 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78* ; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 30 luglio 2010, n. 122*). Per la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché per gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *art. 5, comma 10, D.L. 78/2010* , vedi l' *art. 1, comma 2 della medesima L. 122/2010* .

(305) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(306) Comma così sostituito dall' *art. 7-bis, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .

(307) Per la determinazione delle quote forfettarie di cui al presente comma, vedi il *D.M. 25 maggio 2001* .

(308) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 1 a 6 dell'art. 26, L. 3 agosto 1999, n. 265* , ora abrogati.

(309) Vedi, anche, l' *art. 1, commi 14, 24 e 136, L. 7 aprile 2014, n. 56* , come modificato dall' *art. 19, comma 01, lett. b), c) e d), D.L. 24 aprile 2014, n. 66* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* .

Articolo 87 Consigli di amministrazione delle aziende speciali (310) (311) **In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell' *articolo 78* , comma 2, nell' *articolo 79* , commi 3 e 4, nell' *articolo 81* , nell' *articolo 85* e nell' *articolo 86* .

(310) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(311) Il presente articolo corrisponde all' *art. 27, L. 3 agosto 1999, n. 265* , ora abrogato.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I Uffici e personale

Articolo 88 Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali (312)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.

(312) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

Articolo 89 Fonti (313) (314)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

- a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
- f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
- g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall' *articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal *decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487* .

5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

6. Nell'ambito delle leggi nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

(313) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(314) Il presente articolo corrisponde all' *art. 51, commi 01 e 1, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata. Vedi, anche, il *comma 56 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244* .

Articolo 90 Uffici di supporto agli organi di direzione politica (315) (319)**In vigore dal 25 giugno 2014**

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. (318)

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. (317)

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale. (316)

(315) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(316) Comma aggiunto dall' *art. 11, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(317) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma, relativamente alle parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» vedi l' *art. 18-ter, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.

(318) Sull'applicabilità del divieto di cui al presente comma vedi l' *art. 8, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(319) Il presente articolo corrisponde all' *art. 51, comma 7, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 91 Assunzioni (320) (321)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68*, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. (322)

(320) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(321) Il presente articolo corrisponde al *comma 12 dell'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

(322) Vedi, anche, l' *art. 17, comma 1-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8* .

Articolo 92 Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale (323) (324)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti. (325)

2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell' *articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* , e successive modificazioni ed integrazioni.

(323) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(324) Il presente periodo corrisponde al secondo periodo *comma 18 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* , ora abrogato.

(325) Il presente comma corrisponde al *comma 2 dell'art. 36-bis, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29* , ora abrogato.

Articolo 93 Responsabilità patrimoniale (326) (327)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all' *articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440* , ed agli *articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214* .

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

(326) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(327) Il presente articolo corrisponde all' *art. 58, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 94 Responsabilità disciplinare (328) (329)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell' *articolo 58* nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell' *articolo 59* nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione è disposta dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati nelle predette disposizioni.

2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le disposizioni del comma 5 dell' *articolo 58* e del comma 6 dell' *articolo 59* previa attivazione del procedimento disciplinare.

(328) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(329) Il presente articolo corrisponde ai *commi 4-septies e 4-octies dell'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55* .

Articolo 95 Dati sul personale degli enti locali (330)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (Upi) e l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (Uncem), i dati del censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali.

2. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali prevista dall' *articolo 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8* , convertito con modificazioni dalla *legge 19 marzo 1993, n. 68* .

(330) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

Articolo 96 Riduzione degli organismi collegiali (331)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

(331) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

CAPO II

Segretari comunali e provinciali

Articolo 97 Ruolo e funzioni (332) (334)

In vigore dal 19 agosto 2014

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all' *articolo 102* e iscritto all'albo di cui all' *articolo 98* .

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell' *articolo 108* , contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell' *articolo 108* il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all' *articolo 49* , in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; (333)

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall' *articolo 108* comma 4.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni ed integrazioni.

(332) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(333) Lettera così modificata dall' *art. 10, comma 2-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(334) Il presente articolo corrisponde ai *commi 67, 68, 69 e 74 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogati.

Articolo 98 Albo nazionale (335) (337)

In vigore dal 15 agosto 2015

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.

2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all' *articolo 102* e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.

3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province. (336)

4. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.

(335) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(336) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 4-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

(337) Il presente articolo corrisponde ai *commi 75 e 77 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogati.

Articolo 99 Nomina (338) (340)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all' *articolo 98*. (339)

2. Salvo quanto disposto dall' *articolo 100*, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. (339)

3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato. (339)

(338) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(339) La Corte costituzionale, con sentenza 8 gennaio - 22 febbraio 2019, n. 23 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2019, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 sollevata in riferimento all'art. 97 Cost..

(340) Il presente articolo corrisponde al *comma 70 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, e al *comma 1 dell'art. 2, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8*, ora abrogati.

Articolo 100 Revoca (342) (343)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. (341)

(341) Per il provvedimento di revoca di cui al presente comma, vedi, anche, l' *art. 1, comma 82, L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(342) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(343) Il presente articolo corrisponde al *comma 71 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

Articolo 101 Disponibilità e mobilità (348) (349)

In vigore dal 1 gennaio 2005

1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni. (344)

2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all' *articolo 102* per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.

2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso. (345)

3. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.

4. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. (346)

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza". (347)

(344) Comma così modificato dall'art. 1, comma 46, lett. a), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(345) Comma inserito dall' *art. 3-quater, comma 1, D.L. 28 maggio 2004, n. 136*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 luglio 2004, n. 186*.

(346) Comma così modificato dall'art. 1, comma 46, lett. b), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(347) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 2, L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(348) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(349) Il presente articolo corrisponde al *comma 72 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

Articolo 102 Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (350) (353) (354)

In vigore dal 31 luglio 2010

- [1. È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.
2. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. (352)
3. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio. Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatica delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (351).
5. All'Agenzia è attribuito un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale.
6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.]

(350) Articolo abrogato dall' *art. 7, comma 31-septies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*; vedi, anche, i *commi 31-ter e 31-sexies del medesimo art. 7, D.L. 78/2010*.

(351) Comma modificato dall' *art. 2, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2001, n. 26*.

(352) Comma modificato dall' *art. 5, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3*.

(353) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(354) Il presente articolo corrisponde ai commi 73, 76, 78-bis e 80 dell'art. 17 L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogati.

Articolo 103 Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma (355) (356) (357)

In vigore dal 31 luglio 2010

- [1. Salvo quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria.
2. Il regolamento si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
 - b) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;
 - c) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei Conti;
 - d) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.
-]

(355) Articolo abrogato dall' *art. 7, comma 31-septies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122* ; vedi, anche, il *comma 31-ter del medesimo art. 7, D.L. 78/2010* .

(356) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(357) Il presente articolo corrisponde al *comma 78 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* , ora abrogato.

Articolo 104 Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali (358) (360) (362)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca. (359) (361)

2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

(358) Per la soppressione della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 10, comma 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* .

(359) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma, vedi l' *art. 15, comma 3, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124* .

(360) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(361) Per il regolamento recante la disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed interregionali, vedi il *D.P.R. 28 gennaio 2008, n. 27* .

(362) Il presente articolo corrisponde al *comma 79 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* , ora abrogato.

Articolo 105 Regioni a statuto speciale (363) (364)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione.

2. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.

(363) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(364) Il presente articolo corrisponde al *comma 84 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* , ora abrogato.

Articolo 106 Disposizioni finali e transitorie (365)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

2. I segretari già iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell' *articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127* e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo statale e mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.

3. Ai fini dell'attuazione della *legge 8 marzo 1999, n. 50* , i segretari comunali di cui all' *articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465* , o all' *articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449* , possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della citata *legge n. 50 del 1999* . Gli oneri

relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputate. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell' *articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465* .

(365) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

CAPO III Dirigenza ed incarichi

Articolo 107 Funzioni e responsabilità della dirigenza (366) (368) In vigore dal 1 aprile 2023

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento; (367)

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dai atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all' *articolo 1* , comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall' *articolo 50* , comma 3, e dall' *articolo 54* .

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell' *articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286* , secondo le modalità previste dall' *articolo 147* del presente testo unico.

- (366) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.
- (367) Lettera così modificata dall' *art. 224, comma 3, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*, a decorrere dal 1° aprile 2023, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 229, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023*; tale disposizione è efficace a decorrere dal 1° luglio 2023 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 229, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36/2023*.
- (368) Il presente articolo corrisponde all' *art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 108 Direttore generale (369) (370) (371) **In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall' *articolo 197, comma 2 lettera a)*, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall' *articolo 169*. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.

-
- (369) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.
- (370) Il presente articolo corrisponde all' *art. 51-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.
- (371) Per la soppressione della figura del direttore generale, vedi l' *art. 2, comma 186, lettera d), L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

Articolo 109 Conferimento di funzioni dirigenziali (372) (373) **In vigore dal 8 dicembre 2012**

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell' *articolo 50*, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall' *articolo 169* o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all' *articolo 107*, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell' *articolo 97*, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

-
- (372) L' *art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* aveva previsto l'inserimento del comma 2-bis; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 7 dicembre 2012, n. 213*).
- (373) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 110 Incarichi a contratto (375) (380)**In vigore dal 19 agosto 2014**

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento (378) dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. (376)

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. (374)

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. (379)

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. (377)

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

(374) Comma così modificato dall' *art. 51, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388* , a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(375) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(376) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* .

(377) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* .

(378) Per l'elevazione della presente percentuale vedi l' *art. 8, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41* .

(379) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' *art. 8, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41* .

(380) Il presente articolo corrisponde all' *art. 51, commi 5, 5-bis e 7, L. 8 giugno 1990, n. 142* , e all' *art. 6, comma 5, L. 15 maggio 1997, n. 127* , ora abrogati. Vedi, anche, l' *art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168* , il *comma 715 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e l' *art. 34-bis, comma 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 novembre 2022, n. 175* .

Articolo 111 Adeguamento della disciplina della dirigenza (381)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

(381) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

TITOLO V SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

Articolo 112 Servizi pubblici locali (384) (383) (385)

In vigore dal 31 dicembre 2022

[1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge. (382)

3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.]

(382) Comma abrogato dall' *art. 35, comma 12, lett. c), L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(383) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(384) Articolo abrogato dall' *art. 37, comma 1, lett. b), D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201*, a decorrere dal 31 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 201/2022*.

(385) Il presente articolo corrisponde all' *art. 22, commi 1 e 2, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 113 Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (406) (387) (386) (395) (405)

In vigore dal 31 dicembre 2022

[1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dal *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, e dal *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*. (388)

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, e successive modificazioni. (389)

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane. (390)

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; (391)

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società

realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. (398) (396)

5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio. (399) (396)

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all' *articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e all' *articolo 143* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. (392)

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4. (396)

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore. (400) (396)

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. (396)

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. (397)

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. (393)

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5. (394)

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori. (396)

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a

società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore. (402) (396)

15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate: (403)

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni. (401) (396)

15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati. (404) (396)]

(386) Articolo sostituito dall' *art. 35, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448* , a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(387) Rubrica così modificata dall' *art. 14, comma 1, lett. a), D.L. 30 settembre 2003, n. 269* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* . Si tenga presente che il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175* .

(388) Comma così sostituito dall' *art. 14, comma 1, lett. b), D.L. 30 settembre 2003, n. 269* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* . Si tenga presente che il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175* .

(389) Comma inserito dall' *art. 1, comma 48, lett. a), L. 15 dicembre 2004, n. 308* .

(390) Comma inserito dall' *art. 1, comma 48, lett. b), L. 15 dicembre 2004, n. 308* .

(391) Lettera così modificata dall' *art. 14, comma 1, lett. c), D.L. 30 settembre 2003, n. 269* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* . Si tenga presente che il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175* .

(392) Comma inserito dall' *art. 4, comma 234, lett. a), L. 24 dicembre 2003, n. 350* , a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(393) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. f), D.L. 30 settembre 2003, n. 269* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* . Si tenga presente che il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175* .

(394) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. g), D.L. 30 settembre 2003, n. 269* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* . Si tenga presente che il suddetto art. 14, comma 1 è stato abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175* .

(395) A norma dell' *art. 23-bis, comma 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* , il presente articolo è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al predetto *art. 23-bis, D.L. 112/2008* . Successivamente, in esito al referendum indetto con *D.P.R. 23 marzo 2011* , il citato *art. 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* , è stato abrogato e, conseguentemente, l'efficacia delle disposizioni in esso contenute deve ritenersi venuta meno.

(396) Comma abrogato dall' *art. 12, comma 1, lett. a), D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168* .

(397) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. a), D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168* .

(398) Comma sostituito dall' *art. 14, comma 1, lett. d), D.L. 30 settembre 2003, n. 269* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* .

(399) Comma inserito dall' *art. 4, comma 234, lett. a), L. 24 dicembre 2003, n. 350* , a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(400) Comma modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. e), D.L. 30 settembre 2003, n. 269* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* . Successivamente l' *art. 14, comma 1, lettera e), D.L. 269/2003* , è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (G.U. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), la quale ha altresì dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente al secondo ed al terzo periodo.

(401) Comma aggiunto dall' *art. 14, comma 1, lett. h-bis), D.L. 30 settembre 2003, n. 269* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* .

- (402) Comma aggiunto dall' *art. 14, comma 1, lett. h)*, *D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* e, successivamente, modificato dall' *art. 4, comma 234, lett. b)*, *L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e dall' *art. 15, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*.
- (403) Alinea modificato dall' *art. 15, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248*.
- (404) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 234, lett. c)*, *L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- (405) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.
- (406) Articolo abrogato dall' *art. 37, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201*, a decorrere dal 31 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 201/2022*.

Articolo 113-bis Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (408) (407) (412) (413)

In vigore dal 2 ottobre 2003

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: (409)

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (410).

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

[4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. (411)]

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

(407) Articolo inserito dall' *art. 35, comma 15, L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(408) Rubrica così modificata dall' *art.14, comma 2, lett. a)*, *D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(409) Alinea così modificato dall' *art. 14, comma 2, lett. b)*, *D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(410) Lettera così sostituita dall' *art. 14, comma 2, lett. c)*, *D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(411) Comma abrogato dall' *art. 14, comma 2, lett. d)*, *D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(412) La Corte Costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272, (G. U. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

(413) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

Articolo 114 Aziende speciali ed istituzioni (416) (422)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. (417)

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale. (418)

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario. (419)

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. (414) (423)

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: (415)

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) il budget economico almeno triennale; (420)
- c) il bilancio di esercizio; (420)
- d) il piano degli indicatori di bilancio (420).

8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

- a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
- c) le variazioni di bilancio;
- d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati. (421)

(414) Comma inserito dall' *art. 25, comma 2, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*, modificato dall' *art. 4, comma 12, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 560, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(415) Alinea così modificato dall' *art. 25, comma 2, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* e, successivamente, dall' *art. 74, comma 1, n. 1), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(416) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(417) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 1), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(418) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 1), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(419) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 1), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(420) Lettera così sostituita dall' *art. 74, comma 1, n. 1), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(421) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 1), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(422) Il presente articolo corrisponde all' *art. 23, L. 8 giugno 1990, n. 142*, e al *comma 5 dell'art. 4, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26*.

(423) Vedi, anche, l' *art. 3-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.

Articolo 115 Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni (428) (429) **In vigore dal 3 dicembre 2005**

1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie. (424)

2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.

3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

[5. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 116. (425)]

6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. (426)

7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni. (427)

(424) Comma così modificato dall' art. 35, comma 12, lett. d), n. 1), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(425) Comma abrogato dall' art. 35, comma 12, lett. d), n. 2), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(426) Comma aggiunto dall' art. 35, comma 12, lett. d), n. 3), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(427) Comma aggiunto dall' art. 7-ter, comma 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

(428) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(429) Il presente articolo corrisponde ai commi da 51 a 57 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogati.

Articolo 116 Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali (432) (431) (433) **In vigore dal 23 settembre 2016**

[1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all' articolo 113-bis e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed

altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato. (430)

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell' *articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26* , convertito dalla *legge 29 marzo 1995, n. 95* , e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.

5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell' *articolo 7, commi 1 e 2 della legge 30 luglio 1990, n. 218* , e successive modificazioni.]

(430) Comma così modificato dall' *art. 2-ter, comma 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2001, n. 26* e, successivamente, dall' *art. 35, comma 12, lett. e), L. 28 dicembre 2001, n. 448* , a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(431) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(432) Articolo abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175* .

(433) Il presente articolo corrisponde ai *commi 1, 3, 7 e 8 dell'art. 12, L. 23 dicembre 1992, n. 498* , ora abrogati, e all' *art. 4, comma 1, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26* .

Articolo 117 Tariffe dei servizi (435) (434) (436)

In vigore dal 31 dicembre 2022

[1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.

3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.]

(434) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(435) Articolo abrogato dall' *art. 37, comma 1, lett. b), D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201* , a decorrere dal 31 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 201/2022* .

(436) Il presente articolo corrisponde ai *commi 4 e 5 dell'art. 12, L. 23 dicembre 1992, n. 498* , ora abrogati.

Articolo 118 Regime del trasferimento di beni (439) (440)

In vigore dal 1 gennaio 2002

1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell' *articolo 113* sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal

tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà. (437)

2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli *articoli 31 e 274* comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell' *articolo 116* , ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterle le partecipazioni ai sensi del *decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 1994, n. 474* , e successive modificazioni.

[3. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e), e dell'articolo 116, nonché dei consorzi e delle aziende speciali di cui, rispettivamente, agli articoli 31 e 114 non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali. (438)]

(437) Comma così modificato dall' *art. 35, comma 12, lett. f), n. 1), L. 28 dicembre 2001, n. 448* , a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(438) Comma abrogato dall' *art. 35, comma 12, lett. f), n. 2), L. 28 dicembre 2001, n. 448* , a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(439) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(440) Il presente articolo corrisponde al *comma 2 dell'art. 4, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26* , ora abrogato.

Articolo 119 Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni (441)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. In applicazione dell' *articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449* , al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

(441) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

Articolo 120 Società di trasformazione urbana (444) (446)

In vigore dal 18 agosto 2002

1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. (445)

2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. (442)

3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione. (443)

4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

(442) Comma così sostituito dall' *art. 44, comma 1, lett. a)*, L. 1° agosto 2002, n. 166 .

(443) Comma così sostituito dall' *art. 44, comma 1, lett. b)*, L. 1° agosto 2002, n. 166 .

(444) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(445) Per la promozione della società di trasformazione urbana, vedi il *D.M. 6 giugno 2001* .

(446) Il presente articolo corrisponde al *comma 59 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* , ora abrogato.

Articolo 121 Occupazione d'urgenza di immobili (447) (448) (449)

In vigore dal 30 giugno 2003

[1. L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al presente titolo. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.]

(447) Articolo abrogato dall'*art. 58, comma 1, n. 138)*, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal *D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302* , a decorrere dal 30 giugno 2003.

Precedentemente il termine originario 1° gennaio 2002 era stato prorogato:

al 30 giugno 2002, dall' *art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001, n. 411* , convertito con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463* ;

al 31 dicembre 2002, dall' *art. 5, comma 3, legge 1° agosto 2002, n. 166* ;

al 30 giugno 2003, dall' *art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122* , convertito con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185* .

(448) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(449) Il presente articolo corrisponde all' *art. 32, L. 3 agosto 1999, n. 265* , ora abrogato.

Articolo 122 Lavori socialmente utili (451) (450)

In vigore dal 23 settembre 2016

[1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia di lavori socialmente utili, previste dall' *articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26* , convertito dalla *legge 29 marzo 1995, n. 95* e successive modifiche ed integrazioni.]

(450) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(451) Articolo abrogato dall' *art. 28, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175* .

Articolo 123 Norma transitoria (453) (454)

In vigore dal 1 gennaio 2002

1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all' *articolo 114* ; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.

2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all' *articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580* .

[3. Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 si applicano fino all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente testo unico; si applicano altresì per l'esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione. (452)]

(452) Comma abrogato dall' *art. 35, comma 12, lett. g)*, L. 28 dicembre 2001, n. 448 , a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(453) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(454) Il presente articolo corrisponde al *comma 3 dell'art. 4, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26* , ora abrogato.

TITOLO VI
CONTROLLICAPO I
Controllo sugli atti**Articolo 124 Pubblicazione delle deliberazioni (456) (457)****In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. (455)

2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni. (455)

(455) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 5-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17, dicembre 2012, n. 221* .

(456) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(457) Il presente articolo corrisponde all' *art. 47, comma 1, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 125 Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo (458) (459)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

(458) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(459) Il presente articolo corrisponde al *comma 36 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* , ora abrogato.

Articolo 126 Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità (460) (461)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Il controllo preventivo di legittimità di cui all' *articolo 130 della Costituzione* sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo unico.

2. Il controllo preventivo di legittimità si estende anche agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(460) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(461) Il presente articolo corrisponde al *comma 33 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* , ora abrogato.

Articolo 127 Controllo eventuale (462) (463)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione

superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all' *articolo 133* .

(462) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(463) Il presente articolo corrisponde ai *commi 34, 38, 39 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* , ora abrogato.

Articolo 128 Comitato regionale di controllo (464) (465)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Per l'esercizio del controllo di legittimità è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

2. Sono disciplinate con legge regionale l'elezione, a maggioranza qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo di cui all' *articolo 130* , comma 1 lettera a) e comma 2 prima parte, la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché per la supplenza del presidente.

3. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di indirizzo. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.

4. Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo sono provvedimenti definitivi.

5. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

(464) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(465) Il presente articolo corrisponde agli *artt. 41 , 44, comma 2 e 58, comma 3, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 129 Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo (466) (467)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.

(466) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(467) Il presente articolo corrisponde al *comma 35 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127* , ora abrogato.

Articolo 130 Composizione del comitato (468) (469)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:

- a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
- 1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;
 - 2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;
 - 3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
 - 4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza;
- b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.
2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.

3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.

4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.

5. Funge da segretario un funzionario della regione.

6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.

8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

(468) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(469) Il presente articolo corrisponde all' *art. 42, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 131 Incompatibilità ed ineleggibilità (470) (471)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo:

- a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
- b) i consiglieri e gli assessori regionali;
- c) gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato;
- d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
- e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo del comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione;
- f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;
- g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;
- h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.

(470) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(471) Il presente articolo corrisponde all' *art. 43, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 132 Funzionamento del comitato (472) (473)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.

2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di un'indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.

3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia dell'organo.

(472) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(473) Il presente articolo corrisponde all' *art. 44, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 133 Modalità del controllo preventivo di legittimità (474) (475)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

2. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all' *articolo 126*, comma 1 può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.

3. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

4. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

5. Non può essere riesaminato il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.

(474) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(475) Il presente articolo corrisponde ai *commi 37, 41, 42, 43 e 44 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogati.

Articolo 134 Esecutività delle deliberazioni (476) (477)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all'ente interessato un provvedimento motivato

di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.

3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

(476) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(477) Il presente articolo corrisponde all' *art. 47, commi 2 e 3, L. 8 giugno 1990, n. 142*, e all' *art. 17, comma 40, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogati.

Articolo 135 Comunicazione deliberazioni al prefetto (478) (479)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell' *articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 1991, n. 410* e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i contratti, con le modalità e i termini previsti dall' *articolo 133*, comma 1. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.

(478) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(479) Il presente articolo corrisponde all' *art. 16, L. 19 marzo 1990, n. 55*, ora abrogato.

Articolo 136 Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori (480) (481)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

(480) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(481) Il presente articolo corrisponde al *comma 45 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

Articolo 137 Poteri sostitutivi del Governo (482)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne può chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall' *articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59* .

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

(482) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

Articolo 138 Annullamento straordinario (483)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. In applicazione dell' *articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400* , il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denuncia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.

(483) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

Articolo 139 Pareri obbligatori (484) (485)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, si applicano le disposizioni dell' *articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241* , e successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.

(484) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(485) Il presente articolo corrisponde all' *art. 50, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogato.

Articolo 140 Norma finale (486) (487)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di cui all' *articolo 2* , compresi i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali, intendendosi sostituiti alla giunta e al consiglio del comune o della provincia i corrispondenti organi di governo.

(486) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(487) Il presente articolo corrisponde all' *art. 49, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

CAPO II
Controllo sugli organi**Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali (490) (494)**
In vigore dal 26 novembre 2003

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (488). (495)

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni (491) per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. (493)

2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. (489) (495)

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni (492), i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all' *articolo 2*, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.

(488) Lettera aggiunta dall' *art. 32, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(489) Comma inserito dall' *art. 32, comma 8, D.L. 30 settembre 2003, n. 269* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* .

(490) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(491) A norma di quanto disposto dall' *art. 18, comma 3-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96* , per l'anno 2017 il presente termine è stabilito in cinquanta giorni.

(492) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 10, lett. a), D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* .

(493) Per la disciplina dell'approvazione del bilancio di previsione, anni 2002 e 2003, vedi l' *art. 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2002, n. 75* e l' *art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2003, n. 116* . Vedi, anche, l' *art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .

(494) Il presente articolo corrisponde all' *art. 39, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

(495) Vedi, anche, l' *art. 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140* .

Articolo 142 Rimozione e sospensione di amministratori locali (497) (498)

In vigore dal 4 gennaio 2009

1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della *legge 24 febbraio 1992, n. 225* , in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli *197* e *198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* , anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte. (496)

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli *articoli 58* e *59* .

(496) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, D.L. 6 novembre 2008, n. 172* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2008, n. 210* .

(497) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(498) Il presente articolo corrisponde all' *art. 40, L. 8 giugno 1990, n. 142* , ora abrogata.

Articolo 143 Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti (499) (500) (507)

In vigore dal 4 dicembre 2018

1. Fuori dai casi previsti dall' *articolo 141* , i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell' *articolo 59* , comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all' *articolo 77* , comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto

competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell' *articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 1991, n. 410*. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni (503) dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi (504) dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all' *articolo 110*, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all' *articolo 144* entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto. (506)

7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. (501)

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all' *articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all' *articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182* , e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell' *articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991* , e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile. (502)

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni (505) e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall' *articolo 141* .

(499) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 30, L. 15 luglio 2009, n. 94* .

(500) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(501) Comma inserito dall' *art. 28, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* . Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-24 luglio 2019, n. 195 (Gazz. Uff. 31 luglio 2019, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato *art. 28, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* .

(502) Comma così modificato dall' *art. 28, comma 1-bis, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(503) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 10, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* .

(504) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 10, lett. c), D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* .

(505) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 10, lett. d), D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* .

(506) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 4 novembre 2009* .

(507) Il presente articolo corrisponde all' *art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55* , ora abrogato. Vedi, anche, i commi 688, 705 e 707 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e gli *artt. 100 e 101, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159* .

Articolo 144 Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio (508) (509) **In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Con il decreto di scioglimento di cui all' *articolo 143* è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400* , sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2.

(508) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(509) Il presente articolo corrisponde all' *art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55* , ora abrogato. Vedi, anche, il comma 704 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 145 Gestione straordinaria (510) (512)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell' *articolo 143* sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell' *articolo 144* , può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50% del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi della *legge 31 maggio 1965, n. 575* , e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell' *articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 1989, n. 282* , relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima *legge n. 575 del 1965* . Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell' *articolo 144* , entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati. (511)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell' *articolo 143* .

4. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell' *articolo 144* procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all' *articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 1991, n. 203 . A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell' *articolo 8* , comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell' *articolo 144* , allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

(510) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(511) Sull'applicabilità delle procedure di cui al presente comma vedi l' *art. 8, comma 13-bis, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41* .

(512) Il presente articolo corrisponde all' *art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55* , ora abrogato.

Articolo 145-bis Gestione finanziaria (513) (515)

In vigore dal 30 maggio 2004

1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell' *articolo 143* , su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell' *articolo 144* , il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L'anticipazione è subordinata all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all' *articolo 155* . (514)

2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 è pari all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la richiesta. Dall'anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvederà, in relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell'anticipazione medesima.

3. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione è considerato grave inadempimento.

4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell' *articolo 143* affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell'annualità sono indicate dal Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti.

(513) Articolo inserito dall' *art. 6, comma 1-bis, D.L. 29 marzo 2004, n. 80* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140* .

(514) A norma dell' *art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* , la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(515) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

Articolo 146 Norma finale (517) (518)

In vigore dal 29 maggio 2003

1. Le disposizioni di cui agli *articoli 143* , *144* , *145* si applicano anche agli altri enti locali di cui all' *articolo 2* , comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende

sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni. (516)

(516) Comma così modificato dall' *art. 1-bis, comma 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2003, n. 116*.

(517) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(518) Il presente articolo corrisponde all' *art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55*, ora abrogato.

CAPO III Controlli interni

Articolo 147 Tipologia dei controlli interni (519) (520)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all' *articolo 170, comma 6*, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente; (521)

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

(519) Articolo così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(520) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(521) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 2), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

Articolo 147-bis Controllo di regolarità amministrativa e contabile (522) (523)**In vigore dal 8 dicembre 2012**

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

(522) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. d)*, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* .

(523) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

Articolo 147-ter Controllo strategico (524) (525)**In vigore dal 8 dicembre 2012**

1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

(524) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. d)*, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* .

(525) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

Articolo 147-quater Controlli sulle società partecipate non quotate (526) (528)**In vigore dal 12 settembre 2014**

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all' *articolo 170, comma 6* , gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (529)

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. (527)

(526) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. d)*, *D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(527) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 9-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*.

(528) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(529) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 3)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

Articolo 147-quinquies Controllo sugli equilibri finanziari (530) (531)

In vigore dal 11 ottobre 2012

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell' *articolo 81 della Costituzione*.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

(530) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. d)*, *D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(531) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

CAPO IV

Controlli esterni sulla gestione

Articolo 148 Controlli esterni (532) (534)

In vigore dal 25 giugno 2014

1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli

interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale. (535) (537)

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell' *articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
- d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali. (533)

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2. (533)

4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall' *articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell' *articolo 248* del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. (536)

(532) Articolo così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(533) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, con efficacia nei confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

(534) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(535) Comma così sostituito dall' *art. 33, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(536) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 4, come modificato dall'art 3, comma 1, lettera e) del D.L. n. 174 del 2012, promossa in riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948.

(537) Per le linee guida di cui al presente comma vedi la *Deliberazione 24 novembre 2014, n. 28/SEZAUT/2014/INPR*, la *Deliberazione 4 febbraio 2016, n. 06/SEZAUT/2016/INPR*, la *Deliberazione 30 marzo 2017, n. 5/SEZAUT/2017/INPR*, la *Deliberazione 21 giugno 2018, n. 14/SEZAUT/2018/INPR*, la *Deliberazione 22 luglio 2019, n. 22/SEZAUT/2019/INPR*, la *Deliberazione 7 ottobre 2020, n. 19/SEZAUT/2020/INPR*, la *Deliberazione 21 luglio 2021, n. 13/SEZAUT/2021/INPR* e la *Deliberazione 4 novembre 2022, n. 16/SEZAUT/2022/INPR*.

Articolo 148-bis Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali (538) (539) (540)

In vigore dal 8 dicembre 2012

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della *legge 23 dicembre 2005, n. 266*, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali

di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

(538) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(539) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(540) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 148-bis, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera e) del D.L. n. 174 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, per violazione degli artt. 3, comma 1, lettera b), 6 e 46 della legge cost. n. 3 del 1948.

PARTE SECONDA ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 149 Principi generali in materia di finanza propria e derivata (541) (542) In vigore dal 13 ottobre 2000

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.

2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell' *articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.

11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.

12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

(541) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(542) Il presente articolo corrisponde all' *art. 54, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

Articolo 150 Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile (543) (544)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (545)

2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.

[3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. (546)]

(543) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(544) Il presente articolo corrisponde all' *art. 55, comma 1, L. 8 giugno 1990, n. 142* e all' *art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogati.

(545) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 4), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(546) Comma abrogato dall' *art. 74, comma 1, n. 4), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

Articolo 151 Principi generali (547) (552)

In vigore dal 22 settembre 2022

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio (551) di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (550), riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. (548)

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile (553) dell'anno successivo.

8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (549)

8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all' *allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174*, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. (554)

(547) Articolo modificato dall' *art. 2-quater, comma 6, lett. a), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 5), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(548) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 510, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(549) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 510, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(550) Il presente termine è stato:

- per l'anno 2001, differito al 28 febbraio 2001 dall' *art. 1, D.M. 21 dicembre 2000* e al 31 marzo 2001 dall' *art. 1, D.M. 16 febbraio 2001*;

- per l'anno 2002, differito al 28 febbraio 2002 dall' *art. 1, D.M. 20 dicembre 2001* e al 31 marzo 2002 dall' *art. 1, D.M. 27 febbraio 2002*;

- per l'anno 2003, differito al 31 marzo 2003 dall' *art. 1, D.M. 19 dicembre 2002* e al 30 maggio 2003 dall' *art. 1, comma 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2003, n. 116*, e al 30 giugno 2003, limitatamente al comune di Lipari, dall'art. 9, O.P.C.M. 7 marzo 2003, n. 3266;

- per l'anno 2004, differito al 31 marzo 2004 dall' *art. 1, D.M. 23 dicembre 2003* e al 31 maggio 2004 dall' *art. 1, D.L. 29 marzo 2004, n. 80*;

- per l'anno 2005, prorogato al 31 marzo 2005 dall' *art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° marzo 2005, n. 26* e al 31 maggio 2005 dall' *art. 1, comma 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 44*;

- per l'anno 2006, differito al 31 marzo 2006 dall'art. 1, comma 155, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e al 31 maggio 2006 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 marzo 2006*;

- per l'anno 2007, differito al 31 marzo 2007 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 30 novembre 2006* e al 30 aprile 2007 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 marzo 2007*;

- per l'anno 2008, differito al 31 marzo 2008 dall' *art. 1, D.M. 20 dicembre 2007* e al 31 maggio 2008 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 marzo 2008*;

- per l'anno 2009, differito al 31 marzo 2009 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2008*, al 31 maggio 2009 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 26 marzo 2009* e, per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, al 31 luglio 2009, dall' *art. 1, D.M. 30 aprile 2009*;

- per l'anno 2010, differito al 30 aprile 2010 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2009* e al 30 giugno 2010, dall' *art. 1, O.P.C.M. 16 aprile 2010, n. 3866* per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 aprile 2010* per tutti gli enti locali;

- per l'anno 2011, differito al 31 marzo 2011 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2010*, al 30 giugno 2011 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 marzo 2011* e al 31 agosto 2011 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 30 giugno 2011* e, per il comune di L'Aquila, dall' *art. 11, comma 1, O.P.C.M. 13 giugno 2011, n. 3945*;

- per l'anno 2012, differito al 31 marzo 2012 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 21 dicembre 2011*, al 30 giugno 2012 dall' *art. 29, comma 16-quater, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*, al 31 agosto 2012 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 giugno 2012* e al 31 ottobre 2012 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 2 agosto 2012*;

- per l'anno 2013, differito al 30 giugno 2013 dall' *art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228* , al 30 settembre 2013, dallo stesso *art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228* , come modificato dall' *art. 10, comma 4-quater, lett. b), n. 1), D.L. 8 aprile 2013, n. 35* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64* , al 30 novembre 2013, dall' *art. 8, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124* e, al 16 dicembre 2013, per i comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2013, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 3 dicembre 2013* ;
 - per l'anno 2014, differito al 28 febbraio 2014 dall' *art. unico, D.M. 19 dicembre 2013* , al 30 aprile 2014 dall' *art. unico, D.M. 13 febbraio 2014* , al 31 luglio 2014, dall' *art. unico, D.M. 29 aprile 2014* e dall' *art. 2-bis, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* e al 30 settembre 2014 dall' *art. unico, D.M. 18 luglio 2014* ;
 - per l'anno 2015, differito al 31 marzo 2015 dall' *art. unico, D.M. 24 dicembre 2014* , al 31 maggio 2015, dall' *art. unico, D.M. 16 marzo 2015* al 30 luglio 2015, dall' *art. unico, D.M. 13 maggio 2015* e al 30 settembre 2015, relativamente alle città metropolitane, alle province e agli enti locali della Regione Siciliana, dall' *art. unico D.M. 30 luglio 2015* ;
 - per l'anno 2016, differito al 31 marzo 2016 dall' *art. 2, comma 1, D.M. 28 ottobre 2015* e, successivamente, al 30 aprile 2016 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 1° marzo 2016* , per gli enti locali; al 31 luglio 2016 dall' *art. 1, comma 1, del medesimo D.M. 1° marzo 2016* , per le città metropolitane e le province;
 - per l'anno 2017, differito al 31 marzo 2017 dall' *art. 5, comma 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19* , per gli enti locali;
 - per il bilancio di previsione 2017/2019 delle Città metropolitane e delle province, differito al 30 giugno 2017 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 30 marzo 2017* e, successivamente, al 30 settembre 2017 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 7 luglio 2017* ;
 - per il bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, differito al 28 febbraio 2018 dall' *art. unico, comma 1, D.M. 29 novembre 2017* e, successivamente, al 31 marzo 2018 dall' *art. unico, comma 1, D.M. 9 febbraio 2018* ;
 - per il bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, differito al 28 febbraio 2019 dall' *art. unico, comma 1, D.M. 7 dicembre 2018* , al 31 marzo 2019 dall' *art. unico, comma 1, D.M. 25 gennaio 2019* e, per gli enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi dell' *art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208* , come sostituito dall' *art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232* , al 30 aprile 2019, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 28 marzo 2019* e al 31 luglio 2019, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 24 aprile 2019* , e al 30 giugno 2019, dall' *art. unico, comma 2, del citato D.M. 28 marzo 2019* , per gli enti locali interessati dai gravi eventi sismici indicati in premessa allo stesso provvedimento
 - per il bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, differito al 31 marzo 2020, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 13 dicembre 2019* , al 30 aprile 2020, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 28 febbraio 2020* , al 30 settembre 2020, dall' *art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* , come modificato dall' *art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77* e, successivamente, al 31 ottobre 2020, dall' *art. 53, comma 7, D.L. 14 agosto 2020, n. 104* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126* e dall' *art. unico, comma 1, D.M. 30 settembre 2020* ;
 - per il bilancio di previsione 2021/2023 differito al 31 gennaio 2021 dall' *art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* , come modificato dall' *art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77* , al 31 marzo 2021, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 13 gennaio 2021* , al 30 aprile 2021, dall' *art. 30, comma 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69* , al 31 maggio 2021, dall' *art. 11-quater, comma 2, D.L. 22 aprile 2021, n. 52* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87* , e, successivamente, al 31 luglio 2021, dall' *art. 52, comma 2, lett. b), D.L. 25 maggio 2021, n. 73* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106* ;
 - per il bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, differito al 31 marzo 2022, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 24 dicembre 2021* , al 31 maggio 2022 dall' *art. 3, comma 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15* , al 30 giugno 2022, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 31 maggio 2022* , al 31 luglio 2022, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 28 giugno 2022* e, successivamente, al 31 agosto 2022, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 28 luglio 2022* ;
 - per il bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, differito al 31 marzo 2023, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 13 dicembre 2022* , al 30 aprile 2023, dall' *art. 1, comma 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197* , al 31 maggio 2023, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 19 aprile 2023* e, successivamente, al 31 luglio 2023, dall' *art. unico, comma 1, D.M. 30 maggio 2023* .
- (551) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. unico, comma 1, D.M. 3 luglio 2015* e, successivamente, l' *art. 1, comma 1, D.M. 28 ottobre 2015* .
- (552) Sui bilanci delle Province e delle Città metropolitane vedi l' *art. 18, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96* .
- (553) Per la proroga del presente termine, per i comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, vedi l' *art. unico, comma 1, lett. c), D.M. 31 maggio 2019* .
- (554) Comma aggiunto dall' *art. 16, comma 9-bis, D.L. 9 agosto 2022, n. 115* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142* .

Articolo 152 Regolamento di contabilità (555) (558)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile. (556)

2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.

4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina:

- a) art. 177; (557)
- b) art. 185, comma 3; (557)
- c) articoli 197 e 198; (557)
- d) art. 205; (557)
- e) articoli 213 e 219; (557)
- f) *articoli 235* , commi 2 e 3, *237* , *238* .

(555) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(556) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 6), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(557) Lettera così sostituita dall' *art. 74, comma 1, n. 6), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(558) Il presente articolo corrisponde agli *artt. 2 e 108, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogati.

Articolo 153 Servizio economico-finanziario (561) (562)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.

2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.

3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all' *articolo 151* , comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.

4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica. (559)

5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell' *articolo 193* , entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta. (560)

7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

(559) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. f), n. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* e, successivamente, dall' *art. 74, comma 1, n. 7), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(560) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. f), n. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* .

(561) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(562) Il presente articolo corrisponde all' *art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 154 Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali (565) (569)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. (566)

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti. (566)

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento. (566)

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese. (566)

5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione. (568)

6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

[7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti. (563) (564) (567)]

(563) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 4, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2001, n. 26* .

(564) A norma dell' *art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* , la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(565) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(566) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 8), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(567) Comma abrogato dall' *art. 74, comma 1, n. 8), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(568) Per il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio di cui al presente comma, vedi il *D.M. 14 settembre 2005, n. 220* .

(569) Il presente articolo corrisponde all' *art. 109, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato. Vedi, anche, gli *articoli 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85* .

Articolo 155 Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (570) (571)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti:

a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell' *articolo 243* ;

b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività, ai sensi dell' *articolo 256* , comma 7;

c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell' *articolo 256* , comma 12;

d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell' *articolo 255* , comma 5;

e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell' *articolo 261* ;

f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell' *articolo 268* ;

g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell' *articolo 254* , comma 8;

h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell' *articolo 259* , comma 7.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell' *articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400* . (572)

(570) A norma dell' *art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* , la Commissione, di cui al presente articolo, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(571) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(572) Per il regolamento previsto dal presente comma vedi il *D.P.R. 8 novembre 2013, n. 142* .

Articolo 156 Classi demografiche e popolazione residente (573) (574)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:

- a) comuni con meno di 500 abitanti;
- b) comuni da 500 a 999 abitanti;
- c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
- h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
- i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
- l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
- m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
- n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.

2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla *legge 29 ottobre 1984, n. 720* , alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.

(573) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(574) Il presente articolo corrisponde all' *art. 110, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , e all' *art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504* , ora abrogati.

Articolo 157 Consolidamento dei conti pubblici (575) (578)**In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (576)

1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l'adozione di un piano integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e patrimoniale secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, del piano esecutivo di gestione è costituito almeno dal quarto livello. (577)

1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive integrazioni. (577)

1-quater. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, ed i risultati della gestione aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (577)

(575) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(576) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 9), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(577) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 9), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(578) Il presente articolo corrisponde all' *art. 111, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 158 Rendiconto dei contributi straordinari (579) (580) (581) (582)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

(579) Per la sostituzione del rendiconto previsto dal presente articolo, vedi l' *art. 2, comma 2, D.M. 24 gennaio 2013*.

(580) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(581) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo, per l'anno 2020, vedi l' *art. 112-bis, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, e, successivamente, per l'anno 2022, vedi l' *art. 5, comma 6-ter, D.L. 23 settembre 2022, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 novembre 2022, n. 175*.

(582) Il presente articolo corrisponde all' *art. 112, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 159 Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali (584) (586)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili. (583) (585)

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. (583)

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere. (583)

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.

(583) La Corte Costituzionale con sentenza del 4-18 giugno 2003 n. 211 (G.U. 25 giugno 2003, n. 25 - Prima serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

(584) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(585) La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

(586) Il presente articolo corrisponde all'art. 113, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

Articolo 160 Approvazione di modelli e schemi contabili (588) (589) (590)

In vigore dal 12 settembre 2014

[1. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati:

a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;

b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;

c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;

d) i modelli relativi al conto del tesoriere;

e) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei parametri gestionali; (587)

f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;

g) i modelli relativi al conto del patrimonio;

h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'articolo 227.

2. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.]

(587) Lettera così sostituita dall'art. 2-quater, comma 4, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189.

(588) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.

(589) Articolo abrogato dall'art. 74, comma 1, n. 10), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.

(590) Il presente articolo corrisponde all'art. 114, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

Articolo 161 Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili (592) (591)**In vigore dal 1 novembre 2019**

1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196* . Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. (594) (595)

3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196* .

4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196* , compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019. (593)

(591) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(592) Articolo modificato dall' *art. 27, comma 7, lett. a), L. 28 dicembre 2001, n. 448* , a decorrere dal 1° gennaio 2002 e dall' *art. 2-quater, comma 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189* . Successivamente, il presente articolo è stato sostituito dall' *art. 43, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* . Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 903, L. 30 dicembre 2018, n. 145* , a decorrere dal 1° novembre 2019.

(593) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l' *art. 8, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41* .

(594) Per le certificazioni del bilancio di previsione, vedi:

- per l'anno 2001, il *D.M. 11 dicembre 2000* ;
- per l'anno 2002, il *D.M. 7 febbraio 2002* ;
- per l'anno 2003, il *D.M. 24 febbraio 2003* ;
- per l'anno 2004, il *Decreto 19 febbraio 2004* ;
- per l'anno 2005, il *Decreto 7 aprile 2005* ;
- per l'anno 2006, il *Decreto 26 aprile 2006* ;
- per l'anno 2007, il *Decreto 23 aprile 2007* ;
- per l'anno 2008, il *Decreto 28 aprile 2008* ;
- per l'anno 2009, il *Decreto 30 marzo 2009* ;
- per l'anno 2010, il *Decreto 11 marzo 2010* ;
- per l'anno 2011, il *Decreto 15 febbraio 2011* ;
- per l'anno 2012, il *Decreto 16 marzo 2012* ;
- per l'anno 2013, il *Decreto 14 maggio 2013* ;
- per l'anno 2014, il *Decreto 22 luglio 2014* ;
- per l'anno 2015, il *Decreto 23 settembre 2015* ;
- per l'anno 2016, il *Decreto 22 settembre 2016* ;
- per l'anno 2017, il *Decreto 6 settembre 2017* ;
- per l'anno 2018, il *Decreto 11 settembre 2018* .

(595) Per le certificazioni del conto di bilancio, vedi:

- per l'anno 2000, il *Decreto 1° giugno 2001* ;
- per l'anno 2001, il *Decreto 14 giugno 2002* ;
- per l'anno 2002, il *Decreto 31 luglio 2003* ;
- per l'anno 2003, il *Decreto 16 giugno 2004* ;
- per l'anno 2004, il *Decreto 15 luglio 2005* ;
- per l'anno 2005, il *D.M. 14 luglio 2006* ;
- per l'anno 2006, il *Decreto 25 luglio 2007* ;

- per l'anno 2007, il *Decreto 8 agosto 2008* ;
- per l'anno 2008, il *Decreto 14 agosto 2009* ;
- per l'anno 2009, il *Decreto 3 agosto 2010* ;
- per l'anno 2010, il *Decreto 12 luglio 2011* ;
- per l'anno 2011, il *Decreto 15 giugno 2012* ;
- per l'anno 2012, il *Decreto 29 luglio 2013* ;
- per l'anno 2013, il *Decreto 27 maggio 2014* ;
- per l'anno 2014, il *Decreto 8 aprile 2015* ;
- per l'anno 2015, il *Decreto 13 aprile 2016* ;
- per l'anno 2016, il *Decreto 26 aprile 2017* ;
- per l'anno 2017, il *Decreto 17 aprile 2018* ;
- per l'anno 2018, il *Decreto 26 marzo 2019* .

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E BILANCI

CAPO I Programmazione

Articolo 162 Principi del bilancio (596) (599) (600)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (597)

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. (598)

7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all' *articolo 8* , la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

(596) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(597) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 11), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(598) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 11), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(599) Il presente articolo corrisponde all' *art. 4, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

(600) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 16, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* .

Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (601) (603) (604) **In vigore dal 15 agosto 2020**

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

[4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. (602)]

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

[6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). (602)]

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

(601) Articolo così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(602) Comma abrogato dall' *art. 52, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126* .

(603) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 9, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21* , e, successivamente, gli *artt. 15, comma 4-bis* , e *55, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(604) Vedi, anche, l' *art. 1-ter, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* , e l' *art. 38-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58* .

Articolo 164 Caratteristiche del bilancio (605)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli.
2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:
 - a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
 - b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

(605) Articolo così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 13), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

Articolo 165 Struttura del bilancio (606) (609)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (607)
2. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:
 - a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
 - b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. (608)
3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie. (608)
4. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:
 - a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
 - b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. (608)
5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. (608)
6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:
 - a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
 - b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
 - c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;
 - d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. (608)
7. In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall'art. 188;

d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente. (608)

8. In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio cui si riferisce il bilancio;

b) la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato. (608)

9. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza riguardanti le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali. (608)

10. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (608)

11. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d), per ogni unità di voto, e le previsioni del comma 7. (608)

(606) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(607) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 14), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(608) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 14), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito gli originari commi da 2 a 14 con gli attuali commi da 2 a 11; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(609) Il presente articolo corrisponde all' *art. 7, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 166 Fondo di riserva (611) (614)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. (612)

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. (610)

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. (610)

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo. (613)

(610) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, lett. g)*, *D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(611) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(612) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 15), lett. a)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(613) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 15), lett. b)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(614) Il presente articolo corrisponde all' *art. 8, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 167 Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali (615)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

(615) Articolo modificato dall' *art. 27, comma 7, lett. b)*, *L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 16)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

Articolo 168 Servizi per conto di terzi e le partite di giro (617) (616) (621)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (618)

2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economici e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (619)

2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16. (620)

2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria. (620)

- (616) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .
- (617) Rubrica così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 17), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (618) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 17), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (619) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 17), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (620) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 17), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (621) Il presente articolo corrisponde all' *art. 10, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 169 Piano esecutivo di gestione (622)

In vigore dal 15 luglio 2022

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.

Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (623)

(622) Articolo modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 18), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(623) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 4, D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81* .

Articolo 170 Documento unico di programmazione (624) (627)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Entro il 31 luglio (625) di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. (626)

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

(624) Articolo così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 19), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(625) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* .

(626) Vedi, anche, il *D.M. 3 luglio 2015* e l' *art. 1, commi 1 e 2, D.M. 28 ottobre 2015* .

(627) Per il termine di deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali, vedi l' *art. 1, comma 455, L. 11 dicembre 2016, n. 232* .

Articolo 171 Bilancio pluriennale (628) (629) (630)

In vigore dal 12 settembre 2014

[1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio di cui all' *articolo 162* , escluso il principio dell'annualità.

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.

3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa è redatto per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.

4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

5. Con il regolamento di cui all' *articolo 160* sono approvati i modelli relativi al bilancio pluriennale.]

(628) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(629) Articolo abrogato dall' *art. 74, comma 1, n. 20), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(630) Il presente articolo corrisponde all' *art. 13, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 172 Altri allegati al bilancio di previsione (631)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il

bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; (632)

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

(631) Articolo così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 21*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(632) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l' *art. 1, comma 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160* .

Articolo 173 Valori monetari (633) (634) **In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

(633) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(634) Il presente articolo corrisponde all' *art. 15, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

CAPO II

Competenze in materia di bilanci

Articolo 174 Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati (635) (640) **In vigore dal 21 agosto 2016**

1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità. (639)

2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione. (636)

3. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall' *articolo 151* . (637)

4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato. (638)

(635) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(636) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 22*), *lett. b*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(637) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 22*), *lett. c*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(638) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 22), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(639) Comma modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 22), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 9-bis, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 24 giugno 2016, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160* .

(640) Il presente articolo corrisponde all' *art. 16, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 175 Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione (641) (659) (660) (661)

In vigore dal 15 agosto 2020

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. (642)

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. (643)

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. (644) (657) (658)

4. Ai sensi dell' *articolo 42* le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. (645)

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3; (646)
- e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione (653).

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. (646)

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; (646)

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta (654).

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti. (646)

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. (647)

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza. (648)

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. (649) (655)

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. (650)

[9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. (651) (656)

] 9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. (652)

(641) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(642) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(643) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(644) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(645) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

- (646) Comma inserito dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (647) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (648) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (649) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. h), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (650) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. i), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (651) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. l), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (652) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 23), lett. m), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (653) Lettera aggiunta dall' *art. 9-bis, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2016, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160* .
- (654) Lettera aggiunta dall' *art. 9-bis, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2016, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160* .
- (655) Per la fissazione dei termini per l'approvazione della variazione di assestamento di cui al presente comma, per l'anno 2016, vedi l' *art. 4, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160* .
- (656) Comma abrogato dall' *art. 52, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126* .
- (657) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 16, comma 8-sexies, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2021, n. 215* .
- (658) Per le deliberazioni delle variazioni di bilancio degli enti locali il cui territorio risulta gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, relative agli anni 2000 e 2001, vedi l'art. 6, Ordinanza 23 novembre 2000, n. 3095.
- (659) Il presente articolo corrisponde all' *art. 17, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.
- (660) Per la proroga dei termini previsti dal presente articolo, relativamente ai comuni indicati nell' *art. 1, D.L. 28 aprile 2009, n. 39* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2009, n. 77* , vedi l' *art. 1, Ordinanza 25 novembre 2009, n. 3822* ; per la proroga del termine relativamente al comune di Roma, vedi l' *art. 78, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* .
- (661) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 11, D.L. 30 novembre 2013, n. 133* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 gennaio 2014, n. 5* e l' *art. 1, comma 693, L. 23 dicembre 2014, n. 190* .

Articolo 176 Prelevamenti dal fondo di riserva e dai fondi spese potenziali (663) (662) (665) In vigore dal 12 settembre 2014

1. I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno. (664)

-
- (662) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .
- (663) Rubrica così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 24), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (664) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 24), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (665) Il presente articolo corrisponde all' *art. 18, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 177 Competenze dei responsabili dei servizi (666) (667) In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalità definite dal regolamento di contabilità.

2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.

-
- (666) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(667) Il presente articolo corrisponde all' *art. 19, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

TITOLO III GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I Entrate

Articolo 178 Fasi dell'entrata (668) (669) **In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

(668) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(669) Il presente articolo corrisponde all' *art. 20, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 179 Accertamento (670) (678) (679) **In vigore dal 12 settembre 2014**

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio. (671)

2. L'accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni: (672)

a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;

b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro", in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; (673)

c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento; (674)

d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa (675).

3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (676)

3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. (677)

(670) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(671) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 25), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

- (672) Alinea così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 25), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (673) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 25), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (674) Lettera inserita dall' *art. 74, comma 1, n. 25), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (675) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 25), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (676) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 25), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (677) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 25), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (678) Il presente articolo corrisponde agli *artt. 21 , 22 e 23, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogati.
- (679) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi il *comma 2 dell'art. 2, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154* .

Articolo 180 Riscossione (680) (687)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all' *articolo 210* .
3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:
 - a) l'indicazione del debitore;
 - b) l'ammontare della somma da riscuotere;
 - c) la causale;
 - d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti;
 (681)
 - e) l'indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o competenza; (682)
 - f) la codifica di bilancio; (683)
 - g) il numero progressivo;
 - h) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - h-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; (684)
 - h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (684).
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere. (685)
- 4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo. (686)
- 4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa. (686)
- 4-quater. E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro. (686)
- 4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui. (686)
- 4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016. (686)

- (680) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.
- (681) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 26), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (682) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 26), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (683) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 26), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (684) Lettera aggiunta dall' *art. 74, comma 1, n. 26), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (685) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 26), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (686) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 26), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (687) Il presente articolo corrisponde all' *art. 24, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 181 Versamento (688) (690) **In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli *articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*.
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, non superiori ai quindici giorni lavorativi. (689)

-
- (688) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.
- (689) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 27), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (690) Il presente articolo corrisponde all' *art. 25, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

CAPO II Spese

Articolo 182 Fasi della spesa (691) (692) **In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

-
- (691) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.
- (692) Il presente articolo corrisponde all' *art. 26, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 183 Impegno di spesa (693) (702) **In vigore dal 1 gennaio 2019**

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell' *articolo 151*. (694)
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato; (695)

c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile (696).

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all' *articolo 186* . Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all' *articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* , al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall' *allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo* . (697)

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. (698)

6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione. (699)

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (699)

8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. (699)

9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8. (700)

9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (701)

- (693) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.
- (694) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (695) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 28), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (696) Lettera così sostituita dall' *art. 74, comma 1, n. 28), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (697) Comma modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 28), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 910, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- (698) Comma modificato dall' *art. 1-sexies, comma 1, lett. b), D.L. 31 marzo 2005, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (699) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
- (700) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 28), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (701) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 28), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (702) Il presente articolo corrisponde all' *art. 27, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 184 Liquidazione della spesa (703) (704)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

- (703) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.
- (704) Il presente articolo corrisponde all' *art. 28, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 185 Ordinazione e pagamento (705) (715)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro. (706)
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
 - b) la data di emissione;
 - c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa; (707)
 - d) la codifica di bilancio; (708)

e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA; (709)

f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;

g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;

h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;

i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti; (710)

i-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; (711)

i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; (711)

i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio (711).

3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. (712)

4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo. (713)

4-bis. I codici di cui al comma 2, lettera i-bis), possono essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016. (714)

(705) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(706) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 29), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(707) Lettera così sostituita dall' *art. 74, comma 1, n. 29), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(708) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 29), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(709) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 29), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(710) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 29), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(711) Lettera aggiunta dall' *art. 74, comma 1, n. 29), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(712) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 29), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(713) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 29), lett. h), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(714) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 29), lett. i), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(715) Il presente articolo corrisponde all' *art. 29, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

CAPO III

Risultato di amministrazione e residui

Articolo 186 Risultato contabile di amministrazione (716) (719)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. (717)

1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. (718)

- (716) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .
- (717) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 30), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (718) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 30), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (719) Il presente articolo corrisponde all' *art. 30, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 187 Composizione del risultato di amministrazione (722) (721) (729)

In vigore dal 24 giugno 2017

1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188. (723)

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi (726) . Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. (724) (727)

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies. (723)

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli *articoli 195 e 222* , fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all' *articolo 193* . (720) (730)

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. (725)

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. (725)

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta. (725) (728)

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate. (725)

(720) Comma aggiunto dall' art. 3, comma 1, lett. h), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 .

(721) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56 .

(722) Rubrica così sostituita dall' art. 74, comma 1, n. 31), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 .

(723) Comma così sostituito dall' art. 74, comma 1, n. 31), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 .

(724) Comma modificato dall' art. 2, comma 13, L. 24 dicembre 2007, n. 244 , a decorrere dal 28 dicembre 2007, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 164 della suddetta L. 244/2007 e, successivamente, così sostituito dall' art. 74, comma 1, n. 31), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 .

(725) Comma aggiunto dall' art. 74, comma 1, n. 31), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 .

(726) Lettera così modificata dall' art. 26-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 .

(727) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' art. 109, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 .

(728) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' art. 12-ter, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 .

(729) Il presente articolo corrisponde all' art. 31, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 , ora abrogato.

(730) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' art. 1, comma 2-bis, D.L. 21 maggio 2013, n. 54 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2013, n. 85 .

Articolo 188 Disavanzo di amministrazione (731) (734)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell' articolo 186 , è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può

anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso. (732)

1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma. (733)

1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3. (733)

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. (733)

(731) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(732) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 32), lett. a) e b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(733) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 32), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(734) Il presente articolo corrisponde all' *art. 32, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 189 Residui attivi (736) (739)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (735)

3. Alla chiusura dell'esercizio le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie. (737)

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. (738)

(735) Comma così modificato dall' *art. 1-sexies, comma 1, lett. c), D.L. 31 marzo 2005, n. 44* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88* e, successivamente, dall' *art. 74, comma 1, n. 33), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(736) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(737) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 33), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(738) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 33), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(739) Il presente articolo corrisponde all' *art. 33, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 190 Residui passivi (740) (741)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell' *articolo 183* .
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

(740) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(741) Il presente articolo corrisponde all' *art. 34, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

CAPO IV

Principi di gestione e controllo di gestione

Articolo 191 Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese (743) (747)

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all' *articolo 153* , comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. (744)

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno. (745)

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare. (742)

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell' *articolo 194* , comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la

prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto. (746)

(742) Comma sostituito dall' art. 3, comma 1, lett. i), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 , e, successivamente, così modificato dall' art. 1, comma 901, L. 30 dicembre 2018, n. 145 , a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(743) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56 .

(744) Comma così modificato dall' art. 74, comma 1, n. 34), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 .

(745) Comma così modificato dall' art. 74, comma 1, n. 34), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 .

(746) Comma così sostituito dall' art. 74, comma 1, n. 34), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 .

(747) Il presente articolo corrisponde all' art. 35, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 , ora abrogato.

Articolo 192 Determinazioni a contrattare e relative procedure (748) (749)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

(748) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56 .

(749) Il presente articolo corrisponde all' art. 56, L. 8 giugno 1990, n. 142 , ora abrogata.

Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio (752) (756) (757)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. (753)

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. (751) (754) (755)

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a

squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. (750)

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all' *articolo 141* , con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

(750) Comma modificato dall' *art. 1, comma 444, L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(751) A norma dell' *art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228* , come modificato dall' *art. 10, comma 4-quater, lett. b), n. 2), D.L. 8 aprile 2013, n. 35* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64* , ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui al presente comma.

(752) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(753) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 35), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(754) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 35), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(755) Per la fissazione dei termini per l'adozione della delibera di cui al presente comma, per l'anno 2016, vedi l' *art. 4, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160* , l'anno 2018, il *D.M. 27 luglio 2018* e, per l'anno 2020, l' *art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* , come modificato dall' *art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77* e dall' *art. 54, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126* .

(756) Il presente articolo corrisponde all' *art. 36, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

(757) Per il termine di deliberazione dei provvedimenti di riequilibrio, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 1-ter, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .

Articolo 194 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio (758) (760)

In vigore dal 15 agosto 2020

1. Con deliberazione consiliare di cui all' *articolo 193* , comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all' *articolo 114* ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell' *articolo 191* , nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (761)

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell' *articolo 193* , comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli *articoli 202* e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse. (759) (762)

(758) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(759) Comma così modificato dall' *art. 53, comma 6, D.L. 14 agosto 2020, n. 104* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126* .

(760) Il presente articolo corrisponde all' *art. 37, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

(761) Vedi, anche, il *comma 4 dell'art. 78, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* , come modificato dal *comma 26 dell'art. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138* .

(762) Per l'applicabilità del presente comma vedi, anche, l' *art. 41, L. 28 dicembre 2001, n. 448* .

Articolo 195 Utilizzo di entrate vincolate (764) (763) (769)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all' *articolo 261* , comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell' *articolo 222* . I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria. (765)

2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all' *articolo 222* , comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile. (766)

3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile. (767)

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell' *articolo 193* possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni. (768)

(763) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(764) Rubrica così sostituita dall' *art. 74, comma 1, n. 36), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(765) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 36), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(766) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 36), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(767) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 36), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(768) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 36), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(769) Il presente articolo corrisponde all' *art. 38, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 196 Controllo di gestione (770) (772)

In vigore dal 14 maggio 2022

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. (771)

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

(770) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(771) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, L. 12 aprile 2022, n. 35* .

(772) Il presente articolo corrisponde all' *art. 39, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 197 Modalità del controllo di gestione (773) (775)**In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Il controllo di gestione, di cui all' *articolo 147* , comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.

2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

- a) predisposizione del piano esecutivo di gestione; (774)
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all' *articolo 228* , comma 7.

(773) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(774) Lettera così sostituita dall' *art. 74, comma 1, n. 37*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(775) Il presente articolo corrisponde all' *art. 40, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 198 Referto del controllo di gestione (776) (777)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

(776) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(777) Il presente articolo corrisponde all' *art. 41, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 198-bis Comunicazione del referto (778) (779)**In vigore dal 12 luglio 2004**

1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.

(778) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 5, D.L. 12 luglio 2004, n. 168* , convertito con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2004, n. 191* .

(779) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

TITOLO IV
INVESTIMENTI

CAPO I
Principi generali

Articolo 199 Fonti di finanziamento (780) (783)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

- a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b) avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti; (781)
- c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall' *articolo 187* ;
- f) mutui passivi;
- g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente. (782)

(780) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(781) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 38), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(782) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 38), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(783) Il presente articolo corrisponde all' *art. 42, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 200 Gli investimenti (785) (784) (790)

In vigore dal 1 gennaio 2019

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco. (786)

1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita:

- a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;
- b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione;
- c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi; (787)
- c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* , e successive modificazioni (788).

1-ter. Per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall' *articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* . (789)

(784) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(785) Rubrica così sostituita dall' *art. 74, comma 1, n. 39), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

- (786) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 39), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (787) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 39), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (788) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 4, D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* .
- (789) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 39), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 911, L. 30 dicembre 2018, n. 145* , a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- (790) Il presente articolo corrisponde all' *art. 43 comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 201 Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario (792) (795) **In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate, nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla possibilità di indebitamento, ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata. (793)

2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore a cinquecentomila euro, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe. (794)

[3. Il piano economico-finanziario deve essere preventivamente assentito da una banca scelta tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (791)]

4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:

- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
- c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

(791) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 4-ter, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2001, n. 26* .

(792) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(793) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 40), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(794) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 40), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(795) Il presente articolo corrisponde all' *art. 43 comma 2 e 3, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* e ai *commi da 1 a 4 dell'art. 46, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504* , ora abrogati.

CAPO II

Fonti di finanziamento mediante indebitamento

Articolo 202 Ricorso all'indebitamento (796) (797) **In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all' *articolo 194* e per altre destinazioni di legge.

2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

(796) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(797) Il presente articolo corrisponde all' *art. 44, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 203 Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento (798) (802) (803) (804)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti (799) (801).

2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione. (800)

(798) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(799) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 41), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(800) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 41), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(801) Sull'applicabilità delle disposizioni della presente lettera vedi l' *art. 4, comma 7-quater, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231*, come modificato dall' *art. 1, comma 556, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, e, successivamente, l' *art. 1, comma 851, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

(802) Il presente articolo corrisponde all' *art. 45, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

(803) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 13, D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64*, l' *art. 116, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, e, successivamente, l' *art. 21, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(804) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l' *art. 37, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

Articolo 204 Regole particolari per l'assunzione di mutui (809) (814) (815) (816)

In vigore dal 1 gennaio 2015

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito. (805) (808) (813)

2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: (810)

a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni; (806)

b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»; (806)

c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti

dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;

e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto (811).

2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda. (807)

3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. (812)

(805) Comma modificato dall' *art. 27, comma 7, lett. c)*, *L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'*art. 1, comma 44, lett. a)*, *L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall' *art. 1-sexies, comma 1, lett. d)*, *D.L. 31 marzo 2005, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88*, dall'*art. 1, comma 698, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 108, L. 13 dicembre 2010, n. 220*, come modificato dall' *art. 2, comma 39, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10*, dall' *art. 8, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall' *art. 11-bis, comma 1, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*, e dall' *art. 1, comma 735, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 42), lett. a) e b)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*. Infine il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(806) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 68, lett. b)*, *L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(807) Comma inserito dall'*art. 1, comma 44, lett. b)*, *L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(808) L' *art. 16, comma 11, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*, ha interpretato il presente comma nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

(809) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(810) Alinea così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 42), lett. c)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(811) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 42), lett. c)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(812) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 42), lett. d)*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(813) Per l'individuazione dei termini entro i quali gli enti sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento, vedi l'*art. 1, comma 45, L. 30 dicembre 2004, n. 311*. Vedi, anche, l' *art. 5, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(814) Il presente articolo corrisponde all' *art. 46, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato. Vedi, anche, il *comma 7 dell'art. 70, L. 28 dicembre 2001, n. 448*.

(815) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi l' *art. 14-quater, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*, l' *art. 1, comma 13, D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64*, l' *art. 9, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 116, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, e, successivamente, l' *art. 21, comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

(816) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l' *art. 4, comma 7-quater, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231*, come modificato dall' *art. 1, comma 556, L. 27 dicembre 2019, n. 160*, l' *art. 37, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*, e, successivamente, l' *art. 1, comma 851, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

Articolo 205 Attivazione di prestiti obbligazionari (817) (818)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

(817) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(818) Il presente articolo corrisponde all' *art. 47, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 205-bis Contrazione di aperture di credito (819) (820)**In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all' *articolo 204, comma 3* .

3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206; (821)

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. (823)

3-bis. Il contratto di cui al comma 3 può prevedere l'erogazione dei singoli tiraggi sulla base di scritture private ovvero di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi di tempo contrattualmente predeterminati, la formalizzazione dell'insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico. (822)

4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all' *articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448* , nei termini e nelle modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389* .

(819) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 68, lett. c), L. 30 dicembre 2004, n. 311* , a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, sostituito dall' *art. 1-sexies, comma 1, lett. a), D.L. 31 marzo 2005, n. 44* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88* .

(820) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(821) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 43), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(822) Comma inserito dall' *art. 74, comma 1, n. 43), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(823) A norma dell' *art. 1-sexies, comma 2, D.L. 31 marzo 2005, n. 44* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88* , i criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile all'apertura di credito, di cui alla presente lettera, sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della *legge di conversione* .

CAPO III

Garanzie per mutui e prestiti

Articolo 206 Delegazione di pagamento (824) (826)**In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione. (825)

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

(824) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(825) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 44), lett. a) e b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(826) Il presente articolo corrisponde all' *art. 48, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 207 Fideiussione (828) (832)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (829)

1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso. (827)

2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituita ai sensi dell' *articolo 113*, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all' *articolo 116*, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: (830)

a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuuario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuuario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell' *articolo 204* e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

4-bis. Con il regolamento di contabilità l'ente può limitare la possibilità di rilasciare fideiussioni. (831)

(827) Comma inserito dall' *art. 1, comma 68, lett. d), L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(828) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(829) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 45), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(830) Alinea così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 45), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(831) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 45), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(832) Il presente articolo corrisponde all' *art. 49, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

TITOLO V

TESORERIA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 208 Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria (834) (835) (836)
In vigore dal 12 settembre 2014

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all' *articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385* ;

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; (833)

c) altri soggetti abilitati per legge.

(833) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 4-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2001, n. 26* e, successivamente, dall' *art. 74, comma 1, n. 46), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(834) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo, vedi l' *art. 54, comma 1-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .

(835) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(836) Il presente articolo corrisponde all' *art. 50, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 209 Oggetto del servizio di tesoreria (837) (839)
In vigore dal 12 settembre 2014

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della *legge 29 ottobre 1984, n. 720* e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere. (840)

3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195. (838)

(837) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(838) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 47), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(839) Il presente articolo corrisponde all' *art. 51, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

(840) Vedi, anche, l'art. 1, comma 69, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 210 Affidamento del servizio di tesoreria (842) (843)
In vigore dal 1 gennaio 2012

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell' *articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2* . (841)

(841) Comma aggiunto dall' *art. 13, comma 3, L. 12 novembre 2011, n. 183* , a decorrere dal 1° gennaio 2012; per l'applicazione di tale disposizione, vedi anche, l' *art. 13, comma 4 della medesima L. 183/2011* .

(842) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(843) Il presente articolo corrisponde all' *art. 52, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 211 Responsabilità del tesoriere (844) (845)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente. (846)

(844) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(845) Il presente articolo corrisponde all' *art. 53, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

(846) Vedi, anche, l'art. 1, comma 69, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 212 Servizio di tesoreria svolto per più enti locali (847) (848)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. I soggetti di cui all' *articolo 208* che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

(847) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(848) Il presente articolo corrisponde all' *art. 54, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 213 Gestione informatizzata del servizio di tesoreria (849) (850) (851)

In vigore dal 1 gennaio 2005

1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all' *articolo 226* .

2. La convenzione di tesoreria di cui all' *articolo 210* può prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all' *articolo 214* , non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria.

(849) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 80, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(850) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(851) Il presente corrispondeva all'abrogato *art. 55, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* .

CAPO II Riscossione delle entrate

Articolo 214 Operazioni di riscossione (852) (853)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

(852) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(853) Il presente articolo corrisponde all' *art. 56, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 215 Procedure per la registrazione delle entrate (854) (856)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce le procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina, altresì le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite, nonché la relativa prova documentale.

1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente. (855)

(854) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(855) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 48), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(856) Il presente articolo corrisponde all' *art. 56, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

CAPO III Pagamento delle spese

Articolo 216 Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere (857) (862)

In vigore dal 25 dicembre 2019

[1. I pagamenti possono avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario. (858) (861)]

2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica, compresa la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente. (859)

[3. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma. (860) (861)]

(857) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(858) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 49), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

- (859) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 49), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (860) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 49), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .
- (861) Comma abrogato dall' *art. 57, comma 2-quater, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157* .
- (862) Il presente articolo corrisponde all' *art. 58, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 217 Estinzione dei mandati di pagamento (863) (864)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

-
- (863) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .
- (864) Il presente articolo corrisponde all' *art. 59, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 218 Annotazione della quietanza (865) (866)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.

-
- (865) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .
- (866) Il presente articolo corrisponde all' *art. 60, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 219 Mandati non estinti al termine dell'esercizio (867) (868)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

-
- (867) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .
- (868) Il presente articolo corrisponde all' *art. 61, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 220 Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento (869) (870)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all' *articolo 206* il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

-
- (869) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(870) Il presente articolo corrisponde all' *art. 62, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

CAPO IV Altre attività

Articolo 221 Gestione di titoli e valori (871) (872)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. I titoli di proprietà dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.

2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni.

(871) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(872) Il presente articolo corrisponde all' *art. 63, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 222 Anticipazioni di tesoreria (875) (877)

In vigore dal 30 giugno 2019

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. (873) (876)

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all' *articolo 210* .

2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali. (874)

(873) L' *art. 1, comma 4-ter, D.L. 27 maggio 2008, n. 93* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 126* , ha disposto che il limite dei tre dodicesimi di cui al presente comma è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4 del predetto *D.L. 93/2008* , a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

Successivamente, il citato *art. 1, D.L. n. 93/2008* , è stato abrogato dall' *art. 13, comma 14, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214* . Per l'incremento del limite massimo delle anticipazioni di tesoreria, di cui al presente comma, vedi: per l'anno 2013, e sino alla data del 31 dicembre 2013, l' *'art. 1, comma 9, D.L. 8 aprile 2013, n. 35* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64* , l' *art. 1, comma 2, D.L. 21 maggio 2013, n. 54* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 luglio 2013, n. 85* , l' *art. 12-bis, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 ottobre 2013, n. 119* e l' *art. 1, comma 12, D.L. 30 novembre 2013, n. 133* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 gennaio 2014, n. 5* ; per l'anno 2014, e sino alla data del 31 dicembre 2018, l' *art. 2, comma 3-bis, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2014, n. 50* , come modificato dall' *art. 1, comma 542, L. 23 dicembre 2014, n. 190* , dall' *art. 1, comma 738, L. 28 dicembre 2015, n. 208* , dall' *art. 1, comma 43, L. 11 dicembre 2016, n. 232* e dall' *art. 1, comma 618, L. 27 dicembre 2017, n. 205* ; sino alla data del 31 dicembre 2019, l' *art. 1, comma 906, L. 30 dicembre 2018, n. 145* ; per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, l' *art. 1, comma 555, L. 27 dicembre 2019, n. 160* .

(874) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, lett. i-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* , e, successivamente, così modificato dall' *art. 38, comma 1-duodecies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58* .

(875) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(876) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 50*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(877) Il presente articolo corrisponde all' *art. 68, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

CAPO V

Adempimenti e verifiche contabili

Articolo 223 Verifiche ordinarie di cassa (878) (879)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all' *articolo 233* .

2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.

(878) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(879) Il presente articolo corrisponde all' *art. 64, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 224 Verifiche straordinarie di cassa (880) (882)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.

1-bis. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa. (881)

(880) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(881) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 51*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(882) Il presente articolo corrisponde all' *art. 65, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 225 Obblighi di documentazione e conservazione (883) (885)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:

- a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
- b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli *articoli 223 e 224* ;
- c) conservazione per almeno cinque anni delle rilevazioni di cassa previste dalla legge (884).

2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

(883) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(884) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 52*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(885) Il presente articolo corrisponde all' *art. 66, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 226 Conto del tesoriere (887) (892)**In vigore dal 25 dicembre 2019**

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell' *articolo 93* , rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. (886)

2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione: (888)

[a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa; (889) (891)]

b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;

c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime; (890)

d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

(886) Comma così modificato dall' *art. 2-quater, comma 6, lett. b)*, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189 .

(887) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56 .

(888) Alinea così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 53)*, lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(889) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 53)*, lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(890) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 53)*, lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa)*, D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(891) Lettera abrogata dall' *art. 57, comma 2-quater, lett. b)*, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 .

(892) Il presente articolo corrisponde all' *art. 67, commi 1 e 2, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

TITOLO VI
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE

DEI RISULTATI DI GESTIONE

Articolo 227 Rendiconto della gestione (896) (897) (905) (906)**In vigore dal 12 settembre 2014**

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. (898)

2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile (903) dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità. (894)

2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal *comma 2 dell'articolo 141* . (895)

2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (899)

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato. (900)

4. Ai fini del referto di cui all' *articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20* e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. (901)

6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti. (893) (904)

6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti. (902)

6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (902)

6-quater. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione. (902)

(893) Comma sostituito dall' *art. 28, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289* , a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, così modificato dall' *art. 1-quater, comma 6, D.L. 31 marzo 2003, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2003, n. 116* .

(894) Comma modificato dall' *art. 2-quater, comma 6, lett. c), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189* , e, successivamente, così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 54), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(895) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. l), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* .

(896) Per la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli enti locali previsto dal presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 729-quater, L. 27 dicembre 2013, n. 147* , aggiunto dall' *art. 7, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* , l' *art. 20-bis, comma 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55* , l' *art. 38, comma 1-quinquiesdecies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58* , l' *art. 11-quater, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87* , e, successivamente, l' *art. 52, comma 2, lett. a), D.L. 25 maggio 2021, n. 73* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106* .

(897) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(898) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 54), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(899) Comma inserito dall' *art. 74, comma 1, n. 54), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(900) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 54), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(901) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 54), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(902) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 54), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(903) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. 20, comma 3, D.L. 1 giugno 2023, n. 61* .

(904) Per la determinazione dei tempi, delle modalità e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, vedi il *D.M. 24 giugno 2004* .

(905) Il presente articolo corrisponde all' *art. 69, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

(906) Vedi, anche, il *D.M. 23 gennaio 2012* , l' *art. 18, comma 3-quater, D.L. 24 aprile 2017, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96* , e l' *art. 15-bis, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

Articolo 228 Conto del bilancio (907) (916)**In vigore dal 27 ottobre 2019**

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. (908)

2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: (909)

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato (910).

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (911)

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio. (912)

5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. (913)

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.

7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno. (914)

8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (915)

(907) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(908) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 55), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(909) Alinea così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 55), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(910) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 55), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(911) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 55), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(912) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 55), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(913) Comma sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 55), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 48, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(914) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 55), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(915) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 55), lett. h), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(916) Il presente articolo corrisponde all' *art. 70, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 229 Conto economico (917) (918) (921)**In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile

generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio. (919)

2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (919)

[3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo. (920)]

[4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:

- a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
- b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
- d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
- e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
- f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa. (920)

] [5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo. (920)]

[6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:

- a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
- b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
- c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
- d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
- e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa. (920)

] [7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

- a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3% ;
- b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2% ;
- c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15% ;
- d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20% ;
- e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20% ;
- f) altri beni al 20% . (920)

] 8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.

[9. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio. (920)]

[10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all' *articolo 160* . (920)]

(917) A norma dell'art. 1, comma 164, L. 23 dicembre 2005, n. 266, la disciplina del conto economico prevista dal presente articolo, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

(918) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(919) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 56), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(920) Comma abrogato dall' *art. 74, comma 1, n. 56), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(921) Il presente articolo corrisponde all' *art. 71, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 230 Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali (923) (922) (932) **In vigore dal 12 settembre 2014**

1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (924)
2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. (925)
3. Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. (926)
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (927)
5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi. (928)
6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori. (929)
7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.
8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.
9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni. (930)
- 9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni. (931)

-
- (922) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.
- (923) Rubrica così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 57), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (924) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 57), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (925) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 57), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (926) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 57), lett. d), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (927) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 57), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (928) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 57), lett. f), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (929) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 57), lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (930) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 57), lett. h), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (931) Comma aggiunto dall' *art. 74, comma 1, n. 57), lett. i), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.
- (932) Il presente articolo corrisponde all' *art. 72, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 231 La relazione sulla gestione (933) In vigore dal 12 settembre 2014

1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

(933) Articolo così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 58*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

Articolo 232 Contabilità economico-patrimoniale (934)

In vigore dal 25 dicembre 2019

1. Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all' *allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* , e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell' *articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011* . (935) (936)

(934) Articolo così sostituito dall' *art. 74, comma 1, n. 59*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(935) Comma così modificato dall' *art. 15-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 giugno 2019, n. 58* , e, successivamente, dall' *art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b)*, *D.L. 26 ottobre 2019, n. 124* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157* .

(936) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 12 ottobre 2021* .

Articolo 233 Conti degli agenti contabili interni (938) (939)

In vigore dal 7 dicembre 2008

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all' *articolo 93* , comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. (937)

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

- a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
- b) la lista per tipologie di beni;
- c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
- d) la documentazione giustificativa della gestione;
- e) i verbali di passaggio di gestione;
- f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
- g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall' *articolo 160* .

(937) Comma così modificato dall' *art. 2-quater, comma 6, lett. d)*, *D.L. 7 ottobre 2008, n. 154* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189* .

(938) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(939) Il presente articolo corrisponde all' *art. 75, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 233-bis Il bilancio consolidato (940)**In vigore dal 1 gennaio 2019**

1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato. (941)

(940) Articolo inserito dall' *art. 74, comma 1, n. 60*, *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

(941) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

TITOLO VII
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 234 Organo di revisione economico-finanziario (944) (946) (947) (948)**In vigore dal 8 dicembre 2012**

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. (943)
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. (942)
- 3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione. (945)
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

(942) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 732, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, dall' *art. 3, comma 1, lett. m-bis*), *n. 1, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(943) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 6, comma 2, D.M. 15 febbraio 2012, n. 23*.

(944) L' *art. 3, comma 1, lett. m*), *D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* aveva previsto l'inserimento del comma 2-bis; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 7 dicembre 2012, n. 213*).

(945) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. m-bis*), *n. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*; vedi, anche, l' *art. 3, comma 4-bis del suddetto D.L. 174/2012*.

(946) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(947) Il presente articolo corrisponde all' *art. 57, L. 8 giugno 1990, n. 142*, e all' *art. 100, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogati.

(948) Per i criteri di scelta dei revisori dei conti dei Comuni, vedi l' *art. 16, comma 25, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

Articolo 235 Durata dell'incarico e cause di cessazione (949) (952)

In vigore dal 24 giugno 2014

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all' *articolo 134* , comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli *articoli 2* , *3* comma 1, *4* , comma 1, *5* , comma 1, e *6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 1994, n. 444* . (950)

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall' *articolo 239* , comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente; (951)
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

(949) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(950) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1-bis, lett. a)* , *D.L. 24 aprile 2014, n. 66* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* .

(951) Lettera così modificata dall' *art. 19, comma 1-bis, lett. b)* , *D.L. 24 aprile 2014, n. 66* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* .

(952) Il presente articolo corrisponde all' *art. 101, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 236 Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori (954) (955)

In vigore dal 11 ottobre 2012

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. (953)

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

(953) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. n)* , *D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* .

(954) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(955) Il presente articolo corrisponde all' *art. 102, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 237 Funzionamento del collegio dei revisori (956) (957)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

(956) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(957) Il presente articolo corrisponde all' *art. 103, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 238 Limiti all'affidamento di incarichi (958) (959)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

(958) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(959) Il presente articolo corrisponde all' *art. 104, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione (963) (967)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; (964)

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; (960)

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; (965)

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; (966)

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all' *articolo 223*.

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. (961)

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente; (962)

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all' *articolo 234* , comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

(960) Lettera così sostituita dall' *art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* .

(961) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. o), n. 2), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* .

(962) Lettera così sostituita dall' *art. 3, comma 1, lett. o), n. 3), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* .

(963) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(964) Numero così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 61), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(965) Lettera così modificata dall' *art. 74, comma 1, n. 61), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(966) Lettera inserita dall' *art. 74, comma 1, n. 61), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(967) Il presente articolo corrisponde all' *art. 105, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 240 Responsabilità dell'organo di revisione (968) (969)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

(968) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(969) Il presente articolo corrisponde all' *art. 106, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 241 Compenso dei revisori (970) (973)

In vigore dal 24 giugno 2014

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale. (972)
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell' *articolo 239* .
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
- 6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. (971)
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

(970) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(971) Comma inserito dall' *art. 19, comma 1-bis, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89* .

(972) Per la determinazione dei limiti massimi del compenso di cui al presente comma, vedi il *D.M. 31 ottobre 2001* , il *D.M. 20 maggio 2005* e il *D.M. 21 dicembre 2018* .

(973) Il presente articolo corrisponde all' *art. 107, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

TITOLO VIII ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI (974)

CAPO I Enti locali deficitari: disposizioni generali

Articolo 242 Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli (975) (978) (980)

In vigore dal 11 ottobre 2012

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento. (977)

2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente. (976) (979)

3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.

(974) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(975) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(976) Comma modificato dall' *art. 1, comma 714, L. 27 dicembre 2006, n. 296* , a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. p), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* ; vedi, anche, l' *art. 3, comma 5 del medesimo D.L. 174/12* .

(977) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. p), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* ; vedi, anche, l' *art. 3, comma 5 del medesimo D.L. 174/12* .

(978) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(979) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per il triennio 2010-2012, il *D.M. 24 settembre 2009* ; per il triennio 2013-2015 e il triennio 2016-2018, il *D.M. 18 febbraio 2013* ; per il triennio 2019-2021, il *D.M. 28 dicembre 2018* .

(980) Il presente articolo corrisponde ai *commi 1 e 2 dell'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504* , ora abrogato.

Articolo 243 Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti (981) (986) (990)

In vigore dal 1 gennaio 2022

1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell' *articolo 242* , sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria. (985)

2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido; (988)

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all' *articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902* , da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.

3-bis. I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall' *articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008* , convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008* . (984)

4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le modalità per la presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2. (991)

5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196* , il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, nella banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell'interno. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. (982) (989)

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011. (983)

6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento:

a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione;

b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione. (987)

7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).

(981) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(982) Comma sostituito dall' *art. 4, comma 9, D.L. 2 marzo 2012, n. 16* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44* , che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 48, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157* .

(983) Comma inserito dall' *art. 4, comma 9, D.L. 2 marzo 2012, n. 16* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44* , che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.

(984) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. q), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* .

(985) A norma dell' *art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* , la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(986) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(987) Comma modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. q-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* , e, successivamente, così sostituito dall' *art. 48, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157* .

(988) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 173, L. 30 dicembre 2021, n. 234* , a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(989) Sull'applicabilità della sanzione di cui al presente comma vedi l' *art. 1, comma 781, L. 29 dicembre 2022, n. 197* .

(990) Il presente articolo corrisponde ai *commi da 3 a 8-ter dell'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504* , ora abrogato.

(991) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi:

- per il triennio 1997-1999, il *D.M. 8 aprile 1998* ;
- per il triennio 2000-2002, il *D.M. 17 gennaio 2001* ;
- per il triennio 2003-2005, il *D.M. 23 dicembre 2003* ;
- per il triennio 2006-2008, il *D.M. 26 marzo 2007* ;
- per il triennio 2009-2011, il *Decreto 8 marzo 2010* ;
- per il triennio 2012-2014, il *Decreto 20 dicembre 2012* ;
- per l'anno 2015, il *Decreto 23 febbraio 2016* ;
- per l'anno 2016, il *Decreto 14 marzo 2017* ;
- per l'anno 2017, il *Decreto 23 aprile 2018* ;
- per l'anno 2018, il *Decreto 1° aprile 2019* ;
- per l'anno 2019, il *Decreto 15 ottobre 2020* ;
- per l'anno 2020, il *Decreto 8 novembre 2021* .

Articolo 243-bis Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (992) (996) (1007) (1008) (1014) (1013)

In vigore dal 1 marzo 2020

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. (995) (1001)

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell' *articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149* , il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo. (994)

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni (1005) dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni (1009) successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all' *articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149* . (993) (1006) (1002) (1012)

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

(1003)

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all' *articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* . Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all' *articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973* . (1004)

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. (1004)

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (1004) (1011)

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter. (1004)

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio (998) (1010).

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto; (999)

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche; (999)

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato; (1000)

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi (1010).

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di

spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati. (997)

(992) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. r)*, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 .

(993) Comma così modificato dall' *art. 49-quinquies, comma 1, lett. a)*, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 , dall' *art. 3, comma 3-bis*, D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 , e, successivamente, dall' *art. 1, comma 888, lett. a)*, L. 27 dicembre 2017, n. 205 , a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(994) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 573*, L. 27 dicembre 2013, n. 147 .

(995) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 3, lett. a)*, D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 .

(996) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56 .

(997) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 3, lett. b)*, D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 , e, successivamente, così modificato dall' *art. 39, comma 14-decies, lett. a)*, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 .

(998) A norma della *Deliberazione 17 febbraio 2015, n. 8/SEZAUT/2015/INPR* , il rinvio operato dalla presente lettera all'art. 259, comma 6, deve intendersi riferito alla sola riduzione della dotazione organica e non anche alla riduzione della spesa del personale a tempo determinato; misura, quest'ultima, che potrà essere adottata nel contesto degli interventi di cui al successivo comma 9, ove necessaria al riequilibrio della parte corrente del bilancio.

(999) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 436, lett. a)*, L. 11 dicembre 2016, n. 232 , a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(1000) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 436, lett. b)*, L. 11 dicembre 2016, n. 232 , a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(1001) Sui limiti di applicabilità dell'ultimo periodo del presente comma vedi l' *art. 5, comma 11-septies*, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 .

(1002) Per la proroga del termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al presente comma, vedi l' *art. 5, comma 11-septies*, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , e, successivamente, l' *art. 107, comma 7*, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 .

(1003) Comma inserito dall' *art. 1, comma 888, lett. b)*, L. 27 dicembre 2017, n. 205 , a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, così modificato dall' *art. 38, comma 1-terdecies*, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 .

(1004) Comma inserito dall' *art. 1, comma 890*, L. 27 dicembre 2017, n. 205 , a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(1005) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. 17, comma 1*, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 , l' *art. 30, comma 11-bis*, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 , l' *art. 11-quater, comma 9*, D.L. 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 , e, successivamente, l' *art. 3-quater, comma 1*, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 .

(1006) La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio-11 marzo 2021, n. 34 (Gazz. Uff. 17 marzo 2021, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui al primo periodo del presente comma, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

(1007) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 992*, L. 30 dicembre 2021, n. 234 .

(1008) Per la proroga dei termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dal presente articolo vedi l' *art. 43, comma 5-bis*, D.L. 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 .

(1009) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. 3-quater, comma 1*, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 .

(1010) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l' *art. 13, comma 9*, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 .

(1011) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 12 giugno 2019* .

(1012) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 573*, L. 27 dicembre 2013, n. 147 , l' *art. 2, comma 5-bis*, D.L. 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 , e l' *art. 1, commi 992 , 993 e 994*, L. 30 dicembre 2021, n. 234 .

(1013) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 889*, L. 27 dicembre 2017, n. 205 , l' *art. 1, comma 767*, L. 30 dicembre 2021, n. 234 , l' *art. 1, comma 12-quater*, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 , e l' *art. 16, comma 6*, D.L. 9 agosto 2022, n. 115 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 .

(1014) La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 11 marzo 2021, n. 34 (Gazz. Uff. 17 marzo 2021, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 243-quater e 243-bis, sollevata in riferimento all'art. 2.

Articolo 243-ter Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (1015) (1016) (1018) (1017)
In vigore dal 8 dicembre 2012

1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all' *articolo 243-bis* lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1. (1019)

3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

(1015) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. r), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(1016) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1017) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 13, comma 9, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*, e, successivamente, l' *art. 1, comma 992, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

(1018) Per la rideterminazione della dotazione del Fondo di cui al presente articolo vedi l' *art. 53, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(1019) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.M. 11 gennaio 2013*.

Articolo 243-quater Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione (1020) (1025) (1028) (1032) (1036)

In vigore dal 6 maggio 2014

1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (1021) (1029) (1033)

2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. (1023) (1029)

3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell' *articolo 243-bis*, comma 6, lettera a), apposita pronuncia. (1034)

4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.

5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell' *articolo 103, secondo comma, della Costituzione*, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all' *articolo 243-ter*. (1024) (1029) (1030)

6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti. (1022) (1031)

7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all' *articolo 243-bis*, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell' *articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011*, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. (1027) (1035)

7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. (1026)

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7- *bis*, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6. (1026)

(1020) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. r), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*.

(1021) Comma così sostituito dall' *art. 10-ter, comma 1, lett. a), D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64*.

(1022) Comma così modificato dall' *art. 10-ter, comma 1, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64*.

(1023) Comma così modificato dall' *art. 49-quinquies, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(1024) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(1025) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1026) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 3-ter, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(1027) Sui limiti di applicabilità del presente comma vedi l' *art. 5, comma 11-septies, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*, e, successivamente, l' *art. 17, comma 3, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(1028) Per la riduzione dei termini previsti dal presente articolo vedi l' *art. 1, commi 849 e 889, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

(1029) Per la proroga del termine previsto dal presente comma, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(1030) Per la decorrenza del termine di impugnazione previsto dal presente comma vedi l' *art. 114-bis, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(1031) Sulla verifica prevista dal presente comma, relativamente al primo semestre 2020, vedi l' *art. 114-bis, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(1032) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 992, L. 30 dicembre 2021, n. 234*.

(1033) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la *Deliberazione 13 dicembre 2012, n. 16/SEZAUT/2012/INT* e la *Deliberazione 10 aprile 2018, n. 5/SEZAUT/2018/INPR*. Vedi, anche, l' *art. 3, comma 4-bis, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(1034) Vedi, anche, l' *art. 3, comma 4-bis, D.L. 6 marzo 2014, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68*.

(1035) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 2-quater, D.L. 25 luglio 2018, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2018, n. 108*.

(1036) La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 11 marzo 2021, n. 34 (Gazz. Uff. 17 marzo 2021, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 243-quater e 243-bis, sollevata in riferimento all'art. 2.

Articolo 243-quinquies Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (1037) (1038) (1040)
In vigore dal 8 dicembre 2012

1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi (1039) dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 200 per abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.

3. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all' *articolo 243-ter* . (1041)

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresì le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione.

(1037) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. r)*, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 .

(1038) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56 .

(1039) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 9, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 .

(1040) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 992, L. 30 dicembre 2021, n. 234* .

(1041) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 6 settembre 2013* , il *Decreto 31 luglio 2014* , il *Decreto 3 dicembre 2015* , il *Decreto 24 aprile 2017* , il *Decreto 7 novembre 2017* , il *Decreto 19 dicembre 2018* , il *Decreto 20 febbraio 2019* , il *Decreto 22 marzo 2019* , il *Decreto 30 maggio 2019* e il *Decreto 30 maggio 2019* .

Articolo 243-sexies Pagamento di debiti (1042) (1044) In vigore dal 6 maggio 2014

1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243- *ter* del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243- *bis*. (1043)

2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

(1042) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 3-quater, D.L. 6 marzo 2014, n. 16* , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 .

(1043) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 38, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 .

(1044) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 992, L. 30 dicembre 2021, n. 234* .

CAPO II

Enti locali dissestati: disposizioni generali

Articolo 244 Dissesto finanziario (1045) (1046) (1047) In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all' *articolo 194* per le fattispecie ivi previste.

2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.

(1045) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1046) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1047) Il presente articolo corrisponde agli *artt. 76 e 77, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 245 Soggetti della procedura di risanamento (1048) (1049) (1050)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.

2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.

3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

(1048) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1049) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1050) Il presente articolo corrisponde all' *art. 78, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 246 Deliberazione di dissesto (1051) (1052) (1055)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all' *articolo 244* e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. (1056)

2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni (1054) dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell' *articolo 141* , comma 3.

4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall' *articolo 191* , comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicitando gli effetti di cui all' *articolo 248* . Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso. (1053)

5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

(1051) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1052) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1053) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 62*), *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(1054) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* .

(1055) Il presente articolo corrisponde all' *art. 79, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

(1056) Vedi, anche, l' *art. 78, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* .

Articolo 247 Omissione della deliberazione di dissesto (1057) (1058) (1059)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell' *articolo 141* .

(1057) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1058) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1059) Il presente articolo corrisponde all' *art. 80, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 248 Conseguenze della dichiarazione di dissesto (1060) (1063) (1065)

In vigore dal 11 ottobre 2012

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all' *articolo 261* , sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all' *articolo 256* non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. (1066)

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge. (1066)

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all' *articolo 256* i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. (1064) (1066)

5. Fermo restando quanto previsto dall' *articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20* , gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte

dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. (1061)

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall' *articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20* , qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all' *articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148* . Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. (1062)

(1060) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1061) Comma sostituito dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149* . Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. s), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* , che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.

(1062) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, lett. s), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.

(1063) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1064) La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 24 ottobre 2022, n. 219 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2022, n. 43 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 4, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 della Costituzione.

(1065) Il presente articolo corrisponde all' *art. 81, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

(1066) Vedi, anche, l' *art. 78, comma 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* .

Articolo 249 Limiti alla contrazione di nuovi mutui (1067) (1068) (1070)

In vigore dal 1 marzo 2020

1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all' *articolo 261* , comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall' *articolo 255* e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati. (1069)

(1067) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1068) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1069) Comma così modificato dall' *art. 39, comma 14-decies, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8* .

(1070) Il presente articolo corrisponde all' *art. 82, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 250 Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento (1071) (1072) (1074)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all' *articolo 261* l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. (1073)

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

(1071) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1072) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1073) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 63), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(1074) Il presente articolo corrisponde all' *art. 83, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 251 Attivazione delle entrate proprie (1075) (1077) (1079)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni (1078) dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell' *articolo 247* , comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell' *articolo 136* .

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali. (1076)

(1075) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1076) A norma dell' *art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* , la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(1077) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1078) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* .

(1079) Il presente articolo corrisponde all' *art. 84, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

CAPO III

Attività dell'organo straordinario di liquidazione

Articolo 252 Composizione, nomina e attribuzioni (1080) (1082) (1083)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.

2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.

3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all' *articolo 236* .

4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:

- a) rilevazione della massa passiva;
- b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- c) liquidazione e pagamento della massa passiva. (1081)

5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.

(1080) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1081) Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 5, comma 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140* .

(1082) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1083) Il presente articolo corrisponde all' *art. 85, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 253 Poteri organizzatori (1084) (1085) (1086) (1087)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.

2. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.

3. L'organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.

(1084) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1085) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1086) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1087) Il presente articolo corrisponde all' *art. 86, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

Articolo 254 Rilevazione della massa passiva (1088) (1093) (1094) (1095) **In vigore dal 30 maggio 2004**

1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.

2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.

3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all' *articolo 194* verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell' *articolo 248*, comma 2;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7. (1089)

4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.

5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.

[6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso. (1091) (1090)]

7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.

8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'Interno, previo parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti. (1092)

(1088) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1089) Per l'interpretazione delle disposizioni di cui al presente comma , vedi l' *art. 5, comma 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140* .

(1090) Comma abrogato dall' *art. 7, comma 1, lett. b-quater), D.L. 29 marzo 2004, n. 80* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140* .

(1091) Per i ricorsi presentati ai sensi del presente comma non ancora decisi al 30 maggio 2004, vedi l' *art. 7, comma 1-bis, D.L. 29 marzo 2004, n. 80* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140* .

(1092) A norma dell' *art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* , la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(1093) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1094) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1095) Il presente articolo corrisponde all' *art. 87, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 255 Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento (1096) (1100) (1101) (1103)

In vigore dal 1 gennaio 2023

1. Nell'ambito dei compiti di cui all' *articolo 252* , comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.

2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.

3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.

4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.

5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione (1102) . Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4. (1097) (1098)

6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all' *articolo 204* , comma 1.

7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all' *articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* , sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all' *articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468* , e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle già definite.

8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.

9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di

liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall' *articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 1990, n. 403* , e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all' *articolo 204* , comma 1, è elevato sino al 40 per cento.

10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal *decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64* , e successivi rifinanziamenti, e dal *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77* , e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all' *articolo 206* . (1099) (1104)

11. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

(1096) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1097) Comma così modificato dall' *art. 1-septies, comma 1, lett. a), D.L. 31 marzo 2005, n. 44* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88* .

(1098) A norma dell' *art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* , la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(1099) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 741, L. 27 dicembre 2006, n. 296* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 878, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205* , a decorrere dal 1° gennaio 2018, e dall' *art. 1, comma 789, L. 29 dicembre 2022, n. 197* , a decorrere dal 1° gennaio 2023.

(1100) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1101) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1102) Per i parametri e le modalità di assunzione di mutui integrativi, vedi il *D.M. 9 aprile 2001* . Vedi, anche, il *D.M. 7 giugno 2004* e il *D.M. 19 luglio 2006* .

(1103) Il presente articolo corrisponde all' *art. 88, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

(1104) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 2-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160* .

Articolo 256 Liquidazione e pagamento della massa passiva (1105) (1108) (1110) (1111)

In vigore dal 21 agosto 2016

1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all' *articolo 254* , comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.

2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all' *articolo 255* nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall' *articolo 255* .

3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le

pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non più necessari. (1106)

5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all' *articolo 255*, comma 9, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all' *articolo 255*, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispose il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.

7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso. (1107)

8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.

9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.

11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.

12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243 -bis. (1107) (1109)

(1105) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1106) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. b-quinquies), D.L. 29 marzo 2004, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 maggio 2004, n. 140*.

(1107) A norma dell' *art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(1108) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1109) Comma così modificato dall' *art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

(1110) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1111) Il presente articolo corrisponde all' *art. 89, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 257 Debiti non ammessi alla liquidazione (1112) (1113) (1114) (1115) **In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all' *articolo 256* , comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all' *articolo 256* , comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.
3. Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 136* .

(1112) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1113) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1114) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1115) Il presente articolo corrisponde all' *art. 90, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 258 Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti (1116) (1117) (1119) (1120) (1121)

In vigore dal 21 agosto 2016

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all' *articolo 255* , comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all' *articolo 255* , comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all' *articolo 255* , comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. (1118)
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell' *articolo 256* , comma 11.

6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

(1116) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1117) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1118) Comma così modificato dall' *art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2016, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160* .

(1119) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1120) Il presente articolo corrisponde all' *art. 90-bis, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

(1121) Vedi, anche, l' *art. 14, D.L. 24 giugno 2016, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160* .

CAPO IV Bilancio stabilmente riequilibrato

Articolo 259 Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (1125) (1122) (1126) (1128) (1132) (1133) (1134)

In vigore dal 24 giugno 2017

1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi (1130) dalla data di emanazione del decreto di cui all' *articolo 252* , un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio. (1124)

1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni (1131), compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio. (1127)

2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di cui all' *articolo 251* , riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.

4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all' *articolo 263* , comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.

5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.

6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all' *articolo 263* , comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce. (1129)

7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per l'approvazione. (1123)

8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.

9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.

11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.

(1122) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1123) A norma dell' *art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* , la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(1124) Comma inserito dall' *art. 10, comma 4-bis, D.L. 8 aprile 2013, n. 35* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64* .

(1125) Il presente articolo era stato modificato, con l'inserimento del comma 1-ter, dall' *art. 1, comma 12, D.L. 31 ottobre 2013, n. 126* , successivamente non convertito in legge (*Comunicato 31 dicembre 2013* , pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305).

(1126) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1127) Comma inserito dall' *art. 3, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* , e modificato dall' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* e dall' *art. 14, comma 1-ter, D.L. 24 giugno 2016, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160* . Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 36, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96* .

(1128) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 446, lett. h), L. 30 dicembre 2018, n. 145* .

(1129) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 16-quater, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125* , l' *art. 1, comma 752, L. 27 dicembre 2017, n. 205* , l' *art. 14-bis, comma 1, D.L. 18 aprile 2019, n. 32* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55* , l' *art. 30-ter, comma 2, D.L. 22 marzo 2021, n. 41* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69* , l' *art. 3, comma 3-ter, D.L. 9 giugno 2021, n. 80* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2021, n. 113* , e, successivamente, l' *art. 31-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233* .

(1130) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* , e, successivamente, l' *art. 17, comma 1-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(1131) Per la decorrenza del presente termine vedi l' *art. 17, comma 4-ter, D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* , e, successivamente, l' *art. 3, comma 5-quater, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15* .

(1132) Per la proroga dei termini di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato previsti dal presente articolo vedi l' *art. 43, comma 5-bis, D.L. 17 maggio 2022, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91* .

(1133) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1134) Il presente articolo corrisponde all' *art. 91, commi da 1 a 7, 9 e da 11 a 13, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 260 Collocamento in disponibilità del personale eccedente (1135) (1136) (1137) (1138)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell' *articolo 259* , comma 6, sono collocati in disponibilità. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni, così come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di personale e di mobilità collettiva o individuale.

2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.

(1135) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1136) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1137) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1138) Il presente articolo corrisponde all' *art. 91, commi 8 e 10, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 261 Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (1139) (1141) (1145) (1146)

In vigore dal 1 gennaio 2015

1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni (1144). (1140)

2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.

3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.

4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni (1143) decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.

4-bis. In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituita dalla nuova amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. (1142)

5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall' *articolo 259* , comma 4.

(1139) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1140) A norma dell' *art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* , la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(1141) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1142) Comma inserito dall' *art. 1, comma 545, L. 23 dicembre 2014, n. 190* , a decorrere dal 1º gennaio 2015.

(1143) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* .

(1144) Per la proroga del presente termine vedi l' *art. 11-quater, comma 9, D.L. 22 aprile 2021, n. 52* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 giugno 2021, n. 87* .

(1145) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1146) Il presente articolo corrisponde all' *art. 92, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 262 Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (1147) (1148) (1149) (1150)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all' *articolo 261* , comma 1, o del termine di cui all' *articolo 261* , comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all' *articolo 141* , comma 1, lettera a).

2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all' *articolo 261* , comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.

(1147) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1148) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1149) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1150) Il presente articolo corrisponde all' *art. 93, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 263 Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche (1151) (1152) (1153)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all' *articolo 259* , comma 4. (1154)

2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all' *articolo 259* , comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente. (1155)

(1151) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1152) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1153) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1154) Per la media unica nazionale pro-capite delle risorse di parte corrente delle province e per le medie nazionali pro-capite di parte corrente dei comuni, vedi:

- per il triennio 2003-2006, il *Decreto 3 giugno 2003* ;
- per il triennio 2008-2010, il *Decreto 17 luglio 2008* ;
- per il triennio 2011-2013, il *D.M. 16 dicembre 2011* .

(1155) Per la determinazione della media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti locali in condizioni di dissesto, di cui al presente comma, vedi:

- per il triennio 2003-2005, il *D.M. 15 novembre 2003* ;
- per il triennio 2008-2010, il *D.M. 9 dicembre 2008* ;
- per il triennio 2011-2013, il *D.M. 16 marzo 2011* ;

- per il triennio 2014-2016, il *D.M. 24 luglio 2014* ;
- per il triennio 2017-2019, il *D.M. 10 aprile 2017* ;
- per il triennio 2020-2022, il *D.M. 18 novembre 2020* .

CAPO V

Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento

Articolo 264 Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (1156) (1157) (1160) (1161)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni (1158) alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.

2. Con il decreto di cui all' *articolo 261* , comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni (1159), per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni.

(1156) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1157) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1158) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* .

(1159) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2020, vedi l' *art. 107, comma 8, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* .

(1160) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1161) Il presente articolo corrisponde all' *art. 94, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 265 Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (1162) (1163) (1164) (1165)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.

2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.

3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.

4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all' *articolo 261* , comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato.

(1162) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1163) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1164) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1165) Il presente articolo corrisponde all' *art. 95, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 266 Prescrizioni in materia di investimenti (1166) (1167) (1168) (1169)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Dall'emanazione del decreto di cui all' *articolo 261* , comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall' *articolo 265* gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

(1166) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1167) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1168) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1169) Il presente articolo corrisponde all' *art. 96, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 267 Prescrizioni sulla dotazione organica (1170) (1171) (1172) (1173)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Per la durata del risanamento, come definita dall' *articolo 265* , la dotazione organica rideterminata ai sensi dell' *articolo 259* non può essere variata in aumento.

(1170) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1171) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1172) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1173) Il presente articolo corrisponde all' *art. 97, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 268 Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio (1174) (1176) (1177) (1178)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all' *articolo 193* , o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all' *articolo 194* , o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli *articoli 259* , *265* , *266* e *267* , comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da *30* a *34* . (1175)

(1174) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1175) A norma dell' *art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* , la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(1176) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1177) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1178) Il presente articolo corrisponde all' *art. 98, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77* , ora abrogato.

Articolo 268-bis Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività (1179) (1180) (1185) (1187)**In vigore dal 29 marzo 2022**

1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. (1184)

1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto. (1181) (1184)

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse, ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252. (1186)

3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato. (1182)

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

5. Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto. (1183) (1184)

(1179) Articolo inserito dall' *art. 3-bis, comma 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2002, n. 75*

(1180) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289* .

(1181) Comma aggiunto dall' *art. 1-septies, comma 1, lett. b), D.L. 31 marzo 2005, n. 44* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88* .

(1182) Comma così modificato dall' *art. 1-septies, comma 1, lett. b), D.L. 31 marzo 2005, n. 44* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88* .

(1183) Comma così modificato dall' *art. 1-septies, comma 1, lett. b), D.L. 31 marzo 2005, n. 44* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88* e, successivamente, dall' *art. 74, comma 1, n. 64), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118* , aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* ; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011* .

(1184) A norma dell' *art. 3, comma 7, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* , la Commissione, di cui al presente comma, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

(1185) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56* .

(1186) Comma così modificato dall' *art. 13-septies, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25* .

(1187) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

Articolo 268-ter Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all' *articolo 268-bis* (1188) (1189) (1191) (1192)

In vigore dal 1 giugno 2005

1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell' *articolo 268-bis* vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso *articolo 268-bis*, nella misura che con la stessa procedura è definita.

2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell' *articolo 268-bis*, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.

3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell' *articolo 268-bis*, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato *articolo 268-bis* e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso *articolo 268-bis*, comma 5, terzo periodo.

4. E' consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati, di accedere alla procedura di cui all' *articolo 268-bis* ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all' *articolo 268-bis*, quelle contenute nel presente articolo. (1190)

(1188) Articolo inserito dall' *art. 1-ter, comma 1, D.L. 31 marzo 2003, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2003, n. 116*.

(1189) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1190) Comma così modificato dall' *art. 1-septies, comma 1, lett. c), D.L. 31 marzo 2005, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 88*.

(1191) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1192) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

Articolo 269 Modalità applicative della procedura di risanamento (1193) (1194) (1195) (1196)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell' *articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*.

2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal *decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378*.

(1193) Per ulteriori disposizioni in materia di risanamento degli enti locali dissestati, vedi l' *art. 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(1194) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1195) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1196) Il presente articolo corrisponde all' *art. 99, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

PARTE III Associazioni degli enti locali

Articolo 270 Contributi associativi (1197) (1198)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statuari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del *decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali.

2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel *decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46*.

3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(1197) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1198) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

Articolo 271 Sedi associative (1199) (1200)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate. (1201)

3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare più di dieci dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le rispettive sedi nazionali e non più di tre dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.

(1199) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1200) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1201) La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 24 ottobre 2014, n. 241 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2014, n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione V. La stessa Corte, con successiva sentenza 4 aprile - 7 giugno 2017, n. 134 (Gazz. Uff. 14 giugno 2017, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione.

Articolo 272 Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo (1202) (1203)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla *legge 26 febbraio 1987, n. 49*, e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.

2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

(1202) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1203) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

PARTE IV

Disposizioni transitorie ed abrogazioni

Articolo 273 Norme transitorie (1204) (1205)**In vigore dal 13 ottobre 2000**

1. Resta fermo quanto previsto dall' *articolo 10*, comma 3, e dall' *articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81*, in materia di elezioni dei consigli circoscrizionali e di adeguamento degli statuti nonché quanto disposto dall' *articolo 51, comma 01, quarto periodo della legge 8 giugno 1990, n. 142*. (1206)

2. Resta fermo altresì quanto previsto dall' *articolo 51, commi 3-ter e 3-quater, della legge 8 giugno 1990, n. 142*, fino all'applicazione della contrattazione decentrata integrativa di cui ai C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritti il 31 marzo e il 1° aprile 1999 limitatamente a quanto già attribuito antecedentemente alla stipula di detti contratti.

3. La disposizione di cui all' *articolo 51*, comma 1, del presente testo unico relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della *legge 30 aprile 1999, n. 120*.

4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle altre forme associative, resta fermo il disposto dell' *articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e dell' *articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 1995, n. 437*.

5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell' *articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, resta fermo il disposto dell' *articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383*, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente.

6. Le disposizioni degli *articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148*, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico. (1207)

7. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente tra il 18 maggio 1997 ed il 21 agosto 1999 e non sottoposti al controllo, nonché degli atti emanati in applicazione di detti regolamenti.

(1204) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(1205) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1206) Il presente comma corrisponde al *comma 3 dell'art. 10* e all'*art. 33, L. 25 marzo 1993, n. 81*.

(1207) Il presente comma corrisponde al *comma 5 dell'art. 28, L. 3 agosto 1999, n. 265*, ora abrogato.

Articolo 274 Norme abrogate (1208) (1209)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) *regio decreto 3 marzo 1934, n. 383* ;
- b) *articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651*;
- c) *articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo 1951, n. 122* ;
- d) *articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62* ;
- e) *articoli 6, 9, 9-bis* fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell' *articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108*, 72, commi 3 e 4, e *75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570* ;
- f) *legge 13 dicembre 1965, n. 1371* ;
- g) *articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444* ;
- h) *articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102* ;
- i) *articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* ;
- j) *articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 1978, n. 43* ;
- k) *articolo 4, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 gennaio 1979, n. 3* ;
- l) *legge 23 aprile 1981, n. 154*, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali; (1210)
- m) *articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93* ;
- n) *articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo periodo, articoli 35-bis e 35-ter, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 aprile 1983, n. 131* ;
- o) *legge 27 dicembre 1985, n. 816* ;
- p) *articoli 15*, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali, *15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55* ;
- q) *legge 8 giugno 1990, n. 142* ;
- r) *articolo 13-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 marzo 1991, n. 80* ;
- s) *articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203* ;
- t) *decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164* convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 luglio 1991, n. 221* ;
- u) *articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271* ;
- v) *articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16* ;
- w) *articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498* ;
- x) *articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane;
- y) *articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504* ;
- z) *articoli 8 e 8-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8* convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 marzo 1993, n. 68* ;
- aa) *articolo 36-bis comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* ;
- bb) *articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 42*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 aprile 1993, n. 120* ;
- cc) *legge 25 marzo 1993, n. 81 limitatamente agli articoli: 1, 2, 3 comma 5, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10 commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31* ;
- dd) *articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415* ;
- ee) *decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529*, convertito dalla *legge 11 febbraio 1994, n. 108* ;
- ff) *articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30* ;
- gg) *articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 marzo 1995, n. 95* ;
- hh) *articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77* ;
- ii) *articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter, 9, 9-bis ed 11-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 1995, n. 437* ;
- jj) *articolo 1, comma 89 ed articolo 3, comma 69 della legge 28 dicembre 1995, n. 549* ;

kk) *legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente agli articoli: 4 ; 5 ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali e ospedaliere; 10 ; 17 , commi 8, 9 e 18, secondo periodo, da 33 a 36, 37, nella parte in cui si riferisce al controllo del comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a 59, da 67 a 80 ad eccezione del 79-bis, da 84 a 86;*

ll) *articolo 2, commi 12, 13, 15, 16, 29, 30 e 31 della legge 16 giugno 1998, n. 191 ;*

mm) *articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415 ;*

nn) *articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75 ;*

oo) *articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50 ;*

pp) *articoli 2 ; 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120 ;*

qq) *legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1 ; 2 ; 3 ; 4 , commi 1 e 3; 5 ; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8 ; 11 tranne il comma 13; 13 , commi 1, 3 e 4; 14 ; 16 ; 17 , comma 3; 18 , commi 1 e 2; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 , commi da 1 a 6; 27; 28 , commi 3, 5, 6 e 7; 29 ; 30 ; 32 e 33 ;*

rr) *legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione dell'articolo 1 , comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali.*

(1208) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56 .*

(1209) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione.

(1210) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-25 luglio 2002, n. 398 (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 66 e 274, comma 1, lettera l) sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 274, comma 1, lettera l), sollevate rispettivamente, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Forlì e, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione

Articolo 275 Norma finale (1211) (1212)

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1211) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56 .*

(1212) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 4-24 giugno 2003, n. 220 (Gazz. Uff. 2 luglio 2003, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

**D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (1) (3).
Nuovo codice della strada. (2) (4) (5)**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

(2) Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dall' *art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* . Laddove nel presente testo era prevista l'emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.

(3) Per la delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del presente decreto, vedi l' *art. 1, L. 22 marzo 2001, n. 85* .

(4) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con *D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495* .

(5) A norma dell' *art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558* , i richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nel presente decreto e nelle relative norme attuative, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'albo delle imprese artigiane".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87 della Costituzione* ;

Vista la *legge 13 giugno 1991, n. 190* ;

Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato "Codice della strada" in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;

Uditi i pareri resi, a norma dell' *art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190* , dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi;

Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell' *art. 4, comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190* , dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1° febbraio 1992;

Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;

Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio; (6)

Emana

il seguente decreto legislativo:

(6) Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dall' *art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* . Laddove nel presente testo era prevista l'emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.

**Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 Principi generali (7)****In vigore dal 10 novembre 2021**

1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. (9)

2. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l'uso dei velocipedi. (8)

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

(7) Articolo così sostituito dall' *art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284*.

(8) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 2*.

(9) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. 0a), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

Art. 2 Definizione e classificazione delle strade

In vigore dal 10 novembre 2021

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A - Autostrade;
- B - Strade extraurbane principali;
- C - Strade extraurbane secondarie;
- D - Strade urbane di scorrimento;
- E - Strade urbane di quartiere;
- E-bis - Strade urbane ciclabili; (20)
- F - Strade locali;
- F-bis - Itinerari ciclopedonali (10).

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi. (21)

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade .

F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza vulnerabile della strada (11). (12)

4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. (13)

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:

A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali (14) .

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti (15) .

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (16) , nel termine indicato dall' *art. 13* , comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall' *art. 226* (17) .

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (16) e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento (18) .

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377* , emanato in attuazione della *legge 8 luglio 1986, n. 349* , in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal *codice dell'ordinamento militare* . (19)

(10) Lettera aggiunta dall'art. 01, comma 1, lettera a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(11) Lettera aggiunta dall'art. 01, comma 1, lettera b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* , e, successivamente, così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. 0b)*, D.L. 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(12) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), b) e c)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

- (13) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall' *art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.
- (14) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (15) Comma corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (16) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
- (17) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (18) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (19) Comma aggiunto dall' *art. 2128, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall' *art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.
- (20) Lettera inserita dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. a), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.
- (21) Lettera inserita dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 3 Definizioni stradali e di traffico

In vigore dal 10 novembre 2021

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

- 1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
- 2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali. (22)
- 3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
- 4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
- 5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
- 6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
- 7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
- 7-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli. (29)
- 8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
- 9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
- 10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
- 11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
- 12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
- 12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all' *articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura. (30)

12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli. (31)

13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità. (23)

21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.

29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.

30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.

31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.

32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità. (24)

35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria.

36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso. (25)

37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli.

38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo. (26)

41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso. (27)

42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.

43) Rampa di intersezione: strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formata per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.

51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

53-bis) Utente vulnerabile della strada: pedoni, persone con disabilità, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade. (28)

54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. (32)

2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

(22) Numero modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 01, comma 2, lettera a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(23) Numero così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(24) Numero inserito dall'*art. 01, comma 2, lettera b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(25) Numero così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(26) Numero così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(27) Numero così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(28) Numero inserito dall'*art. 01, comma 2, lettera c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. 0b), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(29) Numero inserito dall' *art. 229, comma 3, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(30) Numero inserito dall' *art. 229, comma 3, lett. a), n. 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*. Successivamente, il presente numero è stato così sostituito dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. b), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, che ha sostituito l'originario n. 12-bis) con gli attuali nn. 12-bis) e 12-ter).

(31) Numero inserito dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. b), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, che ha sostituito l'originario n. 12-bis) con gli attuali nn. 12-bis) e 12-ter).

(32) Numero aggiunto dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 4 Delimitazione del centro abitato

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro abitato.

2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall' *art. 3* è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

Art. 5 Regolamentazione della circolazione in generale

In vigore dal 9 ottobre 2010

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (33) può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all' *art. 2* (34) .

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (33) può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (33) dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli *articoli 6* e *7* , con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. (35)

(33) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(34) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(35) Comma così modificato dall' *art. 2268, comma 1, n. 893)*, *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66* , con la decorrenza prevista dall' *art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010* .

Art. 6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

In vigore dal 14 giugno 2023

1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (36) , sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (36) , può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe. (37) (47)

1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi. (46)

1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5. (46)

1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f). (46)

1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142. (46)

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

[3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale. (40)]

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all' *art. 5* , comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO); (45)

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; (42)

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

[f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative (43).]

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;

b) per le strade regionali, dal Presidente della Giunta;

c) per le strade provinciali, dal Presidente della provincia;

d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal Sindaco;

[e) per le strade militari, dal Comandante della regione militare territoriale. (41)]

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione dall'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.

7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all' *art. 2* , comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all' *art. 2* , comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (36) . La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza (38) .

10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (36) .

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (39) ad euro 694 (39) . Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 430 (44) ad euro 1.731 (44). In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per

un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (44) ad euro 102 (44) .

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (44) ad euro 344 (44) .

Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 42 (44) ad euro 173 (44) ; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spira il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.

(36) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(37) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(38) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(39) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo*. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(40) Comma abrogato dall' *art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66* , con la decorrenza prevista dall' *art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010* .

(41) Lettera abrogata dall' *art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66* , con la decorrenza prevista dall' *art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010* .

(42) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(43) Lettera aggiunta dall' *art. 8, comma 9-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* , a sua volta soppresso dall' *art. 1, comma 223, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228* , a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(44) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(45) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. Oc), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(46) Comma inserito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 13 giugno 2023, n. 69* .

(47) Le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale di cui al presente comma sono state fissate, per l'anno 2000, con *D.M. 30 novembre 1999* , per l'anno 2001, con *D.M. 18 dicembre 2000* , per l'anno 2002, con *D.M. 5 dicembre 2001* , per l'anno 2003, con *D.M. 17 dicembre 2002* , per l'anno 2004, con *D.M. 17 dicembre 2003* , per l'anno 2005, con *D.M. 15 dicembre 2004* , per l'anno 2006, con *D.M. 19 dicembre 2005* , per l'anno 2007, con *D.M. 19 dicembre 2006* , per l'anno 2008, con *D.M. 14 dicembre 2007* , per l'anno 2009, con *D.M. 12 dicembre 2008* , per l'anno 2010, con *D.M. 18 dicembre 2009* , per l'anno 2011, con *D.M. 14 dicembre 2010* , per l'anno 2012, con *D.M. 22 maggio 2012* , per l'anno 2013, con *D.M. 6 dicembre 2012* , per l'anno 2014, con *Decreto 11 dicembre 2013* , per l'anno 2015, con *D.M. 4 dicembre 2014* , per l'anno 2016, con *D.M. 22 dicembre 2015* , per l'anno 2017, con *D.M. 13 dicembre 2016* , per l'anno 2018, con *D.M. 19 dicembre 2017* , per l'anno 2019, con *D.M. 4 dicembre 2018* , per l'anno 2020, con *D.M. 12 dicembre 2019* , per l'anno 2021, con *D.M. 29 dicembre 2020* , per l'anno 2022, con *D.M. 10 dicembre 2021* e, per l'anno 2023, con *D.M. 13 dicembre 2022* .

Art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

In vigore dal 14 giugno 2023

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

- a) adottare i provvedimenti indicati nell' *art. 6* , commi 1, 2 e 4;
- b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (48) , sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (49) ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
- c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all' *art. 2* , e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima (50) ;
- d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:
 - 1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all' *articolo 12* , dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
 - 2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;
 - 3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;
 - 4) dei veicoli elettrici;
 - 5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
 - 6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
 - 7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite; (71)
- e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
- f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (51) , di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
- g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose; (65)
- h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all' *art. 185* ;
- i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana;
- i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata 'doppio senso ciclabile' ed è individuata mediante apposita segnaletica; (69)
- i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m (69).

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell' *art. 6* , commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada (52) .

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (48).

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico (53) .

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana. (54)

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. (55)

9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi. (56) (73)

9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. (67)

9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti. (72)

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all' *articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495* . Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis. (70)

12. Per le città metropolitane le competenze della Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (57) ad euro 344 (57) (58) .

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (64) ad euro 678 (64) e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (63)

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (57) ad euro 173 (57). La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (59) ad euro 332 (59). (60)

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 (57) ad euro 102 (57) e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. (61) (66)

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 (68) ad euro 3.095 (68). Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II. (62)

(48) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" e la denominazione "Ministro per i problemi delle aree urbane" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(49) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. g)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".

(50) Lettera così corretta da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(51) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(52) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(53) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(54) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 451, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(55) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(56) Comma modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. e)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. 0a)*, *D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

(57) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(58) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. f)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(59) Importo arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(60) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. g)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall'art. 02, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(61) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 1, lett. g)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(62) Comma aggiunto dall'art. 02, comma 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*, sostituito dall' *art. 16-bis, comma 1, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 aprile 2017, n. 48*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 21-sexies, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(63) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(64) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010*. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a

decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(65) Lettera così sostituita dall' *art. 47-bis, comma 3, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96* .

(66) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 11 aprile-30 maggio 2018, n. 111 (Gazz. Uff. 6 giugno 2018, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.

(67) Comma inserito dall' *art. 1, comma 103, L. 30 dicembre 2018, n. 145* , a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(68) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , ai sensi dell' *art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 27 dicembre 2018* . Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(69) Lettera aggiunta dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. c), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(70) Comma inserito dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. c), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(71) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(72) Comma inserito dall' *art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 13 giugno 2023, n. 69* .

(73) Vedi, anche, l' *art. 7, comma 2-bis, D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

Art. 8 Circolazione nelle piccole isole In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (74) , sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti (75) .

2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (76) ad euro 1.731 (76) .

(74) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(75) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(76) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 9 Competizioni sportive su strada (92) In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade

regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. (77)

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. (78)

3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza. (79)

4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti. (80)

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall' *articolo 193*, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all' *articolo 78*. (90)

5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (81)

6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all' *art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990* e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. (82)

6-bis Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. (83)

6-ter Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno. (83) (93)

6-quater Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. (83)

7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (84), ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

7-bis Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1. (85)

8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (86) ad euro 694 (86), se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 866 (86) ad euro 3.464 (86), se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (87)

[8-bis Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti. (91) (88)]

9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (89) ad euro 344 (89), se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 173 (89) ad euro 694 (89), se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

(77) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; per gli effetti di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 168*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 607, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(78) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell' *art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 168*, le disposizioni del predetto *art. 2, D.Lgs. 9/2002*, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima *L. 168/2002*.

(79) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell' *art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 168*, le disposizioni del predetto *art. 2, D.Lgs. 9/2002*, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima *L. 168/2002*.

(80) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell' *art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 168*, le disposizioni del predetto *art. 2, D.Lgs. 9/2002*, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima *L. 168/2002*.

(81) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. e)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell' *art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 168*, le disposizioni del predetto *art. 2, D.Lgs. 9/2002*, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima *L. 168/2002*.

(82) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. f)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell' *art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 168*, le disposizioni del predetto *art. 2, D.Lgs. 9/2002*, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima *L. 168/2002*.

(83) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. g)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell' *art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 168*, le disposizioni del predetto *art. 2, D.Lgs. 9/2002*, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima *L. 168/2002*.

(84) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(85) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. h)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell' *art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 168*, le disposizioni del predetto *art. 2, D.Lgs. 9/2002*, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima *L. 168/2002*.

(86) Importo elevato dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(87) Comma modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* ; dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997; dall'*art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo e sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell' *art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 168* , le disposizioni dell'*art. 2, D.Lgs. 9/2002* hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima *L. 168/2002*.

(88) Comma abrogato dall'*art. 03, comma 1, lettera a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(89) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(90) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(91) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. l), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, a norma dell'*art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 168*, le disposizioni dell'*art. 2, D.Lgs. 9/2002* hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima *L. 168/2002*.

(92) Per il trasferimento alle regioni, province e comuni delle funzioni previste dal presente articolo, vedi gli *artt. 162 e 163, commi 2, lett. f) e 3, lett. c), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112* .

(93) Per il disciplinare delle scorte tecniche , vedi il *Provvedimento 27 novembre 2002* .

Art. 9-bis Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare (94)

In vigore dal 13 agosto 2003

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell' *articolo 9* è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 ad euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.

3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(94) Articolo inserito dall'*art. 03, comma 1, lettera b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

Art. 9-ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (95)

In vigore dal 13 agosto 2003

1. Fuori dei casi previsti dall' *articolo 9-bis* , chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 ad euro 20.000.

2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.

3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

(95) Articolo inserito dall'art. 03, comma 1, lettera b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

Art. 10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (96) (127)

In vigore dal 16 luglio 2022

1. E' eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli *articoli 61 e 62 (97)* .

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall' *art. 61* , ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell' *art. 62* ; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell' *art. 61* , sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall' *art. 62* ;

b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto o più assi, con il decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile (98).

2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo. (99)

3. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall' *art. 61* ;

e) isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale, per cui vengano superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall' *articolo 61* e dall' *articolo 62* ; (100)

f) mezzi d'opera definiti all' *art. 54* , comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall' *art. 62* ;

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;

g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno; (101)

g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole. (101) (102)

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli *articoli 61* o *62* , può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende (103) .

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12% , con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell' *art. 167* , comma 4; (104)

b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall' *art. 61* o le masse stabilite dall' *art. 62* , a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell' *art. 167* , comma 4; (105)

b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (106) . (107)

7. I veicoli di cui all' *art. 54* , comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell' *art. 62* , non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell' *art. 61* ;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all' *art. 226* risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso *art. 226* ;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all' *art. 34* .

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

- due assi: 20 t;

- tre assi: 33 t;

- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

- quattro assi: 44 t;

- cinque o più assi: 56 t;

- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal

regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento. (108)

9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell' *articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate. (122)

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. All'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell' *articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico (109).

10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono: (124)

a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all' *articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*;

b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto o più assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:

1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni di cui al

comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;

2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;

3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale; (125) (123)

b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023 (126). (128)

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli *articoli 61* o *62* e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli *articoli 61* o *62*, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall' *art. 61* .

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli *articoli 61* o *62* sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all' *art. 61* dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall' *art. 93* .

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per l'imposizione della scorta tecnica. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta. (110)

18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 794 (111) ad euro 3.206 (111) . (112)

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 (111) ad euro 641 (111) . Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato (113) .

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (114) ad euro 173 (114) . Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell' *art. 54* , comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (114) ad euro 1.731 (114), e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (115) che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza

violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera (116) .

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell' *art. 62* sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (114) ad euro 1.731 (114) .

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo. (117)

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta. (118)

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. (119)

25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa. (120)

25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 340 (111) ad euro 1.362 (111) . Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI. (120)

25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6. (120)

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali. (121)

(96) A norma dell' *art. 14, comma 2, D.L. 29 marzo 1993, n. 82* , sono fatti salvi gli effetti prodotti dal presente articolo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 29 marzo 1993.

(97) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(98) Lettera modificata dall' *art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, e sostituita dall' *art. 11, comma 1, lett. a), L. 23 dicembre 1997, n. 454* e dall' *art. 28, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472* . Successivamente, la presente lettera è stata sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. a-bis), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* . Successivamente ancora, la presente lettera è stata sostituita dall' *art. 7-bis, comma 1, lett. a), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2021, n. 215* ; sull'applicabilità delle disposizioni della presente lettera vedi l' *art. 7-bis, commi 2 e 3, del medesimo D.L. n. 146/2021* . Infine, la presente lettera stata così modificata dall' *art. 54, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 17 maggio 2022, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91* .

(99) Comma inserito dall' *art. 11, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 1997, n. 454* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 28, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .

- (100) Lettera sostituita dall' *art. 2, comma 2-undecies, D.L. 2 gennaio 1997, n. 1* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 marzo 1997, n. 38* , e, successivamente, così modificata dall' *art. 47-bis, comma 3, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96* .
- (101) Lettera aggiunta dall'art. *art. 28, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .
- (102) Comma modificato dall' *art. 14, comma 1, D.L. 29 marzo 1993, n. 82* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (103) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (104) Lettera così modificata dall' *art. 28, comma 1, lett. d), n. 2), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .
- (105) Lettera così modificata dall' *art. 28, comma 1, lett. d), n. 3), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .
- (106) Lettera aggiunta dall' *art. 28, comma 1, lett. d), n. 4), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .
- (107) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall' *art. 28, comma 1, lett. d), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .
- (108) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 4, comma 1, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120* .
- (109) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. 28, comma 1, lett. e), L. 7 dicembre 1999, n. 472* e, successivamente, dall' *art. 7-bis, comma 1, lett. b), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2021, n. 215* .
- (110) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 3, L. 7 marzo 1997, n. 48* e, successivamente, dall' *art. 4, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120* .
- (111) Importo elevato dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (112) Comma modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, successivamente, sostituito dall' *art. 28, comma 1, lett. f), L. 7 dicembre 1999, n. 472* . Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120* .
- (113) Comma modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, e, successivamente, sostituito dall' *art. 28, comma 1, lett. g), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .
- (114) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (115) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio provinciale o uffici provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituito dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".
- (116) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 28, comma 1, lett. h), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .
- (117) Comma così sostituito dall' *art. 28, comma 1, lett. i), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .
- (118) Comma così sostituito dall' *art. 28, comma 1, lett. l), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .
- (119) Comma così sostituito dall' *art. 28, comma 1, lett. m), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .
- (120) Comma inserito dall' *art. 28, comma 1, lett. n), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .
- (121) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (122) Comma inserito dall' *art. 6, comma 2, lett. e), D.L. 13 maggio 2011, n. 70* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 14, comma 16, L. 12 novembre 2011, n. 183* , a decorrere dal 1° gennaio 2012.
- (123) Comma inserito dall' *art. 7-bis, comma 1, lett. c), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2021, n. 215* .
- (124) Il presente alinea era stato modificato dall' *art. 54, comma 1, D.L. 17 maggio 2022, n. 50* ; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 15 luglio 2022, n. 91*).
- (125) Lettera così modificata dall' *art. 54, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 17 maggio 2022, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91* .
- (126) Lettera aggiunta dall' *art. 54, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 17 maggio 2022, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91* .
- (127) Vedi, anche, la *Direttiva 15 giugno 2017, n. 293* .
- (128) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 28 luglio 2022* .

Art. 11 Servizi di polizia stradale**In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

- a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- b) la rilevazione degli incidenti stradali;
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all' *art. 12* le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

Art. 12 Espletamento dei servizi di polizia stradale (138)**In vigore dal 11 settembre 2021**

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- b) alla Polizia di Stato;
- c) all'Arma dei carabinieri;
- d) al Corpo della guardia di finanza;
- d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; (129)
- e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
- f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

(130)
2. L'espletamento dei servizi di cui all' *art. 11*, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'*art. 57*, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (131), del Dipartimento per i trasporti terrestri (135) appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (131) e dal personale dell'A.N.A.S., nonché dal personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali; (137)

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (136), nell'ambito delle aree di cui all' *art. 6*, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (136), nell'ambito delle aree di cui all' *art. 6*, comma 7 (132).

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all' *articolo 11, comma 1, lettere c) e d)* , possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. (133)

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento. (134)

(129) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 1, lett. a)* , D.L. 27 giugno 2003, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(130) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 1, lett. b)* , D.L. 27 giugno 2003, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(131) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)* , D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(132) Lettera aggiunta dall' *art. 8, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(133) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1-bis* , D.L. 27 giugno 2003, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(134) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1-ter* , D.L. 27 giugno 2003, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(135) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. n)* , D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".

(136) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)* , D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(137) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 2* , D.L. 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(138) Vedi, anche, l' *art. 10, comma 1-quater* , D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136 , inserito dall' *art. 47-bis, comma 1, lett. a)* , D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96* .

Art. 12-bis Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata (139) In vigore dal 15 settembre 2020

1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività. (140)

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. (140)

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. (140)

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di propria competenza

che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale, e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(139) Articolo inserito dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(140) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 818, L. 30 dicembre 2020, n. 178* .

Titolo II DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 13 Norme per la costruzione e la gestione delle strade

In vigore dal 9 ottobre 2010

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (141) , sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all' *art. 2* , le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (142) , che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge (149) . (147)

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti. (143)

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (141) , entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all' *art. 2* , comma 2 (144) (148).

4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell' *articolo 2* devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (145) .

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all' *art. 2* , comma 2 (146) (148).

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (141) emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio

nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale. (150)

7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.

8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all' *art. 35*, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

(141) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(142) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. g)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".

(143) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. a) e b)*, *D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(144) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(145) Comma inserito dall' *art. 10, comma 1, L. 19 ottobre 1998, n. 366*.

(146) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(147) Comma così modificato dall' *art. 2268, comma 1, n. 893)*, *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall' *art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

(148) La Corte costituzionale, con ordinanza 07 - 19 marzo 2012, n. 60 (Gazz. Uff. 21 marzo 2012, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4 e 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

(149) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 5 giugno 2001*, il *D.M. 5 novembre 2001*, il *D.M. 14 settembre 2005* ed il *D.M. 19 aprile 2006*.

(150) Per le modalità di istituzione e aggiornamento del Catasto delle strade, di cui al presente comma, vedi il *D.M. 1° giugno 2001*.

Art. 14 Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade (153)

In vigore dal 7 novembre 1998

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;

b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni (151).

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. (152)

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all' *art. 2*, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

(151) Lettera così modificata dall' *art. 10, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(152) Comma inserito dall' *art. 10, comma 2, L. 19 ottobre 1998, n. 366*.

(153) Vedi, anche, la *Direttiva 15 giugno 2017, n. 293*.

Art. 15 Atti vietati**In vigore dal 10 novembre 2021**

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;

c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; (155)

f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento; (156)

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (154) ad euro 173 (154) .

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (154) ad euro 102 (154) . (159)

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866. (157)

3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204. (160)

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (158)

(154) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(155) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(156) Lettera inserita dall' *art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(157) Comma inserito dall' *art. 5, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a-ter), n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(158) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(159) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a-ter), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(160) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a-ter), n. 3), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

Art. 16 Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati (163)**In vigore dal 1 ottobre 1993**

1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all' *art. 2*, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile. (161)

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), debesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (162) ad euro 694 (162) .

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(161) Comma così modificato dall' *art. 11, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(162) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472*, con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo*. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(163) Vedi, anche, la *Direttiva 15 giugno 2017, n. 293* .

Art. 17 Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati**In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve debesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.

2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (164) ad euro 1.731 (164) .

4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(164) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 18 Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati **In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (165) ad euro 694 (165) .

6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(165) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 19 Distanze di sicurezza dalle strade **In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 (166) ad euro 3.464 (166) .

3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(166) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 20 Occupazione della sede stradale (170) **In vigore dal 31 dicembre 1999**

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione. (167)

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all' *art. 18* , comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. (168)

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (169) ad euro 694 (169) .

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(167) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall' *art. 29, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .

(168) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall' *art. 29, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .

(169) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(170) Vedi, anche, i *commi da 16 a 18 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94* .

Art. 21 Opere, depositi e cantieri stradali

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all' *art. 26* è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 (171) ad euro 3.464 (171) .

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(171) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 22 Accessi e diramazioni

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livello diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (172) stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (173) ad euro 694 (173) . La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (174) ad euro 173 (174) .

(172) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(173) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(174) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli **In vigore dal 10 novembre 2021**

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti,

nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. (175)

[3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari. (176)]

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. (177)

4-bis. E' vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche. (194)

4-ter. Con decreto dell'autorità di Governo delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis. (194)

4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata. (194)

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. (178)

7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (179). Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. (180) (197)

7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4. (195)

8. E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno. (181)

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (179) può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (182) ad euro 1.731 (182) .

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.417 (192) ad euro 14.168 (192) in via solidale con il soggetto pubblicizzato. (190) (193) (196)

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada. (183)

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dai commi 1, 4-bis e 7-bis, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine è ridotto a cinque giorni e, nei casi più gravi, l'ente proprietario può disporre l'immediata rimozione del mezzo pubblicitario. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all' *articolo 12* sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.833 (188) ad euro 19.332 (188); nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. (184)

13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis. (185)

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. (186)

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater. (189)

[13-quinquies. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. (191) (187)]

(175) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(176) Comma abrogato dall' *art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42* , a decorrere dal 1° maggio 2004.

(177) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(178) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 5, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(179) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(180) Comma così modificato dall' *art. 30, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472* e, successivamente, dall' *art. 5, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120* ; vedi, anche, il *comma 3 del medesimo art. 5, L. 120/2010* .

(181) Comma così modificato dall' *art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(182) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a

decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(183) Comma sostituito dall' *art. 30, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .

(184) Comma aggiunto dall' *art. 30, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 2-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* , dall' *art. 5, comma 2, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120* e dall' *art. 1, comma 1, lett. a-quater), n. 3), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(185) Comma aggiunto dall' *art. 30, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472* e, successivamente, modificato dall' *art. 184, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42* , a decorrere dal 1° maggio 2004.

(186) Comma aggiunto dall' *art. 30, comma 1, lett. c), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .

(187) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 176, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296* , a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(188) Importo aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(189) Comma inserito dall' *art. 5, comma 2, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(190) Comma modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* ; dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997; dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* ; dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* ; dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice* , a decorrere dal 1° gennaio 2005; dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007; dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009; dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Infine, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 36, comma 10-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111* .

(191) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 481, L. 30 dicembre 2004, n. 311* , a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(192) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 19 dicembre 2012* . Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(193) La Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile-10 maggio 2019, n. 113 (Gazz. Uff. 15 maggio 2019, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo sostituito dall' *art. 36, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* , convertito, con modificazioni, in *legge 15 luglio 2011, n. 111* , nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria della infrazione ivi prevista.

(194) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a-quater), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(195) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. a-quater), n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(196) La Corte costituzionale, con ordinanza 15 - 23 gennaio 2014, n. 9 (Gazz. Uff. 29 gennaio 2014, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell' *art. 23, comma 12, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione*.

(197) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 23 maggio 2012* .

Art. 24 Pertinenze delle strade

In vigore dal 6 agosto 2022

1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.

2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.

3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.

4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento e la ricarica dei veicoli ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità (202).

5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree per la ricarica dei veicoli da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento. (198)

5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'*articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al *comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498*, e successive modificazioni, e delle norme che disciplinano l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica elettrica e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale. (201)

6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell'*art. 26*, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 (199) ad euro 3.464 (199).

7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (200) ad euro 1.731 (200).

8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.

(198) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

(199) Importo elevato dall'*art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall'*art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'*art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall'*art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472*, con importo non rivalutato ai sensi dell'*art. 195*, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall'*art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall'*art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall'*art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall'*art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'*art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall'*art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'*art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(200) Importo elevato dall'*art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall'*art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'*art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'*art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'*art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'*art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall'*art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'*art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'*art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall'*art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'*art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(201) Comma inserito dall'*art. 5, comma 5, L. 29 luglio 2010, n. 120* e, successivamente, così modificato dall'*art. 38, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27*, e dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

(202) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

Art. 25 Attraversamenti ed uso della sede stradale In vigore dal 10 novembre 2021

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.

1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità, ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria, dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente. (206)

1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:

a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;

b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario della strada di tipo A;

c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;

c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;

d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione. (205)

1-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter in relazione agli enti titolari delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti proprietari e i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato provvedono a disciplinare mediante atti convenzionali le modalità e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture. (207)

1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengono titolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. (205)

2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all' *art. 26* .

3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.

4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.

5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 (203) ad euro 3.464 (203) .

6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (204) ad euro 1.731 (204) .

7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(203) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo*. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(204) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(205) Comma inserito dall' *art. 49, comma 5, D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(206) Comma inserito dall' *art. 49, comma 5, D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* , e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a-quinquies), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(207) Comma inserito dall' *art. 49, comma 5, D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* , e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a-quinquies), n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

Art. 26 Competenza per le autorizzazioni e le concessioni

In vigore dal 13 febbraio 2019

1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (208) o al prefetto se trattasi di ente locale.

2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.

3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (209).

3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta di cui al comma 3 è rilasciato nel termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del comune. (212)

4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tramviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (210) , se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strada. (211)

(208) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"

(209) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(210) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(211) Comma così modificato dall' *art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66* , con la decorrenza prevista dall' *art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010* .

(212) Comma inserito dall' *art. 8-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12* .

Art. 27 Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.

3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione. (214)

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava. (214)

9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.

10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell' *art. 12* .

11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (213) ad euro 344 (213) .

12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(213) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato

dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(214) Per la sostituzione del canone di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 816, L. 27 dicembre 2019, n. 160* .

Art. 28 Obblighi dei concessionari di determinati servizi In vigore dal 1 ottobre 1993

1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (217) o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga (215) .

2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dell'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, temperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni (216) .

(215) Comma così sostituito dall'*art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(216) Comma così sostituito dall' *art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(217) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

Art. 29 Piantagioni e siepi In vigore dal 1 gennaio 1993

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (218) ad euro 694 (218) .

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del *capo I, sezione II, del titolo VI* .

(218) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo*. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* ,

a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 30 Fabbricati, muri e opere di sostegno

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (219) , su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (220) ad euro 1.731 (220) .

(219) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(220) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 31 Manutenzione delle ripe

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all' *art. 30* , lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (221) ad euro 694 (221) .

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del *capo I, sezione II, del titolo VI* .

(221) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 32 Condotta delle acque In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

2. Salvo quanto è stabilito nell' *art. 33* , coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.

3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.

4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.

6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (222) ad euro 694 (222) .

(222) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 33 Canali artificiali e manufatti sui medesimi**In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.

3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.

4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte di proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:

a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;

b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.

5. E', altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.

6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (223) ad euro 694 (223) .

(223) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 34 Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali**In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. I mezzi d'opera di cui all' *art. 54* , comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, di corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.

2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.

3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3, agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture. (225)

5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (224) ad euro 344 (224) . Se non è stato corrisposto

l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall' *art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27* e successive modificazioni, a carico del proprietario.

(224) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(225) Per la cessazione dei trasferimenti erariali di cui al presente comma:

- a decorrere dall'anno 2001 e per la relativa compensazione, vedi gli *artt. da 1 a 5, D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56* ;
- a decorrere dall'anno 2016 vedi l' *art. 1, comma 596, L. 28 dicembre 2015, n. 208* .

Art. 34-bis Decoro delle strade (226) (227)

In vigore dal 13 agosto 2010

[1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 1.000.]

(226) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 6, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(227) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 14, L. 15 luglio 2009, n. 94* .

Capo II

ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

Art. 35 Competenze

In vigore dal 9 ottobre 2010

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (228) è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (229) per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario. (231)

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (230) è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all' *art. 44* .

3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (228) assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (230) . All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (228) di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.

(228) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(229) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".

(230) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(231) Comma così modificato dall' *art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66* , con la decorrenza prevista dall' *art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010* .

Art. 36 Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana (241)**In vigore dal 1 ottobre 1993**

1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico. (232)

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (233) , nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le province provvedono, all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell' *art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142* , che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all' *art. 17* della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana. (234)

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire. (235)

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (233) per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall' *art. 226* comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il Presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3. (236)

6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (237) , di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (238), sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell' *art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142* . (239)

7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire l'integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall' *art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142* , convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.

8. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (233) , l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (237) di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso. (240)

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (233) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.

(232) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(233) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(234) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. a) e c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(235) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. a) e d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(236) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(237) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" e la denominazione "Ministro per i problemi delle aree urbane" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(238) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. g)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".

(239) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. a) ed e)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(240) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. f)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(241) Con *D.M. 31 dicembre 1999* (G. U. 29 maggio 2001, n. 123) è stato approvato il bando di concorso per l'assegnazione di contributi finanziari per la redazione o aggiornamento del Piano generale del traffico urbano o per la redazione del Piano particolareggiato al quale possono partecipare tutti i comuni italiani. Con *D.M. 29 dicembre 2000* è stato approvato il bando per l'assegnazione di contributi finanziari per la redazione ed attuazione dei piani di settore per la sicurezza stradale nell'ambito dei piani urbani del traffico.

Art. 37 Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

In vigore dal 15 settembre 2020

1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:

- a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
 - b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
 - c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
 - d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.

2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana. (242)

[3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (243), che decide in merito. (244)]

(242) Comma inserito dall' *art. 1, comma 2-ter*, *D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214*.

(243) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(244) Comma abrogato dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. e)*, *D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 38 Segnaletica stradale

In vigore dal 9 ottobre 2010

1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:

- a) segnali verticali;
 - b) segnali orizzontali;
 - c) segnali luminosi;
 - d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all' *art. 41*, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all' *art. 43*.

3. E' ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale in deroga a quanto disposto dagli *articoli 6 e 7*. Gli utenti della strada devono

rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione. (248)

4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.

5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicitazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (245) nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale vigente.

7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.

8. E' vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.

9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.

10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico, l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.

[11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli. (247)]

12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.

13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 421 (250) ad euro 1.691 (250). (249)

14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che ne facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (246) ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (245) ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del presente articolo sono regolate dall'*art. 146*.

(245) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(246) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(247) Comma abrogato dall' *art. 2268, comma 1, n. 893), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall' *art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

(248) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(249) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(250) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010*. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a

decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 39 Segnali verticali **In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

- a) segnali di precedenza;
- b) segnali di divieto;
- c) segnali di obbligo;

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti si suddividono in:

- a) segnali di preavviso;
- b) segnali di direzione;
- c) segnali di conferma;
- d) segnali di identificazione strade;
- e) segnali di itinerario;
- f) segnali di località e centro abitato;
- g) segnali di nome strada;
- h) segnali turistici e di territorio;
- i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
- l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell' *art. 38* .

Art. 40 Segnali orizzontali **In vigore dal 10 novembre 2021**

1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.

2. I segnali orizzontali si dividono in:

- a) strisce longitudinali;
- b) strisce trasversali;
- c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
- d) frecce direzionali;
- e) iscrizioni e simboli;
- f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
- g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
- h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;
- i) altri segnali stabiliti dal regolamento.

3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.

4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.

5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare precedenza" o il segnale di "passaggio a livello" ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale.

6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare il segnale "dare precedenza".

7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.

8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. E' vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.

9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.

10. E' vietata:

- a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;
- b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;
- c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.

11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi. (251)

(251) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. a-sexies), D.L. 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 .

Art. 41 Segnali luminosi **In vigore dal 2 febbraio 2016**

1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
- b) segnali luminosi di indicazione;
- b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito; (254)
- c) lanterne semaforiche veicolari normali;
- d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
- e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
- f) lanterne semaforiche pedonali;
- g) lanterne semaforiche per velocipedi;
- h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
- i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
- l) lanterne semaforiche speciali;
- m) segnali luminosi particolari.

2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:

- a) rosso, con significato di arresto;
- b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
- c) verde, con significato di via libera.

3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.

4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.

5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:

a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;

b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dell'attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;

c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.

6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.

7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.

8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (252), previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche normative (253).

8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento. (255)

9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.

10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.

11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.

12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.

13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.

14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.

15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.

16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso.

E' vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l'indicazione della X rossa.

17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.

18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.

19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.

(252) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(253) Comma così modificato dall' *art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(254) Lettera inserita dall' *art. 7, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(255) Comma inserito dall' *art. 20, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

Art. 42 Segnali complementari

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

- a) il tracciato stradale;
- b) particolari curve e punti critici;
- c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.

3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.

Art. 43 Segnalazioni degli agenti del traffico

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.

2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.

3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:

a) braccio alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto" per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione stessa;

b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano: "arresto" per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro "via libera" per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.

4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente "arresto" per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui e "via libera" per coloro che si trovano di fianco.

5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché

dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.

6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.

Art. 44 Passaggi a livello

In vigore dal 1 ottobre 1993

1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura equivalenti.

2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con semibarriere.

3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di avaria.

4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. (256)

(256) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 45 Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni (268) (266)

In vigore dal 31 dicembre 1999

1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (257) può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all' *art. 44* i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (264)

3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (257), che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.

4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (258) , a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (257) , previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione. (259) (265) (267)

7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (260) ad euro 1.731 (260) .

8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all' *art. 35* , comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.

9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 (261) ad euro 3.464 (261) . A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni. (262)

9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 825 (263) ad euro 3.305 (263) . Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. (262)

(257) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(258) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(259) Comma così modificato dall' *art. 20, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(260) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(261) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* ,

a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(262) Comma aggiunto dall' *art. 31, comma 1, L. 7 dicembre 1999, n. 472* .

(263) Importo elevato dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(264) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(265) La Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile-18 giugno 2015, n. 113 (Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

(266) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 423 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

(267) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-30 aprile 2009, n. 127 (Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

(268) Vedi, anche, il *D.M. 13 giugno 2017* e il *D.M. 4 dicembre 2019* .

Titolo III
DEI VEICOLI (269)
Capo I
DEI VEICOLI IN GENERALE (270)

Art. 46 Nozione di veicolo (272)

In vigore dal 13 agosto 2010

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

- a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
- b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore. (271)

(269) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(270) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le disposizioni contenute nel titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(271) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(272) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 47 Classificazione dei veicoli (279) (278) (280)

In vigore dal 6 agosto 2022

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

- a) veicoli a braccia;
- b) veicoli a trazione animale;
- c) velocipedi;
- d) slitte;
- e) ciclomotori;
- f) motoveicoli;
- g) autoveicoli;
- h) filoveicoli;
- i) rimorchi;
- l) macchine agricole;
- m) macchine operatrici;

n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: (273)

a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria L1e;

- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar;

- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; (277)

b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; (274)

c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; (275)

d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);

- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. (276)

(273) Alinea così modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(274) Lettera così modificata dall' *art. 21, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(275) Lettera così modificata dall' *art. 21, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(276) Lettera così corretta da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(277) Lettera modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59*; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011*. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' *art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

(278) La Corte costituzionale, con ordinanza 4 - 18 aprile 2012, n. 94 (Gazz. Uff. 26 aprile 2012, n. 17, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 2, in «combinato disposto» con l'articolo 47, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

(279) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(280) Vedi, anche, il *Decreto 21 aprile 2009*.

Art. 48 Veicoli a braccia (281)**In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. I veicoli a braccia sono quelli:

- a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
- b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

(281) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 49 Veicoli a trazione animale (282)**In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:

- a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
- b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
- c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

(282) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 50 Velocipedi (283) (286)**In vigore dal 6 agosto 2022**

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h. (284)

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo. (285)

2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97. (287)

2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1. (287)

(283) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(284) Comma sostituito dall' *art. 24, comma 1, L. 3 febbraio 2003, n. 14* e modificato dall' *art. 1, comma 698, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' *art. 1, comma 699, della medesima L. n. 178/2020*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

(285) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a-septies), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*, e, successivamente, dall' *art. 7, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

(286) Per l'equiparazione dei monopattini ai velocipedi di cui al presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 75, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

(287) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

Art. 51 Slitte (288)

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (289) ad euro 102 (289) .

(288) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(289) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 52 Ciclomotori (290) (296) (298)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica; (297)

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h (291) ;

[c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente. (292)]

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (295), o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario (293) .

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione. (294)

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.

(290) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(291) Lettera così modificata dall' *art. 22, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(292) Lettera soppressa dall' *art. 22, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(293) Comma così sostituito dall' *art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(294) Comma così sostituito dall' *art. 22, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(295) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(296) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(297) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. a-octies), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(298) Per la revisione dei veicoli di cui al presente articolo vedi il *D.M. 16 gennaio 2000* , il *D.M. 7 dicembre 2000* , il *D.M. 14 novembre 2001* , il *D.M. 29 novembre 2002* e il *D.M. 30 giugno 2003* .

Art. 53 Motoveicoli (299) **In vigore dal 1 ottobre 1993**

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; (301)

b) motocarrozette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria; (301)

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente; (301)

d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore (300) ; (301)

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; (301)

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature; (301)

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

(299) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(300) Lettera così modificata dall' *art. 23, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(301) Per la revisione dei veicoli di cui alla presente lettera, vedi il *D.M. 16 gennaio 2000* , il *D.M. 7 dicembre 2000* , il *D.M. 14 novembre 2001* , il *D.M. 29 novembre 2002* ed il *D.M. 30 giugno 2003* .

Art. 54 Autoveicoli (302) **In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; (304)

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell' *art. 61* , commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all' *art. 61* , il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente (305);

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell' *art. 62* e non superiori a quelli di cui all' *art. 10* , comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell' *art. 61* . I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. (303)

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

(302) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(303) Per ulteriori riferimenti ai materiali assimilati di cui alla presente lettera, vedi l' *art. 11, comma 2, L. 23 dicembre 1997, n. 454* .

(304) In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi l' *art. 1, comma 5-quinquies, D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(305) Vedi, anche, l' *art. 1, commi 85 e 86, L. 28 dicembre 2015, n. 208* .

Art. 55 Filoveicoli (306)

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica.

2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall' *art. 54* per gli autoveicoli.

(306) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 56 Rimorchi (307)

In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell' *art. 53* , i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell' *art. 54* e dai filoveicoli di cui all' *art. 55* , con esclusione degli autosnodati (308) .

2. I rimorchi si distinguono in:

- a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
- b) rimorchi per trasporto di cose;
- c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell' *art. 54* ;
- d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell' *art. 54* ;
- e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
- f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.

3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia supportata da detta motrice.

4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all' *art. 54* , comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagome e di massa previsti dagli *articoli 61* e *62* e dal regolamento (309) .

(307) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(308) Comma così modificato dall' *art. 24, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(309) Comma così modificato dall' *art. 24, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 57 Macchine agricole (310)

In vigore dal 23 dicembre 2008

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. (311)

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) Semoventi:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola ;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente (312) ;

b) Trainate:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), n. 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e di cui alla lettera b), n. 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.

(310) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(311) Comma così modificato dall' *art. 25, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall' *art. 2-bis, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2008, n. 201* .

(312) Lettera così modificata dall' *art. 25, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 58 Macchine operatrici (313)

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

(313) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 59 Veicoli con caratteristiche atipiche (317)

In vigore dal 1 marzo 2020

1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. (314)

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (316), sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida; (315)

b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.

2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 (319) a euro 800 (319). Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione. (318)

(314) Comma così modificato dall' *art. 2-bis, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2008, n. 201* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(315) Lettera così modificata dall' *art. 2-bis, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2008, n. 201* .

(316) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(317) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(318) Comma aggiunto dall' *art. 33-bis, comma 3, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8* .

(319) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , ai sensi dell' *art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo D.M. 31 dicembre 2020* .

Art. 60 Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri (326) (320)**In vigore dal 10 novembre 2021**

1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico. (327)

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (321) . (328)

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (322) nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri (321) , per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (323)

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. (324)

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (325) ad euro 344 (325) se si tratta di autoveicoli, o da euro 42 (325) ad euro 173 (325) se si tratta di motoveicoli.

(320) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(321) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".

(322) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(323) Comma modificato dall' *art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 2-quater, D.L. 27 giugno 2003 n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* .

(324) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2-quinquies, D.L. 27 giugno 2003 n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* .

(325) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(326) Rubrica così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. a-novies), n. 3), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(327) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a-novies), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(328) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a-novies), n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

Art. 61 Sagoma limite (329) (339)

In vigore dal 6 agosto 2022

1. Fatto salvo quanto disposto nell' *art. 10* e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili; (330)

b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;

c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri. I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L'uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi (331) (332) . (341)

2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotai e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (333) . (334) (341)

2-bis. Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (340)

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (335)

4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.

5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.

6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento. (336)

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (337) ad euro 1.731 (337) . Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell' *art. 164* , comma 9. (338)

(329) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(330) Lettera così modificata dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 1996, n. 517* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 1996, n. 611*.

(331) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. a) e n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri".

(332) Lettera modificata dall' *art. 27, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall' *art. 8, comma 1, lett. b)*, *D.L. 4 ottobre 1996, n. 517*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 1996, n. 611*. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall' *art. 9, comma 2, lett. a)*, *L. 11 gennaio 2018, n. 2* e dall' *art. 7, comma 1, lett. c-bis)*, *D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

(333) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(334) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a)*, *D.L. 4 ottobre 1996, n. 517*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 1996, n. 611*, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, *n. 1)*, *D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(335) Comma così sostituito dall' *art. 27, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(336) Comma così modificato dall' *art. 27, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(337) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(338) Comma così modificato dall' *art. 27, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(339) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(340) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, *n. 2)*, *D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(341) Con *Decreto 13 marzo 1997*, sono state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.

Art. 62 Massa limite (350)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell' *art. 10* e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o più assi.

2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm², la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi. (342)

3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (349). Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi, la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere 19,5 t. (343)

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi. (344)

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t. (345)

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10. (346)

[7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL,

elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità. (347) (348)]

- (342) Comma così sostituito dall' *art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (343) Comma corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36 e, successivamente, così modificato dall' *art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, e dall' *art. 1, comma 1, lett. b-bis), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .
- (344) Comma così sostituito dall' *art. 28, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (345) Comma corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 28, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (346) Comma così modificato dall' *art. 28, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (347) Comma abrogato dall' *art. 17, comma 13, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* .
- (348) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120* .
- (349) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
- (350) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 63 Traino veicoli (351)

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all' *art. 10* e salvo quanto disposto dall' *art. 105*.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall' *art. 159* . La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (353) può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi. (354)
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (352) ad euro 344 (352) .

- (351) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (352) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (353) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
- (354) Vedi, anche, il *D.M. 9 maggio 1994* .

Capo II

DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI (355)

Art. 64 Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte (356)**In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.

2. Sono vietati dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell' *art. 69* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (357) ad euro 173 (357) .

(355) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le disposizioni contenute nel titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(356) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(357) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 65 Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte (358)**In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. Nelle ore e nei casi previsti dall' *art. 152* , comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato. (359)

2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo (359) .

3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell' *art. 69* , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (360) ad euro 173 (360) .

(358) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(359) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(360) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 66 Cerchioni alle ruote (361)**In vigore dal 1 ottobre 1993**

1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.

2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.

3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.

4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.

5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (362) ad euro 173 (362) . (363)

(361) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(362) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(363) Comma così modificato dall' *art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 67 Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte (364)

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.

2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.

3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (365) (367).

4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.

5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (366) ad euro 173 (366) .

6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (366) ad euro 344 (366) .

7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(364) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(365) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(366) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere

dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(367) Il prezzo delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte è stato fissato con *D.M. 27 marzo 1996* .

Art. 68 Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi (368) (369)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:

a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati. (374)

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1, non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (370) sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente (371) .

5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento. (372)

6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell' *art. 69* , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (373) ad euro 102 (373) . (372)

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (373) ad euro 173 (373) . (372)

8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (373) ad euro 1.731 (373). (372)

(368) Rubrica così sostituita dall' *art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(369) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(370) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(371) Comma così sostituito dall' *art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(372) Comma aggiunto dall' *art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(373) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27*

dicembre 2018 , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(374) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. b-ter), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

Art. 69 Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi (375)

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli *articoli 49 , 50 e 51* , il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica. (376)

(375) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(376) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

Art. 70 Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte (377)

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale, ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell' *art. 67* , devono essere muniti di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.

2. Il regolamento di esecuzione determina:

- a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
- b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vettura a trazione animale;
- c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
- d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione animale.

4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (378) ad euro 344 (378) . Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da euro 42 (378) ad euro 173 (378) . In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.

5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(377) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(378) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Capo III
VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI (379)
Sezione I

NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

Art. 71 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi (380) (390)
In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (381) , con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (382) per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati. (389)

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (381) , con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive (388) ; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (383) .

5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri (384) , sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza. (385)

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (386) ad euro 344 (386) . Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 173 (387) ad euro 694 (387) .

(379) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le disposizioni contenute nel titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(380) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(381) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(382) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".

(383) Comma così modificato dall' *art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(384) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. a) e n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri".

(385) Comma così sostituito dall' *art. 31, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(386) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(387) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*

, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(388) Per il recepimento della direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua al processo tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore, vedi il *D.M. 13 maggio 1999* .

Per il recepimento della direttiva 98/90/CE della Commissione del 30 novembre 1998 che adegua al processo tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vedi il *D.M. 13 maggio 1999* .

Per il recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vedi il *D.M. 13 maggio 1999* .

(389) I provvedimenti previsti dal presente comma sono stati emanati con *D.M. 3 febbraio 1998, n. 332* e con *D.M. 1° febbraio 2008, n. 42* .

(390) Vedi, anche, il *D.M. 15 maggio 2014* e il *D.M. 3 giugno 2014* .

Art. 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi (399) **In vigore dal 22 aprile 2007**

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

- a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
- b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
- c) dispositivi di segnalazione acustica;
- d) dispositivi retrovisori;
- e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; (398)

b) segnale mobile di pericolo di cui all' *art. 162* ;

c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento (391) .

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006. (392) (400)

2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (393)

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento. (394) (402)

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di aggancio.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (398), sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (398), con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto. (401)

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri (397), secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (398), salvo quanto previsto nell' *art. 162* . Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione. (395)

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (398).

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (398) può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (396) ad euro 344 (396) .

(391) Comma corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 32, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(392) Comma inserito dall' *art. 1, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* , sostituito dall' *art. 7, comma 2, lett. a)*, *D.L. 9 novembre 2004, n. 266* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 dicembre 2004, n. 306* , modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. a)*, *D.L. 30 dicembre 2005, n. 273* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2006, n. 51* . Infine, il presente comma era stato sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.L. 19 febbraio 2007, n. 14* , non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 23 aprile 2007, n. 94).

(393) Comma inserito dall' *art. 1, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* , sostituito dall' *art. 7, comma 2, lett. a)*, *D.L. 9 novembre 2004, n. 266* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 dicembre 2004, n. 306* e, successivamente, così modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. b)*, *D.L. 30 dicembre 2005, n. 273* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2006, n. 51* .

(394) Comma così sostituito dall' *art. 32, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(395) Comma così modificato dall' *art. 32, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(396) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(397) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "la o della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "il e del Dipartimento per i trasporti terrestri" e la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(398) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(399) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(400) Le norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi sono state approvate con *D.M. 27 dicembre 2004* .

(401) Con *D.M. 18 luglio 1997, n. 295* è stato approvato il regolamento relativo alle prescrizioni tecniche per l'omologazione di un dispositivo di segnalazione di emergenza per i portatori di handicap.

(402) Con *Decreto 10 agosto 2022* è stata emanata la normativa tecnica e amministrativa relativa ai segnali mobili plurifunzionali di soccorso di cui al presente comma.

Art. 73 Veicoli su rotaia in sede promiscua (403)

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità del conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli di guidare con sicurezza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (405) sono stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del conducente.

3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuni dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme per caratteristiche o modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (404) ad euro 344 (404) .

(403) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(404) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(405) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Art. 74 Dati di identificazione (406)

In vigore dal 15 gennaio 2000

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:

a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;

b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato (407).

2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.

3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (408) , un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.

5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dalle infrastrutture e dei trasporti.

6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.728 (409) ad euro 10.913 (409). (410)

- (406) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (407) Lettera così modificata dall' *art. 33, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (408) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "uffici della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
- (409) Importo elevato dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (410) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

Art. 75 Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione (411) (420) In vigore dal 15 settembre 2020

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc³, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento. (415) (419)

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (417). Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione (412). (419)

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all' *articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi. (416) (418)

3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti. (416)

3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (416)

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2. (413) (421)

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (414) .

(411) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(412) Comma così modificato dall' *art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(413) Comma modificato dall' *art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. f), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(414) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".

(415) Comma così sostituito dall' *art. 29, comma 1-ter, lett. a), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14* .

(416) Comma inserito dall' *art. 29, comma 1-ter, lett. b), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14* .

(417) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(418) I provvedimenti previsti dal presente comma sono stati emanati con *D.M. 5 agosto 2010, n. 147* , con *D.M. 5 agosto 2010, n. 148* , con *D.M. 10 gennaio 2013, n. 20* , con *D.M. 1° dicembre 2015, n. 219* e con *D.M. 26 luglio 2022, n. 141* .

(419) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per gli autocaravan e i caravan, il *D.M. 13 marzo 2006* ; per i trenini turistici, il *D.M. 15 marzo 2007, n. 55* ; per le piattaforme semoventi, il *D.M. 9 ottobre 2015, n. 192* ; per le navette turistiche, il *D.M. 9 ottobre 2015, n. 193* .

(420) Vedi, anche, l' *art. 92, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* .

(421) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 26 maggio 2021* .

Art. 76 Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità (422) In vigore dal 1 ottobre 1993

1. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (423) che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all' *art. 75* , comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.

2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine dell' *art. 75* , comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6. (424)

3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.

5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri (425) , visto l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all' *art. 75* , comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.

6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (429) per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate. (426) (430)

7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (429), con proprio decreto. (427) (430)

8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 (428) ad euro 3.464 (428) .

- (422) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (423) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".
- (424) Comma così modificato dall' *art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (425) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".
- (426) Comma così modificato dall' *art. 35, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (427) Comma così sostituito dall' *art. 35, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (428) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472*, con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo*. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (429) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
- (430) A norma dell'art. 1, comma 280, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le dichiarazioni di conformità, di cui al presente comma, sono assoggettate all'imposta di bollo (*art. 2 della tariffa, parte prima, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642*).

Art. 77 Controlli di conformità al tipo omologato (436)

In vigore dal 13 agosto 2010

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (434) ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (434), sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione. (437)

3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 (431) ad euro 3.464 (431) .

3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell' *articolo 75, comma 3-bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (435) ad euro 678 (435). È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 (435) ad euro 3.382 (435) chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (433)

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (432) .

(431) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472*, con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo*. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*,

a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(432) A norma dell' *art. 17, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni "Ministro e Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"

(433) Comma inserito dall' *art. 1, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(434) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni "Ministero e Ministero dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(435) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010* . Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(436) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(437) Vedi, anche, il *D.M. 25 novembre 1997* ed il *Decreto 21 aprile 2009* .

Art. 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (438) (442)

In vigore dal 15 settembre 2020

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (439) quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli *articoli 71 e 72* , oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (439) ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. (441) (443)

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (440) ad euro 1.731 (440) .

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del *capo I, sezione II, del titolo VI* .

(438) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(439) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "uffici della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(440) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(441) Comma così modificato dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. g), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(442) Vedi, anche, l' *art. 92, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* .

(443) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 gennaio 2021* .

Art. 79 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione (447)

In vigore dal 13 agosto 2010

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all' *art. 72* non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all' *articolo 80, comma 1, del presente codice* e all' *articolo 238 del regolamento* non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (444) ad euro 344 (444). La misura della sanzione è da euro 1.208 (446) ad euro 12.084 (446) se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli *articoli 9-bis* e *9-ter* . (445)

(444) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(445) Comma così modificato dall'art. 03, comma 1, lettera c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 5, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(446) Importo aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(447) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 80 Revisioni (466) (474)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (448) stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (449) . Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. (468) (473) (475)

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (449) , anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all' *art. 12* , qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (450) .

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all' *art. 12* , commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (451) per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (448) , al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (449) , il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione (469) di cui all' *art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122* . Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. (452) (469) (475)

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (448) definisce con proprio decreto (470) le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8. (453) (475)

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri (454) effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all' *art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870* , da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri (455) in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (456) , la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze (457) (458) .

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (448) con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (457) , stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri (455) e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri (454) , ai sensi del comma 10. (471) (472)

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (448) , trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (459) la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento,

la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri (460) per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. (461)

14. Ad esclusione dei casi previsti dall' *articolo 176, comma 18* , chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (462) ad euro 694 (462) . Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.998 (465) ad euro 7.993 (465). All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. (463)

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (449) il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (448) ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (464) ad euro 1.731 (464) . Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (459) revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (464) ad euro 1.731 (464) . Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole approvate in conformità al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa. (467) (476)

(448) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(449) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(450) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. g)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".

(451) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(452) Comma così modificato dall' *art. 36, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. 1, comma 1049, L. 30 dicembre 2018, n. 145* , a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. c)*, *D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(453) Comma così modificato dall' *art. 36, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(454) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. a) e n)* , *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri".

(455) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. n)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".

(456) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(457) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. e)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro del tesoro" è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze".

(458) Comma così modificato dall' *art. 36, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(459) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

- (460) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "uffici della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
- (461) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.
- (462) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472*, con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195, comma 3*, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis* del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (463) Comma così modificato dall' *art. 36, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 6, lett. a), b) e c)*, *L. 29 luglio 2010, n. 120*.
- (464) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis* del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (465) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010*. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (466) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (467) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. c-bis)*, *D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.
- (468) Per il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica di veicoli a motore e loro rimorchi, vedi il *D.M. 5 maggio 1995, n. 270*, abrogato dall' *art. 5, comma 1, D.M. 13 gennaio 1997, n. 20*, a sua volta abrogato dall' *art. 5, D.M. 6 agosto 1998, n. 408*.
- (469) A norma dell' *art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558*, i richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nella presente legge e nelle norme attuative della predetta legge, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'albo delle imprese artigiane".
- (470) Per il regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi, vedi il *D.M. 4 ottobre 1994, n. 653*, a sua volta abrogato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 23 ottobre 1996, n. 628*.
- (471) Per il regolamento recante norme sulle tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, vedi:
- il *D.M. 10 novembre 1994, n. 751*, abrogato dall' *art. 5, D.M. 22 marzo 1999, n. 143* ;
- il *D.M. 22 marzo 1999, n. 143*, a sua volta abrogato dall' *art. 4, comma 1, D.M. 2 agosto 2007, n. 161*.
- (472) Il nuovo regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli, è stato emanato con *D.M. 2 agosto 2007, n. 161*.
- (473) Con *D.M. 16 gennaio 2000* sono state emanate le disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori. Con *D.M. 7 dicembre 2000* è stato approvato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001. Con *D.M. 14 novembre 2001* è stato approvato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2002. Successivamente, il *D.M. 29 novembre 2002* ha allineato la periodicità delle revisioni dei motocicli e dei ciclomotori a quella prevista per le autovetture dal comma 3 del presente articolo.
- (474) Vedi, anche, l' *art. 92, commi 4 e 4-septies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*, come modificato dall' *art. 49, comma 5-septies, lett. b)*, *D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.
- (475) Per l'aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti vedi il *D.M. 15 novembre 2021*.
- (476) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 13 maggio 2022*.

Art. 81 Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri (477) (478) **In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri (479) della VI,

VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica.

2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione, con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (480).

3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (480) vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2.

(477) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. a) e n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri".

(478) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(479) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".

(480) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

Sezione II DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI

Art. 82 Destinazione ed uso dei veicoli (481)

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio a uso di terzi.

4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5. L'uso di terzi comprende:

- a) locazione senza conducente;
- b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- c) servizio di linea per trasporto di persone;
- d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
- e) servizio di linea per trasporto di cose;
- f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (482) , gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (482) agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (483) con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (484) ad euro 344 (484) .

9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (484) ad euro 1.731 (484).

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

(481) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(482) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(483) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(484) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 83 Uso proprio (485) In vigore dal 15 gennaio 2000

1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri (486) sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (490) con decreti ministeriali.

2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla *legge 6 giugno 1974, n. 298* e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.

4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (487) ad euro 694 (487).

5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (488)

6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni amministrative previste dall' *articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298*. (489)

(485) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(486) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".

(487) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472*, con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195*, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*,

a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(488) Comma così modificato dall' *art. 37, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(489) Comma così modificato dall' *art. 18, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* .

(490) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

Art. 84 Locazione senza conducente (491) (492) (501)

In vigore dal 14 giugno 2023

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2. E' ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro. (496)

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla *legge 6 giugno 1974, n. 298* , e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all' *articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009* può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea. (497)

3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione. (495)

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose per conto proprio, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; (498)

b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (494).

5. Per i veicoli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione è rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività di cui all' *articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481* . (499)

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3. (500)

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (493) ad euro 1.731 (493) se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 (493) ad euro 173 (493) se trattasi di altri veicoli.

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(491) Articolo sostituito dall' *art. 38, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(492) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(493) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27*

dicembre 2018 , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(494) Lettera così modificata dall' *art. 27, comma 10, D.L. 24 aprile 2017, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96* .

(495) Comma inserito dall' *art. 1, comma 183, L. 4 agosto 2017, n. 124* .

(496) Comma così sostituito dall' *art. 24, comma 1, lett. a), D.L. 13 giugno 2023, n. 69* .

(497) Comma così sostituito dall' *art. 24, comma 1, lett. b), D.L. 13 giugno 2023, n. 69* .

(498) Lettera così modificata dall' *art. 24, comma 1, lett. c), D.L. 13 giugno 2023, n. 69* .

(499) Comma così sostituito dall' *art. 24, comma 1, lett. d), D.L. 13 giugno 2023, n. 69* .

(500) Comma modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 24, comma 1, lett. e), D.L. 13 giugno 2023, n. 69* .

(501) Vedi, anche, l' *art. 24, commi 2, 3 e 4, D.L. 13 giugno 2023, n. 69* .

Art. 85 Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (508)

In vigore dal 22 febbraio 2014

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- a) i motocicli con o senza sidecar;
- b) i tricicli;
- b-bis) i velocipedi; (509)
- c) i quadricicli;
- d) le autovetture;
- e) gli autobus;
- f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- g) i veicoli a trazione animale. (507)

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (502) ad euro 694 (502) e, se si tratta di autobus, da euro 430 (503) ad euro 1.731 (503) . La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (504) (510)

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 (506) ad euro 338 (506). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (505) (510)

(502) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(503) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27*

dicembre 2018 , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(504) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 01, D.L. 27 giugno 2003 n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* .

(505) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 02, D.L. 27 giugno 2003 n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* .

(506) Importo aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(507) Comma così sostituito dall' *art. 9, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(508) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(509) Lettera inserita dall' *art. 13-bis, comma 2, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9* .

(510) Per la sospensione delle sanzioni di cui al presente comma vedi l' *art. 10-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12* . In precedenza la medesima sospensione era stata disposta dall' *art. 1, comma 4, D.L. 29 dicembre 2018, n. 143* , abrogato dall' *art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019* , a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto *D.L. n. 143/2018* .

Art. 86 Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi (515) (511)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. Il servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore. (516)

2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall' *articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21* , adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 (514) ad euro 7.249 (514). Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza. (512)

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 (514) ad euro 338 (514). (513)

(511) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(512) Comma modificato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, sostituito dall' *art. 2, comma 03, D.L. 27 giugno 2003 n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* .

(513) Comma modificato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, sostituito dall' *art. 2, comma 04, D.L. 27 giugno 2003 n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* .

(514) Importo aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(515) Rubrica così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. c-ter), n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(516) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. c-ter), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

Art. 87 Servizio di linea per trasporto di persone (517)**In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto. (520) (521)

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.

4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.

5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (519), ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.

6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (518) ad euro 1.731 (518) .

7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(517) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(518) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(519) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(520) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 200, comma 6-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77* .

(521) Vedi, anche, il *D.M. 24 luglio 1996* .

Art. 88 Servizio di trasporto di cose per conto terzi (522)**In vigore dal 15 gennaio 2000**

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.

2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della *legge 6 giugno 1974, n. 298* , non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall' *articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298* . (523)

(522) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(523) Comma così modificato dall' *art. 18, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* .

Art. 89 Servizio di linea per trasporto di cose (524) In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

(524) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 90 Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza (525) In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. (526)

2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (527) ad euro 1.731 (527) .

(525) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(526) Comma così modificato dall' *art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(527) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 91 Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio. (528)

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli *articoli da 82 a 90* . Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile. (529)

3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l' *art. 196* , comma 1.

(528) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.
 (529) Vedi, anche, l' *art. 122, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209* .

Art. 92 Estratto dei documenti di circolazione o di guida (532)

In vigore dal 13 agosto 2010

1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall' *art. 180* , vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.

2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell' *articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264* , e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni. (530)

3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (533) ad euro 1.731 (533). Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all' *art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264* . Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (533) ad euro 344 (533). (531)

4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (533) ad euro 344 (533).

(530) Comma modificato dall' *art. 40, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall' *art. 3, comma 2, L. 4 gennaio 1994, n. 11* . Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 10, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(531) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11* .

(532) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.
 (533) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sezione III

DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

Art. 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (534) (552) (553)

In vigore dal 1 febbraio 2022

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. (535)

[1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1 -*ter*, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero. (542) (549) (550)]

[1-*ter*. Nell'ipotesi di veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un

soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. (542) (549) (550)]

[1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1 -bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 -bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. (542) (549) (550)]

[1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

- a) ai residenti nel Comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470 ;
- c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;
- d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero. (547) (549)

] 2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (536) provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all' art. 91 .

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (540), con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino (552) . L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (536) , per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187 . L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. (548) (554)

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo. (545)

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell' art. 10 , comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all' art. 104 , comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (537) ad euro 1.731 (537) . Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (551)

[7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 *-bis* si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 (544) ad euro 2.842 (544). L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213. (543) (549) (550)]

[7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 *-ter*, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 (544) ad euro 998 (544). Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1 *-ter* entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1 *-ter* o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (543) (549) (550)]

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (537) ad euro 344 (537).

[9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (538) ad euro 695 (538) . La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. (539) (541)]

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all' *art. 138* , comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell' *art. 138* , comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell' *art. 138* .

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell' *art. 11* vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (536) , su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (536) che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Fermo restando quanto previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358* , istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso. (546)

(534) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(535) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".

(536) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(537) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(538) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma*

1, D.M. 22 dicembre 2010 , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012 , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014 , a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dall' art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016 , a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018 , a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(539) Comma così modificato dall' art. 41, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(540) A norma dell' art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(541) Comma soppresso dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 , a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017 , come modificato dall' art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall' art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145 .

(542) Comma inserito dall' art. 29-bis, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 .

(543) Comma inserito dall' art. 29-bis, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 .

(544) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018 , ai sensi dell' art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 27 dicembre 2018 . Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020 , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(545) Comma modificato dall' art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall' art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 , a decorrere dal 30 giugno 2003. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 , a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017 , come modificato dall' art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall' art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145 .

(546) Comma modificato dall' art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 , a decorrere dal 30 giugno 2003. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 , a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017 , come modificato dall' art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall' art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145 .

(547) Comma inserito dall' art. 16-ter, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 .

(548) Comma così modificato dall' art. 1, comma 696, L. 30 dicembre 2020, n. 178 , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(549) Comma abrogato dall' art. 2, comma 1, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238 .

(550) La Corte costituzionale, con sentenza 6 aprile-6 giugno 2023, n. 113 (Gazz. Uff. 7 giugno 2023, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato; a) l'illegittimità costituzionale dei commi 1-bis e 7-bis del presente articolo, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132; b) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dei commi 1-ter, 1-quater e 7-ter del presente articolo, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del citato D.L. n. 113/2018, come convertito.

(551) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 349 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 - 26 novembre 2002, n. 492 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, perché non sufficientemente motivata.

(552) Per i documenti di immatricolazione dei veicoli, vedi il D.M. 14 febbraio 2000 .

(553) Per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 .

(554) Con D.M. 2 novembre 1999 sono state approvate le caratteristiche del nuovo modello di carta di circolazione dei veicoli.

Art. 93-bis Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia (555)

In vigore dal 1 febbraio 2022

1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime

disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter. (556)

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

- a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470 ;
- c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
- e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.

6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.

(555) Articolo inserito dall' art. 2, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238 .

(556) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' art. 2, comma 2, L. 23 dicembre 2021, n. 238 .

Art. 94 Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario (557) (567)**In vigore dal 1 febbraio 2022**

1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale. (561)

2. In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226. (563)

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 727 (558) ad euro 3.629 (558). (565) (566)

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1, l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 363 (558) ad euro 1.813 (558). (562) (565)

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 93* , comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli *articoli 225* , comma 1, lettera b), e *226* , comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. (559)

4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della *legge 9 luglio 1990, n. 187* . Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall' *articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157* . L'elenco è pubblico. (564)

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. (560)

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.

(557) Articolo modificato dall' *art. 42, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , dal *D.M. 4 gennaio 1995* , dal *D.M. 20 dicembre 1996* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 17, comma 18, L. 27 dicembre 1997, n. 449* .

(558) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 22 febbraio 2001* , dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art.*

1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008 , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010 , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012 , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014 , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016 , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018 , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020 , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(559) Comma inserito dall' art. 12, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120 .

(560) Comma così modificato dall' art. 12, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120 .

(561) Comma così sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 , a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017 , come modificato dall' art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall' art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145 .

(562) Comma modificato dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 , a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017 , come modificato dall' art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall' art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145 . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 49, comma 5-ter, lett. h), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 .

(563) Comma sostituito dall' art. 11, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120 ; per l'applicazione di tale disposizione, vedi i commi 5 e 6 del medesimo art. 11, L. 120/2010 . Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 , a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017 , come modificato dall' art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall' art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145 . Infine, il presente comma è stato così modificato dall' art. 49, comma 5-ter, lett. h), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 .

(564) Comma inserito dall' art. 2, comma 1, lett. c), L. 23 dicembre 2021, n. 238 .

(565) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 401 (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

(566) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-25 dicembre 2008, n. 12 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2008, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 3, così come modificato dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(567) Per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 .

Art. 94-bis Divieto di intestazione fittizia dei veicoli (568)

In vigore dal 1 gennaio 2020

1. La carta di circolazione di cui all' articolo 93 e il certificato di circolazione di cui all' articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. (571)

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 (570) ad euro 2.170 (570). La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225 , comma 1, lettera b), e 226 , comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell' articolo 93 . La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo. (569)

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.

(568) Articolo inserito dall' art. 12, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120 .

(569) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall'adeguamento previsto dall' art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010 , ai sensi dell' art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010 , è stata aggiornata dall' art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012 , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014 , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016 , a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall' art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018 , a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall' art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020 , a decorrere dal 1° gennaio 2021. Si applica pertanto la sanzione da euro 421 ad euro 1.691.

(570) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010* . Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(571) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98* , a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017* , come modificato dall' *art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205* e dall' *art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145* .

Art. 95 Duplicato della carta di circolazione (572) (581)

In vigore dal 1 gennaio 2020

[1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (573) , all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni. (582)]

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla *legge 8 agosto 1991, n. 264* . (574) (585)

[2. L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (580), con le modalità previste all'art. 92. (575)]

[3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. (576) (575)]

[4. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla legge 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di trenta giorni. (575)]

[5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione. (577) (575)]

[6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (584) ad euro 345 (584). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (579) (583)]

7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (578) ad euro 102 (578) .

(572) Rubrica modificata dall' *art. 2, comma 05, lett. a), D.L. 27 giugno 2003 n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* . Successivamente, la presente rubrica è stata così sostituita dall' *art. 5, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98* , a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017* , come modificato dall' *art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205* e dall' *art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145* .

(573) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(574) Comma inserito dall' *art. 2, comma 05, lett. b), D.L. 27 giugno 2003 n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* e, successivamente, così modificato dall' *art. 13, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(575) Comma abrogato dall' *art. 3, comma 1, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105* .

(576) Comma così modificato dall' *art. 43, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(577) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(578) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(579) Comma così modificato dall' *art. 43, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(580) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(581) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(582) Comma soppresso dall' *art. 5, comma 1, lett. d)*, *n. 2)*, *D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98* , a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017* , come modificato dall' *art. 1, comma 1140, lett. b)*, *L. 27 dicembre 2017, n. 205* e dall' *art. 1, comma 1135, lett. b)*, *n. 2)*, *L. 30 dicembre 2018, n. 145* .

(583) Comma soppresso dall' *art. 5, comma 1, lett. d)*, *n. 3)*, *D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98* , a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017* , come modificato dall' *art. 1, comma 1140, lett. b)*, *L. 27 dicembre 2017, n. 205* e dall' *art. 1, comma 1135, lett. b)*, *n. 2)*, *L. 30 dicembre 2018, n. 145* .

(584) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, e confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* . Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(585) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 5 agosto 2011* .

Art. 96 Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica (589) In vigore dal 1 gennaio 2020

1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia. (591)

[2. Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dell'economia e delle finanze (586). (590)]

2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell' *articolo 93* (588). (587)

(586) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. l)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro delle finanze" è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze".

(587) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(588) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010* , è stata aggiornata dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021. Si applica pertanto la sanzione da euro 421 ad euro 1.691.

(589) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(590) Comma soppresso dall' *art. 5, comma 1, lett. e)*, *n. 2)*, *D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98* , a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017* , come modificato dall' *art. 1, comma 1140, lett. b)*, *L. 27 dicembre 2017, n. 205* e dall' *art. 1, comma 1135, lett. b)*, *n. 2)*, *L. 30 dicembre 2018, n. 145* .

(591) Comma modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. a)*, *l) ed o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 5, comma 1, lett. e)*, *n. 1)*, *D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98* , a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017* , come modificato dall' *art. 1, comma 1140, lett. b)*, *L. 27 dicembre 2017, n. 205* e dall' *art. 1, comma 1135, lett. b)*, *n. 2)*, *L. 30 dicembre 2018, n. 145* .

Art. 97 Circolazione dei ciclomotori (592) (606) (610) In vigore dal 6 agosto 2022

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti

di cui alla *legge 8 agosto 1991, n. 264*, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli *articoli 225 e 226*; (608)

b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. (593)

2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla *legge 8 agosto 1991, n. 264*. (594) (609)

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli *articoli 225 e 226*, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione. (593)

3-bis. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, l'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli (ANV), di cui agli articoli 225 e 226. A tal fine, i comuni danno notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza per il tramite dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena eseguita la registrazione della variazione anagrafica. In caso di trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie di certificati di circolazione, l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli è richiesto dalle medesime persone giuridiche all'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile o a uno dei soggetti di cui alla *legge 8 agosto 1991, n. 264*, abilitati al collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento stesso entro trenta giorni dal trasferimento. (607)

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione. (593) (608)

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall' *art. 52* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 (605) ad euro 4.339 (605). Alla sanzione da euro 845 (605) ad euro 3.382 (605) è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall' *articolo 52*. (604)

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell' *art. 52* o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso *art. 52*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 421 (605) ad euro 1.691 (605). (595)

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 (596) ad euro 635 (596). (603)

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 (596) ad euro 316 (596). (597)

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.871 (596) ad euro 7.488 (596). (598)

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 (605) ad euro 337 (605). (599)

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.871 (596) ad euro 7.488 (596). (600)

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 396 (596) ad euro 1.584 (596). Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. (600)

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 (596) ad euro 316 (596). Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia. (601)

14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (602)

(592) Rubrica così sostituita dall' *art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* e al 1° luglio 2004, dall' *art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(593) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* e al 1° luglio 2004, dall' *art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214*.

(594) Comma modificato da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36 e sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* e al 1° luglio 2004, dall' *art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' *art. 2, comma 06, D.L. 27 giugno 2003 n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* e dall' *art. 5, comma 01, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*.

(595) Comma modificato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e dall' *art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* e al 1° luglio 2004, dall' *art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120*, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo *art. 14, L. 120/2010*.

(596) Importo elevato dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(597) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* e al 1° luglio 2004, dall' *art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214*.

(598) Comma modificato dall' *art. 21, comma 2, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* e al 1° luglio 2004, dall' *art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214*.

(599) Comma modificato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e dall' *art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* e al 1° luglio 2004, dall' *art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214*. Infine il presente comma è stato così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120*, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo *art. 14, L. 120/2010*.

(600) Comma modificato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, e successivamente sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; infine, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* e al 1° luglio 2004, dall' *art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214*.

(601) Comma modificato dall' *art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale ultimo

termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* e al 1° luglio 2004, dall' *art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* .

(602) Comma aggiunto dall' *art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, modificato dall' *art. 21, comma 2, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* e al 1° luglio 2004, dall' *art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* . Infine, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 166, lett. b), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286* .

(603) Comma sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* e al 1° luglio 2004, dall' *art. 7, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* . Infine il presente comma è stato così modificato dall' *art. 2, comma 166, lett. a), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286* .

(604) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120* , a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto da medesimo *art. 14, comma 4, L. 120/2010* .

(605) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010* . Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(606) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(607) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, lett. d), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(608) Per la disciplina delle procedure, delle modalità e della documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione dei ciclomotori, vedi il *decreto 15 maggio 2006* , recante disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori.

(609) Vedi, anche, l' *art. 14, commi 2 e 3, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(610) Con *D.M. 7 luglio 1999* è stato approvato il nuovo modello di certificato di idoneità tecnica per ciclomotore.

Art. 98 Circolazione di prova (611) (617)

In vigore dal 23 dicembre 2008

[1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. (612)]

[2. La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari. (612)]

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (613) ad euro 344 (613) . La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 173 (614) ad euro 694 (614) ; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

[4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria. (616) (615)]

(611) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(612) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474* .

(613) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma*

1, D.M. 19 dicembre 2012 , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014 , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016 , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018 , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020 , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(614) Importo elevato dall' art. unico, D.M. 4 gennaio 1995 , dall' art. unico, D.M. 20 dicembre 1996 , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' art. unico, D.M. 22 dicembre 1998 , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472 , con importo non rivalutato ai sensi dell' art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' art. unico, D.M. 29 dicembre 2000 , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' art. 1, D.M. 24 dicembre 2002 , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' art. 1, D.M. 22 dicembre 2004 , arrotondato all'unità di euro dall' art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006 , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008 , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010 , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012 , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014 , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016 , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018 , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020 , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(615) Comma abrogato dall' art. 2-bis, comma 1, lett. c), D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 .

(616) Comma aggiunto dall' art. 29-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 .

(617) Per la disciplina di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, vedi il D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 .

Art. 99 Foglio di via (618)

In vigore dal 23 dicembre 2008

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciata da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (619).

1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità. (621)

1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità. (621)

2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (619) può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (620) ad euro 102 (620) .

4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (620) ad euro 173 (620) .

5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 87 (620) ad euro 344 (620) e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(618) A norma dell' art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(619) A norma dell' art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(620) Importo elevato dall' art. unico, D.M. 4 gennaio 1995 , dall' art. unico, D.M. 20 dicembre 1996 , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' art. unico, D.M. 22 dicembre 1998 , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' art. unico, D.M. 29 dicembre 2000 , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' art. 1, D.M. 24 dicembre 2002 , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' art. 1, D.M. 22 dicembre 2004 , arrotondato all'unità di euro dall' art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006 , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008 , a

decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(621) Comma inserito dall' *art. 2-bis, comma 2, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2008, n. 201* .

Art. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (622) (634)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinare contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. (632)

4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. (633)

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

[6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. (623) (635)]

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. (624)

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all' *articolo 101* , comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricula il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell' *articolo 102* , comma 3. (625)

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuori strada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo della targa di cui al comma 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed è collocato in modo da garantire la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all'utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento della manifestazione stessa. (636)

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (626) ad euro 344 (626) . (627)

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 (628) ad euro 8.186 (628) . (629)

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (626) ad euro 102 (626) . (630)

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (631)

(622) Rubrica così modificata dall' *art. 45, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(623) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474* .

(624) Comma sostituito dall' *art. 45, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così modificato dall' *art. 4, comma 2, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474* .

(625) Comma sostituito dall' *art. 45, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* .

(626) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(627) Comma così modificato dall' *art. 45, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* .

(628) Importo elevato dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(629) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 3, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* .

(630) Comma così modificato dall' *art. 45, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 4, comma 3, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474* .

(631) Comma così modificato dall' *art. 45, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. 21, comma 3, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, dall' *art. 11, comma 2, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(632) Comma inserito dall' *art. 11, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120* ; per l'applicazione di tale disposizione, vedi i commi 5 e 6 del medesimo *art. 11, L. 120/2010* .

(633) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120* ; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 8 del medesimo *art. 11, L. 120/2010* .

(634) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(635) Per la disciplina di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, vedi il *D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474* .

(636) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. c-quater), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

Art. 101 Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe (637) (648) (649) **In vigore dal 1 gennaio 2020**

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (638) con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e dell'economia e delle finanze (639), stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di

produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall' *art. 208* , comma 2 (640) . Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (638) con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e dell'economia e delle finanze (639), assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (641) nella misura del 20 per cento e al Dipartimento per i trasporti terrestri (642) nella misura dell'80 per cento. Il Ministro dell'economia e dell'economia e delle finanze (639) è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. (643) (650) (651)

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (644) all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (644) in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro tre giorni dal rilascio del documento stesso. (647)

4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (644) , provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. (646)

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (645) ad euro 1.731 (645) .

6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(637) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(638) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(639) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro del tesoro" è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze" e la denominazione "Ministro delle finanze" è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze".

(640) L' *art. 4, comma 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474* , ha disposto l'abrogazione del presente periodo per la parte incompatibile con l' *art. 2, comma 5, del medesimo D.P.R. 474/2001* .

(641) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(642) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".

(643) Comma così corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(644) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(645) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(646) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98* , a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017* , come modificato dall' *art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205* e dall' *art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145* .

(647) Comma così modificato dall' *art. 46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall' *art. 5, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98* , a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017* , come modificato dall' *art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205* e dall' *art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145* .

(648) Per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il *D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358* .

(649) Per la disciplina di circolazione dei veicoli di prova, vedi l' *art. 2, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474* .

(650) Per la fissazione dei prezzi di vendita delle targhe per autoveicoli e motoveicoli , vedi il *D.M. 14 ottobre 1999* , il *D.M. 18 luglio 2005* , il *D.M. 27 agosto 2007* , il *D.M. 28 luglio 2008* , il *D.M. 27 febbraio 2012* , il *D.M. 19 febbraio 2013* , il *D.M. 4 luglio 2013* e il *D.M. 6 novembre 2015* .

(651) Per la fissazione dei prezzi di vendita delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione della Polizia locale, vedi il *D.M. 25 settembre 2007* .

Art. 102 Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa (652) (658) (659) In vigore dal 1 ottobre 1993

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all' *art. 100* , l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri (653) una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall' *art. 93* . (654)

3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (655) una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell' *art. 93* .

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all' *art. 100* , comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (656) ad euro 344 (656) . (657)

7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (656) ad euro 173 (656) .

(652) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(653) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".

(654) Comma così modificato dall' *art. 47, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(655) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(656) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(657) Comma così modificato dall' *art. 47, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(658) Per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il *D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358* .

(659) Per la disciplina di circolazione di prova dei veicoli, vedi l' *art. 3, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474* .

Art. 103 Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi (665)

In vigore dal 15 settembre 2020

1. Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del

personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell'articolo 80, comma 7. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99. (664)

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell' *art. 159*, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne dà notizia al competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico. (663)

[3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento. (660)]

[4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'*art. 159* nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'*art. 215*, comma 4. (660)]

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (661) ad euro 694 (661) . (662)

(660) Comma abrogato dall' *art. 56, comma 1, lett. f-bis*, *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*, come modificato dal *D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389*. Successivamente tale abrogazione è stata confermata dall' *art. 264, comma 1, lett. g*), *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*

(661) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472*, con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195*, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(662) Comma corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, così modificato dall' *art. 56, comma 1, lett. f-bis*), *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*, come modificato dal *D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389*. Tale modifica è stata confermata dall' *art. 264, comma 1, lett. g*), *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*.

(663) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. g*), n. 2), *D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98*, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017*, come modificato dall' *art. 1, comma 1140, lett. b*), *L. 27 dicembre 2017, n. 205* e dall' *art. 1, comma 1135, lett. b*), n. 2), *L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

(664) Comma corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36 e modificato dall' *art. 46, comma 6-quinquies*, *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*, come modificato dall' *art. 6, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389*. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. n) ed o*), *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, dall' *art. 15, comma 11-bis*, *D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209*, come modificato dall' *art. 11, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149* e dall' *art. 11, comma 3, lett. a) e b*), *L. 29 luglio 2010, n. 120*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi i *commi 5 e 6 del medesimo art. 11, L. 120/2010*. Successivamente ancora, il presente comma è stato modificato dall' *art. 1, comma 964, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e sostituito dall' *art. 5, comma 1, lett. g*), n. 1), *D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98*, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017*, come modificato dall' *art. 1, comma 1140, lett. b*), *L. 27 dicembre 2017, n. 205* e dall' *art. 1, comma 1135, lett. b*), n. 2), *L. 30 dicembre 2018, n. 145*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 29, comma 2-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(665) Per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, vedi il *D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358*.

Capo IV CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI (666)

Art. 104 Sagome e masse limite delle macchine agricole (671)**In vigore dal 13 agosto 2010**

1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

2. Salvo quanto diversamente disposto dall' art. 57 , la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.

3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.

4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.

5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.

6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.

7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;

c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;

d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;

e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;

f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.

8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale. (670)

9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.

10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (667) ad euro 1.731 (667) .

11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (668) ad euro 694 (668) . (669)

12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (667) ad euro 173 (667). Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.

13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell' art. 10 .

(666) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le disposizioni contenute nel titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(667) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(668) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(669) Comma così modificato dall' *art. 48, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(670) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* ; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 2 del medesimo *art. 15, L. 120/2010* .

(671) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 105 Traino di macchine agricole (672)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 18,75 m. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8. (673)

2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.

3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (674) ad euro 694 (674) .

(672) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(673) Comma corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36 e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. c-quinquies), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(674) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 106 Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole (675)
In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Le macchine agricole indicate nell' *art. 57* , comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.

2. Le macchine agricole semoventi indicate nell' *art. 57* , comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3, devono essere munite di:

- a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
- b) dispositivi per la frenatura;
- c) dispositivo di sterzo;
- d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
- e) dispositivo per la segnalazione acustica;
- f) dispositivo retrovisore;
- g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada (676) ;
- h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
- i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
- l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergicentro del parabrezza.

3. Le macchine agricole semoventi indicate nell' *art. 57* , comma 2, lettera a), punto 3, devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).

4. Le macchine agricole trainate indicate nell' *art. 57* , comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui all' *art. 57* , comma 2, lettera b), punto 1, se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.

5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (677) , di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali (678) , fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (679) in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo. (680)

6. Le macchine agricole indicate nell' *art. 57* , comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.

7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la materia.

8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

(675) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(676) Lettera inserita da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(677) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(678) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. h), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dell'agricoltura e foreste" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle politiche agricole e forestali".

(679) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. g)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".

(680) Per l'emanazione del provvedimento di cui al presente comma, vedi il *D.M. 15 settembre 2004* .

Art. 107 Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole (681) (690)

In vigore dal 22 giugno 2013

1. Le macchine agricole di cui all' *art. 57* , comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (682) o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (683) , di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali (684) e del lavoro e delle politiche sociali (685) , fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (686) in materia di emissioni inquinanti e di rumore. (689)

3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (687) , sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (686) in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità (688) .

(681) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(682) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "uffici della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(683) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(684) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. h)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle politiche agricole e forestali".

(685) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. i)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro del lavoro e della previdenza sociale" è sostituita dalla seguente: "Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

(686) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. g)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".

(687) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(688) Comma così modificato dall' *art. 49, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(689) Comma così modificato dall' *art. 45, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .

(690) Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche, vedi il *D.M. 2 maggio 2001, n. 277* . Vedi, anche, il *Decreto 21 aprile 2009* .

Art. 108 Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole (691)

In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall' *art. 107* , comma 1, devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.

2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di circolazione, ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all' *art. 107* , comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di circolazione. (692)

3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto

alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.

4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (695), attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.

5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti (693).

6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (694) ad euro 1.731 (694).

7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.

(691) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(692) Comma così modificato dall' *art. 50, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(693) Comma così modificato dall' *art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(694) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(695) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

Art. 109 Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole (696)

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell' *art. 74*.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (697) ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (698), emesso di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali (699) e del lavoro e delle politiche sociali (700), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (701) in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione (703).

3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato (703).

4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (702) ad euro 1.731 (702).

5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (702) ad euro 173 (702).

- (696) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (697) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
- (698) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
- (699) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. h), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle politiche agricole e forestali".
- (700) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. i), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro del lavoro e della previdenza sociale" è sostituita dalla seguente: "Ministro del lavoro e delle politiche sociali".
- (701) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".
- (702) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (703) Vedi, anche, il *Decreto 21 aprile 2009*.

Art. 110 Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole (704)

In vigore dal 6 agosto 2022

1. Le macchine agricole indicate nell' *art. 57*, comma 2, lettera a), punto 1 e punto 2, e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3, e lettera b), punto 1, con le esclusioni previste all' *art. 107*, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione. (705)

2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (706) competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell' *art. 57*, comma 2, lettera a), punto 1 e punto 2, e lettera b), punto 2, ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate dall' *articolo 57*, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all' *articolo 57*, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario. (709)

2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all' *articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, e all' *articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all' *articolo 2135 del codice civile*, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato *articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009*, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo. (710)

3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (706) rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell' *art. 95*, comma 4, in quanto applicabili.

4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.

5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti ai commi 2, 2-bis e 3. (711)

5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla *legge 8 agosto 1991, n. 264*, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (712)

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (707) ad euro 694 (707).

7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (708) ad euro 344 (708).

8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (708) ad euro 173 (708). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(704) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214*, le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(705) Comma così modificato dall' *art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(706) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(707) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472*, con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo*. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(708) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(709) Comma così modificato dall' *art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. c-sexies), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(710) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. c-sexies), n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(711) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. d-bis), n. 1), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

(712) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, lett. d-bis), n. 2), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

Art. 111 Revisione delle macchine agricole in circolazione (713) In vigore dal 27 febbraio 2016

1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 30 giugno 2016, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate precedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall' *articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81* . (719) (720)

2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (717), qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.

3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (718), con decreto emesso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali (714) , può modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea.

5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell' *art. 80* , comma 7.

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (715) ad euro 344 (715) . Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del *capo I, sezione II, del titolo VI* . (716)

(713) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(714) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. h)* , *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni "Ministro e Ministero dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle politiche agricole e forestali"

(715) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(716) Comma così modificato dall' *art. 52, comma 1, lett. a)* , *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(717) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)* , *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri."

(718) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)* , *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(719) Comma modificato dall' *art. 17, comma 1, lett. b) e h)* , *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, e, successivamente, sostituito dall' *art. 34, comma 48, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* . Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 5, comma 2, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15* , dall' *art. 8, comma 5, lett. a) e b)* , *D.L. 31 dicembre 2014, n. 192* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11* , e dall' *art. 7, comma 11-ter, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2016, n. 21* .

(720) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 20 maggio 2015* .

Art. 112 Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione (721) In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi dell' *art. 107* non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.

2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (722) , su richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento prevista all' *art. 107* , comma 2, la macchina agricola alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.

3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli *articoli 93 , 94 , 95 , 98 e 103* in quanto applicabili.

4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (723) ad euro 344 (723) , salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (724)

(721) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(722) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(723) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(724) Comma così modificato dall' *art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 113 Targhe delle macchine agricole (725)

In vigore dal 15 gennaio 2000

1. Le macchine agricole semoventi di cui all' *art. 57* , comma 2, lettera a), punti 1 e 2, per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. (726)

2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima. (727)

3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.

4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli *articoli 99 , 100 e 102* , in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l' *art. 101* . (728)

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli *articoli 100 , 101 e 102* . (729)

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (730) stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

(725) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(726) Comma così modificato dall' *art. 54, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(727) Comma così sostituito dall' *art. 54, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(728) Comma così modificato dall' *art. 54, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(729) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* .

(730) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Art. 114 Circolazione su strada delle macchine operatrici (738) (741)

In vigore dal 6 agosto 2022

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli *articoli 61 e 62* e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall' *art. 106* .

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (731) , che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiara di essere il proprietario del veicolo. (732)

2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione. (739) (742)

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli *articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112* . Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli *articoli 61 e 62* sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall' *art. 104* , comma 8, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile. (736)

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione. (733)

5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (737).

6. Le modalità per l'immatricolazione, gestite esclusivamente in via telematica, e la targatura sono stabilite dal regolamento. (734)

6-bis. Le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla *legge 8 agosto 1991, n. 264* , attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (740)

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole. (735)

(731) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri."

(732) Comma così modificato dall' *art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(733) Comma così sostituito dall' *art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(734) Comma così modificato dall' *art. 55, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall' *art. 7, comma 1, lett. d-ter), n. 1), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(735) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* .

(736) Comma così modificato dall' *art. 15, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(737) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(738) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* , le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(739) Comma inserito dall' *art. 13-bis, comma 1, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9* .

(740) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, lett. d-ter), n. 2), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(741) Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche, vedi il *D.M. 2 maggio 2001, n. 277* .

(742) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 14 gennaio 2014* .

Titolo IV

GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 115 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

In vigore dal 18 agosto 2015

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

- a) anni quattordici per guidare:
 - 1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
 - 2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
- b) anni sedici per guidare:
 - 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
 - 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1
 - 3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1; (758)
- c) anni diciotto per guidare:
 - [1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente; (759)]
 - 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
 - 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;
 - 4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;
- d) anni venti per guidare:
 - 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;
- e) anni ventuno per guidare:
 - 1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;
 - 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;
 - 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;
 - 4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all' *articolo 177* ;
- f) anni ventiquattro per guidare:
 - 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;
 - 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE. (743)

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all' *articolo 117* , comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. (756) (764)

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. (749) (762)

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell' *articolo 122* (751). (749)

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell' *articolo 117* e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minore autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. (749) (752)

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli *articoli 218* e *219* , è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la

revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell' *articolo 219* , in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. (749)

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall' *articolo 122* , comma 8, primo e secondo periodo (753). Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. (749)

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento; (744) (763)

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. (750) (763)

[2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. (755) (754) (765)]

3. Fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 126* , comma 12, chiunque guidi veicoli o conduca animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (745) ad euro 344 (745) . Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 (757) ad euro 638 (757). (746)

[4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 (760) ad euro 155 (760). (747) (761)]

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (745) ad euro 173 (745) se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (745) ad euro 102 (745) se si tratta di animali (748).

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(743) Comma modificato dall' *art. 56, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e dall' *art. 5, comma 1, lett. a), b)*, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 , a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* . Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* .

(744) Lettera così modificata dall' *art. 56, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 16, comma 1, lett. b), n. 1)*, L. 29 luglio 2010, n. 120 .

(745) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(746) Comma così modificato dall' *art. 56, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* .

(747) Comma modificato dall' *art. 56, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 5, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 , a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* . Infine, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 18 aprile 2011,

n. 59 ; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* .

(748) Comma così modificato dall' *art. 56, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(749) Comma inserito dall' *art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(750) Lettera così modificata dall' *art. 16, comma 1, lett. b), n. 2), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(751) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010* , è stata aggiornata dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021. Si applica pertanto la sanzione da euro 85 ad euro 337.

(752) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010* , è stata aggiornata dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021. Si applica pertanto la sanzione da euro 160 ad euro 645.

(753) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010* , è stata aggiornata dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021. Si applica pertanto la sanzione da euro 421 ad euro 1.691.

(754) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale abrogazione, la cui applicazione era prevista a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* , è stata anticipata al 10 febbraio 2012, dall' *art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* .

(755) Comma inserito dall' *art. 16, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(756) Comma inserito dall' *art. 16, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120* e, successivamente, così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* , come modificato dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2* .

(757) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014* , e aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(758) Lettera così sostituita dall' *art. 11, comma 2, lett. a), n. 1), L. 29 luglio 2015, n. 115* .

(759) Numero abrogato dall' *art. 11, comma 2, lett. a), n. 2), L. 29 luglio 2015, n. 115* .

(760) A norma dell' *art. 1, comma 2, D.M. 16 dicembre 2014* , la presente sanzione è esclusa dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014* .

(761) Comma abrogato dall' *art. 11, comma 2, lett. a), n. 3), L. 29 luglio 2015, n. 115* .

(762) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 19 dicembre 2012* , è stata aggiornata dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021. Si applica pertanto la sanzione da euro 83 ad euro 327.

(763) Per le disposizioni relative all'applicazione delle norme contenute nella presente lettera, vedi il *D.M. 8 settembre 2010* .

(764) Per il regolamento recante la disciplina del rilascio e della modalità di esercizio dell'autorizzazione al minore, di cui al presente comma, vedi il *D.M. 11 novembre 2011, n. 213* .

(765) Per le disposizioni relative all'applicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi il *D.M. 8 settembre 2010* .

Art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore (766)

In vigore dal 6 agosto 2022

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla *legge 8 agosto 1991, n. 264* .

3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) AM:

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozetta (categoria L3e) o con carrozetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

f) B:

1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice europeo, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all' *articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996*, e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore a 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni; (771)

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

i) C1E:

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze. (768)

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1.

6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.

7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all' *articolo 85*, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all' *articolo 86*, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un'autoscuola di cui all' *articolo 123*. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un'autoscuola di cui all' *articolo 123*. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti dedicati all'educazione stradale possono erogare la formazione sulle nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i certificati di abilitazione professionale di cui al secondo e al terzo periodo. (770)

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all' *articolo 119*, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell' *articolo 119*, comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1, C, C1E e CE, anche speciale, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE, anche speciale, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. (772)

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 397 (767) ad euro 1.592 (767).

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro (769); la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.021 (767) ad euro 4.084 (767). Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 408 (767) ad euro 1.634 (767).

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(766) Articolo modificato dall' art. 57, comma 1, lett. da a) a g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, dagli artt. 3, commi da 1 a 8 e 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, dall' art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1995, n. 351, dall' art. 19, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dagli artt. 6, comma 1, lett. da a) a i) e 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, dall' art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, dall' art. 2, comma 1, lett. da 0a) a b-bis), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, dall' art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, dall' art. 5, comma 1, lett. da a) a d), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, dall' art. 14, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, dall' art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, dall' art. 1, comma 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, dall' art. 22-bis, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, dall' art. 3, comma 49, L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall' art. 17, comma 1, lett. da a) a c), L. 29 luglio 2010, n. 120. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 3, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall' art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

(767) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, ai sensi dell' art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014, e aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(768) Comma così modificato dall' art. 11, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2015, n. 115 e, successivamente, dall' art. 7, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

(769) A norma dell' art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Conseguentemente l'importo della presente sanzione è stato rideterminato da euro 5.100 ad euro 30.599, ai sensi di quanto disposto dall' art. 1, comma 5, lett. b), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016, dall' art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall' art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021. In virtù di quanto previsto dall' art. 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 8/2016, quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

(770) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

(771) Lettera così sostituita dall' art. 7, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 7, comma 2, del medesimo D.L. n. 68/2022.

(772) Comma così modificato dall' art. 7, comma 1, lett. e), n. 3), D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

Art. 116-bis Rete dell'Unione europea delle patenti di guida (773)**In vigore dal 25 giugno 2020**

1. Lo scambio di informazioni con gli altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, relative al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità e alle revocche delle patenti avviene mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida, di seguito "rete".

2. La rete può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.

3. L'accesso alla rete è protetto. Lo scambio di informazioni sulla rete dell'Unione europea si conforma alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e l'accesso alla stessa è consentita esclusivamente alle autorità competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo e delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti professionali.

(773) Articolo inserito dall' *art. 9, comma 1, D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 50* .

Art. 117 Limitazioni nella guida**In vigore dal 16 giugno 2022**

[1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti. (774)]

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. (775)

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell' *articolo 188* , purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 120 del presente codice* , alle persone destinatarie del divieto di cui all' *articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309* , il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (778)

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. (779)

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all' *art. 121* . (776) (781)

5. Il titolare di patente di guida italiana che, viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 (780) ad euro 660 (780) . La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (777) (781)

(774) Comma abrogato dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* .

(775) Comma sostituito dall' *art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 1° aprile 1995, n. 98* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 maggio 1995, n. 204* e, successivamente, così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* .

(776) Comma sostituito dall' *art. 58, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 1° aprile 1995, n. 98* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 maggio 1995, n. 204* .

(777) Comma così modificato dall' *art. 58, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. 11, comma 1, lettera c), D.L. 1° aprile 1995, n. 98* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 maggio 1995, n. 204* , dall' *art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* e, successivamente,

dall' *art. 4, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* .

(778) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. b)*, *D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* e modificato dall' *art. 3, comma 52, lett. b)*, *L. 15 luglio 2009, n. 94* e dall' *art. 18, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 2 del medesimo *art. 18, L. 120/2010* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. d-bis)*, *D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* , e dall' *art. 7, comma 1, lett. f)*, *D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(779) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. c)*, *D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* e, successivamente, dall' *art. 4, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* .

(780) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(781) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 118 Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli

In vigore dal 15 maggio 2011

1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (782) , su proposta dell'azienda interessata. (788)

2. La categoria della patente di guida e la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli. (789)

3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con l'assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico dell'azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.

4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.

5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.

6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda. (790)

7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.

8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (783) possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.

9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli *articoli 129 e 130* si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.

10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (791).

11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (784) ad euro 694 (784) . (785)

12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (784) ad euro 694 (784) . (786)

13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (787) ad euro 344 (787) .

14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(782) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(783) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "uffici della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(784) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472*, con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195*, comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(785) Comma così modificato dall' *art. 59, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 5, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59*; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011*.

(786) Comma così modificato dall' *art. 59, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 5, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59*; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011*.

(787) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(788) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59*; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011*.

(789) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59*; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011*.

(790) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59*; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011*.

(791) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Art. 118-bis Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali (792) **In vigore dal 18 agosto 2015**

1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. (793)

2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

(792) Articolo inserito dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* .

(793) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 2, lett. c), L. 29 luglio 2015, n. 115* .

Art. 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida (814) In vigore dal 25 giugno 2014

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all' *art. 122* , comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute (794) , o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (795) . L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. (796) (815)

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida. (797)

2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente. (808)

3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosità del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia. (798)

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: (810)

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze. Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4; (813)

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici; (799)

[b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni; (811) (809)]

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (800);

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale. (801) (815)

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli *articoli 129 e 130 del presente codice*. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi. (802)

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell' *articolo 129*, comma 2, e dell' *articolo 130*, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. (803)

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (812) si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri (804). Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia; (805)

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D (806).

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale (807).

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (812), di concerto con il Ministro della salute (794), è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle commissioni mediche locali

informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

(794) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni "Ministero e Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero e Ministro delle salute".

(795) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. i), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero del lavoro e della previdenza" è sostituita dalla seguente: "Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

(796) Comma così modificato dall' *art. 60, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 23, comma 1, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(797) Comma inserito dall' *art. 32, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472* e, successivamente, così modificato dall' *art. 3, comma 1, L. 22 marzo 2001, n. 85* .

(798) Comma così modificato dall' *art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575* e, successivamente, dall' *art. 23, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(799) Lettera così modificata dall' *art. 60, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(800) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(801) Lettera aggiunta dall' *art. 32, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472* .

(802) Comma sostituito dall' *art. 8, comma 1, L. 28 novembre 2005, n. 246* . Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lett. e), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(803) Comma modificato dall' *art. 60, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, sostituito dall' *art. 4, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* , con effetto dal 1° settembre 2003.

(804) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".

(805) Lettera così modificata dall' *art. 6, comma 1, lett. a), L. 30 marzo 2001, n. 125* .

(806) Lettera aggiunta dall' *art. 60, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(807) Comma così sostituito dall' *art. 60, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(808) Comma inserito dall' *art. 23, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120* ; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 4 del medesimo *art. 23, L. 120/2010* .

(809) Lettera soppressa dall' *art. 11, comma 1, lett. c), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* .

(810) Alinea così sostituito dall' *art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* .

(811) Lettera inserita dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59*; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011*.

(812) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(813) Lettera così modificata dall' *art. 60, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 25, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114* .

(814) A norma dell' *art. 7, L. 3 aprile 2001, n. 138* , gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato di cui al presente articolo sono impugnabili ai sensi dell'*art. 442, c.p.c.*, avanti al magistrato ordinario. Vedi, anche, il comma 4 dell' *art. 23, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* .

(815) Vedi, anche, il *D.M. 9 agosto 2013* .

Art. 120 Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita (820) (816)

In vigore dal 6 agosto 2022

1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423* , ad eccezione di quella di cui all' *articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575* , le persone condannate per i reati di cui agli *articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309* , fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli *articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990* per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell' *articolo 222* , la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. (817) (822) (824)

2. Fermo restando quanto previsto dall' *articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990* , se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca

della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. (818) (823) (824)

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. (825)

4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2. (826)

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all' *articolo 116* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.084 (819) ad euro 3.253 (819).

6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui agli *articoli 75*, comma 1, lettera a), e *75-bis*, comma 1, lettera f), del *testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990*, può disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida può disporre l'applicazione dell'ulteriore misura dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto è ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 7.000 ed è disposta la confisca del mezzo. (821)

(816) Articolo modificato dall' *art. 5, commi 1, 2 e 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575*, dall' *art. 17, comma 1, lett. a), n) e o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* e, successivamente, sostituito dall' *art. 3, comma 52, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94*. Per la disciplina transitoria, vedi il comma 53 del medesimo *art. 3, L. 94/2009*.

(817) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* e, successivamente, dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59*; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011*.

(818) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 2, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120* e, successivamente, dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59*; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011*.

(819) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010*. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(820) Rubrica così sostituita dall' *art. 7, comma 1, lett. g), n. 1), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

(821) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, lett. g), n. 2), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

(822) La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2013, n. 281 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2013, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, in epoca antecedente all'entrata in vigore della *L. 94/2009*. Successivamente, la stessa Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-9 febbraio 2018, n. 22 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2018, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente.

(823) La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2013, n. 281 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2013, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, in epoca antecedente all'entrata in vigore della *L. 94/2009*. Successivamente, la stessa Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-9 febbraio 2018, n. 22 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2018, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9

ottobre 1990, n. 309, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente. Successivamente ancora, la medesima Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio-20 febbraio 2020, n. 24 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2020, n. 9 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della L. 15 luglio 2009, n. 94, e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della L. 29 luglio 2010, n. 120 e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale. Infine, la Corte costituzionale, con sentenza 6-27 maggio 2020, n. 99 (Gazz. Uff. 3 giugno 2020, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94 e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120 e dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

(824) La Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno - 1° luglio 2013, n. 169 (Gazz. Uff. 3 luglio 2013, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 120, commi 1 e 2, come sostituito dall'articolo 3, comma 52, lettera a) della legge 15 luglio 2009, n. 94, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 27, comma terzo, della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva sentenza 20 - 28 novembre 2013, n. 281 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2013, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge n. 94 del 2009, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 7 - 29 ottobre 2015, n. 212 (Gazz. Uff. 4 novembre 2015, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, come sostituito dall'articolo 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con altra sentenza 24 gennaio - 9 febbraio 2018, n. 22 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2018, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli artt. 3, 16, 25, 27 e 111 Cost.; ha dichiarato ancora non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. La Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo - 9 aprile 2019, n. 80 (Gazz. Uff. 17 aprile 2019, n. 16, 1ª Serie speciale), ha ancora dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost.; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU, e in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost.. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 8 - 24 aprile 2020, n. 81 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino e, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Milano. La stessa Corte costituzionale, con altra ordinanza 26 maggio - 23 giugno 2020, n. 125 (Gazz. Uff. 24 giugno 2020, n. 26 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva sentenza 10 giugno - 12 luglio 2021, n. 152 (Gazz. Uff. 14 luglio 2021, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 7 - 28 ottobre 2021, n. 206 (Gazz. Uff. 3 novembre 2021, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 sollevate in riferimento agli artt. 1, 3, secondo comma, 4, 30, 31, 35 e 36 della Costituzione.

(825) La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 27 maggio 2020, n. 99 (Gazz. Uff. 3 giugno 2020, n. 23 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost..

(826) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 24 ottobre 2011*.

Art. 121 Esame di idoneità **In vigore dal 16 giugno 2022**

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. (839) (840)

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (838) sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all' *articolo 116* e del certificato di idoneità professionale di cui all' *articolo 118*, sono effettuati da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore

è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. (834) (842)

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. (835)

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni. (836) (841)

5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure dell'esame finale. La Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede a un controllo di qualità sul predetto personale e a una formazione periodica dello stesso, secondo modalità e programmi indicati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile. (837)

6. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (827) idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell' *articolo 122* . (828)

9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. (829)

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese. (830)

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per non più di due volte, la prova pratica di guida. (831)

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (832) rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell' *art. 116* (833) .

(827) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(828) Comma modificato dall' *art. 61, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 20, comma 1, lett. a)*, *L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(829) Comma così modificato dall' *art. 61, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 9, comma 1, lett. e)*, *D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* .

(830) Comma così modificato dall' *art. 61, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(831) Comma sostituito dall' *art. 6, comma 1, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575* e, successivamente, così modificato dall' *art. 20, comma 1, lett. b)*, *L. 29 luglio 2010, n. 120* e dall' *art. 1, comma 1, lett. d-ter)*, *D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(832) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituito dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(833) Comma modificato dall' *art. 61, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 6, comma 2, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575*.

(834) Comma modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 9, comma 8, lett. a)*, *D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(835) Comma modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* . Successivamente, il presente

comma è stato così modificato dall' *art. 9, comma 8, lett. a), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(836) Comma modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 9, comma 8, lett. b), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(837) Comma inserito dall' *art. 9, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 9, comma 8, lett. c), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(838) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(839) Sui termini per l'espletamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al presente comma, per le domande presentate nell'anno 2020, vedi l' *art. 13, comma 6, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21* .

(840) Vedi, anche, l' *art. 23, comma 1* e l' *art. 25, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* .

(841) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 31 maggio 2017* .

(842) Vedi, anche l' *art. 9, comma 8-bis, D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

Art. 122 Esercitazioni di guida (853)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. A chi ne ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell' *articolo 121* , che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove. (844)

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. (846)

3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2. (848)

4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.

[5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati. (849)]

5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma. (845) (847) (852)

6. L'autorizzazione è valida per dodici mesi. (850)

7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (843) ad euro 1.731 (843) . La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.

8. Chiunque, essendo autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (843) a euro 1.731 (843). Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (851)

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (843) ad euro 344 (843).

(843) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(844) Comma così modificato dall' *art. 20, comma 2, lett. a)* , L. 29 luglio 2010, n. 120 ; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 3 del medesimo *art. 20, L. 120/2010* .

(845) Comma inserito dall' *art. 20, comma 2, lett. b)* , L. 29 luglio 2010, n. 120 .

(846) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. d)* , D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 .

(847) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 19 dicembre 2012* , è stata aggiornata dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021. Si applica pertanto la sanzione da euro 83 ad euro 327.

(848) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. d-quater)* , n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 .

(849) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 1, lett. d-quater)* , n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 .

(850) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. d-quater)* , n. 3), D.L. 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 .

(851) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. d-quater)* , n. 4), D.L. 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 .

(852) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 20 aprile 2012* .

(853) Vedi, anche, l' *art. 11-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 .

Art. 123 Autoscuole

In vigore dal 6 agosto 2022

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis. (854)

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (873), nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento. (857)

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività (872). Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria. (859)

5. La dichiarazione (872) può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante. (860)

6. La dichiarazione (872) non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall' *art. 120* , comma 1. (861)

7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (873), che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (855). Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. Il corso di formazione, presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell' *articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006* , concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida. (867)

7-bis. L'avvio di attività di un'autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell' *articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241* , trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attività produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive relative alla disponibilità del parco veicolare ai sensi del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attività produttive è assicurata una specifica funzionalità di accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7. (868)

8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: (863)

- a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (855) ;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (855) ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando: (863)

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. (864)

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (873) stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. (865)

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

- a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
- b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. (869)

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività (872) o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.108 (871) ad euro 16.661 (871). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (858)

11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.108 (871) ad euro 16.661 (871). Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo. (866)

11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

- a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
- b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
- c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b). (870)

11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma. (870)

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (856) ad euro 694 (856) .

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività (872), fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la *legge 8 agosto 1991, n. 264* . (862)

(854) Comma sostituito dall' *art. 10, comma 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 aprile 2007, n. 40* e, successivamente, così modificato dall' *art. 20, comma 5, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(855) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(856) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo*. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(857) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 aprile 2007, n. 40* .

(858) Comma così modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice* , a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, dall' *art. 10, comma 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 aprile 2007, n. 40* .

(859) Comma modificato dall' *art. 10, commi 5-bis, lett. a) e 5-ter, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 aprile 2007, n. 40* ; le disposizioni del predetto *art. 10, comma 5-ter, D.L. 7/2007* , si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2007. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 20, comma 5, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(860) Comma così modificato dall' *art. 10, commi 5-bis, lett. b), 5-quater e 5-quinquies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 aprile 2007, n. 40* e, successivamente, dall' *art. 20, comma 5, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(861) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 5-bis, lett. c), D.L. 31 gennaio 2007, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 aprile 2007, n. 40* .

(862) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 5-bis, lett. d), D.L. 31 gennaio 2007, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 aprile 2007, n. 40* e, successivamente, dall' *art. 20, comma 5, lett. i), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(863) Alinea così modificato dall' *art. 10, comma 5-sexies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 aprile 2007, n. 40* .

(864) Comma inserito dall' *art. 10, comma 5-sexies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 aprile 2007, n. 40* .

(865) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 5-septies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 aprile 2007, n. 40* e, successivamente, dall' *art. 20, comma 5, lett. f), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(866) Comma inserito dall' *art. 10, comma 5-octies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 aprile 2007, n. 40* .

(867) Comma modificato dall' *art. 20, comma 5, lett. d), nn. 1) e 2), L. 29 luglio 2010, n. 120* ; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 6 del medesimo *art. 20, L. 120/2010* . Successivamente, il presente comma è stato modificato dall' *art. 10, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* e, con riferimento all'*art. 3, comma 1, capoverso 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) e o)*, a decorrere dal 30 giugno 2013 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 388, L. 24 dicembre 2012, n. 228* e, a decorrere dal 31 dicembre 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 1, D.P.C.M. 26 giugno 2013* . Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. g-bis), n. 1), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(868) Comma inserito dall' *art. 20, comma 5, lett. e), L. 29 luglio 2010, n. 120* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. g-bis), n. 2), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(869) Comma inserito dall' *art. 20, comma 5, lett. g), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(870) Comma inserito dall' *art. 20, comma 5, lett. h), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(871) Importo aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(872) A norma del comma 4-ter dell' *art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122* , le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato *art. 49* sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto *D.L. n. 78/2010* , quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

(873) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni "Ministero e Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Art. 124 Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici (874)

In vigore dal 2 febbraio 2013

1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:

a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;

b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;

c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed f). (875)

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 14.

(874) Articolo modificato dall' *art. 62, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. 19, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* , dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall' *art. 11, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* . Infine il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 11, comma 1, del citato D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* , come sostituito dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2* .

(875) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 14 febbraio 2014* .

Art. 125 Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida (876)**In vigore dal 2 febbraio 2013**

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;

b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;

c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categorie C1E e D1E;

d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;

e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;

f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;

g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;

h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO", conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 (877) ad euro 638 (877). (879)

3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3. (878)

4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 (877) ad euro 317 (877).

5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(876) Articolo modificato dall' *art. 63, comma 1, lett. da a) a d)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, dall' *art. 2, comma 3, lett. a) e b)*, *D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 12, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59*, come modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. a) e b)*, *D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2*.

(877) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014*, e aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(878) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma è esclusa dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014*. Successivamente, la misura dell'importo è stata aggiornata dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Si applica pertanto la sanzione da euro 82 ad euro 329.

(879) La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995, n. 246 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 e dell'art. 125, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 126 Durata e conferma della validità della patente di guida (880)**In vigore dal 6 agosto 2022**

1. Fermo restando quanto previsto dall' *articolo 119* , la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all' *articolo 116* , commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all' *articolo 116* , commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 115* , comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 115* , comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni. (881)

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per la mobilità sostenibile, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell' *articolo 119* , comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all' *articolo 119* , comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità. (888)

8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6. (885)

8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile. (889)

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell' *articolo 119* , commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter. (886)

10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli *articoli 129* , comma 2, e *130* . (890)

10-bis. La commissione medica locale di cui all'*articolo 119* , comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (887) (891) (892)

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all' *articolo 116* , commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 (883) ad euro 638 (883). Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'*articolo 116* , comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'*articolo 216* , comma 6. (882) (884)

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all' *articolo 116* , comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.

(880) Articolo modificato dall' *art. 64, comma 1, lett. da a) a d)* , D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. 7, commi 1 e 2, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575* , dall' *art. 17, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449* , dall' *art. 32, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , dall' *art. 19, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* , dall' *art. 2, comma 4, lett. da a) a c)* , D.L. 27 giugno 2003, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* , dall' *art. 20, comma 6, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286* e, successivamente, dall' *art. 21, comma 1, lett. da a), a c)* , L. 29 luglio 2010, n. 120 ; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 3 del medesimo *art. 21, L. 120/2010* . Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 13, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* , come modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a), b), c) e d)* , D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 .

(881) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. e)* , D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* .

(882) Per i termini di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 24, comma 5, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2* .

(883) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014* , e aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(884) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del terzo periodo del presente comma, esclusa dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014* , è stata aggiornata dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021. Si applica pertanto la sanzione da euro 2.030 ad euro 8.120.

(885) Comma inserito dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. i), n. 1)* , D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(886) Comma così modificato dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. i), n. 2)* , D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* , e, successivamente, dall' *art. 7, comma 1, lett. h), n. 3)* , D.L. 16 giugno 2022, n. 68 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(887) Comma inserito dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. i), n. 3)* , D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(888) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. h), n. 1)* , D.L. 16 giugno 2022, n. 68 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(889) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, lett. h), n. 2)* , D.L. 16 giugno 2022, n. 68 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(890) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. h), n. 4), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(891) Per le modifiche al presente comma, vedi l' *art. 7, comma 1, lett. h), n. 5), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(892) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 26 maggio 2022* .

Art. 126-bis Patente a punti (893) (894) (907)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli *articoli 225 e 226* , subisce decurtazioni, nella misura indicata nella *tabella allegata* , a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. (895)

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente. (896) (906)

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell' *articolo 196* , deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell' *articolo 196* , sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 (902) ad euro 1.166 (902). La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene in via telematica. (897) (901) (906) (908)

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (905)

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento. (898)

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. (899)

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all' *articolo 128* . Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è

sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all' *articolo 12* , che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento. (903) (900)

6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro, trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. (904)

(893) Articolo inserito dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* .

(894) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (G.U. 26 gennaio 2005, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale del presente articolo, salvo quanto disposto relativamente al comma 2, sollevata in riferimento all' *art. 3 della Costituzione* .

(895) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , come modificato dall' *art. 7, comma 3, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(896) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , come modificato dall' *art. 7, comma 3, lett. a-bis), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(897) Comma modificato dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , come modificato dall' *art. 7, comma 3, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* . Successivamente, il presente comma era stato modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.L. 21 settembre 2005, n. 184* , non convertito in legge (comunicato pubblicato in G.U. 21 novembre 2005, n. 271). Infine il presente comma è stato così modificato dall' *art. 2, comma 164, lett. a) e b), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286* .

(898) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , come modificato dall' *art. 7, comma 3, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* e, successivamente, dall' *art. 22, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(899) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , come modificato dall' *art. 7, comma 3, lett. c-bis), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(900) Per la perdita di efficacia dei provvedimenti di cui al presente comma, nel caso in cui la perdita di punteggio sia dovuta a mancata identificazione del conducente, vedi l' *art. 1, comma 2, D.L. 21 settembre 2005, n. 184* .

(901) Per la riattribuzione dei punti decurtati ai sensi del presente comma prima della data di entrata in vigore del *D.L. 3 ottobre 2006, n. 262* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286* , vedi l' *art. 2, comma 165 del predetto D.L. 262/2006* .

(902) Importo aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(903) Comma così modificato dall' *art. 22, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(904) Comma aggiunto dall' *art. 22, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(905) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. d-quinquies), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(906) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 novembre-13 dicembre 2005, n. 448 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2005, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, commi 1-bis, secondo alinea, e 2, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24, 25 e 41 della Costituzione.

(907) La Corte costituzionale: con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 139 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, anche sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Giudice di pace di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126-bis, come modificati dal decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni nella legge n. 214 del 2003, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 45 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, e relativa tabella, aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione; con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 71 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 126-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; con altra ordinanza 8-10 marzo 2008, n. 341 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2008, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come

modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché «della tabella punteggi in esso previsti», sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.; con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 204 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli stessi articoli 126-bis e 172, commi 1 e 8, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis e 172, commi 1 e 8, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 21 novembre - 14 dicembre 2018, n. 237 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2018, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione.

(908) La Corte costituzionale: con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 468 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, articoli rispettivamente introdotti dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188 (Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; infine ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; con ordinanza 7-22 giugno 2006, n. 244 (Gazz. Uff. 28 giugno 2006, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'art. 180, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; con successiva sentenza 7-20 aprile 2008, n. 165 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all'articolo 2 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del testo originario del medesimo art. 126-bis, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.; con successiva ordinanza 10-14 dicembre 2007, n. 434 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2007, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione; con altra ordinanza 9-16 luglio 2008, n. 282 (Gazz. Uff. 23 luglio 2008, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'articolo 180, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione; con successiva ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 424 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione; con altra ordinanza 20 - 28 luglio 2010, n. 286 (Gazz. Uff. 4 agosto 2010, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione; con altra ordinanza 04 - 13 luglio 2011, n. 210 (Gazz. Uff. 20 luglio 2011, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sollevate in riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 7 dicembre 2016 - 13 gennaio 2017, n. 12 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2017, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettere a) e b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Art. 127 Permesso provvisorio di guida (909)

In vigore dal 13 maggio 2000

- [1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente, il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia. (910)
2. Il competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (913) previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validità di un mese che può essere rinnovato fino al rilascio del duplicato. (911)
3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata immediatamente.
4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato. (912)]

(909) Articolo abrogato dall' *art. 3, comma 1, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104* .

(910) Comma modificato dall' *art. 65, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(911) Comma modificato dall' *art. 65, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, sostituito dall' *art. 8, comma 1, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575* .

(912) Comma modificato dall' *art. 65, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, sostituito dall' *art. 8, comma 2, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575* .

(913) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

Art. 128 Revisione della patente di guida (914) (924) (925)

In vigore dal 2 febbraio 2013

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (915) , nonché il prefetto nei casi previsti dagli *articoli 186 e 187* , possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all' *art. 119* , comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (915) per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. (916)

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell' *articolo 119* , sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente. (918)

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (918)

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (918)

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all' *articolo 119* , comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente. (920)

1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. (923)

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (922) ad euro 678 (922) e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all' *articolo 219* . Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater. (919)

[3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (921) (917)]

(914) A norma dell' *art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168* , le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti dei ciclomotori, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici.

(915) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(916) Comma modificato dall' *art. 66, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e sostituito dall' *art. 9, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575* . Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 23, comma 6, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(917) Comma abrogato dall' *art. 23, comma 6, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(918) Comma inserito dall' *art. 23, comma 6, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(919) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 6, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(920) Comma inserito dall' *art. 14, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* .

(921) Comma così modificato dall' *art. 66, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(922) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010* . Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(923) Comma inserito dall' *art. 14, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* , come modificato dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2* .

(924) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 48 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2008, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione.

(925) Vedi, anche, l' *art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168* .

Art. 129 Sospensione della patente di guida (926) (934) **In vigore dal 15 maggio 2011**

1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

[2. L'opposizione, di cui all'art. 205, si estende alla sanzione accessoria. (927)]

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell' *art. 128* , risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all' *art. 119* . In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. (928)

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (929). Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (930) per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri (931) e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. (932)

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo. (933)

(926) A norma dell' *art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168* , le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti dei ciclomotori, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici.

(927) Comma soppresso dall' *art. 67, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(928) Comma rinominato dall' *art. 67, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così modificato dall' *art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575*.

(929) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "uffici della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(930) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(931) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".

(932) Comma modificato dall' *art. 67, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e sostituito dall' *art. 10, comma 1, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 14, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* .

(933) Comma modificato dall' *art. 67, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* , con effetto dal 1° settembre 2003.

(934) Vedi, anche, l' *art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168* .

Art. 130 Revoca della patente di guida (935) (945)

In vigore dal 30 giugno 2003

1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri: (936)

- a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
- b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell' *art. 128* , risulti non più idoneo (937) (938) (939) (940) (944);
- c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero (941) .

2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall' *art. 116* per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all' *art. 117* si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata. (943)

2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato. (942)

(935) A norma dell' *art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168* , le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti dei ciclomotori, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici.

(936) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(937) La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (G.U. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto della presente lettera e del comma 1, dell' *art. 120* , nella versione anteriore al *D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575* , nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali.

(938) La Corte costituzionale, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (G.U. 25 ottobre 2000, n. 44 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli *articoli 120, comma 1* , e *130, comma 1, lett. b)* , del presente provvedimento, nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all' *art. 2, L. 27 dicembre 1956, n. 1423* .

(939) La Corte Costituzionale, con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251 (G.U. 25 luglio 2001, n. 29 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell' *art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)* , in relazione all' *art. 130, comma 1, lettera b)* , del medesimo codice , nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423* , come sostituita dalla *legge 3 agosto 1988, n. 327* , nonché dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575* , così come successivamente modificata e integrata.

(940) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239 (G.U. 23 luglio 2003, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

(941) Comma modificato dall' *art. 68, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 11, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575*.

(942) Comma inserito dall' *art. 2, comma 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* ; a norma dell' *art. 7, comma 6, del medesimo D.L. 151/2003* , le disposizioni del primo periodo del presente comma hanno effetto dal 1° settembre 2003.

(943) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'*art. 117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione*.

(944) La Corte costituzionale: con ordinanza 13-16 giugno 1995, n. 253 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), e con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 293 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come sostituiti dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione; con ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 440 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione; con ordinanza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 48 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2008, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione.

(945) Vedi, anche, l' *art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*.

Art. 130-bis Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone (946) (947)

In vigore dal 13 agosto 2010

[1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale.]

(946) Articolo abrogato dall' *art. 43, comma 5, L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(947) Articolo inserito dall' *art. 5-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*.

Art. 131 Agenti diplomatici esteri

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.

2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (948), su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previa visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (948), di concerto con il Ministro degli affari esteri.

3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo.

4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.

(948) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni "Ministero e Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Art. 132 Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia (949)**In vigore dal 1 febbraio 2022**

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all' *articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427* , se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all' *articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331* , se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93-bis.

(949) Articolo modificato dall' *art. 53, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 ottobre 1993, n. 427* , dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 29-bis, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* . Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. d), L. 23 dicembre 2021, n. 238* .

Art. 133 Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione**In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.

2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.

3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (950) ad euro 344 (950) .

(950) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27*

dicembre 2018 , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 134 Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri

In vigore dal 23 febbraio 2006

1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.

1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall' *articolo 93* , a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla *legge 8 agosto 1991, n. 264* . (951)

2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (952) ad euro 344 (952) . Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell' *articolo 93* . (953) (954)

(951) Comma inserito dall' *art. 2, comma 7, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* e, successivamente, così modificato dall' *art. 25, comma 1, L. 25 gennaio 2006, n. 29* .

(952) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(953) La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 110 (G.U. 17 aprile 1996, n. 16 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo.

(954) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 7, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

Art. 135 Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (955)

In vigore dal 2 febbraio 2013

1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità. (957)

2. Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.

3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso,

devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiara di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.

6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli *articoli 186 , 186-bis o 187* . Si applicano le procedure del comma 5.

7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell' *articolo 116* , commi 15 e 17.

8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 408 (956) ad euro 1.634 (956).

9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 (956) ad euro 317 (956).

10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 408 (956) ad euro 1.634 (956).

11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall' *articolo 116* , commi 15 e 17.

12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l'abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall' *articolo 116* , commi 16 e 18.

13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' *articolo 126* , comma 11. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.

14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' *articolo 126* , comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata.

(955) Articolo così sostituito dall' *art. 15, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* , come modificato dall' *art. 7, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2* .

(956) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 16 dicembre 2014* , e aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(957) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 2, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15* .

Art. 136 Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (958)

In vigore dal 15 maggio 2011

1. Fermo restando quanto previsto da accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere, la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all' *articolo 121* , se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. La patente di guida italiana è rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall' *articolo 119* . La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante.

2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell' *articolo 128* .

3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria, derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, con i quali lo Stato italiano non ha concluso intese bilaterali.

4. Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria.

(958) Articolo modificato dall' *art. 19, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* , dall' *art. 24, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 16, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* .

Art. 136-bis Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (959)

In vigore dal 2 febbraio 2013

1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

2. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano. Alle patenti di guida rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo riconosciute dall'autorità italiana, si applica la disciplina dell'articolo 126-bis.

3. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, valida per le stesse categorie alle quali è abilitato, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all' *articolo 121* . L'ufficio della motorizzazione provvede a tale fine a verificare per quale categoria la patente posseduta sia effettivamente in corso di validità. La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi. Le medesime disposizioni si applicano per le abilitazioni professionali, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé stante. Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.

4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell' *articolo 118-bis* si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 128* . A tale fine è fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la patente di guida della quale si chiede il riconoscimento o la conversione è sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata.

6. Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis, può ottenere da un ufficio della motorizzazione il rilascio di un duplicato della patente posseduta, qualora questa sia stata smarrita o sottratta. L'ufficio della motorizzazione procede al rilascio del duplicato in base alle informazioni in proprio possesso o, se del caso, in base alle informazioni acquisite presso le autorità competenti dello Stato che ha rilasciato la patente originaria.

7. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che guidi veicoli senza la prescritta abilitazione professionale, è soggetto alle sanzioni di cui all' *articolo 116* , commi 16 e 18.

8. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi dell' *articolo 118-bis* , che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' *articolo 126* , comma 11. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le medesime sanzioni si applicano nell'ipotesi di violazione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo.

9. Il titolare di patente di guida o altra abilitazione professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia ai sensi dell' *articolo 118-bis* , che circola con i predetti documenti scaduti di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Si applicano le disposizioni dell' *articolo 135* , comma 13, terzo periodo.

(959) Articolo inserito dall' *art. 17, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* , come modificato dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2* .

Art. 136-ter Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (960) In vigore dal 15 maggio 2011

1. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, si applicano le disposizioni dell' *articolo 135* , comma 5.

2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, si applicano le disposizioni dell' *articolo 135* , comma 6.

3. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 1, si procede ai sensi del comma 2. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni dell' *articolo 116* , commi 15 e 17.

(960) Articolo inserito dall' *art. 17, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59* ; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011* .

Art. 137 Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

In vigore dal 1 ottobre 1995

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (961) , previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.

2. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (961) rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente. (962)

(961) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(962) Comma così sostituito dall' *art. 12, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575*.

Art. 138 Veicoli e conducenti delle Forze armate (969)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.

2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli *articoli 61 e 62* , devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall' *art. 10* , comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.

3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate (963) ;

b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).

4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.

5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (967), di concerto con il Ministro della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (967), purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.

7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.

8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (967).

9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.

10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. (964)

11-bis. I veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, alla protezione civile della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti di cui agli *articoli 61 e 62*. (968)

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall' *art. 125*, comma 3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza. (965)

12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell' *articolo 139* possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato. (966)

(963) Lettera così modificata dall' *art. 69, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(964) Comma così modificato dall' *art. 69, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. 5, comma 1-bis. D.L. 28 giugno 1995, n. 251*, dall' *art. 17, comma 28, lett. a)*, *L. 27 dicembre 1997, n. 449* e, successivamente, dall' *art. 8-quinquies, comma 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 45*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 maggio 2005, n. 89*.

(965) Comma così modificato dall' *art. 69, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(966) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 7-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(967) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(968) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. d-sexies)*, *D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(969) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il *D.M. 11 agosto 2004, n. 246*.

Art. 139 Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale (970)

In vigore dal 13 agosto 2003

1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell' *articolo 12*, è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1. (971)

(970) Articolo così sostituito dall' *art. 2, comma 7-ter, D.L. 27 agosto 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(971) Il regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale è stato emanato con *D.M. 11 agosto 2004, n. 246*.

Titolo V
NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 140 Principio informatore della circolazione

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

Art. 141 Velocità

In vigore dal 13 agosto 2003

1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombri, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. (976)

4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (972) (975) ad euro 344 (972) (975).

9. Salvo quanto previsto dagli *articoli 9-bis e 9-ter*, chiunque viola le disposizioni del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (973) (975) ad euro 694 (973) (975). (974)

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 (972) (975) ad euro 102 (972) (975).

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (972) (975) ad euro 173 (972) (975).

(972) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere

dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(973) Importo aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice* , a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(974) Comma modificato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995; dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* a decorrere dal 1° gennaio 1997; dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo* , e dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 1° gennaio 2003. A norma dell' *art. 1, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 168* , le disposizioni dell' *art. 8 del citato D.Lgs. n. 9/2002* hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima *legge n. 168/2002* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 03, comma 1, lett. d), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(975) A norma dell' *art. 195, comma 2-bis* del presente provvedimento, inserito dall' *art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94* , la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

(976) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-31 maggio 2005, n. 218 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

Art. 142 Limiti di velocità (994) (997)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. (977)

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (978) . Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (978) può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (978) può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

- a) ciclomotori: 45 km/h (979) ;
- b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all' *art. 168* , comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dai centri abitati; 30 km/h nei centri abitati (979) ;
- c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi (979) ;
- d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati (979) ;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell' *art. 54* , comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell' *art. 82* , comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell' *art. 138* , comma 11. (980)

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall' *art. 141* .

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. (984) (995)

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. (985) (998)

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (981) (992) ad euro 173 (981) (992).

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (982) (992) ad euro 694 (982) (992).

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 (991) (992) ad euro 2.170 (991) (992). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. (986) (996)

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 (991) (992) ad euro 3.382 (991) (992). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (987)

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (981) (992) ad euro 102 (981) (992).

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all' *articolo 179* comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo *articolo 179* , per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato *articolo 179* . (988) (993)

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (983)

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell' *articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 1°*

agosto 2002, n. 168 , e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell' *articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381* , e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. (989)

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. (989)

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell' *articolo 208* e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell' *articolo 208* e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti. (990) (999)

(977) Comma corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32, modificato dall' *art. 70, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 dicembre 2002, n. 284* . Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 25, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(978) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(979) Lettera così modificata dall' *art. 70, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(980) Comma così modificato dall' *art. 70, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(981) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(982) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(983) Comma modificato dall' *art. 70, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. e), D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* .

- (984) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. a)*, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.
- (985) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. b)*, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.
- (986) Comma modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. c)*, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 25, comma 1, lett. b)*, L. 29 luglio 2010, n. 120.
- (987) Comma inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. c)*, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 e, successivamente, così modificato dall' *art. 25, comma 1, lett. c)*, L. 29 luglio 2010, n. 120.
- (988) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, lett. d)*, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160.
- (989) Comma aggiunto dall' *art. 25, comma 1, lett. d)*, L. 29 luglio 2010, n. 120; per l'applicazione di tale disposizione, vedi i commi 2 e 3 del medesimo *art. 25, L. 120/2010* e, successivamente, il comma 16 dell' *art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
- (990) Comma aggiunto dall' *art. 25, comma 1, lett. d)*, L. 29 luglio 2010, n. 120 e modificato dall' *art. 4-ter, comma 15, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi i commi 2 e 3 del medesimo *art. 25, L. 120/2010* ed, infine, il comma 16 del suddetto *art. 4-ter, D.L. 16/2012*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. d-septies)*, D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.
- (991) Importo aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (992) A norma dell' *art. 195, comma 2-bis* del presente provvedimento, inserito dall' *art. 3, comma 55, lett. c)*, L. 15 luglio 2009, n. 94, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
- (993) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 17 dicembre 2008*, è stata aggiornata dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Si applica pertanto la sanzione da euro 921 ad euro 3.683, in riferimento all'art. 179, comma 2-bis, e la sanzione da euro 791 ad euro 3.169, in riferimento all'art. 179, comma 3.
- (994) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 dicembre 2001, n. 413 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, e 42, secondo comma, della Costituzione.
- (995) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 210 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
- (996) La Corte costituzionale, con ordinanza 8 - 23 ottobre 2009, n. 267 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2009, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «dell'art. 142, comma 6» (recte: comma 9), come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione.
- (997) Per l'impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dal presente articolo, vedi l' *art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla L. 1º agosto 2002, n. 168, e il *D.M. 13 giugno 2017*.
- (998) Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, vedi il *D.M. 15 agosto 2007*.
- (999) Per l'approvazione del modello di relazione prevista dal presente comma e le relative modalità di trasmissione vedi il *D.M. 30 dicembre 2019*.

Art. 143 Posizione dei veicoli sulla carreggiata

In vigore dal 13 agosto 2003

1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.

4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.

5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.

[6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, comma 2, a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti. (1005) (1000)]

7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporre a svoltare a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.

8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.

9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.

10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.

11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (1001) ad euro 665 (1001). (1002)

12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 (1001) ad euro 1.308 (1001). Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi. (1003)

13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1004) ad euro 173 (1004) .

(1000) Comma soppresso dall' *art. 10, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 dicembre 2002, n. 284* .

(1001) Importo arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1002) Comma così modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall' *art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1003) Comma così modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1004) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a

decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1005) Comma modificato dall' *art. 71, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 144 Circolazione dei veicoli per file parallele In vigore dal 1 gennaio 1993

1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. E' ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducante a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.

2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.

3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1006) ad euro 173 (1006) .

(1006) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 145 Precedenza In vigore dal 15 settembre 2020

1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.

4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell' *art. 37* e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedisti che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio. (1010)

4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l'obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili. (1010)

5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell' *art. 37* e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi a dare la precedenza a chi circola sulla strada.

7. E' vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.

8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.

9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (1007) (1009) ad euro 665 (1007) (1009). (1008) .

11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1007) Importo arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1008) Comma così modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall' *art. 3, comma 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1009) A norma dell' *art. 195, comma 2-bis* del presente provvedimento, inserito dall' *art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94* , la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

(1010) Comma inserito dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. l), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

Art. 146 Violazione della segnaletica stradale

In vigore dal 30 giugno 2003

1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli *articoli da 38 a 43* e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1011) (1016) ad euro 173 (1011) (1016). Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli *articoli 6 e 7* nonché dell' *art. 191* , comma 4. (1012)

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (1013) (1016) ad euro 665 (1013) (1016). (1014) (1017)

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1015)

(1011) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1012) Comma così modificato dall' *art. 72, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1013) Importo arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1014) Comma così modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall' *art. 3, comma 3, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1015) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 3, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1016) A norma dell' *art. 195, comma 2-bis* del presente provvedimento, inserito dall' *art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94* , la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

(1017) Vedi, anche, l' *art. 11, L. 16 dicembre 1999, n. 494* .

Art. 147 Comportamento ai passaggi a livello

In vigore dal 10 novembre 2021

1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell' *art. 44* . (1018)

2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all' *art. 44* , comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.

3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:

- a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
- b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
- c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall' *art. 44* , comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.

3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 3 può essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, conformi alle caratteristiche specificate dall' *articolo 192 del regolamento* . (1020)

4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1019) ad euro 344 (1019) .

6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6-bis. I dispositivi di cui al comma 3-bis possono essere installati anche dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria a sue spese. (1021)

- (1018) Comma così modificato dall' *art. 73, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (1019) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (1020) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. d-octies), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .
- (1021) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. d-octies), n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

Art. 148 Sorpasso (1031) **In vigore dal 15 settembre 2020**

1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
 - a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
 - b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
 - c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
 - d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sorraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare. (1022)
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sorraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati. (1023)

9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato. (1024)

9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo. (1030)

10. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

11. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia. (1032)

12. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:

a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra.

b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;

c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;

d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.

13. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata. (1025)

14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale. (1026)

15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (1029) ad euro 332 (1029). Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1027)

16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (1029) ad euro 665 (1029). Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 327 (1029) ad euro 1.308 (1029). Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi. (1028) (1032)

(1022) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1023) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1024) Comma inserito dall' *art. 74, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993. L' *art. 74, comma 1, lett. c) del medesimo decreto 360/1993* , ha contestualmente abrogato l'originario comma 9, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1025) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1026) Comma così sostituito dall' *art. 74, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1027) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001,

dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall' *art. 3, comma 4, lett. a), e b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1028) Comma così modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001 e dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall' *art. 3, comma 4, lett. c), d) ed e), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1029) Importo arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1030) Comma inserito dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. m), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(1031) Per l'impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dal presente articolo, vedi l' *art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 168* .

(1032) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-21 ottobre 2005, n. 396 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2005, n. 43, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 5-20 febbraio 2007, n. 45 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, comma 16, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata per contrasto con gli artt. 1, 3, 4 e 35 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 12 - 16 dicembre 2011, n. 336 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2011, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 148, commi 11 e 16, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Art. 149 Distanza di sicurezza tra veicoli In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.

3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1033) (1034) ad euro 173 (1033) (1034).

5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all' *art. 80* , comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 87 (1033) (1034) ad euro 344 (1033) (1034). Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (1033) (1034) ad euro 1.731 (1033) (1034), salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e II, del titolo VI.

(1033) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27*

dicembre 2018 , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1034) A norma dell' *art. 195, comma 2-bis* del presente provvedimento, inserito dall' *art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94* , la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Art. 150 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombri o su strade di montagna In vigore dal 15 settembre 2020

1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.

2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra in retromarcia.

2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedisti che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile. (1036)

3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1035) ad euro 173 (1035) .

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l' *art. 149* , commi 5 e 6.

(1035) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1036) Comma inserito dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. n), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

Art. 151 Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;

b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;

c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;

d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;

e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;

f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;

g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore; (1037)

h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale; (1038)

i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto; (1037)

l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;

m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;

n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;

o) catadiottro: dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;

p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; (1039)

p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; (1040)

p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna; (1040)

p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare; (1040)

p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante; (1040)

p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all' *articolo 177* ; (1040)

p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica. (1040)

(1037) Lettera così modificata dall' *art. 75, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1038) Lettera così sostituita dall' *art. 3, comma 5, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1039) Lettera così sostituita dall' *art. 3, comma 5, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1040) Lettera aggiunta dall' *art. 3, comma 5, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

Art. 152 Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli (1041)

In vigore dal 13 agosto 2010

1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall' *articolo 153* , comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico. (1043)

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1042) ad euro 173 (1042).

(1041) Articolo modificato dall' *art. 76, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , dall' *art. 11, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , dall' *art. 1, commi 2 e 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002,*

n. 168 , dall' art. 3, comma 6, lett. a) e b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall' art. 26, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120 .

(1042) Importo aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010 , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012 , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014 , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016 , a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall' art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018 , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020 , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1043) Per la regolamentazione dell'istallazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazione, vedi il *Decreto 6 novembre 2013* .

Art. 153 Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

In vigore dal 30 giugno 2003

1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. (1044)

2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente. (1045)

3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:

a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;

c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.

4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all'interno dei centri abitati. (1046)

5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza. (1047)

6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico. (1048)

7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:

a) nei casi di ingombro della carreggiata;

b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;

c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;

d) quando si verificano improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;

e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.

8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato. (1049)

9. E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell' art. 151 .

10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1050) ad euro 344 (1050).

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1050) ad euro 173 (1050).

(1044) Comma modificato dall' *art. 12, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, a sua volta abrogato dall' *art. 1, comma 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 168*; successivamente, il presente comma è così stato sostituito dall' *art. 3, comma 7, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(1045) Comma così modificato dall' *art. 77, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 3, comma 7, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(1046) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 7, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(1047) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 7, lett. d), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(1048) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 7, lett. e), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(1049) Comma così modificato dall' *art. 77, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1050) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 154 Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

In vigore dal 1 ottobre 1993

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare. (1051)

3. I conducenti devono, altresì:

a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata;

b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;

c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.

4. E' vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.

5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.

6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve o dei dossi.

7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1052) (1053) ad euro 344 (1052) (1053).

8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1052) (1053) ad euro 173 (1052) (1053).

(1051) Comma così modificato dall' *art. 78, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1052) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1053) A norma dell' *art. 195, comma 2-bis* del presente provvedimento, inserito dall' *art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94* , la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Art. 155 Limitazione dei rumori

In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991* . (1054)

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1055) ad euro 173 (1055) .

(1054) Comma così modificato dall' *art. 79, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1055) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 156 Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1056) ad euro 173 (1056).

(1056) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli **In vigore dal 13 agosto 2010**

1. Agli effetti delle presenti norme:

- a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
 - b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
 - c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
 - d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. (1057)

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a 3 m di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.

7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 223 (1061) ad euro 444 (1061). (1059)

8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1058) ad euro 173 (1058) . (1060)

(1057) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 8, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1058) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1059) Comma inserito dall' *art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* e, successivamente, così modificato dall' *art. 27, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(1060) Comma così modificato dall' *art. 3-bis, comma 1, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* .

(1061) Importo aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

In vigore dal 10 novembre 2021

1. La fermata e la sosta sono vietate:

a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; (1062)

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;

h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici; (1070)

h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all' *articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257* (1075).

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: (1063)

- a) allo sbocco dei passi carrabili;
- b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
- c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; (1064)
- d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
- d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico; (1072)
- e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; (1065)
- f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
- g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all' *art. 188* e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; (1076)
- g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa; (1073)
- h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
- i) nelle aree pedonali urbane;
- l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
- m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
- n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
- o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione;
- o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite (1071).
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

4-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli. (1074)

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), h) e i) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (1069) ad euro 168 (1069) per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 (1068) ad euro 344 (1068) per i restanti veicoli. (1066)

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 (1069) ad euro 100 (1069) per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 42 (1068) ad euro 173 (1068) per i restanti veicoli. (1067)

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

(1062) Lettera corretta da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, così modificata dall' *art. 80, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1063) Alinea così modificato dall' *art. 80, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1064) Lettera così modificata dall' *art. 80, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1065) Lettera così sostituita dall' *art. 80, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1066) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 8-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* , dall' *art. 27, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 3), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(1067) Comma così modificato dall' *art. 27, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(1068) Importo aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1069) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010* . Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a

decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1070) Lettera aggiunta dall' *art. 17, comma 1, D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257* , a decorrere dal 14 gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 24, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 257/2016* . Successivamente, la presente lettera è stata sostituita dall' *art. 57, comma 5, D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* . Infine, la presente lettera è stata così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 01), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* , che ha sostituito la lettera h-bis) con le attuali lettere h-bis) e h-ter).

(1071) Lettera aggiunta dall' *art. 47-bis, comma 3, lett. c), D.L. 24 aprile 2017, n. 50* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96* .

(1072) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 1.1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(1073) Lettera inserita dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 1.2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(1074) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(1075) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 1, lett. e), n. 01), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* , che ha sostituito la lettera h-bis) con le attuali lettere h-bis) e h-ter).

(1076) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-25 novembre 2004, n. 362 (Gazz. Uff. 1° dicembre 2004, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, comma 2, lettera g), sollevata in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 8-17 marzo 2006, n. 113 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, e in relazione all'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 159 Rimozione e blocco dei veicoli

In vigore dal 13 agosto 2003

1. Gli organi di polizia, di cui all' *art. 12* , dispongono la rimozione dei veicoli:

a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;

b) nei casi di cui agli *articoli 157* , comma 4, e *158* , commi 1, 2 e 3; (1077)

c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;

d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. (1081)

2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1080) può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione. (1078)

3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del *capo I, sezione II, del titolo VI* .

5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l' *art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915*.

5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla *legge 28 gennaio 1994, n. 84* , è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali. (1079)

(1077) Lettera così modificata dall' *art. 81, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1078) Comma così modificato dall' *art. 81, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1079) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 8-ter, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* .

(1080) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(1081) Vedi, anche, l' *art. 11, L. 16 dicembre 1999, n. 494* .

Art. 160 Sosta degli animali **In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. Salvo quanto disposto nell'*art. 672 del codice penale*, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1082) ad euro 102 (1082) .

(1082) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 161 Ingombro della carreggiata **In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.

2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscidie, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all' *art. 162* o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1083) ad euro 173 (1083) .

(1083) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 162 Segnalazione di veicolo fermo**In vigore dal 29 dicembre 2003**

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all' *art. 152* , fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento. (1084)

2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.

3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.

4-bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi. (1085)

4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza aver indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle. (1086) (1088)

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1087) ad euro 173 (1087) .

(1084) Comma così modificato dall' *art. 82, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1085) Comma inserito dall' *art. 3, comma 9, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1086) Comma inserito dall' *art. 3, comma 9, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* e, successivamente, così modificato dall' *art. 5, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2004, n. 47* .

(1087) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1088) Le caratteristiche tecniche di cui al presente comma sono state approvate con *D.M. 30 dicembre 2003* .

Art. 163 Convogli militari, cortei e simili**In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. E' vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.

2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1089) ad euro 173 (1089) .

(1089) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 164 Sistemazione del carico sui veicoli In vigore dal 15 febbraio 2018

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall' *art. 61* e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall' *art. 61* .

2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo. (1094)

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all' *art. 61* , comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo, purché la sporgenza di ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

5. E' vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo. (1090)

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione. (1091)

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1092) ad euro 344 (1092) .

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento. (1093)

(1090) Comma così modificato dall' *art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1091) Comma così modificato dall' *art. 83, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1092) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1093) Comma così modificato dall' *art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1094) Comma inserito dall' *art. 9, comma 2, lett. b), L. 11 gennaio 2018, n. 2* .

Art. 165 Traino di veicoli in avaria

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Al di fuori dei casi previsti dall' *art. 63* , il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.

2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all' *art. 151* , lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all' *art. 164* , comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all' *art. 162* . Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1095) ad euro 344 (1095) .

(1095) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 166 Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa. (1096)

2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all' *art. 62* , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1097) ad euro 102 (1097) .

(1096) Comma così corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(1097) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1°

gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 167 Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi (1098)

In vigore dal 6 agosto 2022

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. (1099)

1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato. (1110)

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a) da euro 42 a euro 173, se l'eccedenza non supera 1 t;
- b) da euro 87 a euro 345, se l'eccedenza non supera le 2 t;
- c) da euro 173 a euro 695, se l'eccedenza non supera le 3 t;
- d) da euro 431 a euro 1.734, se l'eccedenza supera le 3 t. (1111)

2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2. (1107)

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché l'eccedenza non superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva. (1101)

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 10 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3. (1108)

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all' *art. 10* , comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all' *art. 10* , comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. (1102)

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore. (1103)

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. (1104)

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (1100) ad euro 694 (1100) , ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10 , comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all' *art. 62* .

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al 5 per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. (1112)

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al 5 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione. (1109)

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. (1105)

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. (1106)

12-bis. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. (1113)

13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

(1098) Rubrica così modificata dall' *art. 84, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1099) Comma così modificato dall' *art. 84, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1100) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1101) Comma modificato dall' *art. 84, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. h-bis), n. 4), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(1102) Comma così modificato dall' *art. 84, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1103) Comma corretto da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36 e modificato dall' *art. 17, comma 12, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* . Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. h-bis), n. 6), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(1104) Comma così modificato dall' *art. 84, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1105) Comma modificato dall' *art. 84, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, e dall' *art. 28, comma 3, L. 7 dicembre 1999, n. 472* . Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. h-bis), n. 9), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(1106) Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32 e, successivamente, dall' *art. 7, comma 1, lett. h-bis), n. 10), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(1107) Comma inserito dall' *art. 17, comma 12, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* , e, successivamente, così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. h-bis), n. 3), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(1108) Comma inserito dall' *art. 17, comma 12, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* , e, successivamente, così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. h-bis), n. 5), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(1109) Comma inserito dall' *art. 17, comma 12, lett. d), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2012, n. 27* , e, successivamente, così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. h-bis), n. 8), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(1110) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, lett. h-bis), n. 1), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(1111) Comma da ultimo così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. h-bis), n. 2), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(1112) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. h-bis), n. 7), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(1113) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, lett. h-bis), n. 11), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

Art. 168 Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi In vigore dal 12 marzo 2010

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti. (1114)

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire. (1122)

4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica. (1123)

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell' *art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860* , modificato dall' *art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704* , e successive modifiche.

6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:

a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;

b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze. (1124)

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell' *art. 167* , comma 2, in misura doppia.

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 (1115) ad euro 8.186 (1115) . (1116)

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (1117) .

9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 (1118) ad euro 1.665 (1118). A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente. (1119)

9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 (1118) ad euro 1.665 (1118). (1120)

9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (1118) ad euro 665 (1118). (1120)

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell' *art. 167*, comma 9 (1121) (1125).

(1114) Comma modificato dall' *art. 85, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35*, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010*.

(1115) Importo elevato dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1116) Comma modificato dall' *art. 85, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 20, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

(1117) Comma inserito dall' *art. 20, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

(1118) Importo arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1119) Comma modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sostituito dall' *art. 3, comma 9-bis, lett. a)*, *D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214*. Infine il presente comma è stato così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. e) ed f)*, *D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35*, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010*.

(1120) Comma inserito dall' *art. 3, comma 9-bis, lett. b)*, *D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* e, successivamente, così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. e)*, *D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35*, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010*.

(1121) Comma così modificato dall' *art. 85, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1122) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35*, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010*.

(1123) Comma inserito dall' *art. 6, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35*, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010*.

(1124) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35*, a decorrere dal 12 marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 16, comma 1 del medesimo D.Lgs. 35/2010*.

(1125) La Corte costituzionale, con sentenza 04 - 07 aprile 2011, n. 118 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione.

Art. 169 Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore**In vigore dal 14 aprile 2006**

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati al trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. (1134)
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del *decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320*, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (1126). (1127)
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (1128) ad euro 694 (1128). (1129)
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (1130) ad euro 1.731 (1130), nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. (1131)
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1130) ad euro 173 (1130). (1132)
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1130) ad euro 344 (1130) (1133).

(1126) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(1127) Comma così modificato dall' *art. 86, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1128) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472*, con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo*. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1129) Comma così modificato dall' *art. 86, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1130) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1131) Comma così corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32.

(1132) Comma così modificato dall' *art. 86, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1133) Comma così modificato dall' *art. 86, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1134) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150*, a decorrere dal 14 aprile 2006.

Art. 170 Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote (1135)

In vigore dal 18 agosto 2015

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque. (1142)

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni. (1136)

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. (1137)

4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. (1138)

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (1139) ad euro 332 (1139). (1140)

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 (1144) ad euro 660 (1144). (1143)

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. (1141)

(1135) Rubrica così modificata dall' *art. 87, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1136) Comma sostituito dall' *art. 3, comma 10, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 11, comma 2, lett. d), n. 1), L. 29 luglio 2015, n. 115*.

(1137) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 10, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(1138) Comma così modificato dall' *art. 87, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1139) Importo arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1140) Comma così modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall' *art. 3, comma 10, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1141) Comma modificato dall' *art. 87, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, sostituito dall' *art. 2, comma 167, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286* , e, successivamente, così modificato dall' *art. 11, comma 2, lett. d), n. 2), L. 29 luglio 2015, n. 115* .

(1142) Comma inserito dall' *art. 2, comma 3, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* .

(1143) Comma inserito dall' *art. 2, comma 3, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* .

(1144) Importo aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 171 Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote (1151) (1154)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria. (1145)

1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento. (1146) (1155) (1152)

2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (1147) ad euro 332 (1147). Quando il mancato uso del casco riguarda un trasportato, della violazione risponde anche il conducente. (1148) (1153)

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso. (1149) (1153)

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 (1150) ad euro 3.464 (1150) .

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al *capo I, sezione II, del titolo VI* .

(1145) Comma modificato dall' *art. 88, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. 33, comma 1, lett. a), L. 7 dicembre 1999, n. 472* , a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa *L. 472/99* e, successivamente, sostituito dall' *art. 3, comma 11, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* . Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 28, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 2 del medesimo *art. 28, L. 120/2010* .

(1146) Comma inserito dall' *art. 33, comma 1, lett. b), L. 7 dicembre 1999, n. 472* , a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa *L. 472/99* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 3, comma 11, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1147) Importo arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1148) Comma così modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall' *art. 3, comma 11, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* , e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. e-bis), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(1149) Comma sostituito dall' *art. 3, comma 11, lett. d), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* e, successivamente, dall' *art. 2, comma 168, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286* .

(1150) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1151) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 novembre 2001, n. 348 (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20-24 aprile 2009, n. 118 (Gazz. Uff. 29 aprile 2009, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 171 e 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo, il secondo, censurato nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, introdotto, a sua volta, dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(1152) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 60 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171, comma 1-bis, comma aggiunto dall'art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 e poi sostituito dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 172, comma 8, lettera f) (recte: lettera e), del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(1153) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 376 (Gazz. Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 72 (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione.

(1154) Per le norme concernenti l'omologazione dei caschi protettivi per conducenti di ciclomotori, vedi il *D.M. 28 luglio 2000* .

(1155) Per le norme concernenti l'omologazione nazionale dei ciclomotori a due ruote, dei motocicli a due ruote e delle motocarrozette per quanto attiene alla cellula di sicurezza, ai sistemi di ritenuta ed ai dispositivi atti a garantirne l'uso in condizioni di sicurezza, vedi il *D.M. 11 aprile 2001, n. 298* .

Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini (1160) (1156) (1164) (1166)

In vigore dal 27 ottobre 2018

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all' *articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013* , e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all' *articolo 47* , comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. (1158) (1165)

1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (1161) (1163) (1167)

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;

b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; (1159)

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall' *articolo 122* , comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all' *articolo 12* ;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza. (1165)

9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell' *articolo 169* , comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (1157) ad euro 332 (1157). Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1162)

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (1157) ad euro 167 (1157).

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 (1157) ad euro 3.464 (1157).

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(1156) Articolo modificato dall' *art. 89, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993; dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*; dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997; dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999; dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472*; dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; dall' *art. 3, comma 12, lett. a), b) e c)*, *D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*; dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*; dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150*, a decorrere dal 14 aprile 2006.

(1157) Importo aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1158) Comma modificato dall' *art. 28, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120*, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal *comma 7 del medesimo art. 28, L. 120/2010*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a)*, *L. 1° ottobre 2018, n. 117*; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' *art. 1, comma 3, della medesima L. n. 117/2018*.

(1159) Lettera inserita dall' *art. 28, comma 4, L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(1160) Rubrica così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. d)*, *L. 1° ottobre 2018, n. 117*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 3, della medesima L. n. 117/2018*.

(1161) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b)*, *L. 1° ottobre 2018, n. 117*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 3, della medesima L. n. 117/2018*.

(1162) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. c)*, *L. 1° ottobre 2018, n. 117*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 3, della medesima L. n. 117/2018*.

(1163) Sull'applicabilità delle sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui al presente comma, vedi l' *art. 1, comma 3-bis, L. 1° ottobre 2018, n. 117*, aggiunto dall' *art. 52, comma 01, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*.

(1164) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-21 aprile 2006, n. 169 (Gazz. Uff. 26 aprile 2006, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, come modificato dall'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 374 (Gazz. Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dal giudice di pace di Manduria. La stessa Corte, con altra ordinanza 11-18 febbraio 2009, n. 49 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2009, n. 8, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

(1165) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 204 (Gazz. Uff. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli stessi articoli 126-bis e 172, commi 1 e 8, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis e 172, commi 1 e 8, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(1166) Vedi, anche, il *D.M. 15 maggio 2014*.

(1167) Sulle norme in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni, vedi l' *art. 1, comma 2, L. 1° ottobre 2018, n. 117* e il *D.M. 2 ottobre 2019, n. 122*.

Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

In vigore dal 10 novembre 2021

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. (1172)

2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all' *art. 138*, comma 11, e di polizia. E' consentito l'uso

di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. (1168)

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 (1171) ad euro 332 (1171). (1169)

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 (1171) ad euro 660 (1171). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio. (1170)

(1168) Comma così modificato dall' *art. 90, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 168*, dall' *art. 1, comma 1, L. 13 febbraio 2012, n. 11* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. e-ter), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(1169) Comma modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall' *art. 3, comma 13, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*, dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 4, comma 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160*.

(1170) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160*.

(1171) Importo aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1172) Comma sostituito dall' *art. 29, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120*, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 2, del medesimo *art. 29, L. 120/2010* e, successivamente, così modificato dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59*; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011*.

Art. 174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose (1173)

In vigore dal 13 agosto 2010

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell' *articolo 12* del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (1174) (1175) ad euro 165 (1174) (1175). Si applica la sanzione da euro 218 (1174) (1175) ad euro 868 (1174) (1175) al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 325 (1174) (1175) ad euro 1.301 (1174) (1175). Si applica la sanzione da euro 379 (1174) (1175) ad euro 1.519 (1174) (1175) se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 433 (1174) (1175) ad euro 1.735 (1174) (1175).

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 271 (1174) (1175) ad euro 1.084 (1174) (1175). Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 379 (1174) (1175) ad euro 1.519 (1174) (1175). Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 433 (1174) (1175) ad euro 1.735 (1174) (1175).

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (1174) (1175) ad euro 672 (1174) (1175).

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 333 (1174) (1175) ad euro 1.331 (1174) (1175). La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.919 (1174) (1175) ad euro 7.679 (1174) (1175), nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all' *articolo 12*, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli *articoli 203* e *204-bis*, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 333 (1174) (1175) ad euro 1.331 (1174) (1175) per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivolta dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell' *articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395*.

(1173) Articolo modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall' *art. 3, comma 14, lett. da a) a e), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*. Infine il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 30, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(1174) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010*. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1175) A norma dell' *art. 195, comma 2-bis* del presente provvedimento, inserito dall' *art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94*, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Art. 175 Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

In vigore dal 10 novembre 2021

1. Le norme del presente articolo e dell' *art. 176* si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1176), su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine. (1177)

2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico; (1184)

b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm³ se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente; (1183)

c) veicoli non muniti di pneumatici;

d) macchine agricole e macchine operatrici; (1178)

e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;

f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;

g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli *articoli 61 e 62*, ad eccezione dei casi previsti dall' *art. 10*;

h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;

i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali. (1179)

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1176), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1181) mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.

6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

- a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
- b) richiedere o concedere passaggi;
- c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;
- d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell' *art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915* . Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (1182) ad euro 1.731 (1182) .

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1182) ad euro 173 (1182) , salvo l'applicazione delle norme della *legge 28 marzo 1991, n. 112* (1180) .

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (1182) ad euro 1.731 (1182). Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al *capo I, sezione II, del titolo VI* .

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1182) ad euro 173 (1182). Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 26 (1182) ad euro 102 (1182) .

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

(1176) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(1177) Comma così modificato dall' *art. 91, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1178) Lettera così sostituita dall' *art. 91, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1179) Comma così modificato dall' *art. 91, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1180) Comma così modificato dall' *art. 91, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1181) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(1182) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1183) Lettera così modificata dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. o), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(1184) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, lett. e-quater*), D.L. 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 .

Art. 176 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (1197) (1201)

In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all' *art. 175* , comma 1, è vietato:
 - a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito; (1199)
 - b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
 - c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
 - d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
2. E' fatto obbligo:
 - a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
 - b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
 - c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell' *art. 154* il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a 500 m dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all' *art. 175* , comma 10. (1185)
7. Fermo restando il disposto dell' *art. 162* , durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall' *art. 153* , comma 5. (1186)
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta d'emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quando disposto dall' *art. 144* per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione

nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade. (1195)

11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'*articolo 196*. (1187)

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:

- a) la manovra di inversione del senso di marcia;
- b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
- c) il traino dei veicoli in avaria.

Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada. (1188)

13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (1189) ad euro 1.731 (1189).

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 (1190) ad euro 694 (1190). E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'*art. 214*.

19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.046 (1191) (1196) ad euro 8.186 (1191) (1196). (1192) (1200)

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (1189) (1196) ad euro 1.731 (1189) (1196). (1193)

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1189) ad euro 344 (1189).

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. (1194) (1198) (1200)

(1185) Comma così modificato dall'*art. 92, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1186) Comma così modificato dall'*art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

- (1187) Comma inserito dall' *art. 80, comma 23, L. 27 dicembre 2002, n. 289* , a decorrere dal 1° gennaio 2003.
- (1188) Comma così sostituito dall' *art. 28, comma 4, L. 7 dicembre 1999, n. 472* .
- (1189) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (1190) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo*. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (1191) Importo aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice* , a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (1192) Comma così modificato dall' *art. 20, comma 2, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* .
- (1193) Comma così modificato dall' *art. 92, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (1194) Comma così modificato dall' *art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, dall' *art. 30, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120* .
- (1195) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 5-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* .
- (1196) A norma dell' *art. 195, comma 2-bis* del presente provvedimento, inserito dall' *art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94* , la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
- (1197) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-26 giugno 1998, n. 235 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 218, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
- (1198) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 89 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), con ordinanza 5-18 giugno 1997, n. 190 (Gazz. Uff. 25 giugno 1997, n. 26, Serie speciale) e con ordinanza 16-18 dicembre 1997, n. 422 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 168 (Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 10 novembre - 22 dicembre 2022, n. 266 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2022, n. 52 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 27, secondo comma, della Costituzione.
- (1199) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 58 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
- (1200) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 58 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 1° -5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e 22, modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione.
- (1201) Per l'impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dal presente articolo, vedi l' *art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 168* .

**Art. 177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze (1205)
In vigore dal 10 novembre 2021**

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. L'uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri (1202). L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all' *articolo 12*, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. (1203) (1206)

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1204) ad euro 344 (1204) .

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1204) ad euro 173 (1204) .

(1202) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. n)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".

(1203) Comma così modificato dall' *art. 93, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. 17, comma 28, L. 27 dicembre 1997, n. 449*, dall' *art. 8, comma 5, D.L. 6 novembre 2008, n. 172*, convertito, con modificazioni dalla *L. 30 dicembre 2008, n. 210*, dall' *art. 31, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. e-quinquies)*, *D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(1204) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1205) Rubrica così modificata dall' *art. 8, comma 5, D.L. 6 novembre 2008, n. 172*, convertito, con modificazioni dalla *L. 30 dicembre 2008, n. 210*.

(1206) Per le disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile, vedi il *D.M. 5 ottobre 2009*. Per le disposizioni in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità vedi il *D.M. 9 ottobre 2012, n. 217*. Per la normativa tecnica ed amministrativa relativa ai veicoli ad uso speciale del soccorso alpino vedi il *Decreto 8 luglio 2014*. Per la normativa tecnica ed amministrativa relativa ai motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza vedi il *Decreto 15 luglio 2022*.

Art. 178 Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo (1207)**In vigore dal 13 agosto 2010**

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all' *articolo 179* è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla *legge 6 marzo 1976, n. 112*. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all' *articolo 12*. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (1208) (1209) ad euro 165 (1208) (1209). Si applica la sanzione da euro 218 (1208) (1209) ad euro 868 (1208) (1209) al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 325 (1208) (1209) ad euro 1.301 (1208) (1209). Si applica la sanzione da euro 379 (1208) (1209) ad euro 1.519 (1208) (1209) se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 433 (1208) (1209) ad euro 1.735 (1208) (1209).

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 271 (1208) (1209) ad euro 1.084 (1208) (1209). Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 379 (1208) (1209) ad euro 1.519 (1208) (1209). Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 433 (1208) (1209) ad euro 1.735 (1208) (1209).

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 271 (1208) (1209) ad euro 1.084 (1208) (1209).

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 333 (1208) (1209) ad euro 1.331 (1208) (1209). La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell' *articolo 174*.

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 333 (1208) (1209) ad euro 1.331 (1208)

(1209) per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell' *articolo 174* . Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell' *articolo 174* si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.

(1207) Articolo modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall' *art. 3, comma 15, lett. da a) a e), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* . Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 30, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(1208) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010* . Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1209) A norma dell' *art. 195, comma 2-bis* del presente provvedimento, inserito dall' *art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94* , la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Art. 179 Cronotachigrafo e limitatore di velocità (1210)

In vigore dal 13 agosto 2010

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità. (1211)

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 (1212) ad euro 3.464 (1212) . La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo. (1222)

2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 967 (1221) ad euro 3.867 (1221). La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità. (1213)

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 831 (1214) ad euro 3.328 (1214). (1215)

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1216) applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1216) presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all' *articolo 12* , anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei

dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido. (1217)

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto. (1218)

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione. (1219)

8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso. (1223)

9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI. (1220)

10. Gli *articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727*, sono abrogati. Per le restanti norme della *legge 13 novembre 1978, n. 727* e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.

(1210) Rubrica così sostituita dall' *art. 3, comma 16, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(1211) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 16, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(1212) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472*, con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195, comma 3, del presente decreto legislativo*. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1213) Comma inserito dall' *art. 3, comma 16, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(1214) Importo arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1215) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 16, lett. d), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(1216) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(1217) Comma inserito dall' *art. 3, comma 16, lett. e), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(1218) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 16, lett. f), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

- (1219) Comma così modificato dall' *art. 94, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.
- (1220) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 16, lett. g) e h)*, *D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.
- (1221) Importo aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (1222) Comma così modificato dall' *art. 30, comma 4, lett. a)*, *L. 29 luglio 2010, n. 120*.
- (1223) Comma inserito dall' *art. 30, comma 4, lett. b)*, *L. 29 luglio 2010, n. 120*.

Art. 180 Possesso dei documenti di circolazione e di guida In vigore dal 10 novembre 2021

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

- a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; (1230)
 - b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all' *articolo 115*, comma 2; (1231)
 - c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
 - d) il certificato di assicurazione obbligatoria. (1224)
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all' *art. 123*, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall' *art. 82*.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in *leasing*, la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (1225) (1229)

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale; la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti. (1226)

[6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento. (1233) (1232)]

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1227) ad euro 173 (1227). Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 26 (1227) ad euro 102 (1227).

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 (1227) ad euro 1.731 (1227). Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. L'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione. (1228) (1234)

(1224) Comma così modificato dall' *art. 95, comma 1, lett. a) e b)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1225) Comma così modificato dall' *art. 95, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. 3, comma 17, lett. a)*, *D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*, dall' *art. 47-*

bis, comma 3, lett. d), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, successivamente, dall' art. 49, comma 5-ter, lett. p), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(1226) Comma modificato dall' art. 95, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e sostituito dall' art. 32, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 18, comma 2, lett. b-bis), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall' art. 9, comma 1, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2.

(1227) Importo elevato dall' art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall' art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall' art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1228) Comma così modificato dall' art. 3, comma 17, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, e, successivamente, dall' art. 1, comma 1, lett. e-sexies), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

(1229) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-23 luglio 2010, n. 280 (G.U. 28 luglio 2010, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell' art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.

(1230) Lettera così sostituita dall' art. 18, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(1231) Lettera così modificata dall' art. 18, comma 2, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(1232) Comma abrogato dall' art. 18, comma 2, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011.

(1233) Comma modificato dall' art. 95, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall' art. 3, comma 17, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, con effetto dal 1° luglio 2004, ai sensi di quanto disposto dall' art. 7, comma 8, del medesimo D.L. n. 151/2003.

(1234) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 marzo 2006, n. 97 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, comma 8, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 20 - 28 luglio 2010, n. 286 (Gazz. Uff. 4 agosto 2010, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

Art. 181 Esposizione dei contrassegni per la circolazione (1235)

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. E' fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.

2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1236) ad euro 102 (1236). Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.

(1235) A norma dell' art. 17, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso. A norma dell' art. 2, comma 2, D.M. 9 agosto 2013, n. 110 entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo D.M. n. 110/2013 cessa l'obbligo di esposizione del contrassegno relativo all'assicurazione obbligatoria di cui al presente articolo.

(1236) Importo elevato dall' art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall' art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall' art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' art. 1, comma 1, D.M. 27

dicembre 2018 , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 182 Circolazione dei velocipedi In vigore dal 15 settembre 2020

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili. (1243)

2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all' *art. 68* , comma 5. (1237)

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo. (1238)

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l' *art. 170*.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile. (1244)

9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell' *articolo 162* . (1240) (1241)

9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione. (1242)

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1239) ad euro 102 (1239). La sanzione è da euro 42 (1239) ad euro 173 (1239) quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

(1237) Comma così modificato dall' *art. 96, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1238) Comma così modificato dall' *art. 96, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1239) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato

dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1240) Comma inserito dall' *art. 28, comma 5, L. 29 luglio 2010, n. 120* ; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 6 del medesimo *art. 28, L. 120/2010* .

(1241) La sanzione prevista per la violazione delle disposizioni del presente comma, esclusa dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010* , è stata aggiornata dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021. Si applica pertanto la sanzione da euro 25 ad euro 100 e, quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6, la sanzione da euro 41 ad euro 168.

(1242) Comma inserito dall' *art. 229, comma 3, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77* , e, successivamente, così modificato dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. q), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(1243) Comma inserito dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. q), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(1244) Comma così sostituito dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. q), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

Art. 183 Circolazione dei veicoli a trazione animale In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.

2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri.

3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.

4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1245) ad euro 102 (1245) .

(1245) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 184 Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.

3. Nelle ore e nei casi previsti dall' *art. 152* , ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.

4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall' *art. 152* tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.

5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore. (1246)

6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione. (1247)

7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 (1248) ad euro 173 (1248).

(1246) Comma così modificato dall' *art. 97, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1247) Comma così modificato dall' *art. 97, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1248) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 185 Circolazione e sosta delle auto-caravan

In vigore dal 1 ottobre 1993

1. I veicoli di cui all' *art. 54* , comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli *articoli 6* e *7* , sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1249) ad euro 344 (1249) .

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni

di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. (1250)

8. Con decreto del Ministro della salute (1251) , di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (1252) , sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

(1249) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1250) Comma così modificato dall' *art. 98, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1251) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro della sanità" è sostituita dalla seguente: "Ministro della salute".

(1252) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".

Art. 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool (1253) (1273)

In vigore dal 30 luglio 2010

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 (1267) ad euro 2.170 (1267), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; (1265) (1268)

b) con l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (1260)

c) con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter (1261). (1254) (1269)

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell' *articolo 222* . (1263)

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. (1255)

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. (1255)

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (1262)

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. (1264)

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. (1264)

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all' *articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 ottobre 2007, n. 160*, e successive modificazioni. (1264)

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all' *articolo 12*, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all' *articolo 12*, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. (1272)

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all' *articolo 12*, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell' *articolo 187*. (1256) (1270)

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. (1272)

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1257) (1271)

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell' *articolo 119*, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. (1258)

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8. (1259)

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all' *articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica

l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all' *articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000* di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall' *articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000* , il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria raggiungendo 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. (1274) La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. (1266) (1275)

(1253) Articolo modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. b)*, *L. 30 marzo 2001, n. 125* , dall' *art. 13, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , dall' *art. 3, commi 1 e 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2002, n. 168* , e, successivamente, sostituito dall' *art. 5, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1254) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 1, lett. a)*, *D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* .

(1255) Comma inserito dall' *art. 5, comma 1, lett. a)*, *D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* .

(1256) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. b)*, *D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* e, successivamente, dall' *art. 33, comma 1, lett. c)*, *L. 29 luglio 2010, n. 120* , a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo *art. 33, L. 120/2010* .

(1257) Comma sostituito dall' *art. 5, comma 1, lett. c)*, *D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* . Le presenti disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 4 agosto 2007, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili, così come disposto dall' *art. 7, comma 1, D.L. 117/2007* . Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. d), e), ed f)*, *D.L. 23 maggio 2008, n. 92* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* .

(1258) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. d)*, *D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* .

(1259) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 1, lett. e)*, *D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* .

(1260) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. a)*, *D.L. 23 maggio 2008, n. 92* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* .

(1261) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. b)*, *D.L. 23 maggio 2008, n. 92* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* , dall' *art. 3, comma 45, L. 15 luglio 2009, n. 94* e, successivamente, dall' *art. 33, comma 1, lett. a), n. 2)*, *L. 29 luglio 2010, n. 120* , a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo *art. 33, L. 120/2010* .

(1262) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. c)*, *D.L. 23 maggio 2008, n. 92* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* .

(1263) Comma inserito dall' *art. 5, comma 1, lett. a)*, *D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* e, successivamente, sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. b-bis)*, *D.L. 23 maggio 2008, n. 92* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* . Infine, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 33, comma 1, lett. b)*, *L. 29 luglio 2010, n. 120* , a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo *art. 33, L. 120/2010* .

(1264) Comma inserito dall' *art. 3, comma 55, lett. a)*, *L. 15 luglio 2009, n. 94* .

(1265) Lettera così modificata dall' *art. 33, comma 1, lett. a), n. 1)*, *L. 29 luglio 2010, n. 120* , a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo *art. 33, L. 120/2010* .

(1266) Comma aggiunto dall' *art. 33, comma 1, lett. d)*, *L. 29 luglio 2010, n. 120* , a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo *art. 33, L. 120/2010* .

(1267) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010* . Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1268) La Corte costituzionale, con ordinanza 02 - 05 aprile 2012, n. 82 (Gazz. Uff. 11 aprile 2012, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, ai principi di ragionevolezza e di certezza del diritto, nonché all'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

(1269) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 54 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, come sostituiti dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 06-19 maggio 2009, n. 155 (Gazz. Uff. 27 maggio 2009, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.

186, comma 2, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte, con altra sentenza 23-27 febbraio 2009, n. 57 (Gazz. Uff. 4 marzo 2009, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, commi 2 e 7, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 7 - 21 luglio 2010, n. 260 (Gazz. Uff. 28 luglio 2010, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 97 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 05 - 12 settembre 2011, n. 266 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2011, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione - dal Giudice di pace di Osimo. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 04 - 18 aprile 2012, n. 94 (Gazz. Uff. 26 aprile 2012, n. 17, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 2, in «combinato disposto» con l'articolo 47, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

(1270) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-18 giugno 2003, n. 215 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

(1271) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-18 febbraio 2009, n. 50 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2009, n. 8, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; con sentenza 23-27 febbraio 2009, n. 57 (Gazz. Uff. 4 marzo 2009, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, commi 2 e 7, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, questioni sollevate in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 22-26 giugno 2009, n. 187 (Gazz. Uff. 1 luglio 2009, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(1272) La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio-12 giugno 1996, n. 194 (Gazz. Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto e sesto comma; 187, quarto comma; 223, terzo comma, e 224, primo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione.

(1273) La Corte costituzionale, con ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 461 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186 sollevata in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 16-19 aprile 2007, n. 133 (Gazz. Uff. 26 aprile 2007, Ediz. Str., 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, come sostituito dall'art. 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 396 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 9-18 giugno 2008, n. 217 (Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione.

(1274) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre - 9 ottobre 2015, n. 198 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2015, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, quarto periodo, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Rovereto.

(1275) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 febbraio - 20 marzo 2019, n. 59 (Gazz. Uff. 27 marzo 2019, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9 -bis, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva sentenza 10 marzo - 8 aprile 2021, n. 62 (Gazz. Uff. 14 aprile 2021, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, aggiunto dall'art. 33, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Art. 186-bis Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose (1276)

In vigore dal 30 luglio 2010

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli *articoli 85, 86 e 87*;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli *articoli 88, 89 e 90*;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 (1277) ad euro 678 (1277), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all' *articolo 186* , comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all' *articolo 186* , comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell' *articolo 186* .

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell' *articolo 186* . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell' *articolo 186* , il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato *articolo 186* , comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato *articolo 186* . Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1278)

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

(1276) Articolo inserito dall' *art. 33, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120* , a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo *art. 33, L. 120/2010* .

(1277) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010* . Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1278) La Corte costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno 2012, n. 167 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186-bis, comma 6, aggiunto dall'art. 33, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Art. 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (1279) (1292)

In vigore dal 30 luglio 2010

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a

richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. (1280)

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell' *articolo 222* . (1285)

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell' *articolo 186* , comma 2-quater. (1281)

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 186* , commi 2-septies e 2-octies. (1286)

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all' *articolo 12* , commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale. (1287)

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all' *articolo 12* , commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso. (1288)

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all' *articolo 12* , commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell' *articolo 186* .

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. (1289)

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell' *articolo 216* in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. (1282)

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell' *articolo 119* e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento. (1290)

[7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186. (1283) (1293)]

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all' *articolo 186* , comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell' *articolo 119* . (1284) (1294)

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all' *articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274* , secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli *articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309* . Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all' *articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000* di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall' *articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000* , il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. (1291)

(1279) Articolo modificato dall' *art. 99, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. 14, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* e, successivamente, sostituito dall' *art. 6, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1280) Comma sostituito dall' *art. 5, comma 2, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* e, successivamente, così modificato dall' *art. 4, comma 2, lett. a) e b), D.L. 23 maggio 2008, n. 92* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* , dall' *art. 3, comma 46, L. 15 luglio 2009, n. 94* e dall' *art. 33, comma 3, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120* , a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo *art. 33, L. 120/2010* .

(1281) Comma inserito dall' *art. 5, comma 2, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* .

(1282) Comma inserito dall' *art. 5, comma 2, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* .

(1283) Comma abrogato dall' *art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* .

(1284) Comma sostituito dall' *art. 5, comma 2, lett. d), D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* . Le presenti disposizioni si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 4 agosto 2007, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili, così come disposto dall' *art. 7, comma 1, D.L. 117/2007* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 33, comma 1, lett. g), L. 29 luglio 2010, n. 120* , a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo *art. 33, L. 120/2010* .

(1285) Comma inserito dall' *art. 5, comma 2, lett. a), D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* e, successivamente, così modificato dall' *art. 4, comma 2-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* e dall' *art. 33, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120* , a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo *art. 33, L. 120/2010* .

(1286) Comma inserito dall' *art. 3, comma 55, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94* .

(1287) Comma inserito dall' *art. 33, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120* , a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo *art. 33, L. 120/2010* .

(1288) Comma così sostituito dall' *art. 33, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120* , a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo *art. 33, L. 120/2010* .

(1289) Comma così modificato dall' *art. 33, comma 1, lett. e), L. 29 luglio 2010, n. 120* , a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo *art. 33, L. 120/2010* .

(1290) Comma così modificato dall' *art. 33, comma 1, lett. f), L. 29 luglio 2010, n. 120* , a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo *art. 33, L. 120/2010* .

(1291) Comma aggiunto dall' *art. 33, comma 1, lett. h), L. 29 luglio 2010, n. 120* , a decorrere dal 30 luglio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo *art. 33, L. 120/2010* .

(1292) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 277 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

(1293) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 54 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, come sostituiti dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

(1294) La Corte costituzionale, con ordinanza 22-26 giugno 2009, n. 190 (Gazz. Uff. 1º luglio 2009, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 187, comma 8, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione.

Art. 188 Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide (1298)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell' *articolo 381, comma 2, del regolamento*, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. (1297)

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 672. (1295)

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344. (1296)

(1295) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(1296) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(1297) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. f), n. 01), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 1, comma 1-ter, del medesimo D.L. n. 121/2021*.

(1298) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 328 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 188, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 188-bis Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni (1299)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.

3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2, o ne fa uso improprio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

(1299) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. g), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

Art. 189 Comportamento in caso di incidente

In vigore dal 25 marzo 2016

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell' *art. 161*. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 302 (1305) ad euro 1.208 (1305). In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all' *articolo 80*, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1300)

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1301) (1309).

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1302)

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. (1308)

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (1303)

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1304) ad euro 344 (1304).

9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 421 (1307) ad euro 1.691 (1307). Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea

ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 (1307) ad euro 337 (1307) . (1306)

(1300) Comma modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. a), L. 9 aprile 2003, n. 72* .

(1301) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. b), L. 9 aprile 2003, n. 72* e, successivamente, così modificato dall' *art. 4, comma 3, lett. a), D.L. 23 maggio 2008, n. 92* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* .

(1302) Comma sostituito dall' *art. 2, comma 1, lett. c), L. 9 aprile 2003, n. 72* e, successivamente, così modificato dall' *art. 4, comma 3, lett. b), D.L. 23 maggio 2008, n. 92* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125* .

(1303) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, lett. d), L. 9 aprile 2003, n. 72* .

(1304) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1305) Importo aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1306) Comma aggiunto dall' *art. 31, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(1307) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , ai sensi dell' *art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010* . Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Infine, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1308) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 6, lett. a), L. 23 marzo 2016, n. 41* , a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016* .

(1309) La Corte costituzionale, con sentenza 18-24 luglio 1996, n. 305 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, sesto comma, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 169 (Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 8 - 23 ottobre 2009, n. 268 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2009, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione.

Art. 190 Comportamento dei pedoni

In vigore dal 16 giugno 2022

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. (1310)

3. E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. (1311)

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all' *art. 46*, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli *articoli 6 e 7*. Le macchine per uso di persone con disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili. (1314)

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. E' vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. (1312)

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (1313) ad euro 102 (1313).

(1310) Comma così modificato dall' *art. 100, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1311) Comma così sostituito dall' *art. 100, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1312) Comma così modificato dall' *art. 100, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1313) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995*, dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996*, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998*, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1314) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120* e, successivamente, dall' *art. 7, comma 1, lett. i)*, *D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

Art. 191 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

In vigore dal 10 novembre 2021

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all' *articolo 190*, comma 4. (1318)

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti

scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. (1315)

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 (1316) ad euro 665 (1316). (1317)

(1315) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2002, n. 168* .

(1316) Importo arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1317) Comma così modificato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, dall' *art. 3, comma 18, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1318) Comma sostituito dall' *art. 34, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* . Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. g-bis), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

Art. 192 Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti In vigore dal 15 gennaio 2000

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi possono:

- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche o all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermano nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti (1319) e della giustizia (1320) .

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all' *art. 12* , comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 (1321) ad euro 344 (1321) .

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.362 (1322) ad euro 5.456 (1322) . (1323)

(1319) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(1320) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro di grazia e giustizia" è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".

(1321) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1322) Importo elevato dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1323) Comma così modificato dall' *art. 20, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* .

Art. 193 Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

In vigore dal 19 dicembre 2018

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. (1331)

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 (1324) ad euro 3.464 (1324). Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. (1329) (1331)

2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo. (1330)

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (1325) (1331)

4. Si applica l' *articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689* . L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell' *articolo 202* , corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell' *articolo 203* , comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell' *articolo 213* . (1326)

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell' *articolo 213 del presente codice* . (1327)

4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. (1328)

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8. (1328)

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell' *articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689* , in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. (1328)

(1324) Importo elevato dall' *art. unico, D.M. 4 gennaio 1995* , dall' *art. unico, D.M. 20 dicembre 1996* , a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall' *art. unico, D.M. 22 dicembre 1998* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, sostituito dall' *art. 28, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , con importo non rivalutato ai sensi dell' *art. 195* , comma 3, del presente decreto legislativo. Il presente importo è stato successivamente elevato dall' *art. unico, D.M. 29 dicembre 2000* , a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1325) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 19, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* , e, successivamente, dall' *art. 23-bis, comma 1, lett. c), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136* .

(1326) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 19, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

(1327) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 47, L. 15 luglio 2009, n. 94* .

(1328) Comma aggiunto dall' *art. 13, comma 5, L. 12 novembre 2011, n. 183* , a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(1329) Comma così modificato dall' *art. 23-bis, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136* .

(1330) Comma inserito dall' *art. 23-bis, comma 1, lett. b), D.L. 23 ottobre 2018, n. 119* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136* .

(1331) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 400 (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, come modificato dall'art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Titolo VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I
DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione I
DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 194 Disposizioni di carattere generale

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della *legge 24 novembre 1981, n. 689* , salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.

Art. 195 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (1339)**In vigore dal 8 agosto 2009**

1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 24 ed il limite massimo generale di euro 9.296. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell' *art. 198* , ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3. (1332)

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche. (1333)

2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli *articoli 141 , 142 , 145 , 146 , 149 , 154 , 174 , 176* , commi 19 e 20, e *178* sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all' *articolo 208* , comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all' *articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 ottobre 2007, n. 160* , e successive modificazioni. (1338)

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia (1334) , di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze (1335) , e delle infrastrutture e dei trasporti (1336), fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1. (1340)

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite. (1337)

(1332) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* .

(1333) Comma così modificato dall' *art. 101, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1334) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro di grazia e giustizia" è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".

(1335) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro del Tesoro" è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze".

(1336) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", la denominazione "Ministro dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" e la denominazione "Ministro per i problemi delle aree urbane" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(1337) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 529, L. 30 dicembre 2004, n. 311* , a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(1338) Comma inserito dall' *art. 3, comma 55, lett. c), L. 15 luglio 2009, n. 94* .

(1339) All'aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si è provveduto con *D.M. 4 gennaio 1995* , con *D.M. 20 dicembre 1996* , con *D.M. 22 dicembre 1998* , con *D.M. 29 dicembre 2000* , con *D.M. 24 dicembre 2002* , con *D.M. 22 dicembre 2004* , con *D.M. 29 dicembre 2006* , con *D.M. 17 dicembre 2008* , con *D.M. 22 dicembre 2010* , con *D.M. 19 dicembre 2012* , con *D.M. 16 dicembre 2014* , con *D.M. 20 dicembre 2016* , con *D.M. 27 dicembre 2018* e con *D.M. 31 dicembre 2020* .

(1340) Per la sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie, per gli anni 2023 e 2024, vedi l' *art. 1, comma 497, L. 29 dicembre 2022, n. 197* .

Art. 196 Principio di solidarietà (1342) (1343)**In vigore dal 1 febbraio 2022**

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato

dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione; in quelle di cui all'articolo 94, comma 4 -bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. (1341) (1343) (1344)

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. (1343)

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta. (1343)

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.

(1341) Comma così modificato dall' *art. 102, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. 11, comma 4, L. 29 luglio 2010, n. 120*, dall' *art. 29-bis, comma 1, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*, dall' *art. 1, comma 1, lett. g-ter), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*, e, successivamente, dall' *art. 2, comma 1, lett. e), L. 23 dicembre 2021, n. 238*.

(1342) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(1343) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188 (Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; infine ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(1344) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-9 luglio 1998, n. 255 (Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 22-26 giugno 2009, n. 190 (Gazz. Uff. 1 luglio 2009, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 196, comma 1, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione.

Art. 197 Concorso di persone nella violazione

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 198 Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione. (1345)

(1345) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-26 gennaio 2007, n. 14 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2007, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 9 - 13 febbraio 2009, n. 39 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2009, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Art. 198-bis Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni (1346)

In vigore dal 6 agosto 2022

1. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un'unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni.

2. Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201, l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.

3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ai sensi dell'articolo 201, nei novanta giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e fatti salvi i divieti posti da altre disposizioni, l'organo accertatore può autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione per la via più breve e nel più breve tempo possibile.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se più favorevole.

5. In deroga all'articolo 202, il pagamento della somma di cui al comma 4 può essere effettuato entro cento giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata di cui al comma 6. Qualora, nei termini indicati dall'articolo 202, sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per la specifica violazione, entro il suddetto termine di cento giorni può essere effettuata l'integrazione del pagamento da corrispondere all'organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata, secondo le modalità indicate dallo stesso.

6. Il pagamento della somma prevista al comma 4, effettuato all'organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione per la violazione da esso accertata, costituisce il presupposto per l'istanza di archiviazione, di cui al comma 7, delle violazioni assorbite ai sensi dei commi 2 e 3.

7. L'istanza di archiviazione deve essere presentata dall'interessato all'ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita ai sensi del comma 6, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata. L'istanza è corredata da copia dell'attestazione del pagamento di cui al comma 6 e dall'attestazione del pagamento delle spese di accertamento e notificazione relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall'ufficio o al comando cui la stessa è presentata. L'archiviazione è disposta dal responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende chi ha accertato la violazione.

(1346) Articolo inserito dall' *art. 7, comma 1, lett. i-bis), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

Art. 199 Non trasmissibilità dell'obbligazione

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Art. 200 Contestazione e verbalizzazione delle violazioni (1349) (1350)**In vigore dal 13 agosto 2010**

1. Fuori dei casi di cui all' *articolo 201* , comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. (1347)

2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale. (1348)

3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

(1347) Comma così modificato dall' *art. 35, comma 1, lett. a)*, L. 29 luglio 2010, n. 120 .

(1348) Comma così sostituito dall' *art. 35, comma 1, lett. b)*, L. 29 luglio 2010, n. 120 .

(1349) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-24 marzo 2006, n. 123 (Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 201, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1350) Vedi, anche, l' *art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121* .

Art. 201 Notificazione delle violazioni (1369) (1365)**In vigore dal 15 settembre 2020**

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell' *art. 196* , quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell' *articolo 134* , comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell' *articolo 196* entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. (1363) (1366)

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

- a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
- c) sorpasso vietato;
- d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
- e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; (1367) (1368)
- f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all' *articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2002, n. 168* , e successive modificazioni; (1367)

g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone; (1358) (1364)

g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento; (1360)

g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (1361). (1351)

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. (1352)

1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. (1359)

1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193. (1362)

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1. (1353)

2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria. (1354)

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1355) o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. (1356)

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del

Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall' *articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689* . In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell' *articolo 203* per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell' *articolo 196, comma 1* ; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. (1357)

(1351) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. b)*, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 .

(1352) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, lett. b)*, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 e, successivamente, così modificato dall' *art. 36, comma 1, lett. e)*, L. 29 luglio 2010, n. 120 .

(1353) Comma così modificato dall' *art. 103, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 .

(1354) Comma inserito dall' *art. 3-bis, comma 1*, D.L. 17 giugno 2005, n. 106 , convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 156 .

(1355) A norma dell' *art. 17, lett. n)*, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 , a decorrere dal 30 giugno 2003, le denominazioni "la o della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "Il o del Dipartimento per i trasporti terrestri"

(1356) Comma così modificato dall' *art. 103, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 4, comma 1, lett. c)*, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 .

(1357) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, lett. c-bis)*, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 .

(1358) Lettera sostituita dall' *art. 36, comma 1, lett. c)*, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così modificata dall' *art. 47-bis, comma 3, lett. e)*, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , e dall' *art. 49, comma 5-ter, lett. r)*, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 .

(1359) Comma inserito dall' *art. 36, comma 1, lett. f)*, L. 29 luglio 2010, n. 120 .

(1360) Lettera inserita dall' *art. 36, comma 1, lett. d)*, L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, così sostituita dall' *art. 1, comma 597, L. 28 dicembre 2015, n. 208* , a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(1361) Lettera aggiunta dall' *art. 1, comma 23, lett. a)*, L. 4 agosto 2017, n. 124 .

(1362) Comma inserito dall' *art. 1, comma 23, lett. b)*, L. 4 agosto 2017, n. 124 .

(1363) Comma modificato dall' *art. 103, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. 4, comma 1, lett. a)*, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214 , e dall' *art. 36, comma 1, lett. a) e b)*, L. 29 luglio 2010, n. 120 ; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il *comma 2 del medesimo art. 36, L. 120/2010* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. h)*, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98 , a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017* , come modificato dall' *art. 1, comma 1140, lett. b)*, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dall' *art. 1, comma 1135, lett. b)*, n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145 .

(1364) A norma dell' *art. 49, comma 5-sexies*, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 , dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto emanato ai sensi del presente comma, decorrerà l'abrogazione prevista dal *suddetto art. 49, comma 5-sexies* .

(1365) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-19 maggio 2000, n. 149 (Gazz. Uff. 31 maggio 2000, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20-24 marzo 2006, n. 123 (Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 201, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 5-13 giugno 2006, n. 228 (Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione.

(1366) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188 (Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; infine ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(1367) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 luglio 2006, n. 307 (Gazz. Uff. 26 luglio 2006, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1368) La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile-4 maggio 2007, n. 155 (Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettera e), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1369) Vedi, anche, il *D.M. 13 giugno 2017* e l' *art. 108, comma 1-bis*, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 .

Art. 202 Pagamento in misura ridotta**In vigore dal 21 agosto 2013**

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni (1379) dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (1373) (1378) (1380)

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. (1374) (1381)

2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. (1375)

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli *articoli 142*, commi 9 e 9-bis, *148*, *167*, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, *174*, commi 5, 6 e 7, e *178*, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico. (1376)

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. (1377)

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell' *articolo 214-bis*. (1372)

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dell'identificazione. (1370)

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli *articoli 83*, comma 6; *88*, comma 3; *97*, comma 9; *100*, comma 12; *113*, comma 5; *114*, comma 7; *116*, comma 13; *124*, comma 4; *136*, comma 6; *168*, comma 8; *176*, comma 19; *216*, comma 6; *217*, comma 6; *218*, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. (1371)

(1370) Comma così modificato dall' *art. 104, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1371) Comma aggiunto dall' *art. 23, comma 2*, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(1372) Comma inserito dall' *art. 37, comma 1*, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(1373) Comma così modificato dall' *art. 104, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall' *art. 20, comma 5-bis, lett. a)*, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(1374) Comma così modificato dall' *art. 20, comma 5-bis, lett. b)*, nn. 1) e 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(1375) Comma inserito dall' *art. 20, comma 5-bis, lett. c)*, *D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .

(1376) Comma inserito dall' *art. 37, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* e, successivamente, così modificato dall' *art. 20, comma 5-bis, lett. d)*, *D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .

(1377) Comma inserito dall' *art. 37, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* e, successivamente, così modificato dall' *art. 20, comma 5-bis, lett. e)*, *D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .

(1378) Per l'interpretazione autentica del primo e secondo periodo del presente comma, vedi l' *art. 17-quinquies* , comma 1, *D.L. 14 febbraio 2016, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 aprile 2016, n. 49* .

(1379) Per la temporanea rideterminazione del presente termine vedi l' *art. 108, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* .

(1380) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-14 luglio 2006, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1381) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 marzo - 12 aprile 2017, n. 79 (Gazz. Uff. 19 aprile 2017, n. 16, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Art. 202-bis Rateazione delle sanzioni pecuniarie (1382)

In vigore dal 13 agosto 2010

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell' *articolo 208* . È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall' *articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* , e successive modificazioni.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all' *articolo 203* e di ricorso al giudice di pace di cui all' *articolo 204-bis* . L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all' *articolo 201* . Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell' *articolo 203* .

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(1382) Articolo inserito dall' *art. 38, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

Art. 203 Ricorso al prefetto (1389) In vigore dal 6 agosto 2022

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell' *art. 196* , nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall' *articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* . Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. (1383) (1388)

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall' *articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* . In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. (1384)

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. (1385)

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all' *art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689* , costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. (1386) (1389) (1390)

3-bis. Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all'estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all'iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni. (1387)

(1383) Comma così modificato dall' *art. 105, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, e, successivamente, dall' *art. 1, comma 1, lett. g-quater), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(1384) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* , e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. g-quater), n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(1385) Comma così sostituito dall' *art. 4, comma 1-ter, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* .

(1386) Comma così modificato dall' *art. 105, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1387) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, lett. i-ter), D.L. 16 giugno 2022, n. 68* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108* .

(1388) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 462 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(1389) La Corte costituzionale con ordinanza 28 giugno-12 luglio 1995, n. 315 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 203 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre ulteriori e nuovi profili, con ordinanza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 218 (Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, ultimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1390) La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre 1995, n. 437 (Gazz. Uff. 27 settembre 1995, n. 40, Serie speciale) ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli *artt. 203* , comma terzo, e *206* , sollevata in riferimento agli *artt. 3* , *24* e *113 della Costituzione* .

Art. 204 Provvedimento del prefetto (1394)

In vigore dal 13 agosto 2003

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al *comma 2 dell'articolo 203* , ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell' *art. 195* , comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti. (1391) (1395)

1-bis. I termini di cui ai *commi 1-bis e 2 dell'articolo 203* e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto. (1392) (1396)

1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità. (1392) (1396)

2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall' *art. 201* . Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore. (1393) (1397)

3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

(1391) Comma così modificato dall' *art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , dall' *art. 68, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488* , dall' *art. 18, comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340* e, successivamente, dall' *art. 4, comma 1-quater, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* .

(1392) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1-quinquies, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* .

(1393) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1-sexies, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* .

(1394) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 ottobre 1997, n. 324 (Gazz. Uff. 5 novembre 1997, n. 45, Serie speciale), e con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 306 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione. Identica questione è stata già decisa dalla stessa Corte con la sentenza n. 366 del 1994 e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994 nelle quali si è rilevato che il giudice, nel respingere l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la determinazione della sanzione che ben può essere fissata nella misura corrispondente a quella «ridotta» di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada. Successivamente la stessa

Corte con altra ordinanza 9-16 maggio 2002, n. 201 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204 sollevata in riferimento agli articoli 24, 97, 111 e 113 della Costituzione. Con altra ordinanza 13-28 luglio 2004, n. 294 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 dal giudice di pace di Taranto; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 sollevata in riferimento all'art. 5 della Costituzione.

(1395) La Corte costituzionale: con ordinanza 25-28 marzo 1996, n. 92 (Gazz. Uff. 3 aprile 1996, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione; con ordinanza 10-19 luglio 1996, n. 268 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma primo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; con ordinanza 28 ottobre-6 novembre 1998, n. 365 (Gazz. Uff. 11 novembre 1998, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, sollevata dal vice pretore onorario di Verona; con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 55 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, sollevata dal giudice di pace di Isernia, in riferimento agli artt. 24 e 97, primo comma, della Costituzione; con ordinanza 3-14 luglio 2006, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, commi 7 e 8, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1396) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 43 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, commi 1-bis e 1-ter aggiunti dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85.

(1397) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 147 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 5-12 giugno 2007, n. 185 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione.

Art. 204-bis Ricorso in sede giurisdizionale (1398)

In vigore dal 6 ottobre 2011

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall' *articolo 7 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150* . (1399)

(1398) Articolo inserito dall' *art. 4, comma 1-septies, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* , modificato dall' *art. 39, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 34, comma 6, lett. a), D.Lgs. 1º settembre 2011, n. 150* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l' *art. 36 del medesimo D.Lgs. 1º settembre 2011, n. 150* .

(1399) La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 16 dicembre 2011, n. 335 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2011, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 1, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Art. 205 Opposizione all'ordinanza-ingiunzione (1400)

In vigore dal 6 ottobre 2011

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall' *articolo 6 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150* .

(1400) Articolo modificato dall' *art. 107, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , dall' *art. 23, comma 3, lett. a) e b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* , dall' *art. 4, comma 1-octies, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 agosto 2003, n. 214* , dall' *art. 39, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 34, comma 6, lett. b), D.Lgs. 1º settembre 2011, n. 150* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l' *art. 36 del medesimo D.Lgs. 1º settembre 2011, n. 150* .

Art. 206 Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (1401) (1402)**In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli *articoli 202 e 204*, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell' *art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall' *art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689*.

2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.

3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà incarico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

(1401) La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre 1995, n. 437 (Gazz. Uff. 27 settembre 1995, n. 40, Serie speciale) ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli *artt. 203*, comma terzo, e *206*, sollevata in riferimento agli *artt. 3, 24 e 113 della Costituzione*.

(1402) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*artt. 206*, sollevata in riferimento all'*art. 3*, primo comma, della Costituzione; con altra ordinanza 8-16 giugno 2000, n. 206 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 206*, nella parte in cui disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delle norme del codice della strada, sollevata in riferimento agli *artt. 3 e 24 della Costituzione*.

Art. 207 Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE**In vigore dal 13 agosto 2010**

1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall' *art. 202*. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende (1403).

2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall' *articolo 202*. (1404)

3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell' *articolo 214-bis*. (1405)

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.

[4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea. (1407) (1406)]

(1403) Comma così modificato dall' *art. 108, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 4, comma 2, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(1404) Comma inserito dall' *art. 25, comma 1, L. 3 febbraio 2003, n. 14* e, successivamente, modificato dall' *art. 4, comma 2, lett. b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*. In seguito la modifica apportata dal D.L. 151/2003 è stata confermata dall' *art. 11, comma 1, L. 31 ottobre 2003, n. 306*.

(1405) Comma modificato dall' *art. 108, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, sostituito dall' *art. 4, comma 2, lett. c), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 37, comma 2, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(1406) Comma abrogato dall' *art. 37, comma 2, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(1407) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 2, lett. c-bis), D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

Art. 208 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

In vigore dal 10 novembre 2021

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dall' *articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144*, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell' *articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190*, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con *legge 30 dicembre 1988, n. 556*, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; (1414)

b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori. (1408)

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' *articolo 195*, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all' *articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 ottobre 2007, n. 160*, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli *articoli 186*, comma 2-octies, e *187*, comma 1-quater, destinata al Fondo. (1413) (1417)

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. (1409)

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente. (1415)

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell' *articolo 12*;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e

alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all' *articolo 36* , a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell' *articolo 12* , alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica (1416). (1410)

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. (1411)

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli *articoli 186* , 186-bis e *187* e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell' *articolo 12* , destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato. (1412)

(1408) Comma sostituito dall' *art. 109, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; infine, tale ultimo termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* .

(1409) Comma sostituito dall' *art. 15, comma 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; successivamente, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* . Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 40, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(1410) Comma modificato dall' *art. 10, comma 3, L. 19 ottobre 1998, n. 366* , dall' *art. 31, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448* , a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall' *art. 18, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472* , sostituito dall' *art. 53, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388* , a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, modificato dall' *art. 5-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 giugno 2005, n. 115* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168* . Infine, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 40, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120* , che ha sostituito gli originari commi 4, 4-bis (inserito dall' *art. 1, comma 564, L. 27 dicembre 2006, n. 296* , a decorrere dal 1° gennaio 2007) e 5 con gli attuali commi 4, 5 e 5-bis.

(1411) Comma così sostituito dall' *art. 40, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120* , che ha sostituito gli originari commi 4, 4-bis (inserito dall' *art. 1, comma 564, L. 27 dicembre 2006, n. 296* , a decorrere dal 1° gennaio 2007) e 5 con gli attuali commi 4, 5 e 5-bis.

(1412) Comma aggiunto dall' *art. 40, comma 1, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120* , che ha sostituito gli originari commi 4, 4-bis (inserito dall' *art. 1, comma 564, L. 27 dicembre 2006, n. 296* , a decorrere dal 1° gennaio 2007) e 5 con gli attuali commi 4, 5 e 5-bis. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 66-quinquies, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108* .

(1413) Comma inserito dall' *art. 3, comma 55, lett. d), L. 15 luglio 2009, n. 94* .

(1414) Lettera così modificata dall' *art. 3, comma 57, L. 15 luglio 2009, n. 94* .

(1415) Comma inserito dall' *art. 40, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(1416) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. Ob), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(1417) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *Decreto 30 marzo 2011* .

Art. 209 Prescrizione

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall' *art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689* .

Sezione II

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 210 Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale

In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegue una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:
 - a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività;
 - b) sanzioni concernenti il veicolo;
 - c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. (1418)
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

(1418) Comma così sostituito dall' *art. 110, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 211 Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive

In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegue la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell' *art. 200* o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall' *art. 201* . Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell' *art. 203* . Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4. (1419)
7. L'opposizione di cui all' *art. 205* si estende alla sanzione accessoria. (1420)

(1419) Comma inserito dall' *art. 111, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1420) Comma così rinominato dall' *art. 111, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 212 Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell' *art. 200* o nella notificazione da effettuare secondo l' *art. 201* . Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell' *art. 203* , commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

3. L'opposizione prevista dall' *art. 205* si estende alla sanzione accessoria.

4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.

Art. 213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa (1421)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all' *articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121* , le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal prefetto. (1424)

4. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 (1423) ad euro 7.261 (1423), nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 -bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente; la medesima comunicazione reca altresì l'avviso che, se l'avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all' *articolo 214-bis*, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall'organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all' *articolo 214-bis* mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all' *articolo 214-bis*, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. (1425)

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214 -bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. (1426)

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 (1423) ad euro 7.937 (1423). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 -bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario. (1428) (1429)

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'annotazione al P.R.A. (1422)

10-bis. Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall'organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l'annotazione al P.R.A. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al P.R.A. (1427)

(1421) Articolo modificato dall' *art. 112, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. 19, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*, dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall' *art. 38, comma 1, lett. a), nn. 1), 2), 3) e 4), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*, dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, dall' *art. 195, comma 3-bis del presente codice*, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall' *art. 5-bis, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*, dall' *art. 2, comma 169, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2006, n. 286*, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 23-bis, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*.

(1422) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. i), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98*, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017*, come modificato dall' *art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205* e dall' *art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

(1423) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, ai sensi dell' *art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 27 dicembre 2018*. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1424) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. g-quinquies), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(1425) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. g-quinquies), nn. 2.1) e 2.2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(1426) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. g-quinquies), n. 3), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(1427) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. g-quinquies), n. 4), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(1428) La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre-9 dicembre 2022, n. 246 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2022, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come modificato dall'art. 23-bis, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto, in sede di conversione, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente.

(1429) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 giugno - 20 luglio 2021, n. 159 (Gazz. Uff. 21 luglio 2021, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 214 Fermo amministrativo del veicolo (1430)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 774 (1431) ad euro 3.105 (1431), nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214 -bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia. (1433)

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il fermo amministrativo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. (1432)

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 (1431) ad euro 7.937 (1431). Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 -bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

(1430) Articolo modificato dall' *art. 113, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall' *art. 23, comma 4, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* , dall' *art. 4, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* , dall' *art. 38, comma 1, lett. b), D.L. 30 settembre 2003, n. 269* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* , dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall' *art. 5-bis, comma 1, lett. d), nn. 1), 2), 3) e 4), D.L. 30 giugno 2005, n. 115* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168* , dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 23-bis, comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132* .

(1431) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , ai sensi dell' *art. 2, comma 1, del medesimo D.M. 27 dicembre 2018* . Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1432) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. g-sexies), D.L. 10 settembre 2021, n. 121* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156* .

(1433) Per le modalità e le caratteristiche del sigillo previsto dal secondo periodo del presente comma vedi il *D.M. 1 marzo 2004* .

Art. 214-bis Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca (1434)

In vigore dal 1 gennaio 2020

1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli *articoli 213* , comma 5, e *214* , comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli *articoli 213* , comma 5, e *214* , comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni precedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli *articoli 213* , comma 5, e *214* , comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il

provvedimento notificato è comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A. (1436)

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189*.

3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli *articoli 213 e 214* sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento. (1435)

(1434) Articolo inserito dall' *art. 38, comma 1, lett. c), D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.

(1435) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 218, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(1436) Comma così modificato dall' *art. 23-bis, comma 1, lett. c), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2018, n. 132*, e, successivamente, dall' *art. 5, comma 1, lett. l), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98*, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017*, come modificato dall' *art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205* e dall' *art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

Art. 214-ter Destinazione dei veicoli confiscati (1437)

In vigore dal 1 gennaio 2020

1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli *articoli 186*, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e *187*, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell' *articolo 214-bis*. (1438)

2. Si applicano, in quanto compatibili, l' *articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni, e l' *articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.

(1437) Articolo inserito dall' *art. 41, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(1438) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. m), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98*, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017*, come modificato dall' *art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205* e dall' *art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

Art. 215 Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo

In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell' *art. 201*.

2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.

3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell' *art. 201*. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente

diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.

4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto. (1439)

5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell' art. 203 . (1440)

(1439) Comma così modificato dall' art. 114, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1440) Comma aggiunto dall' art. 114, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 215-bis Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, dissequestrati e confiscati (1442) (1441)

In vigore dal 10 novembre 2021

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 , a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio. (1443)

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189 . La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo. (1444)

(1441) Articolo inserito dall' art. 23-bis, comma 1, lett. d), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 .

(1442) Rubrica così modificata dall' art. 1, comma 1, lett. g-septies), n. 3), D.L. 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 .

(1443) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. g-septies), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 .

(1444) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. g-septies), n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 .

Art. 216 Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente (1450)
In vigore dal 24 gennaio 2006

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (1445) se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell' *art. 214* . (1446)

2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.

3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente. (1447)

4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell' *art. 203* si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.

5. L'opposizione di cui all' *art. 205* si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 (1448) ad euro 8.186 (1448) . Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. (1449) (1451)

(1445) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(1446) Comma sostituito dall' *art. 115, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così modificato dall' *art. 20, comma 7, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286* .

(1447) Comma così modificato dall' *art. 115, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1448) Importo elevato dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1449) Comma modificato dall' *art. 115, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 19, comma 6, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* .

(1450) Rubrica così sostituita dall' *art. 20, comma 7, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286*.

(1451) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-3 luglio 1998, n. 246 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 216, comma 6, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 1° -5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 217 Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione
In vigore dal 15 gennaio 2000

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del

ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1452), che, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenere la restituzione da parte dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1452). Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (1453) ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa. (1454)

3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (1453). Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento. (1455)

4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.

5. L'opposizione di cui all' *art. 205* si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 (1456) ad euro 8.186 (1456). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo. (1457)

(1452) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(1453) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(1454) Comma così modificato dall' *art. 116, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1455) Comma così modificato dall' *art. 116, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1456) Importo elevato dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004*, arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195*, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006*, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008*, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010*, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018*, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1457) Comma modificato dall' *art. 116, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 19, comma 7, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

Art. 218 Sanzione accessoria della sospensione della patente (1464)

In vigore dal 13 agosto 2010

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. (1465)

2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate

fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all' *articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* . Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all' *articolo 226* , comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta. (1459) (1465)

3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2. (1463)

4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. (1458)

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell' *art. 205* . (1460) (1466)

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 (1461) ad euro 8.186 (1461) . Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo. (1462)

(1458) Comma così modificato dall' *art. 42, comma 1, lett. c)* , L. 29 luglio 2010, n. 120 .

(1459) Comma modificato dall' *art. 117, comma 1, lett. a)* , D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 42, comma 1, lett. a)* , L. 29 luglio 2010, n. 120 .

(1460) Comma inserito dall' *art. 117, comma 1, lett. b)* , D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1461) Importo elevato dall' *art. 1, D.M. 24 dicembre 2002* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall' *art. 1, D.M. 22 dicembre 2004* , arrotondato all'unità di euro dall' *art. 195* , comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006* , a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010* , a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014* , a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016* , a decorrere dal 1° gennaio 2017, e dall' *art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2018* , a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' *art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020* , a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(1462) Comma rinominato dall' *art. 117, comma 1, lett. c)* , D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993, sostituito dall' *art. 19, comma 8, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, così modificato dall' *art. 42, comma 1, lett. d)* , L. 29 luglio 2010, n. 120 .

(1463) Comma così modificato dall' *art. 42, comma 1, lett. b)* , L. 29 luglio 2010, n. 120 .

(1464) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-26 giugno 1998, n. 235 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 218, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(1465) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 330 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione.

(1466) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-17 marzo 2000, n. 74 (Gazz. Uff. 22 marzo 2000, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, nel testo introdotto dall'art. 117 del decreto legislativo n. 360 del 1993, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 4-18 giugno 2003, n. 215 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.. La medesima Corte, con altra ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 194 (Gazz.

Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe

Art. 218-bis Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati (1467) **In vigore dal 15 maggio 2011**

1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all' *articolo 218*, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categorie A1, A2 o A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categorie A1, A2 o A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B. (1468)

(1467) Articolo inserito dall' *art. 42, comma 2, L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(1468) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59*; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011*.

Art. 219 Revoca della patente di guida (1469) **In vigore dal 25 marzo 2016**

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1470), nei casi previsti dall' *art. 130*, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall' *art. 120*, comma 1. (1471)

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. (1472)

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell' *articolo 130*, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. (1473)

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. (1474) (1477)

3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli *articoli 186*, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222. (1476)

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli *articoli 186*, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. (1475)

(1469) A norma dell' *art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai conducenti dei ciclomotori, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici.

(1470) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(1471) Comma sostituito dall' *art. 118, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall' *art. 13, comma 1, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575*.

(1472) Comma modificato dall' *art. 118, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993, sostituito dall' *art. 13, comma 2, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575* e, successivamente, dall' *art. 4, comma 3, lett. a)*, *D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(1473) Comma sostituito dall' *art. 4, comma 3, lett. b)*, *D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(1474) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 3, lett. c)*, *D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* e, successivamente, modificato dall' *art. 43, comma 1, lett. a)*, *L. 29 luglio 2010, n. 120*, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del medesimo *art. 43, L. 120/2010*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 20, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59*; tale disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011*.

(1475) Comma aggiunto dall' *art. 43, comma 1, lett. b)*, *L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(1476) Comma aggiunto dall' *art. 43, comma 1, lett. b)*, *L. 29 luglio 2010, n. 120* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 6, lett. c)*, *L. 23 marzo 2016, n. 41*, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016*.

(1477) Vedi, anche, l' *art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*.

Art. 219-bis Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni (1478)

In vigore dal 15 maggio 2011

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell' *articolo 128*, commi 1-ter e 2.

(1478) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 48, L. 15 luglio 2009, n. 94*, modificato dall' *art. 43, comma 2, lett. a) e b)*, *L. 29 luglio 2010, n. 120*, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 6, della medesima L. 120/2010* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 21, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59*; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1, del medesimo D.Lgs. 59/2011*.

Capo II DEGLI ILLECITI PENALI Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI REATI E RELATIVE SANZIONI

Art. 220 Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice

In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore. (1479)

3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico Ministero, ai sensi del comma 1.

4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.

(1479) Comma così modificato dall' *art. 119, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 221 Connessione obiettiva con un reato**In vigore dal 1 gennaio 1993**

1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell' *art. 220* .

Sezione II

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI

Art. 222 Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati (1484)**In vigore dal 25 marzo 2016**

1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida (1485) . La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza. (1480) (1483)

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. (1481)

3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga. (1482)

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga. (1482)

3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. (1482)

(1480) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102* e, successivamente, così modificato dall' *art. 4, comma 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125*, dall' *art. 43, comma 3, L. 29 luglio 2010, n. 120* e dall' *art. 1, comma 6, lett. b), n. 1), L. 23 marzo 2016, n. 41*, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016*.

(1481) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102*.

(1482) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 6, lett. b), n. 2), L. 23 marzo 2016, n. 41*, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016*.

(1483) La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio-17 aprile 2019, n. 88 (Gazz. Uff. 24 aprile 2019, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del presente comma, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

(1484) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 264 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione. La stessa Corte Costituzionale, con successiva ordinanza 13-18 aprile 2000, n. 106 (Gazz. Uff. 26 aprile 2000, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, in relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, sollevata in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 20 febbraio - 24 aprile 2019, n. 103 (Gazz. Uff. 2 maggio 2019, n. 18, 1ª Serie speciale, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 7 aprile - 15 maggio 2020, n. 92 (Gazz. Uff. 3 giugno 2020, n. 21 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(1485) La Corte costituzionale, con ordinanza 3 - 24 luglio 2019, n. 203 (Gazz. Uff. 31 luglio 2019, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 6 novembre - 5 dicembre 2019, n. 257 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2019, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. La Corte costituzionale, con altra ordinanza 11 febbraio - 6 marzo 2020, n. 42 (Gazz. Uff. 11 marzo 2020, n. 11 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 7 - 30 luglio 2021, n. 184 (Gazz. Uff. 4 agosto 2021, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Art. 223 Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato (1486)

In vigore dal 25 marzo 2016

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all' *articolo 226*, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all' *articolo 222*, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non

definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni. (1487) (1489)

2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. (1488)

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo. (1489) (1490)

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell' *articolo 205* .

(1486) Articolo sostituito dall' *art. 120, comma 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 43, comma 4, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(1487) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 6, lett. d), nn. 1) e 2), L. 23 marzo 2016, n. 41* , a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016* .

(1488) Comma inserito dall' *art. 1, comma 6, lett. e), L. 23 marzo 2016, n. 41* , a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016* .

(1489) La Corte costituzionale, con ordinanza 04 - 11 aprile 2011, n. 125 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 223, commi 2 e 3, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione.

(1490) La Corte costituzionale, con ordinanza 05 - 12 ottobre 2011, n. 265 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2011, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 223, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 13, 24, 25 e 27 della Costituzione.

Art. 224 Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente (1491)

In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. (1492)

2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. (1493)

3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli *articoli 218 e 219* nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria. (1494)

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1493). Essa è iscritta nella patente.

(1491) Rubrica così modificata dall' *art. 121, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1492) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(1493) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(1494) La Corte costituzionale, con sentenza 9-30 giugno 2022, n. 163 (Gazz. Uff. 6 luglio 2022, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'*art. 186, comma 2, lettere b) e c)*, del presente provvedimento, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.

Art. 224-bis Obblighi del condannato (1495)

In vigore dal 1 aprile 2006

1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese né superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.

3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* .

4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' *articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274* .

(1495) Articolo inserito dall' *art. 6, comma 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102* .

Art. 224-ter Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (1496)

In vigore dal 13 agosto 2010

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell' *articolo 213* , in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all' *articolo 214-bis* .

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell' *articolo 213* del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all' *articolo 214* , in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente

affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell' *articolo 214* , in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell' *articolo 205* .

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli *articoli 213 e 214* , in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. (1497)

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3.

(1496) Articolo inserito dall' *art. 44, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(1497) La Corte costituzionale, con sentenza 7-24 aprile 2020, n. 75 (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporre la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova.

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 225 Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

- a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1498) un archivio nazionale delle strade;
- b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1499) un archivio nazionale dei veicoli;
- c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1499) un'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

(1498) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(1499) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "la Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "il Dipartimento per i trasporti terrestri".

Art. 226 Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale

In vigore dal 1 gennaio 2020

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1500) è istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell' *art. 2* .

2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell' *art. 54* , comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell' *art. 62* e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell' *art. 10* , comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell' *art. 54* , comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso

il Dipartimento per i trasporti terrestri (1501) , che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell' *art. 62* potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1500) nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1501) è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all' *art. 47* , comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n) .

6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (1506)

7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (1501) , dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all' *art. 12* , dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri (1501). (1505)

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli. (1502)

9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento. (1503)

10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1501) è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla *legge 6 giugno 1974, n. 298* che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all' *articolo 126-bis* , agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate. (1504)

12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (1501) , dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all' *art. 12* , dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri (1501) .

13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.

(1500) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(1501) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. n)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "Dipartimento per i trasporti terrestri".

(1502) Comma così sostituito dall' *art. 122, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1503) Comma così sostituito dall' *art. 122, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1504) Comma così modificato dall' *art. 22, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, dall' *art. 16, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 1° gennaio 2003; infine, tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* .

(1505) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. n)*, *n. 2)*, *D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98* , a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017* , come modificato dall' *art. 1, comma 1140, lett. b)*, *L. 27 dicembre 2017, n. 205* e dall' *art. 1, comma 1135, lett. b)*, *n. 2)*, *L. 30 dicembre 2018, n. 145* .

(1506) Comma modificato dall' *art. 122, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993, e dall' *art. 16, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 1° gennaio 2003, termine prorogato al 30 giugno 2003, dall' *art. 10, comma 1, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 284* . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. n)*, *n. 1)*, *D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98* , a

decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017* , come modificato dall' *art. 1, comma 1140, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205* e dall' *art. 1, comma 1135, lett. b), n. 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145* .

Art. 227 Servizio e dispositivi di monitoraggio

In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all' *art. 226* , comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico. (1507)

2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (1508) , sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1509) .

3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1509) a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.

(1507) Comma così modificato dall' *art. 123, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1508) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".

(1509) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

Art. 228 Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice

In vigore dal 1 ottobre 1995

1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (1510) .

2. La destinazione degli importi prevista dall' *art. 16 della legge 1° dicembre 1986, n. 870* , è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patente di guida di cui all' *art. 126* . Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall' *art. 19 della medesima legge* . Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati *articoli 16* e *19* . (1511)

3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1512) sono destinati alle seguenti spese:

a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1512) , nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;

b) per l'effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del suindicato Dicastero, in merito all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1512) , magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;

d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all' *art. 226* .

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze (1513) è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1512) .

5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.

6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:

a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;

b) per l'effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in merito all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.

(1510) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. o)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "uffici della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri".

(1511) Comma così sostituito dall' *art. 14, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575*.

(1512) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(1513) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. e)*, *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9*, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro del tesoro" è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'economia e delle finanze".

Art. 229 Attuazione di direttive comunitarie (1514) (1515)

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi *dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86*, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

(1514) Per la conferma dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l' *art. 406, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495*.

(1515) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.M. 3 novembre 1994* - Attuazione della direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il *D.M. 3 novembre 1994* - Attuazione della direttiva 93/29/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il *D.M. 3 novembre 1994* - Attuazione della direttiva 93/30/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il *D.M. 3 novembre 1994* - Attuazione della direttiva 93/31/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote; il *D.M. 3 novembre 1994* - Attuazione della direttiva 93/32/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote; il *D.M. 3 novembre 1994* - Attuazione della direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il *D.M. 3 novembre 1994* - Attuazione della direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il *D.M. 3 novembre 1994* - Attuazione della direttiva 93/92/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote; il *D.M. 3 novembre 1994* - Attuazione della direttiva 93/93/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote; il *D.M. 3 novembre 1994* - Attuazione della direttiva 93/94/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; il *D.M. 2 dicembre 1994* - Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/226 del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi; il *D.M. 8 maggio 1995* - Attuazione della direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 concernente i dispositivi di traino dei veicoli a motore dei loro rimorchi nonché la loro installazione sui veicoli; il *D.M. 8 maggio 1995* - Recepimento della direttiva 92/53/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; il *D.M. 8 maggio 1995* - Attuazione della direttiva 93/116/CE della Commissione del 17 dicembre 1993 relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore; il *D.M. 8 maggio 1995* - Attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee n. 93/91/CEE del 29 ottobre 1993 e 94/53/CE del 15 novembre 1994 concernente la sistemazione interna dei veicoli a motore per quanto attiene alla identificazione di comandi, spie ed indicatori; il *D.M. 29 agosto 1996* - Attuazione della direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie dei veicoli a motore; il *D.M. 11 marzo 1997* (Gazz. Uff. 17 aprile 1997, n. 89, S.O.) - Attuazione della direttiva 95/56/CE della Commissione dell'8 novembre 1995 relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE; il *D.M. 7 luglio 1997* (Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 172) - Attuazione della direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE; il *D.M. 31 marzo 1998* - Recepimento della direttiva 97/32/CE della Commissione, dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; il *D.M. 6 aprile 1998* - Attuazione della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale; il *D.M. 4 agosto 1998* - Recepimento della

direttiva 98/12/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi; il *D.M. 13 maggio 1999* - Recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; il *D.M. 20 dicembre 1999* - Attuazione della direttiva 97/68/CE del 16 dicembre 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali; il *D.M. 14 febbraio 2000* - Attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli; il *D.M. 22 ottobre 2001* - Recepimento della direttiva 2000/72/CE della Commissione del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote; il *D.M. 22 ottobre 2001* - Recepimento della direttiva 2000/74/CE della Commissione del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa all'identificazione di comandi, spie ed indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote; il *D.M. 21 dicembre 2001* - Recepimento della direttiva 2000/73/CE della Commissione del 22 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote; il *D.M. 26 febbraio 2002* - Recepimento della direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2000, relativa ai dispositivi di protezione anticastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio; il *D.M. 13 maggio 2002* - Recepimento della direttiva 2001/56/CE del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio; il *D.M. 20 giugno 2002* - Recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo); il *D.M. 8 maggio 2003* - Recepimento della direttiva 2002/80/CE del 3 ottobre 2002 della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore; il *D.M. 21 settembre 2004* - Recepimento della direttiva 2004/78/CE del 29 aprile 2004 della Commissione, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico; il *D.M. 27 dicembre 2004* - Recepimento della direttiva 2004/3/CE dell'11 febbraio 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 70/156/CEE e 80/1268/CEE del Consiglio per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio ed il consumo di carburante dei veicoli N1; il *D.M. 25 settembre 2007* - Recepimento della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio; il *D.M. 25 ottobre 2007* - Recepimento della direttiva 2007/37/CE della Commissione del 21 giugno 2007, con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; il *D.M. 11 gennaio 2008* - Recepimento della direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità; il *D.M. 28 aprile 2008* - Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli; il *D.M. 15 maggio 2014* - Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli; il *D.M. 3 giugno 2014* - Recepimento della direttiva 2013/60/UE della Commissione, del 27 novembre 2013, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o tre ruote.

Art. 230 Educazione stradale In vigore dal 13 agosto 2010

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche. (1517)

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (1516) , con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.

2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti. (1518)

(1516) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* , a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro della pubblica istruzione" è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

(1517) Comma sostituito dall' *art. 10, comma 4, L. 19 ottobre 1998, n. 366* e, successivamente, così modificato dall' *art. 6, comma 1, D.L. 3 agosto 2007, n. 117* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* e dall' *art. 45, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120* .

(1518) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 3-bis, D.L. 27 giugno 2003, n. 151* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214* .

Art. 231 Abrogazione di norme precedentemente in vigore In vigore dal 4 luglio 2009

1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del *capo II del presente titolo* , le seguenti disposizioni:

- *regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740* , nella parte rimasta in vigore ai sensi dell' *art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393* ;
- *regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771*, modificato dalla *legge 24 dicembre 1951, n. 1583*, art. 3;
- *legge 12 febbraio 1958, n. 126* , ad eccezione dell'art. 14 ; (1519)
- *decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393* ;
- *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420* ;
- *legge 7 febbraio 1961, n. 59* , art. 25 , lettera n);
- *legge 24 luglio 1961, n. 729* , art. 9 , sesto comma;
- *legge 12 dicembre 1962, n. 1702* ;
- *legge 3 febbraio 1963, n. 74*;
- *legge 11 febbraio 1963, n. 142* ;
- *legge 26 giugno 1964, n. 434*;
- *legge 15 febbraio 1965, n. 106* ;
- *legge 14 maggio 1965, n. 576* ;
- *legge 4 maggio 1966, n. 263* ;
- *legge 1° giugno 1966, n. 416* ;
- *legge 20 giugno 1966, n. 599* ; (1519)
- *legge 13 luglio 1966, n. 615* , limitatamente al capo VI; (1519)
- *decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090* , convertito dalla *legge 16 febbraio 1967, n. 14* ; (1519)
- *legge 9 luglio 1967, n. 572*;
- *legge 4 gennaio 1968, n. 14* ;
- *legge 13 agosto 1969, n. 613* ;
- *legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32*, limitatamente ai veicoli; (1519)
- *legge 10 luglio 1970, n. 579* ;
- *decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323* ;
- *legge 31 marzo 1971, n. 201*;
- *legge 3 giugno 1971, n. 437* ;
- *legge 22 febbraio 1973, n. 59*;
- *decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741* , convertito della *legge 22 dicembre 1973, n. 842* ;
- *legge 27 dicembre 1973, n. 942* ;
- *legge 14 febbraio 1974, n. 62* ;
- *legge 15 febbraio 1974, n. 38*;
- *legge 14 agosto 1974, n. 394* ;
- *decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367* , convertito della *legge 10 ottobre 1975, n. 486* ;
- *legge 10 ottobre 1975, n. 486* ;
- *legge 25 novembre 1975, n. 707* ;
- *legge 7 aprile 1976, n. 125* ;
- *legge 5 maggio 1976, n. 313* ;
- *legge 8 agosto 1977, n. 631* ;
- *legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4* , terzo comma;
- *legge 24 marzo 1980, n. 85* ;

- legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16 , secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393* ;
- legge 10 febbraio 1982, n. 38 ;
- legge 16 ottobre 1984, n. 719;
- legge 11 gennaio 1986, n. 3 ;
- *decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 , convertito della legge 30 marzo 1987, n. 132 , articoli 8 , 9 , 14 , 15 e 16 ;*
- legge 14 febbraio 1987, n. 37 ;
- legge 18 marzo 1988, n. 111 ;
- legge 24 marzo 1988, n. 112 ;
- legge 24 marzo 1989, n. 122 , titolo IV;
- legge 22 aprile 1989, n. 143 ;
- *decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238 , convertito della legge 4 agosto 1989, n. 284 ;*
- legge 23 marzo 1990, n. 67;
- legge 2 agosto 1990, n. 229 ;
- legge 15 dicembre 1990, n. 399 ;
- legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7 , comma 3;
- legge 14 ottobre 1991, n. 336 ;
- legge 8 novembre 1991, n. 376 ;
- legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12 (1520) .

2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.

3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al *decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e successive modificazioni*. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla *legge 24 gennaio 1978, n. 27 . (1521)*

(1519) Punto così corretto da Comunicato 9 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 1993, n. 32.

(1520) Comma così modificato dall' *art. 124, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993.*

(1521) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 6, L. 18 giugno 2009, n. 69 .*

Capo II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 232 Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione (1522) In vigore dal 1 ottobre 1993

1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo. (1523)

2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall' *art. 3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190 , entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione. (1524)*

3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli *articoli da 233 a 239 .*

(1522) Rubrica così modificata dall' *art. 125, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993.*

(1523) Comma così modificato dall' *art. 125, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993.*

(1524) Comma così modificato dall' *art. 125, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 , a decorrere dal 1° ottobre 1993.*

Art. 233 Norme transitorie relative al titolo I In vigore dal 1 ottobre 1993

1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell' *art. 7* deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui all' *art. 9* si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

3. Restano ferme le disposizioni contenute nell' *art. 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 maggio 1993, n. 162*. (1525)

(1525) Comma aggiunto dall' *art. 126, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 234 Norme transitorie relative al titolo II In vigore dal 31 dicembre 1999

1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti. (1526)

2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli *articoli 26 e 27* si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all' *art. 36*, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo. (1527)

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all' *art. 44*. (1528)

5. Le norme di cui agli *articoli 16, 17 e 18* si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall' *art. 4* ed alla classificazione delle strade prevista dall' *art. 2*, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia. (1529)

(1526) Comma sostituito dall' *art. 127, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993, modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 4 ottobre 1996, n. 517*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 1996, n. 611*, sostituito dall' *art. 1, comma 1, L. 30 marzo 1999, n. 83* e, successivamente, dall' *art. 29, comma 2, L. 7 dicembre 1999, n. 472*.

(1527) Comma così sostituito dall' *art. 127, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1528) Comma così modificato dall' *art. 127, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1529) Comma aggiunto dall' *art. 127, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360*, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 235 Norme transitorie relative al titolo III In vigore dal 6 dicembre 1996

1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al *capo I del titolo III* si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati. (1530)

2. Le disposizioni del capo II del titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme. (1531)

3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme. (1532)

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1539) può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale. (1533)

5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 15 ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore. (1534)

6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli *articoli 93, 94 e 95*, nonché a tutti gli adempimenti consequenziali di cui agli *articoli 96, 97, 98, 99 e 103*, si applicano a partire dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà. (1535)

7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli *articoli 100, 101 e 102* si applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore. (1536)

8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997 (1537). Per i complessi costituiti da trattori e attrezzi comunque portati, di cui all' *articolo 104*, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti. (1538)

(1530) Comma così modificato dall' *art. 128, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1531) Comma così sostituito dall' *art. 128, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1532) Comma così sostituito dall' *art. 128, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1533) Comma così modificato dall' *art. 128, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1534) Comma così modificato dall' *art. 128, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1535) Comma così modificato dall' *art. 128, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1536) Comma così modificato dall' *art. 128, comma 1, lett. g)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1537) Termine prorogato al 30 settembre 1999 dall' *art. 1, L. 17 agosto 1999, n. 290*.

(1538) Comma modificato dall' *art. 128, comma 1, lett. h)*, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, così sostituito dall' *art. 8, comma 1 D.L. 4 ottobre 1996, n. 517*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 1996, n. 611*.

(1539) A norma dell' *art. 17, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei trasporti" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Art. 236 Norme transitorie relative al titolo IV In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell' *art. 117* si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità. Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale

validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua, ai sensi dell' *art. 126 o 128* , dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, all'atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli. (1540)

2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

(1540) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* e, successivamente, dall' *art. 129, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 237 Norme transitorie relative al titolo V In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui all' *art. 193* decorre dal 15 ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l' *art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990* . Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non inferiori ad un bimestre. (1541)

2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti. (1542)

(1541) Comma così modificato dall' *art. 130, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(1542) Comma così modificato dall' *art. 130, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 238 Norme transitorie relative al titolo VI In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Le disposizioni del *titolo VI, capo I* si applicano dal 1° gennaio 1993.

2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della *legge 21 novembre 1991, n. 374* , anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di pace.

Art. 239 Norme transitorie relative al titolo VII In vigore dal 1 ottobre 1993

1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli *articoli 225 e 226* sono impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo. (1543)

2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all' *art. 227* sono installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo. (1544)

(1543) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. b)*, *D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* .

(1544) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 2, lett. c)*, *D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214* e, successivamente, dall' *art. 131, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360* , a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Art. 240 Entrata in vigore delle norme del presente codice

In vigore dal 1 gennaio 1993

1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella dei punteggi previsti all' *art. 126-bis* (1545) (1562)

In vigore dal 10 novembre 2021

Norma violata		Punti
<i>Art. 141</i>	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
<i>Art. 142</i>	Comma 8	3 (1547)
	Comma 9	6 (1547)
	Comma 9-bis	10 (1550)
<i>Art. 143</i>	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
<i>Art. 145</i>	Comma 5	6
	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
<i>Art. 146</i>	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
	Comma 3	6
<i>Art. 147</i>	Comma 5	6
<i>Art. 148</i>	Comma 15, con riferimento al comma 2	3
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
	Comma 15, con riferimento al comma 8	2
	Comma 16, terzo periodo	10
<i>Art. 149</i>	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
<i>Art. 150</i>	Comma 5, con riferimento all' <i>art. 149, comma 5</i>	5
	Comma 5, con riferimento all' <i>art. 149, comma 6</i>	8
<i>Art. 152</i>	Comma 3	1
<i>Art. 153</i>	Comma 10	3
	Comma 11	1
<i>Art. 154</i>	Comma 7	8
	Comma 8	2
<i>Art. 158</i> (1561)	Comma 2, lettere d) e h)	2
	Comma 2, lettera g)	4
<i>Art. 161</i>	Commi 1 e 3	2

	Comma 2	4
<i>Art. 162</i>	Comma 5	2
<i>Art. 164</i>	Comma 8	3
<i>Art. 165</i>	Comma 3	2
<i>Art. 167</i>	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2
	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
	Comma 7	3
<i>Art. 168</i>	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
	Comma 9-bis	2
<i>Art. 169</i>	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
<i>Art. 170</i>	Comma 6	1
<i>Art. 171</i>	Comma 2	5
<i>Art. 172</i>	Commi 10 e 11	5 (1546)
<i>Art. 173</i>	Commi 3 e 3-bis	5 (1548)
<i>Art. 174</i>	Comma 5 per violazione dei tempi di guida	2 (1551)
	Comma 5 per violazione dei tempi di riposo	5 (1551)
	Comma 6	10 (1551)
	Comma 7 primo periodo	1 (1552)
	Comma 7 secondo periodo	3 (1552)
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida	2 (1552)
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo	5 (1552)
	Comma 8	2 (1552)
<i>Art. 175</i>	Comma 13	4
	Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)	2
	Comma 16	2
<i>Art. 176 (1553)</i>	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
<i>Art. 177</i>	Comma 5	2
<i>Art. 178</i>	Comma 5 per violazione dei tempi di guida	2 (1554)
	Comma 5 per violazione dei tempi di riposo	5 (1554)
	Comma 6	10 (1555)
	Comma 7 primo periodo	1 (1555)
	Comma 7 secondo periodo	3 (1555)

	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida	2 (1555)
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo	5 (1555)
	Comma 8	2 (1555)
Art. 179	Commi 2 e 2-bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 186-bis (1556)	Comma 2	5
Art. 187	Commi 1 e 8	10 (1549)
Art. 188 (1557)	Comma 4	6
	Comma 5	3
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191 (1558)	Comma 1	8
	Comma 2	4
	Comma 3	8
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10
Art. 193 (1560)	Comma 2	5

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti. (1559)

(1545) Tabella inserita dal *D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9* e, successivamente, sostituita dallo stesso *D.Lgs. 9/2002*, come modificato dall' *art. 7, comma 10, D.L. 27 giugno 2003, n. 151*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° agosto 2003, n. 214*.

(1546) Rigo così modificato dall' *art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150*, a decorrere dal 14 aprile 2006.

(1547) Rigo così modificato dall' *art. 3, comma 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160* e, successivamente, dall' *art. 22, comma 3, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(1548) Rigo così modificato dall' *art. 4, comma 2, D.L. 3 agosto 2007, n. 117*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 ottobre 2007, n. 160*.

(1549) Rigo così modificato dall' *art. 4, comma 01, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125*.

(1550) Rigo inserito dall' *art. 22, comma 3, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(1551) Rigo così modificato dall' *art. 22, comma 3, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(1552) Rigo inserito dall' *art. 22, comma 3, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(1553) Capoverso così modificato dall' *art. 22, comma 3, lett. c), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(1554) Rigo così modificato dall' *art. 22, comma 3, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(1555) Rigo inserito dall' *art. 22, comma 3, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(1556) Capoverso inserito dall' *art. 22, comma 3, lett. e), L. 29 luglio 2010, n. 120*, a decorrere dal 30 luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 del medesimo *art. 22, L. 120/2010*.

(1557) Capoverso inserito dall' *art. 22, comma 3, lett. f), L. 29 luglio 2010, n. 120* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. g-octies), n. 2), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(1558) Capoverso così modificato dall' *art. 22, comma 3, lett. g), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(1559) Capoverso così modificato dall' *art. 22, comma 3, lett. h), L. 29 luglio 2010, n. 120*.

(1560) Capoverso aggiunto dall' *art. 23-bis, comma 2, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2018, n. 136*.

(1561) Capoverso così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. g-octies), n. 1), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

(1562) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 45 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1° Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, e relativa tabella, aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 10-20 luglio 2007, n. 311 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29, 1° Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità; della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, Tabella dei punteggi, ultima parte, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L. 15 gennaio 1992, n. 21 (1)**Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2).**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18.

(2) Vedi, anche, la L. 11 agosto 2003, n. 218. La regione Sicilia, con L.R. 6 aprile 1996, n. 29, ha disposto che la presente legge si applichi nel proprio territorio con le modifiche nella stessa indicate. In appendice alla medesima legge regionale è riportato il testo della presente legge, aggiornato con le modifiche da essa disposte, nonché con le modifiche apportate da altri provvedimenti regionali intervenuti successivamente, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla regione Sicilia.

1. Autoservizi pubblici non di linea.

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale (3).

(3) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 170, L. 4 agosto 2017, n. 124.

2. Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

3- bis. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio (4).

(4) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

3. Servizio di noleggio con conducente (5).

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici (6).

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede operativa del vettore e, almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna

l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa (7).

(5) Articolo così sostituito dalla lettera *a*) del comma 1- *quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7- *bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(6) Comma così modificato dall'art. 10- *bis*, comma 1, lett. *a*), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza identica modifica era stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. *a*), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018.

(7) Comma così sostituito dall'art. 10- *bis*, comma 1, lett. *b*), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza la sostituzione del presente comma era stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. *b*), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018.

4. Competenze regionali.

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Competenze comunali.

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

- a*) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
- b*) le modalità per lo svolgimento del servizio;
- c*) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
- d*) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5-bis. Accesso nel territorio di altri comuni (8).

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

1- *bis*. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati (9).

(8) Articolo aggiunto dalla lettera *b*) del comma 1- *quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7- *bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(9) Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

7. Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli

che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata (10).

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione (11).

4. L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (12).

(10) Comma così modificato dall'art. 49, comma 5-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(11) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 1- *quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7- *bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(12) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 2- *bis*, dall'art. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 6 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

9. Trasferibilità delle licenze.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

10. Sostituzione alla guida.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente (13).

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

2- *bis*. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente (14).

3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione (15).

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230- *bis* del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge (16).

(13) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

(14) Comma inserito dall'art. 10- *bis*, comma 1, lett. c), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

(15) Comma così sostituito dall'art. 10- *bis*, comma 1, lett. d), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

(16) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici (17).

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa (18) (19).

4- *bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale (20).

4- *ter*. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso (21).

5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

(17) Comma così sostituito dalla lettera *d*) del comma 1- *quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7- *bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(18) Comma sostituito dalla lettera *d*) del comma 1- *quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7- *bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10- *bis*, comma 1, lett. *e*), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza identica modifica era stata disposta dall'art. 1, comma 1, lett. *c*), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018. Infine, la Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-26 marzo 2020, n. 56 (Gazz. Uff. 1° aprile 2020, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 10- *bis*, comma 1, lettera *e*), D.L. n. 135/2018, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del presente comma.

(19) Vedi, anche, l'art. 10- *bis*, comma 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

(20) Comma inserito dall'art. 10- *bis*, comma 1, lett. *f*), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza l'inserimento del presente comma era stato disposto dall'art. 1, comma 1, lett. *d*), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-26 marzo 2020, n. 56 (Gazz. Uff. 1° aprile 2020, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 10- *bis*, comma 1, lettera *f*), D.L. n. 135/2018, nella parte in cui ha aggiunto il presente comma.

(21) Comma inserito dall'art. 10- *bis*, comma 1, lett. *f*), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12. In precedenza l'inserimento del presente comma era stato disposto dall'art. 1, comma 1, lett. *d*), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143, abrogato dall' art. 1, comma 2, della citata Legge n. 12/2019, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 143/2018.

11-bis. Sanzioni (22).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza (23).

(22) Sull'applicabilità delle sanzioni di cui al presente articolo vedi l'art. 10-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

(23) Articolo aggiunto dalla lettera *e*) del comma 1- *quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7- *bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

12. Caratteristiche delle autovetture.

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Tariffe.

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

14. Disposizioni particolari.

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di *handicap*.

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di *handicap*, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di *handicap* di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

15. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

**L. 24 novembre 1981, n. 689 (1) (2).
Modifiche al sistema penale**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE (3)

Sezione I
Principi generali

Art. 1 (Principio di legalità) (5)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
(4)

(3) Per la conversione in euro delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative espresse in lire, vedi l' *art. 51, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213*.

(4) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 140 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 7, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuove motivazioni, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 501 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale) e con ordinanza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 245 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con altra sentenza 6 - 20 luglio 2016, n. 193 (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

(5) La Corte costituzionale, con ordinanza 7 dicembre 2016 - 5 gennaio 2017, n. 2 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2017, n. 2, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

Art. 2 (Capacità di intendere e di volere)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel *codice penale*, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3 (Elemento soggettivo)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilità)

In vigore dal 1 gennaio 1999

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997. (6)

(6) Comma aggiunto dall' *art. 31, comma 36, L. 23 dicembre 1998, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Art. 5 (Concorso di persone)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6 (Solidarietà) (7)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata

in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

(7) Per l'estensione della responsabilità solidale di cui al presente articolo, vedi l' *art. 12, comma 6-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*, aggiunto dall' *art. 2, comma 1, D.L. 14 giugno 2019, n. 53*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 agosto 2019, n. 77*.

Art. 7 (Non trasmissibilità dell'obbligazione)

In vigore dal 15 dicembre 1981

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative) (10)

In vigore dal 31 gennaio 1986

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. (9)

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. (8) (11)

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del *decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688*, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato. (8)

(8) Comma aggiunto dall' *art. 1-sexies, D.L. 2 dicembre 1985, n. 688*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 gennaio 1986, n. 11*.

(9) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 - 13 febbraio 2009, n. 39 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2009, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

(10) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995, n. 23 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995 n. 4, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 280 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. Successivamente la Corte costituzionale, con altra ordinanza 11 febbraio - 12 marzo 2015, n. 36 (Gazz. Uff. 18 marzo 2015, n. 11, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, introdotto dall'art. 1-sexies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 2 - 17 dicembre 2015, n. 270 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2015, n. 51, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(11) La Corte costituzionale, con altra ordinanza 21 giugno - 12 luglio 2017, n. 171 (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni) (12)**In vigore dal 15 gennaio 2000**

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

(12) Articolo inserito dall' *art. 94, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

Art. 9 (Principio di specialità)**In vigore dal 15 gennaio 2000**

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. (14)

Ai fatti puniti dagli *articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283*, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. (13)

(13) Comma così sostituito dall' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

(14) La Corte costituzionale con ordinanza 12-20 luglio 1995, n. 341 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 5 della Costituzione.

Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)**In vigore dal 8 agosto 2009**

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. (15)

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

(15) Comma così modificato dall' *art. 96, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, dall' *art. 3, comma 63, L. 15 luglio 2009, n. 94* .

Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)
In vigore dal 15 dicembre 1981

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 12 (Ambito di applicazione)
In vigore dal 15 dicembre 1981

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

Sezione II
Applicazione

Art. 13 (Atti di accertamento) (16)
In vigore dal 15 dicembre 1981

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

(16) Vedi, anche, l' *art. 4, comma 6, L. 3 agosto 2007, n. 123* .

Art. 14 (Contestazione e notificazione) (18) (19) (20)**In vigore dal 1 gennaio 2004**

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal *codice di procedura civile*, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. (17)

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell' *art. 22* per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

(17) Comma così modificato dall' *art. 174, comma 11, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Peraltro, il citato *art. 174, D.Lgs. n. 196/2003* è stato abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(18) Per la sospensione del termine di cui al presente articolo vedi l' *art. 103, comma 6-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(19) In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo vedi l' *art. 23, comma 2, D.L. 4 maggio 2023, n. 48*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 luglio 2023, n. 85*.

(20) Per le controversie in materia di lavoro vedi gli *artt. 11, 13 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124*.

Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni) (21)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell' *art. 14* ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all' *art. 16* decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell' *art. 14*.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell' *art. 17* sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi. (22)

(21) L'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi è stato determinato con *D.M. 1° agosto 1984*, con *D.M. 30 giugno 1986*, con *D.M. 10 luglio 1987*, con *D.M. 1° settembre 1988*, con *D.M. 6 giugno 1989*, con *D.M. 26 maggio 1990*, con *D.M. 6 agosto 1991*, con *D.M. 18 giugno 1992*, con *D.M. 4 novembre 1993*, con *D.M. 20 dicembre 1994*, con *D.M. 16 aprile 1996*, con *D.M. 16 maggio 1997*, con *D.M. 23 gennaio 1998*, con *D.M. 17 aprile 2000*, con *D.M. 13 marzo 2001*, con *D.M. 4 marzo 2002*, con *D.M. 31 marzo 2003*, con *Decreto 27 febbraio 2004*, con *Decreto 16 marzo 2005*, con *Decreto 28 febbraio 2006*, con *D.M. 26 gennaio 2007*, con *Decreto 7 febbraio 2008*, con *Decreto 23 dicembre 2008*, con *Decreto 16 dicembre 2009*, con *Decreto 15 dicembre 2010*, con *Decreto 16 dicembre 2011*, con *Decreto 20 dicembre 2012*, con *Decreto 18 dicembre 2013*, con *Decreto 22 dicembre 2014*, con *Decreto 15 dicembre 2015*, con *Decreto 7 dicembre 2016*, con *Decreto 13 dicembre 2017*, con *Decreto 24 dicembre 2018*, con *Decreto 11 dicembre 2019*, con *Decreto 21 dicembre 2020*, con *Decreto 1 febbraio 2022* e con *Decreto 16 gennaio 2023*.

(22) Le norme di attuazione previste dal presente comma sono state emanate con *D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571*.

Art. 16 (Pagamento in misura ridotta) (25) (26) (27)

In vigore dal 26 luglio 2008

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. (23) (28)

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. (24)

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

(23) Comma così modificato dall' *art. 52, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213*.

(24) Comma abrogato dall' *art. 231, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il *D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*, con la decorrenza indicata nell' *art. 231, comma 1 del predetto D.Lgs. n. 285/1992*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 6-bis, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125*.

(25) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l' *art. 1, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, come sostituito dall' *art. 1-ter, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 42*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 71*.

(26) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

(27) Vedi, anche, l' *art. 56, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*, l' *art. 8, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56*, l' *art. 11-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*, l' *art. 19-quater, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252*, l' *art. 1, commi 80, lett. d) e 81, lett. e), L. 13 dicembre 2010, n. 220*, l' *art. 8, comma 8, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 13*, l' *art. 1, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l' *art. 4, comma 3, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8* e l' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(28) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

Art. 17 (Obbligo del rapporto) (29) (34)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell' *art. 24*, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. (30)

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal *testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*, dal *testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740*, e dalla *legge 20 giugno 1935, n. 1349*, sui servizi di trasporto merci. (33)

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. (32)

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall' *art. 13* deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del *D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407*, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. (31)

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall' *art. 13*, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

(29) A norma dell' *art. 1, comma 1, D.M. 28 giugno 2001*, il rapporto di cui al presente articolo, a seguito dell'accertamento delle violazioni depenalizzate, ai sensi del *D.Lgs. n. 507/1999*, deve essere presentato al dipartimento per l'orientamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della sanità nelle materie relative alla pubblicità sanitaria delle professioni e delle attività sanitarie in relazione all'applicazione della sanzione di cui all' *art. 201 del R.D. n. 1265/1934*; a norma dell' *art. 1, comma 1, D.M. 10 maggio 2002*, il medesimo rapporto, in materia di concorsi operazionali a premio di cui al titolo I del *D.P.R. n. 430/2001*, deve essere presentato alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori; a norma dell' *art. 40, comma 9, L. 28 luglio 2016, n. 154* il rapporto, in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, è presentato all'ufficio regionale competente.

(30) A norma dell' *art. 6, comma 6, L. 8 luglio 2003, n. 172*, gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dal presente comma, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al *D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571* ed al *D.M. 15 marzo 2001* del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono le Capitanerie di porto. Vedi, anche, l' *art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 252* e i punti 12, 13 e 14, *Accordo 16 dicembre 2004*.

(31) Le norme di attuazione previste dal presente comma sono state emanate con *D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571*.

(32) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l' *art. 6, comma 5, L. 13 agosto 2010, n. 136*.

(33) Vedi, anche, l' *art. 9, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153*.

(34) Vedi, anche, gli *articoli 12 e 62, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206*.

Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione) (36) (37)

In vigore dal 21 agosto 1999

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell' *art. 17* scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall' *art.*

14 ; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla *legge 20 novembre 1982, n. 890* . (35)

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

(35) Comma inserito dall' *art. 10, comma 6, L. 3 agosto 1999, n. 265* .

(36) La Corte costituzionale:

- con ordinanza 6-14 luglio 2000, n. 291 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione;

- con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione;

- con ordinanza 6-8 giugno 2005, n. 226 (Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

- con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 58 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione;

- con ordinanza 17-20 novembre 2008, n. 380 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

- con sentenza 11 maggio - 12 luglio 2021, n. 151 (Gazz. Uff. 14 luglio 2021, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.

(37) Vedi, anche, l' *art. 39, comma 14-ter, D.L. 30 settembre 2003, n. 269* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* . Per le controversie in materia di lavoro, vedi l' *art. 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124* .

Art. 19 (Sequestro) (38) (39) **In vigore dal 15 dicembre 1981**

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell' *art. 18* , con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

(38) Sull'applicabilità della procedura prevista dal presente articolo, vedi l' *art. 4, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* .

(39) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 giugno 2000, n. 221 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie) **In vigore dal 19 dicembre 2010**

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall' *art. 24* , può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all' *art. 24* , fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. (41)

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. (40)

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

(40) Comma inserito dall' *art. 9, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217* .

(41) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 194 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo comma, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

Art. 21 (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Quando è accertata la violazione del primo comma dell' *art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990* , è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell' *art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393* , è sempre disposta la confisca del veicolo. (42)

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell' *art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283* , è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

(42) La Corte costituzionale, con sentenza 24-27 ottobre 1994, n. 371 (Gazz. Uff. 2 novembre 1994, n. 45 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.

Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione) (48) (51) (52) (53) (54) (55)

In vigore dal 6 ottobre 2011

Salvo quanto previsto dall' *articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104* , e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall' *articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150* . (43) (56)

[Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. (44)]

[L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. (44) (49)]

[Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. (46) (47)]

[Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. (44) (47) (50)]

[Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. (44) (50)]

[L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. (45)]

(43) Comma modificato dall' *art. 97, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l' *art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011* .

(44) Comma abrogato dall' *art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150* ; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l' *art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011* .

(45) Comma modificato dall' *art. 97, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, abrogato dall' *art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l' *art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011* .

(46) Comma modificato dall' *art. 97, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, abrogato dall' *art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l' *art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011* .

(47) La Corte costituzionale, con sentenza 15-22 dicembre 2010, n. 365 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2010, n. 52 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.

(48) La Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte. La stessa Corte, con sentenza 10-18 marzo 2004, n. 98 (Gazz. Uff. 24 marzo 2004, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione.

(49) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(50) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 391 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, sollevata dal Giudice di pace di Ostia, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(51) La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 199 (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale) con ordinanza 2-18 luglio 2003, n. 259 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Con altra ordinanza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 20 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in relazione agli articoli 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 459 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale) e con ordinanza 7-18 marzo 2005, n. 114 (Gazz. Uff. 23 marzo 2005, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi su questione già decisa, con ordinanza 12-14 marzo 2003, n. 75 (Gazz. Uff. 19 marzo 2003, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi e diversi profili di incostituzionalità, con ordinanza 20-30 gennaio 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

(52) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 luglio 2000, n. 291 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

(53) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

(54) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 74 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis, sollevata in riferimento agli articoli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione.

(55) Per le controversie in materia di lavoro, vedi gli artt. 16 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 .

(56) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 6, L. 13 agosto 2010, n. 136 , come modificato dal numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 .

Art. 22-bis (Competenza per il giudizio di opposizione) (57) (60) (61)

In vigore dal 6 ottobre 2011

[Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'art. 22 si propone davanti al giudice di pace.

L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
 - c) urbanistica ed edilizia;
 - d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
 - e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
 - f) di società e di intermediari finanziari;
 - g) tributaria e valutaria.
- g-bis) antiriciclaggio. (58)

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

- a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro 15.493;
 - b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a euro 15.493;
 - c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 . (59)
- Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.]

(57) Articolo abrogato dall' art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l' art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011 .

(58) Lettera aggiunta dall'art. 66, comma 8 (ora art. 72, comma 6), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 . La numerazione degli articoli del citato D.Lgs. n. 231/2007 è stata così definita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 .

(59) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 370 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis, terzo comma, inserito dall'articolo 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(60) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 97 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis proposta dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza iscritta al n. 236 r.o. del 2001, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 22-bis comma 2, della stessa legge, proposta dal giudice di pace di Mesagne con l'ordinanza iscritta al n. 506 r.o. del 2001, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.

(61) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 74 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis, sollevata in riferimento agli articoli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione.

Art. 23 (Giudizio di opposizione) (62) (69) (75) (76)

In vigore dal 6 ottobre 2011

[Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione. (64)

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria,

all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. (65) (71)

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile. (66)

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. (71)

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. (67) (70)

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. (64)

Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. (64)

Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. (64)

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. (72)

Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. (68) (73) (74)

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. (64)

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione. (63)]

(62) Articolo abrogato dall' art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l' art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011 .

(63) Comma abrogato dall' art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ; tale modifica si applica alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006.

(64) Comma così modificato dall' art. 99, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 .

(65) Comma così modificato dall' art. 99, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dall' art. 56, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69 .

(66) Comma così modificato dall' art. 99, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 .

(67) Comma così modificato dall' art. 99, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dall' art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ; tale modifica si applica alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006.

(68) Comma così modificato dall' art. 99, comma 1, lett. a) e c), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 .

(69) La Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al Pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

(70) La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre-5 dicembre 1990, n. 534 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990, n. 49 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il Pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 11-18 dicembre 1995, n. 507 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1995, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omissso il deposito dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo.

(71) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma, sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(72) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 39 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 143 (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

(73) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 39 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(74) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-25 marzo 2005, n. 130 (Gazz. Uff. 30 marzo 2005, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo - richiamato dall'art. 204-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111, comma secondo, della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 15-19 dicembre 2008, n. 427 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione.

(75) La Corte costituzionale, con ordinanza 26-28 aprile 2004, n. 130 (Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 7 - 21 luglio 2010, n. 260 (Gazz. Uff. 28 luglio 2010, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, sollevata in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 97 della Costituzione.

(76) Vedi, anche, l' *art. 10, comma 6-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115* .

Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all' *art. 17* è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell' *art. 14* , all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Art. 25 (Impugnabilità del provvedimento del giudice penale)

In vigore dal 15 dicembre 1981

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) (77)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

(77) Vedi, anche, l' *art. 8, comma 8, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 13* .

Art. 27 (Esecuzione forzata)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell' *art. 22* , decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell' *art. 24* , si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell' *art. 26* , in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. (78)

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

(78) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, sesto comma, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Art. 28 (Prescrizione) (79)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del *codice civile* .

(79) Per la sospensione del termine di cui al presente articolo vedi l' *art. 103, comma 6-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27* .

Art. 29 (Devoluzione dei proventi)

In vigore dal 15 dicembre 1981

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla *legge 20 giugno 1935, n. 1349* , sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell' *art. 17* i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

Art. 30 (Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del *testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393* , e dalle norme della *legge 20 giugno 1935, n. 1349* , sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli *artt. 23* , *24* e *25* , abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 31 (Provvedimenti dell'autorità regionale)

In vigore dal 15 dicembre 1981

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall' *art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62* .

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli *artt. 22* e *23* .

Sezione III Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni

Art. 32 (Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall' *art. 39* .

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

Art. 33 (Altri casi di depenalizzazione)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro le contravvenzioni previste:

- a) dagli artt. 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
- b) dagli *artt. 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773* , nella parte non abrogata dall'art. 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;
- c) dagli *artt. 121 , 180 , 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635* ;
- d) dagli *artt. 8 , 58 , comma ottavo, 72 , 83 , comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393* , come modificati dalle *leggi 14 febbraio 1974, n. 62 , e 14 agosto 1974, n. 394* , nonché dal *D.L. 11 agosto 1975, n. 367* , convertito, con modificazioni, nella *legge 10 ottobre 1975, n. 486* ;
- e) dal primo comma dell' *art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990* , sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

La disposizione del primo comma dell' *art. 32* non si applica ai reati previsti:

- a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall' *art. 33* , lett. a);
- b) dall' *art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194* , sulla interruzione volontaria della gravidanza;
- c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
- d) dall' *art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265* ;
- e) dalla *legge 30 aprile 1962, n. 283* , modificata con *legge 26 febbraio 1963, n. 441* , sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli *artt. 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283* ;
- f) dalla *legge 29 marzo 1951, n. 327* , sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
- g) dalla *legge 10 maggio 1976, n. 319* , sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- h) dalla *legge 13 luglio 1966, n. 615* , concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
- i) dalla *legge 31 dicembre 1962, n. 1860* , e dal *D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185* , relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
- l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
- m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo *art. 35* ;
- n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; (80)
- o) dall' *art. 108 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361* , e dall' *art. 89 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570* , in materia elettorale.

(80) Vedi, anche, l' *art. 19, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758* .

**Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie) (81) (84) (85)
In vigore dal 1 luglio 1999**

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell' *art. 18* , dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall' *art. 22* , opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell' *art. 22* e il quarto comma dell' *art. 23* ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano, in ogni caso, gli *artt. 13 , 14 , 20 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29* e *38* in quanto applicabili. (82)

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando l'opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione l'iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal Pretore se vi è pericolo nel ritardo.

Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.

La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli *artt. 53 , 54 (86) , 139 , 157 , 175* e *246* del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con *D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124* .

[Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'*art. 18*, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli *artt. 633* e seguenti del codice di procedura civile. (83)]

(81) A norma dell' *art. 116, comma 12, L. 23 dicembre 2000, n. 388* , ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.

(82) Comma così modificato dagli *artt. 27, comma 2, e 37, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46* , a decorrere dal 1° luglio 1999.

(83) Comma abrogato dall' *art. 37, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46* , a decorrere dal 1° luglio 1999.

(84) Per l'estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative di cui al presente articolo, vedi l' *art. 1, commi 217-225, L. 23 dicembre 1996, n. 662*

(85) Per un nuovo regime sanzionatorio nel caso di tardivi o omessi versamenti di contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, vedi l' *art. 1, commi da 217 a 223, L. 23 dicembre 1996, n. 662* e l' *art. 116, commi da 8 a 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388* .

(86) Per la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati di cui agli *artt. 53 e 54*, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, vedi l' *art. 1, comma 1, lett. d), L. 28 dicembre 1993, n. 561* .

**Art. 36 (Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)
In vigore dal 15 dicembre 1981**

La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:

- a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto;
- b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

Per gli effetti previsti dalla lett. b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

Art. 37 (Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria) (87) (89)

In vigore dal 1 gennaio 2001

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra euro 2582,28 mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti. (88)

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all' *articolo 335 del codice di procedura penale*, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario.

(87) Articolo così sostituito dall' *art. 116, comma 19, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(88) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-22 luglio 1996, n. 274 (Gazz. Uff. 7 agosto 1996, n. 32, Serie speciale), aveva dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo comma, nel testo precedentemente in vigore, sollevate in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 41 della Costituzione.

(89) Sull'estinzione del delitto di cui al presente articolo, vedi l' *art. 1, comma 3, L. 18 ottobre 2001, n. 383*.

Art. 38 (Entità della somma dovuta)

In vigore dal 5 agosto 1994

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell' *art. 32* è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

La somma dovuta come sanzione amministrativa è da euro 10 a euro 258 per la violazione dell'art. 669 del codice penale e da euro 25 a euro 258 per la violazione dell'art. 672 del codice penale.

[La somma dovuta è da euro 103 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 121 e *124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, da euro 51 a euro 516 per la violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza. (90)]

La somma dovuta è da euro 103 a euro 1.032 per la violazione degli *artt. 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto*, da euro 51 a euro 258 per la violazione dell' *art. 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale*. (91)

La somma dovuta è da euro 51 a euro 516 per la violazione dell' *art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283*, e da euro 25 a euro 103 per la violazione dell'ultimo comma dell' *art. 14* della stessa legge.

La somma dovuta è da euro 258 a euro 1.549 per la violazione del primo comma dell' *art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990* . (92)

(90) Comma abrogato dall' *art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480* .

(91) Comma da ritenere non più in vigore a seguito dell'abrogazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale disposta dall'art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

(92) Comma da ritenere non più in vigore a seguito dell'abrogazione della *L. 24 dicembre 1969, n. 990* .

Art. 39 (Violazioni finanziarie)

In vigore dal 1 aprile 1998

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda. (93)

Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti. (93)

[Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della *legge 7 gennaio 1929, n. 4* , e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali. (94)]

[In deroga a quanto previsto dall' *art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4* , per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima. (94)]

[In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del *testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639* . (94)]

Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli *artt. 29 e 38* , primo comma. (95)

(93) Comma così modificato dall' *art. 2, L. 28 dicembre 1993, n. 562* .

(94) Comma abrogato dall' *art. 29, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472* , a decorrere dal 1° aprile 1998.

(95) Comma così modificato dall' *art. 29, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472* , a decorrere dal 1° aprile 1998.

Sezione IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 40 (Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.

Art. 41 (Norme processuali transitorie)

In vigore dal 15 dicembre 1981

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell' *art. 14* per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.

Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell' *art. 20* . Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del *testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393* , e della *legge 20 giugno 1935, n. 1349* , sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell' *art. 2 del codice penale* .

Art. 42 (Disposizioni abrogate)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli *artt. 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950* , gli *artt. 14 e 15 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1228* , l' *art. 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889* , la *legge 24 dicembre 1975, n. 706* , nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 43 (Entrata in vigore)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Capo II

AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI

Art. 44 (Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere)

In vigore dal 15 dicembre 1981

L'articolo 683 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 683. (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere). Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258".

Art. 45 (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)

In vigore dal 15 dicembre 1981

L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 684. (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258".

Art. 46 (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

L'articolo 685 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 685. (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 25 a euro 103".

Art. 47 (Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all'autorità)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Il secondo comma dell'articolo 697 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 258".

Art. 48 (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

L' *articolo 235 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267* , modificato per effetto della *legge 24 dicembre 1975, n. 706* , è sostituito dal seguente:

" *Art. 235* . (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a euro 258.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell' *articolo 13* , secondo comma, o trasmette un elenco incompleto".

Art. 49 (Modifica dell' *articolo 3* delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

L'ultimo comma dell' *articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95* , convertito con modificazioni nella *legge 7 giugno 1974, n. 216* , modificato per effetto della *legge 24 dicembre 1975, n. 706* , è sostituito dal seguente:

"Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 1032 a euro 20658".

Art. 50 (Modifica dell' articolo 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Il sesto comma dell' *articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95* , convertito con modificazioni nella *legge 7 giugno 1974, n. 216* , modificato per effetto della *legge 24 dicembre 1975, n. 706* , è sostituito dal seguente:

"Gli amministratori delle società sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 1032 a euro 10329 ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da euro 516 a euro 10329; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile".

Art. 51 (Modifica dell' articolo 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

L'ultimo comma dell' *articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95* , convertito con modificazioni nella *legge 7 giugno 1974, n. 216* , modificato per effetto della *legge 24 dicembre 1975, n. 706* , è sostituito dal seguente:

"I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 1032 a euro 20658; ove la eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da euro 1032 a euro 10329; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".

Art. 52 (Modifica dell' articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

L'ultimo comma dell' *articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95* , convertito con modificazioni nella *legge 7 giugno 1974, n. 216* , modificato per effetto della *legge 24 dicembre 1975, n. 706* , è sostituito dal seguente:

"L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da euro 2065 a euro 20658".

Capo III
PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI (96) (97)

Sezione I
Applicazione delle sanzioni sostitutive

Art. 53 (Sostituzione delle pene detentive brevi) (98) (99)**In vigore dal 30 dicembre 2022**

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' *articolo 444 del codice di procedura penale* , quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater.

Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter dell' *articolo 459 del codice di procedura penale* . (100)

Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell' *articolo 81 del codice penale* .

(96) Rubrica così modificata dall' *art. 71, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* . Precedentemente la rubrica era la seguente: «Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi».

(97) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente Capo vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

(98) Articolo modificato dall' *art. 5, comma 1, D.L. 14 giugno 1993, n. 187* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 1993, n. 296* e dall' *art. 4, comma 1, lett. a), L. 12 giugno 2003, n. 134* ; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l' *art. 5, comma 3, della medesima L. 134/2003* . Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(99) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

(100) La Corte costituzionale, con ordinanza 19 ottobre - 8 novembre 2022, n. 226 (Gazz. Uff. 9 novembre 2022, n. 45 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

Art. 54 (Applicabilità delle pene sostitutive) (101) (102)**In vigore dal 15 giugno 1993**

[La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto.]

(101) Articolo abrogato dall' *art. 5, comma 1-bis, D.L. 14 giugno 1993, n. 187* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 1993, n. 296* .

(102) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 55 (Semilibertà sostitutiva) (103) (104) (105)**In vigore dal 30 dicembre 2022**

La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti.

I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo *comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354* , situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato è sottoposto alle norme della *legge 26 luglio 1975, n. 354* , e del *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.*

230 , in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno.

L'ufficio di esecuzione penale esterna è incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall' *articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230* .

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall' *articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230* . Al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica l' *articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* .

(103) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(104) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

(105) Vedi, anche, gli *artt. 56 e 62, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274* .

Art. 56 (Detenzione domiciliare sostitutiva) (106) (107) In vigore dal 30 dicembre 2022

La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.

Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale.

Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispose il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare.

Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' *articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale* .

Si applica, in quanto compatibile, l' *articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230* . Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l' *articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* .

(106) Articolo modificato dall' *art. 4-vicies bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2006, n. 49* , e, successivamente, così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(107) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 56-bis (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo) (108) (109)**In vigore dal 30 dicembre 2022**

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* .

In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell' *articolo 444 del codice di procedura penale* , il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.

Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l' *articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* .

(108) Articolo inserito dall' *art. 71, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(109) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 56-ter (Prescrizioni comuni) (110) (111)**In vigore dal 30 dicembre 2022**

La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:

1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;

3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;

4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;

5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si applica l' *articolo 282-ter del codice di procedura penale* , in quanto compatibile.

(110) Articolo inserito dall' *art. 71, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(111) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 56-quater (Pena pecuniaria sostitutiva) (112) (113)

In vigore dal 30 dicembre 2022

Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.

Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l' *articolo 133-ter del codice penale* .

(112) Articolo inserito dall' *art. 71, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(113) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 57 (Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguglio) (114) (115)

In vigore dal 30 dicembre 2022

La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

(114) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(115) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 58 (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive) (116) (117)

In vigore dal 30 dicembre 2022

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell' *articolo 133 del codice penale* , se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.

Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all' *articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354* , fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all' *articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309* , nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall' *articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354* .

(116) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(117) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 59 (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva) (118) (119) **In vigore dal 30 dicembre 2022**

La pena detentiva non può essere sostituita:

a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;

b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;

c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;

d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all' *articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354* , salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' *articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale* .

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.

(118) Articolo modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. b), L. 12 giugno 2003, n. 134* ; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l' *art. 5, comma 3, della medesima L. 134/2003* . Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(119) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 60 (Esclusioni oggettive) (120) (121) (123) (124) (125) (126) **In vigore dal 29 giugno 2003**

[Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

322 (istigazione alla corruzione);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

372 (falsa testimonianza);

373 (falsa perizia o interpretazione);

385 (evasione);

391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
501-bis (manovre speculative su merci);

590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

644 (usura). (124)

Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento). (122) (127)

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria.]

(120) Articolo abrogato dall' *art. 4, comma 1, lett. c), legge 12 giugno 2003, n. 134* ; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l' *art. 5, comma 3 della medesima legge 134/2003* .

(121) La Corte costituzionale, con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 249 (Gazz. Uff. 26 maggio 1993, n. 22 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale; con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 78 (Gazz. Uff. 9 aprile 1997, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, secondo comma, del codice penale. Successivamente con sentenza 7-18 luglio 1998, n. 291 (Gazz. Uff. 22 luglio 1998, n. 29 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di commercio di sostanze alimentari nocive previsto dall'art. 444 del codice penale.

(122) La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 giugno 1994, n. 254 (Gazz. Uff. 29 giugno 1994, n. 27 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

(123) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

(124) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 febbraio 1996, n. 46 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1996, n. 9, Serie speciale), e con ordinanza 24-28 marzo 1997, n. 70 (Gazz. Uff. 9 aprile 1997, n. 15, Serie speciale), richiamandosi alla precedente pronuncia n. 254 del 1994, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 19-23 maggio 1997, n. 145 (Gazz. Uff. 28 maggio 1997, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 21-29 maggio 1997, n. 157 (Gazz. Uff. 4 giugno 1997, n. 23, Serie speciale) e con ordinanza 18-18 luglio 1997, n. 257 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva sentenza 12-18 febbraio 1998, n. 16 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1998, n. 8, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, sollevata in riferimento all'art. 3, 27, 31 e 97 della Costituzione, e con sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 406 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(125) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-30 aprile 1998, n. 152 (Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60. La stessa Corte, con successiva ordinanza 23-30 aprile 1998, n. 153 (Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; con ordinanza 16-30 dicembre 1998, n. 465 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n.2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; con ordinanza 27 gennaio-5 febbraio 1999, n. 21 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1999, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; con ordinanza 27 gennaio-5 febbraio 1999, n. 24 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1999, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; con ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 218 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; e con ordinanza 7-11 giugno 1999, n. 239 (Gazz. Uff. 16 giugno 1999, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(126) La Corte costituzionale con ordinanza 11-20 novembre 1998, n. 375 (Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 31 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza 7-9 giugno 2000, n. 183 (Gazz. Uff. 14 giugno 2000, n. 25, serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successive ordinanze

4-8 giugno 2001, n. 184 (Gazz. Uff. 13 giugno 2001, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60 sollevata in riferimento all'articolo 3 della Cost.

(127) La Corte costituzionale con ordinanza 23 marzo - 6 aprile 1995, n. 114 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), con ordinanza 29-31 maggio 1995, n. 213 (Gazz. Uff. 7 giugno 1995, n. 24, serie speciale) e con ordinanza 12-26 ottobre 2000, n. 442 (Gazz. Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del 1994, «nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319»

Art. 61 (Condanna a pena sostitutiva) (128) (129)

In vigore dal 30 dicembre 2022

Nel dispositivo della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena e del decreto penale, il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l'ammontare della pena sostitutiva.

(128) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(129) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 61-bis (Esclusione della sospensione condizionale della pena) (130) (131)

In vigore dal 30 dicembre 2022

Le disposizioni di cui agli *articoli 163 e seguenti del codice penale* , relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente Capo.

(130) Articolo inserito dall' *art. 71, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(131) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 62 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive) (132) (133)

In vigore dal 30 dicembre 2022

Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione è notificato altresì al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell' *articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale* e, previa verifica dell'attualità delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena. L'ordinanza è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato è domiciliato ovvero, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. L'ordinanza è trasmessa anche all'ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semilibertà, al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

Appena ricevuta l'ordinanza prevista al secondo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.

Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto presso cui si trova il condannato alla semilibertà.

(132) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(133) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo) (134) (135)

In vigore dal 30 dicembre 2022

La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'articolo 70.

Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale.

Al termine del lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis, quinto comma.

(134) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(135) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 64 (Modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive) (136) (137)

In vigore dal 30 dicembre 2022

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal magistrato di sorveglianza, che procede nelle forme dell' *articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale* .

Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva, il quale provvede a norma dell' *articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale* .

I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono immediatamente trasmessi all'ufficio di esecuzione penale esterna, all'organo di polizia o al direttore dell'istituto competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.

Non possono essere modificate le prescrizioni di cui all'articolo 56-ter, primo comma, numeri 1, 2, 4 e 5.

(136) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(137) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 65 (Controllo sull'adempimento delle prescrizioni) (138) (142)

In vigore dal 30 dicembre 2022

L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ovvero, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l'ufficio di esecuzione penale esterna verificano periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tengono un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo. (139)

Nel fascicolo individuale sono custodite la sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semilibertà le norme di cui all' *articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230* . (140)

Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell' *articolo 55* viene effettuato dal direttore dell'istituto. (141)

(138) Rubrica così modificata dall' *art. 71, comma 1, lett. o), n. 4), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(139) Comma così modificato dall' *art. 71, comma 1, lett. o), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(140) Comma così modificato dall' *art. 71, comma 1, lett. o), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(141) Comma così modificato dall' *art. 71, comma 1, lett. o), n. 3), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(142) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 66 (Revoca per inosservanza delle prescrizioni) (143) (144)

In vigore dal 30 dicembre 2022

Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto a cui il condannato è assegnato o il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.

Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della semilibertà o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primo comma, procede

a norma dell' *articolo 666 del codice di procedura penale* . Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità.

(143) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. p), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(144) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 67 (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione) (145) (146)

In vigore dal 30 dicembre 2022

Salvo quanto previsto dall' *articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354* , le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima *legge n. 354 del 1975* , non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva.

Salvo che si tratti di minori di età al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresì, prima dell'avvenuta espiazione di metà della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72.

(145) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. q), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(146) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 68 (Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive) (147) (148)

In vigore dal 30 dicembre 2022

L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva.

L'ordine di esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, né il corso della custodia cautelare.

Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.

La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti.

(147) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. r), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(148) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 69 (Licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive) (149) (150)**In vigore dal 30 dicembre 2022**

Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Si applica il terzo *comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354*. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo indicato nell'articolo 56, primo comma, è applicabile l'articolo 66, primo comma.

Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all'attività dei soggetti di cui all'articolo 56-bis, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro è applicabile l'articolo 66 secondo comma.

Per il rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli *articoli 146 e 147 del codice penale* si applica l' *articolo 684 del codice di procedura penale*. Al condannato alla semilibertà può essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare.

Quando le condizioni di cui agli *articoli 146 e 147 del codice penale* non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, nelle forme previste di cui all' *articolo 666 del codice di procedura penale*, dispone il rinvio dell'esecuzione della pena.

Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell'esecuzione.

(149) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. s), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022*, aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199*.

(150) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*.

Art. 70 (Esecuzione di pene sostitutive concorrenti) (151) (152)**In vigore dal 30 dicembre 2022**

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale.

Se più reati importano pene sostitutive, anche di specie diversa, e il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti di cui all'articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità.

Se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro.

Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive e, nell'ordine, si eseguono la semilibertà, la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità.

Per l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l' *articolo 663 del codice di procedura penale*. E' tuttavia fatta salva, limitatamente all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena.

(151) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. t), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022*, aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199*.

(152) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*.

Art. 71 (Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento) (153) (154)**In vigore dal 30 dicembre 2022**

Alla pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva si applicano le disposizioni dell' *articolo 660 del codice di procedura penale* .

Il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, entro il termine di cui all' *articolo 660 del codice di procedura penale* indicato nell'ordine di esecuzione, ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l'articolo 58. Se è stato disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla scadenza stabilita, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua.

Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria sostitutiva è revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del secondo comma.

(153) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. u), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 97, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* .

(154) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 72 (Ipotesi di responsabilità penale e revoca) (155) (156)**In vigore dal 30 dicembre 2022**

Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 è punito ai sensi del *primo comma dell'articolo 385 del codice penale* . Si applica la disposizione del quarto comma dell' *articolo 385 del codice penale* .

Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona è punito ai sensi dell' *articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274* .

La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità.

La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58.

La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semilibertà sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

(155) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. v), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(156) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 73 (Iscrizioni nel casellario giudiziale) (157) (158) (159)**In vigore dal 4 aprile 2003**

[Nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale e i decreti e le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale, anche con l'indicazione della pena sostitutiva. Nel casellario giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze previste dall'articolo 66, ultimo comma, e dall'articolo 108, ultimo comma.]

(157) Articolo abrogato dall' *art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313* , a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(158) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

(159) Per la nuova disciplina in materia, vedi l' *art. 3, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313* .

Art. 74 (Iscrizione nel casellario giudiziale) (160)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Dopo l' *articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354* , è inserito il seguente:

" *Art. 58-bis* . (Iscrizione nel casellario giudiziale). Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva".

(160) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 75 (Disposizioni relative ai minorenni) (161) (162)**In vigore dal 30 dicembre 2022**

Le disposizioni del presente Capo si applicano anche, in quanto compatibili, agli imputati minorenni. Si applica l' *articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448* .

(161) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. z), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(162) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 75-bis (Disposizioni relative ai reati militari) (163) (164)**In vigore dal 30 dicembre 2022**

Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, ai reati militari quando le prescrizioni risultano in concreto compatibili con la posizione soggettiva del condannato.

(163) Articolo inserito dall' *art. 71, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(164) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 76 (Norme applicabili) (165) (166)

In vigore dal 30 dicembre 2022

Alle pene sostitutive previste dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, gli *articoli 47, comma 12-bis , 51-bis , 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354* .

(165) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* .

(166) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Sezione II**Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato****Art. 77 (Ambito e modalità d'applicazione) (167) (168)****In vigore dal 24 ottobre 1989**

[Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.

Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I di questo capo.

La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione.]

(167) Articolo abrogato dall'art. 234, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

(168) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 78 (Competenza) (169) (170)**In vigore dal 24 ottobre 1989**

[Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero è espresso dal procuratore della Repubblica.

Se la richiesta è formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere è espresso dal pubblico ministero di udienza.]

(169) Articolo abrogato dall'art. 234, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, con i limiti ivi indicati.

(170) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 79 (Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento) (171) (172)**In vigore dal 24 ottobre 1989**

[Il giudice può procedere ai sensi dell'art. 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.]

(171) Articolo abrogato dall'art. 234, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, con i limiti ivi indicati.

(172) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 80 (Esclusioni soggettive) (173) (175) (174)

In vigore dal 24 ottobre 1989

[Il provvedimento di cui all'art. 77 non può essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.]

(173) Articolo abrogato dall'art. 234, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, con i limiti ivi indicati.

(174) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

(175) La Corte costituzionale, con sentenza 3-16 luglio 1987, n. 267 (Gazz. Uff. 22 luglio 1987, n. 30 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui escludeva la reiterabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli già ha beneficiato del provvedimento.

Art. 81 (Iscrizione nel casello giudiziale) (176) (177)

In vigore dal 30 marzo 2003

[La sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 è iscritta nel casellario giudiziale per i soli effetti di cui all'articolo precedente.]

(176) Articolo abrogato dall' *art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313* , a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(177) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 82 (Esecuzione delle sanzioni sostitutive) (178)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.

(178) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 83 (Violazione degli obblighi) (179)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell' *articolo 77* è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma di questo Capo.

(179) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* .

Art. 84 (Comunicazione all'imputato) (180)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dall' *articolo 77* ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.

(180) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*.

Art. 85 (Entrata in vigore) (181)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(181) Sull'applicabilità delle disposizioni del Capo III, di cui il presente articolo è parte, vedi l' *art. 95, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*.

Capo IV
ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA

Art. 86 (Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 334. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa). Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa è affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 31 a euro 310 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 310, se il fatto commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia".

"Art. 335. (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa). Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 310".

Art. 87 (Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Il terzo comma dell'articolo 388 del codice penale è sostituito dai seguenti commi:

"Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a euro 310.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 31 a euro 310 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa".

Art. 88 (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Dopo l'articolo 388 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 388-bis. (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo). Chiunque avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 310".

Art. 89 (Casi di perseguibilità a querela)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Dopo l'articolo 493 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 493-bis. (Casi di perseguibilità a querela). I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo".

Art. 90 (Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Nell'articolo 570 del codice penale dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma".

Art. 91 (Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa".

Art. 92 (Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose)
In vigore dal 15 dicembre 1981

L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Art. 93 (Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni)
In vigore dal 15 dicembre 1981

Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé od altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 21 a euro 206".

Art. 94 (Usurpazione)
In vigore dal 15 dicembre 1981

L'articolo 631 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 631. (Usurpazione). Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206".

Art. 95 (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi)
In vigore dal 15 dicembre 1981

L'articolo 632 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 632. (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206".

Art. 96 (Modifica dell'articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Nell'articolo 636 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il delitto è punibile a querela della persona offesa".

Art. 97 (Casi di esclusione della perseguibilità a querela)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Dopo l'articolo 639 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 639-bis. (Casi di esclusione della perseguibilità a querela). Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico".

Art. 98 (Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Nell'articolo 640 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Art. 99 (Norma transitoria)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.

Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE

Art. 100 (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Dopo l'articolo 133 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 133-bis. (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria). Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa".

"Art. 133-ter. (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento".

Art. 101 (Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale) In vigore dal 15 dicembre 1981

Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 24. (Multe). La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 5, né superiore a euro 5164.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 5 a euro 2066".

"Art. 26. (Ammenda). La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 2 né superiore a euro 1032".

"Art. 66. (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti). Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3) e, rispettivamente, euro 10329 o euro 2065, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, euro 30987 o euro 6197 se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis"

."Art. 78. (Limiti degli aumenti delle pene principali). Nel caso di concorso di reati previsto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni per l'arresto;

3) euro 15493 per la multa e euro 3098 per l'ammenda; ovvero euro 64557 per la multa e euro 12911 per l'ammenda, se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.

Nel caso di concorso di reati previsto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto".

"Art. 135. (Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive). Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 13, o frazione di euro 13, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".

"Art. 136. (Modalità di conversione di pene pecuniarie). Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge".

Art. 102 (Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento) (182)**In vigore dal 30 dicembre 2022**

Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all' *articolo 660 del codice di procedura penale* indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva.

Il ragguglio si esegue a norma dell' *articolo 135 del codice penale* . In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda.

Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell' *articolo 133-ter del codice penale* , la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.

Il condannato può sempre far cessare l'esecuzione della semilibertà pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata; a tal fine, può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell' *articolo 133-ter del codice penale* .

(182) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 97, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* .

Art. 103 (Mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato) (183)**In vigore dal 30 dicembre 2022**

Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all' *articolo 660 del codice di procedura penale* indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva.

Il ragguglio si esegue in ogni caso a norma dell' *articolo 135 del codice penale* e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda.

Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell' *articolo 133-ter del codice penale* , la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.

Il condannato può in ogni caso far cessare l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo o della detenzione domiciliare sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A tal fine può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell' *articolo 133-ter del codice penale* .

(183) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 97, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* .

Art. 103-bis (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione) (184)**In vigore dal 30 dicembre 2022**

Le misure alternative alla detenzione, di cui al Capo VI del Titolo I della *legge 26 luglio 1975 n. 354* , non si applicano al condannato alla semilibertà sostitutiva o alla detenzione domiciliare sostitutiva derivanti da conversione della pena pecuniaria ai sensi del presente Capo.

(184) Articolo inserito dall' *art. 71, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 97, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* .

Art. 103-ter (Disposizioni applicabili) (185)

In vigore dal 30 dicembre 2022

Alla semilibertà sostitutiva, alla detenzione domiciliare sostitutiva e al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene da conversione della multa e dell'ammenda ai sensi del presente Capo, si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni del Capo III della presente legge e le ulteriori disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscono alle corrispondenti pene sostitutive.

(185) Articolo inserito dall' *art. 71, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 97, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* .

Art. 103-quater (Disposizioni relative ai minorenni) (186)

In vigore dal 30 dicembre 2022

La pena pecuniaria, anche sostitutiva, applicata per un reato commesso da persona minore di età, in caso di mancato pagamento si converte nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione. In caso contrario, si converte nella detenzione domiciliare sostitutiva.

La durata della pena da conversione non può superare un anno, se la pena convertita è la multa, ovvero sei mesi, se la pena convertita è l'ammenda. Tuttavia, in caso di insolvibilità del condannato la durata massima della pena da conversione non può superare sei mesi, se la pena convertita è la multa, ovvero tre mesi, se la pena convertita è l'ammenda.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, 102 e 103, nonché l'articolo 103-ter. Si applica altresì, in quanto compatibile, l' *articolo 660 del codice di procedura penale* . Non si applica l'articolo 103-bis e il minore, nel corso dell'esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva, può essere affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell' *articolo 5 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121* .

(186) Articolo inserito dall' *art. 71, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 97, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* .

Art. 104 (Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Gli articoli 163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 163. (Sospensione condizionale della pena). Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria

che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi".

"Art. 175. (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore ad euro 516, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragioni di diritto elettorale".

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, raggugliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie".

"Art. 237. (Cauzione di buona condotta). La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103, né superiore a euro 2065.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata".

Art. 105 (Lavoro sostitutivo) (187) **In vigore dal 30 dicembre 2022**

[Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza. (188)

Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.]

(187) Articolo abrogato dall' *art. 98, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* ; vedi, anche, l' *art. 97, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* .

(188) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-17 dicembre 1999, n. 453 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 51, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 103, secondo comma, e 105, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 106 (Esecuzione di pene pecuniarie) (189) **In vigore dal 30 dicembre 2022**

[L'articolo 586 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 586. (Esecuzione di pene pecuniarie). Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le

disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l'avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate.

Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618.

Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal pretore, assieme al decreto è notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione; ovvero, limitatamente alle pene pecuniarie per le quali sia stato disposto il pagamento rateale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, sempre che l'opposizione stessa non sia stata proposta.

Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il pagamento della pena rateale, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria per la parte corrispondente.

Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria.

Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento del pubblico ministero o del pretore, si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo".]

(189) Articolo abrogato dall' *art. 98, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* ; vedi, anche, l' *art. 97, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* .

Art. 107 (Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda) (190)

In vigore dal 30 dicembre 2022

Per l'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69. Competente è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell' *articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale* .

(190) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. gg), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 97, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* .

Art. 108 (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda) (191)

In vigore dal 30 dicembre 2022

La mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, tuttavia, possono essere convertiti in altra pena sostitutiva più grave. Competente per la conversione è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell' *articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale* . Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma dell'articolo 66.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 72.

(191) Articolo così sostituito dall' *art. 71, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150* , a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* , aggiunto dall' *art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 97, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022* .

Art. 109 (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Dopo l'articolo 388-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 388-ter. (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Art. 110 (Abrogazione di norma)**In vigore dal 15 dicembre 1981**E' abrogato l' *articolo 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354* .**Art. 111 (Disposizioni transitorie)****In vigore dal 15 dicembre 1981**

Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 112 (Perdono giudiziale)**In vigore dal 15 dicembre 1981**L' *articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404* , convertito, con modificazioni, nella *legge 27 maggio 1935, n. 835* , è sostituito dal seguente:

" *Art. 19* . (Perdono giudiziale). Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 1549, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell' *articolo 14* sia nel giudizio".

Art. 113 (Aumento delle pene pecuniarie)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della *legge 12 luglio 1961, n. 603*, sono moltiplicate per cinque.

Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della *legge 12 luglio 1961, n. 603*.

Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la *legge 12 luglio 1961, n. 603*, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.

Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a euro 2 o nel massimo a euro 5, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a euro 5 e a euro 12. (192)

(192) Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 26 del codice penale, come modificato, da ultimo, dall' *art. 3, comma 61 L. 15 luglio 2009, n. 94*, la pena dell'ammenda consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 20 euro e non superiore a euro 10.000.

Art. 114 (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie) (194)

In vigore dal 8 agosto 2009

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 20 o nel massimo a euro 50 sono elevate, rispettivamente, a euro 20 e a euro 50. (193)

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

(193) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 64, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(194) Vedi, anche, l' *art. 20, L. 24 marzo 1989, n. 122*.

Art. 115 (Pene proporzionali)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Le disposizioni degli *articoli 113* e *114* non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.

Art. 116 (Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Gli articoli 196 e 197 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 196. (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente). Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.

Qualora la persona preposta risulti insolubile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136".

"Art. 197. (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende). Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e se si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolubilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136".

Art. 117 (Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per l'ammenda si intendono riferite anche alla persona civilmente obbligata per la multa.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA

Art. 118 (Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie)

In vigore dal 15 dicembre 1981

I primi due commi dell'articolo 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"Le pene accessorie per i delitti sono:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3) l'interdizione legale;
- 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

- 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

Art. 119 (Modifiche dell'articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"la condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti".

Art. 120 (Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)
In vigore dal 15 dicembre 1981

Dopo l'articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 32-bis. (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".

"Art. 32-ter. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni".

"Art. 32-quater. (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso, commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

Art. 121 (Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo)
In vigore dal 15 dicembre 1981

Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo".

Art. 122 (Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio) (195)
In vigore dal 15 dicembre 1981

L'articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 34. (Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa). La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori.

La condanna per delitti commessi con abuso di potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile".

(195) La Corte costituzionale, con sentenza del 24 febbraio 1992, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al Pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

Art. 123 (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Dopo l'articolo 35 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 35-bis. (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".

Art. 124 (Applicazione provvisoria di pene accessorie)

In vigore dal 15 dicembre 1981

L'articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 140. (Applicazione provvisoria di pene accessorie). Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporre in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.

La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

La pena accessoria provvisoriamente applicata, non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna".

Art. 125 (Modifica dell'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Il numero 6 del primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda".

Art. 126 (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Dopo l'articolo 162 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 162-bis. (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato".

Art. 127 (Applicazione di norme)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Le disposizioni dell'articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell'articolo 34.

Art. 128 (Obblighi del condannato)

In vigore dal 15 dicembre 1981

L'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 165. (Obblighi del condannato). La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti".

Art. 129 (Inosservanza di pene accessorie)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

L'articolo 389 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 389. (Inosservanza di pene accessorie). Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".

Art. 130 (Modifiche dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Dopo il primo comma dell'articolo 200 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza".

Art. 131 (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

L'articolo 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 301. (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza). L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla legge, è disposta dal giudice, anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non è possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione.

Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.

Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello.

Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria può essere proposto ricorso per cassazione.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

Art. 132 (Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

"Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello è proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione.

L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

Art. 133 (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

L'articolo 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 485. (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, può, nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione.

La sentenza è impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".

Art. 134 (Appello contro sentenze del pretore)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 512. (Appello contro le sentenze del pretore). Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:

- 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
 - 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
 - 3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero con contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione".
-

Art. 135 (Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 513. (Appello contro le sentenze del tribunale e della corte di assise). Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione".

Art. 136 (Modifiche dell'articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullità)

In vigore dal 15 dicembre 1981

All'articolo 522 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

"Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento".

Art. 137 (Modifiche dell'articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscriverne nel casellario)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Nell'articolo 604 del codice di procedura penale, al capoverso del numero 1, dopo le parole: "Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione salvo che", sono inserite le seguenti: "si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che".

Art. 138 (Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Dopo l'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 48-bis. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.

Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 345 del codice di procedura penale".

"Art. 48-ter. Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 345 e dal primo capoverso dell'articolo 625 del codice di procedura penale, il giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate,

dispone, osservate le formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale, il prelievo di campioni, quando ciò è possibile ed utile per ulteriore corso del procedimento".

Art. 139 (Modifica dell' articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Nell' articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".

Art. 140 (Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Dopo l' articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , è inserito il seguente:

" Art. 116-bis . Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 51 a euro 1032, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni".

Art. 141 (Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Dopo l' articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , sono inseriti i seguenti articoli:

" Art. 124 . All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali.

Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni".

" Art. 125 . Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 103 a euro 258.

Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".

Art. 142 (Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Dopo l' *articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393* , modificato dall' *articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62* , sono inseriti i seguenti articoli:

" *Art. 80-bis* . (Confisca e sequestro del veicolo). Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale".

" *Art. 80-ter* . (Pena accessoria). Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell' *articolo 80* il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale".

Art. 143 (Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Dopo l' *articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685* , è inserito il seguente:"Art. 80-bis. (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanità). Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanità".

Art. 144 (Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Al terzo comma dell' *articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319* , è aggiunto in fine il seguente periodo: "La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

Art. 145 (Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie) (196)**In vigore dal 1 gennaio 1989**

[Al quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La condanna importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".]

(196) Articolo abrogato dall' *art. 42, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148* , a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Art. 146 (Norma di coordinamento)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Ogni qualvolta nel *codice penale* o in altre leggi ricorre l'espressione "patria potestà" la medesima è sostituita dalla espressione "potestà dei genitori".

Art. 147 (Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

Art. 148 (Disposizioni abrogative e di coordinamento)**In vigore dal 15 dicembre 1981**

L'articolo 2641 del codice civile è abrogato.

Quando nelle leggi speciali è richiamato l'articolo 2641 del codice civile tale richiamo si intende operato all'articolo 32-bis del codice penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

L.R. 31 dicembre 2015, n. 35 (1).
Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 31 dicembre 2015, n. 96.

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2015
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

TITOLO I
Principi

Art. 1 Ambito di applicazione.
In vigore dal 1 gennaio 2016

1. La presente legge disciplina i trasporti pubblici di passeggeri su strada, per ferrovia, per via navigabile interna e in acque marine nazionali, svolti in maniera continuativa, relativamente ai servizi di competenza regionale e locale ai sensi del *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422* (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e di compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), nei limiti delle competenze non attribuite allo Stato.

2. In relazione ai servizi di trasporto di passeggeri su strada che interessano al più un'altra regione, nonché agli altri servizi che non si svolgono interamente all'interno del territorio regionale, la cui competenza non appartiene allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, la Regione promuove l'intesa con le altre regioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) i servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico;

b) i servizi pubblici non di linea, di noleggio con conducente e di piazza;

c) i servizi offerti mediante impianti a fune di ogni tipo e impianti di risalita in genere, ad eccezione di quelli ricompresi nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 3.

4. La competenza sui servizi di cui alle lettere b) e c) è attribuita ai comuni.

Art. 2 Obiettivi.
In vigore dal 1 gennaio 2016

1. L'obiettivo generale della presente legge è quello di sviluppare un sistema di offerta di trasporto pubblico locale rispondente alle esigenze di mobilità delle persone, mirando al trasferimento modale dal mezzo individuale al mezzo collettivo, e garantendo la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

2. Per il raggiungimento di tale obiettivo generale, l'azione di indirizzo politico-amministrativo e l'attività amministrativa, anche ove non sia espressamente specificato nella presente legge, sono volte al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

a) la scelta più idonea del modo di trasporto, di cui al comma 1 dell'articolo 3;

b) la scelta più idonea della modalità di svolgimento, di cui al comma 2 dell'articolo 3;

c) l'ottimizzazione degli itinerari e degli orari dei servizi;

d) l'integrazione tra i diversi modi di trasporto e l'eliminazione delle sovrapposizioni fra gli stessi;

- e) lo sviluppo dei centri di interscambio;
- f) l'incremento dell'accessibilità alla rete del trasporto collettivo;
- g) l'incremento della velocità commerciale;
- h) il miglioramento della qualità del servizio in termini di regolarità e puntualità;
- i) il miglioramento della qualità dei mezzi di trasporto e dei terminali di accesso/egresso in termini di comfort, pulizia e accessibilità per i soggetti diversamente abili;
- j) la tutela dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e la diffusione della loro conoscenza mediante le carte dei servizi;
- k) la diffusione dell'informazione all'utenza su itinerari, orari, tariffe e andamento in tempo reale dei servizi, anche mediante canali telematici che ne consentano una consultazione rapida ed integrata;
- l) la progressiva attuazione dell'integrazione tariffaria a livello regionale;
- m) lo sviluppo di idonei sistemi di bigliettazione elettronica;
- n) la riduzione dell'evasione tariffaria;
- o) la riduzione delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche;
- p) l'incremento della sicurezza, sia in termini di *safety* che di *security*;
- q) la realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio del servizio, basato anche sulle valutazioni dell'utenza.

3. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a tariffe inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire. È comunque fatta salva la libera iniziativa economica privata, con esclusione dei servizi che sono necessari a garantire il livello dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e anche dei servizi che comunque possono essere garantiti in maniera più adeguata ai bisogni della comunità attraverso l'affidamento mediante contratti di servizio che ne prevedano la parziale compensazione dei costi, ove possibile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3 Classificazione dei servizi.

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. I servizi di trasporto pubblico locale sono classificati per modo di trasporto:

- a) servizi ferroviari sulla rete nazionale e sulla rete regionale interconnessa alla rete nazionale;
- b) servizi ferroviari sulla rete regionale isolata;
- c) servizi effettuati con altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana o tram, o comunque assimilabili;
- d) servizi su strada;
- e) servizi effettuati per via navigabile interna e in acque marine nazionali;
- f) servizi su impianti fissi, diversi da quelli sopra individuati, strettamente connessi funzionalmente ai servizi di cui alle lettere precedenti.

2. I servizi di trasporto pubblico locale sono altresì classificati in funzione delle modalità di svolgimento:

- a) servizi di linea ordinari, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari o frequenze, e tariffe fissati;
- b) servizi a chiamata nei quali, fermo restando l'accesso generalizzato, almeno un elemento fra itinerario, orario o frequenza, e tariffa non è fissato ma può variare in funzione della richiesta dell'utenza, secondo modalità comunque prestabilite;
- c) servizi ad accesso continuo, nei quali il servizio viene garantito in corrispondenza dell'accesso dell'utente al sistema.

3. Ulteriori classificazioni di tipo gerarchico sono previste al comma 4 dell'articolo 8.

Art. 4 Attribuzione delle funzioni.

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. La Regione, in conformità alle forme di partecipazione o di intesa previste dalla presente legge, svolge le seguenti funzioni, connesse all'organizzazione generale dei servizi di trasporto pubblico locale, assicurando uniformità di criteri sull'intero territorio regionale:

- a) definizione del livello essenziale delle prestazioni;
 - b) politiche tariffarie;
 - c) pianificazione e programmazione a livello regionale;
 - d) monitoraggio e informazione all'utenza.
2. Gli enti locali esercitano le funzioni di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali di propria competenza, in conformità alle disposizioni di legge.
3. La Regione e gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo di cui all'articolo 13, che è l'unico soggetto cui compete sia l'affidamento ed esecuzione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad eccezione di quanto previsto dalla presente legge per i servizi che interessano altre regioni oltre la Calabria, sia l'autorizzazione dei servizi a libero mercato.
4. La Regione e gli enti locali curano la manutenzione e gestione dei beni mobili e immobili funzionali al trasporto pubblico locale di cui hanno la proprietà, inclusi i dispositivi di informazione all'utenza. La Regione promuove l'intesa per il trasferimento delle proprietà dei beni fra la Regione e gli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

TITOLO II

Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale

Art. 5 Livello dei servizi minimi (2).

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. Il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale definisce il livello essenziale delle prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi in conformità alle previsioni dell'articolo 16 del *decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*.
2. La Giunta regionale determina il livello dei servizi minimi d'intesa con gli enti locali, sentiti i pareri della commissione consiliare competente, della Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e del Comitato della mobilità, tenendo nella dovuta considerazione le risorse finanziarie necessarie per garantire il livello determinato.
3. Al fine del raggiungimento dell'intesa si tiene apposita conferenza dei servizi che si svolge esclusivamente per via telematica. L'intesa si intende raggiunta con l'espressione favorevole di un numero di enti locali che rappresenta i tre quarti dei partecipanti, pesati rispetto alla popolazione residente; nel caso della Città metropolitana di Reggio Calabria la popolazione equivalente è data dalla somma della popolazione residente nel territorio della Città metropolitana e nel comune capoluogo.
4. Decorsi centoventi giorni dall'avvio della conferenza dei servizi, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la Giunta regionale, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza dei servizi, determina il livello dei servizi minimi.
5. La determinazione del livello dei servizi minimi è trasmessa al Consiglio regionale, che entro sessanta giorni può apportarvi variazioni. Le variazioni, nel caso in cui sia stata raggiunta l'intesa di cui al comma 3, possono esclusivamente elevare il livello dei servizi minimi precedentemente definito.
6. La determinazione del livello dei servizi minimi è rivista con cadenza almeno decennale.
7. I servizi minimi sono i servizi necessari a garantire il livello dei servizi minimi, che devono essere previsti nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale e che devono trovare copertura sulle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 21.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 aprile 2018, n. 134*.

Art. 6 Tariffe.

In vigore dal 6 agosto 2016

1. La Giunta regionale, tenendo conto delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti, sentito il parere della competente commissione consiliare e del Comitato della mobilità, stabilisce i criteri per

la determinazione delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, eventualmente differenziandole in base alle caratteristiche del servizio, alle caratteristiche dell'utenza ed alle modalità di fruizione del servizio, con l'obiettivo della progressiva integrazione tariffaria.

2. Le variazioni delle tariffe sono efficaci nei limiti previsti dai contratti di servizio, con particolare riferimento alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 16 e, qualora non compatibili con quelli vigenti, entrano in vigore all'avvio dell'esecuzione dei nuovi contratti che le prevedono. L'integrazione tariffaria costituisce valido motivo per la revisione dei contratti di servizio (3).

3. Le tariffe sono aggiornate in data 1 agosto di ogni anno, applicando il metodo del price-cap di cui all'articolo 2 della *legge 14 novembre 1995, n. 481* (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), tenendo conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) e di indicatori di qualità effettiva del servizio erogato determinati in conformità ai criteri di cui al comma 1.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera a)*, *L.R. 5 agosto 2016, n. 29*, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1* della medesima legge).

Art. 7 Agevolazioni tariffarie.

In vigore dal 11 marzo 2023

1. Hanno diritto ad usufruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16, i residenti in Calabria appartenenti alle seguenti categorie:

a) invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa (100 per cento) e con diritto all'indennità di accompagnamento;

b) ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.

2. Per usufruire del diritto alla libera circolazione i soggetti di cui al comma 1 devono munirsi di apposita tessera, rilasciata dall'amministrazione regionale in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore, effettuando apposita istanza per il tramite dei comuni di residenza o delle associazioni di categoria che ne hanno rappresentanza per legge, o che siano all'uopo riconosciute dalla Giunta regionale. La Giunta regionale determina le modalità e i diritti amministrativi per il rilascio delle tessere.

3. È fatto salvo:

a) quanto previsto dal punto 8 dell'articolo 100 del *decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753*, nonché da altre norme dello Stato;

b) quanto previsto per i dipendenti delle imprese di trasporto pubblico locale dai contratti collettivi di lavoro;

c) quanto determinato dalla Giunta regionale e dall'ART-CAL in merito alla libera circolazione dei soggetti incaricati di funzioni ispettive e di monitoraggio sui servizi.

4. La compensazione per il diritto alla libera circolazione di cui al comma 1 è ricompresa nei corrispettivi previsti dai contratti di servizio, che tengono conto dei conseguenti minori ricavi tariffari previsti.

5. Le eventuali misure di agevolazione tariffaria attuate dalla Regione e dagli enti locali mediante il rimborso parziale agli utenti del prezzo del titolo di viaggio, fatte salve le deroghe autorizzate dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato della mobilità, non possono superare le seguenti aliquote rispetto al prezzo nominale:

a) il 70 per cento del prezzo nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore a 10.000 euro;

b) il 50 per cento del prezzo nel caso in cui l'ISEE è inferiore a 25.000 euro;

c) il 30 per cento negli altri casi.

Gli scaglioni dell'ISEE sono aggiornati in data 1 agosto di ogni anno dispari, con adeguamento all'inflazione secondo l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) dei due anni solari precedenti (4).

6. Le aliquote di cui al comma 5 sono incrementate del 20 per cento al verificarsi dei seguenti casi:

a) soggetti la cui età anagrafica è superiore a 70 anni compiuti;

b) invalidi di qualsiasi tipologia, aventi diritto ai sensi delle leggi dello Stato a provvidenze di natura economica o non economica;

- c) minorenni orfani di almeno un genitore (5);
- d) studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari con almeno tre figli.

6-bis. Dal 1° gennaio 2019 è riconosciuto il diritto all'agevolazione tariffaria in misura massima dell'ottanta per cento sui servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 in favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed alla Polizia Penitenziaria, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle altre Forze armate, ivi inclusi gli appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia costiera e i limiti delle risorse disponibili (6).

6-ter. Il competente dipartimento regionale definisce le tipologie di titoli di viaggio ricomprese nell'agevolazione, le modalità di compensazione e le forme di attuazione dell'agevolazione (7).

(4) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 5 agosto 2016, n. 29 , a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1* della medesima legge).

(5) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera c)*, L.R. 5 agosto 2016, n. 29 , a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1* della medesima legge).

(6) Comma dapprima aggiunto dall' *art. 8, comma 1*, L.R. 19 dicembre 2018, n. 48 e poi così modificato dall' *art. 7, comma 1*, L.R. 24 febbraio 2023, n. 8

(7) Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 1*, L.R. 19 dicembre 2018, n. 48

Art. 8 Piano Attuativo del Trasporto Pubblico Locale.

In vigore dal 6 agosto 2016

1. Fra i piani di livello attuativo del Piano regionale dei trasporti è previsto il Piano attuativo del trasporto pubblico locale, che è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato della mobilità.

2. Il Piano attuativo del trasporto pubblico locale tiene conto dei Piani urbani della mobilità e dei Piani di ambito della mobilità di cui al comma 7 dell'articolo 15, nonché degli altri piani in materia redatti in applicazione delle legge vigenti. A loro volta questi piani recepiscono gli indirizzi del Piano attuativo del trasporto pubblico locale. Esso è coerente con le previsioni del livello dei servizi minimi definito ai sensi dell'articolo 5 (8).

3. Il Piano attuativo del trasporto pubblico locale, per ciascuno scenario previsto, in un'ottica di gerarchizzazione della rete:

- a) recepisce la localizzazione dei nodi di I e II livello, individuati nel Piano direttore del Piano regionale dei trasporti in misura complessiva massima di uno ogni 300.000 abitanti;

- b) localizza i nodi di III e IV livello, in misura massima di uno ogni 30.000 abitanti, preferendo le soluzioni che favoriscono l'integrazione modale.

4. Conseguentemente i servizi di trasporto pubblico locale si suddividono gerarchicamente in:

- a) collegamenti principali, se collegano fra loro i nodi di I, II e III livello;

- b) collegamenti secondari, se collegano i nodi di IV livello fra loro o con i nodi di I, II e III livello;

- c) collegamenti di interscambio modale, se connettono terminali di diverse modalità di trasporto appartenenti allo stesso nodo ma non localizzati in adiacenza;

- d) collegamenti urbani, se non appartengono ai casi precedenti e si svolgono interamente all'interno di un unico centro abitato, così come definito dall'articolo 3 del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada);

- e) collegamenti locali, se non appartengono ai casi precedenti.

5. Il Piano attuativo del trasporto pubblico locale definisce le strategie per perseguire gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.

(8) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera d)*, L.R. 5 agosto 2016, n. 29 , a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1* della medesima legge).

Art. 9 Programma pluriennale del Trasporto Pubblico Locale.

In vigore dal 6 agosto 2016

1. La Giunta regionale, sentito il parere dell'ART-CAL e del Comitato della mobilità, approva il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale di cui all'articolo 4 della *legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*. Il programma ha una durata minima di tre anni ed una durata massima pari alla durata del bilancio pluriennale, ed è aggiornato anche prima del termine previsto ove ne ricorrano le circostanze.

2. Il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale è redatto tenendo conto delle strategie e degli indirizzi del Piano attuativo del trasporto pubblico locale e, qualora non siano in contrasto con esso, degli indirizzi dei Piani urbani della mobilità e dei Piani di ambito della mobilità di cui al comma 7 dell'articolo 15, nonché degli altri piani in materia redatti in applicazione delle leggi vigenti. Esso inoltre è redatto in conformità ai criteri di cui all'articolo 16-bis del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e costituisce aggiornamento del piano di cui al comma 4 dello stesso articolo.

3. Il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale prevede, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la programmazione dei servizi affidati ai sensi dell'articolo 16, strutturata in due livelli:

a) livello regionale, con una definizione dettagliata dei servizi con indicazione delle linee e delle frequenze eventualmente specificate per fasce orarie, nel quale ordinariamente ricadono i servizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 8 e comunque i servizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 (9);

b) livello locale, con una definizione dei criteri da adottare nella definizione puntuale dei programmi di esercizio o con la previsione dei servizi a chiamata di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, nel quale ricadono tutti i servizi non ricompresi nel caso precedente.

4. Esso prevede inoltre, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli investimenti da effettuarsi per infrastrutture, mezzi di trasporto, sistemi tecnologici e in generale beni mobili e immobili funzionali al trasporto pubblico locale, nonché le ulteriori azioni da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.

5. Al fine di assicurare la coerenza con i limiti delle risorse finanziarie, il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale tiene conto della struttura dei corrispettivi associati ai contratti di cui all'articolo 16 e agli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 già stipulati. Esso inoltre, per i contratti e gli accordi ancora non stipulati, oltre a fornire indicazioni generali sui loro contenuti, prevede, con criteri di massima, la quantificazione dei loro corrispettivi, sulla base di costi standard e di ricavi previsti.

6. Nel caso in cui l'ART-CAL, per i vincoli imposti dai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 16, non riesca ad effettuare una definizione puntuale dei programmi di esercizio coerente con il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, lo rinvia con puntuali motivazioni alla Giunta regionale per la sua revisione. Nelle more della revisione, nei casi in cui la disponibilità finanziaria non consenta di indugiare, l'ART-CAL provvede alla definizione dei programmi di esercizio nella misura che possa garantire la maggiore coerenza possibile con il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.

7. La Giunta regionale, in merito alla redazione del Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, può richiedere un parere alla commissione consiliare competente.

(9) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 5 agosto 2016, n. 29*, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1* della medesima legge).

Art. 10 Comitato della Mobilità.

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. Il Comitato della mobilità ha funzioni consultive in materia di livello dei servizi minimi, tariffe e agevolazioni tariffarie, Piano attuativo del trasporto pubblico locale, Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, nonché sulle ulteriori questioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di trasporto pubblico locale.

2. Il Comitato della mobilità è convocato e presieduto dall'assessore regionale competente per materia.

3. Il Comitato della mobilità è costituito da rappresentanti volontariamente designati dagli enti locali, dalle università e dagli istituti di formazione di ogni ordine e grado calabresi, dalle associazioni dei consumatori e dei pendolari, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni di categoria delle imprese, fra le quali quelle che rappresentano le imprese di trasporto pubblico locale. Alle riunioni del Comitato della mobilità, in relazione alle materie trattate, possono essere invitati per essere auditi i rappresentanti dei ministeri, delle autorità competenti, dei concessionari delle infrastrutture di trasporto, degli operatori che effettuano i servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli altri soggetti che possono apportare a qualsiasi titolo un contributo.

4. La Giunta regionale determina la composizione e approva il regolamento di funzionamento del Comitato della mobilità. La composizione non deve essere superiore alle 25 unità, incluso l'assessore che lo presiede.

5. I componenti del Comitato della mobilità non hanno diritto ad alcun compenso. La Giunta regionale può prevedere il rimborso delle sole spese di missione.

Art. 11 Osservatorio della Mobilità (12).

In vigore dal 13 febbraio 2018

1. Al fine di migliorare l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e l'informazione all'utenza, nell'ambito delle strutture amministrative della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio della mobilità, che svolge le seguenti funzioni:

a) produce una relazione annuale alla Giunta regionale, sulla base delle informazioni acquisite in applicazione del presente articolo;

b) mantiene aggiornate le basi dati relative alle informazioni acquisite in applicazione del presente articolo;

c) mantiene aggiornata la base dati georeferenziata della rete del trasporto pubblico locale;

d) effettua la misurazione degli indicatori di qualità effettiva del servizio erogato, di cui al comma 3 dell'articolo 6;

e) garantisce il libero accesso ai dati dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale, incluse le informazioni in tempo reale sull'esecuzione degli stessi servizi, anche mediante canali telematici che ne consentano una consultazione rapida e integrata;

f) costituisce la competente struttura regionale per la ricezione dei reclami da parte dei passeggeri, e provvede a trasmetterli all'ART-CAL e, nei casi e nei modi previsti per legge, all'organismo di controllo statale per l'accertamento e l'eventuale irrogazione delle sanzioni;

g) acquisisce i dati relativi al monitoraggio dei parametri di inquinamento atmosferico, effettuati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL) con particolare riferimento ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) (10).

2. La Giunta regionale, sentito il Comitato della mobilità, determina con proprio provvedimento:

a) i dati economici e trasportistici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge, sia affidati ai sensi dell'articolo 16, sia autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'articolo 17, devono trasmettere all'Osservatorio, nonché le modalità e le scadenze di trasmissione;

b) i sistemi informativi e telematici che gli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale devono utilizzare per la trasmissione all'Osservatorio delle informazioni sui servizi programmati ed effettuati e sugli utenti serviti, anche in tempo reale, per la gestione del rapporto contrattuale e per l'informazione all'utenza;

c) le indagini che l'Osservatorio deve effettuare, fra le quali indagini di *customer satisfaction*, garantendo l'eventuale necessaria copertura finanziaria aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal comma 4;

d) i dati di cui l'Osservatorio della mobilità deve garantire la fruizione come dati di tipo aperto di cui al comma 3 dell'articolo 68 del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* (Codice dell'amministrazione digitale), con esclusione dei dati commerciali sensibili.

3. La Giunta regionale determina le sanzioni a carico degli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale che non rispettano gli obblighi di cui al comma 2, che possono prevedere la sospensione dell'erogazione di ogni corrispettivo o contributo in conto esercizio e conto capitale oppure sanzioni amministrative pecuniarie. Le violazioni sono comunicate dall'Osservatorio della mobilità all'ART-CAL, che irroga le sanzioni.

4. Le spese di funzionamento dell'Osservatorio della mobilità sono assicurate in misura del 12 per cento delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3 (11).

5. L'Osservatorio della mobilità, nell'affidamento delle indagini dalle quali possono scaturire sanzioni o penali contrattuali applicate agli operatori che effettuano servizi di trasporto pubblico locale, o comunque pregiudizio economico, valuta in maniera preferenziale il ricorso all'affidamento in house a società a partecipazione regionale sulle quali è esercitato il controllo analogo e che prestino la loro attività quasi esclusivamente per la Regione in ambiti diversi dal trasporto di passeggeri.

(10) Lettera così sostituita dall' *art. 1, comma 1, L.R. 8 febbraio 2018, n. 4* , a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(11) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 5 agosto 2016, n. 29* e dall' *art. 1, comma 2, L.R. 8 febbraio 2018, n. 4* , a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(12) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 luglio 2018, n. 336* .

TITOLO III

Svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale

Art. 12 Bacino territoriale ottimale regionale.

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. I servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge sono organizzati ed erogati all'interno di un unico bacino territoriale ottimale regionale al fine di conseguire obiettivi di efficienza, efficacia, universalità del servizio e sostenibilità ambientale, promuovendo anche economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza.

Art. 13 Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e Agenzia regionale reti e mobilità (33).

In vigore dal 13 febbraio 2018

1. L'ente di governo del bacino unico regionale è l'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL), soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico che opera in piena autonomia funzionale, indipendenza di giudizio e di valutazione. Le deliberazioni degli organi dell'ART-CAL sono validamente assunte senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli enti locali.

2. Le funzioni dell'ART-CAL sono:

a) la definizione periodica puntuale dei programmi di esercizio, coerentemente al Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, ai programmi approvati ai sensi degli articoli 14 e 15 e alle previsioni dei contratti di servizio di cui all'articolo 16;

b) l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di servizio;

c) la stipula degli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio;

d) l'autorizzazione dei servizi a libero mercato di cui all'articolo 17;

e) la pubblicazione annuale della relazione sugli obblighi di servizio pubblico di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del *Regolamento (CE) n. 1370/2007* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;

f) le ulteriori funzioni attribuite dall'articolo 3-bis del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* , convertito con modificazioni dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148* e dalla presente legge;

g) la produzione di una relazione annuale contenente i dati di sintesi sulla definizione periodica puntuale dei programmi di esercizio e sulla sua articolazione rispetto ai soggetti competenti ad effettuarla, sui contratti di cui all'articolo 16 in corso di esecuzione e di affidamento, sugli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 stipulati e da stipulare, sulle autorizzazioni di cui all'articolo 17 concesse, sulle sanzioni applicate, sulle eventuali criticità.

3. Gli organi dell'ART-CAL sono:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Comitato istituzionale;

d) il Revisore dei conti.

4. Per tutti gli organi, ad esclusione del Presidente e del Revisore dei conti, non è prevista alcuna indennità di carica. Al Presidente è dovuta una indennità di carica pari ai due terzi delle indennità dei componenti della Giunta regionale. Al solo Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute (13).

5. L'Assemblea è costituita dal Presidente della Giunta regionale, dal Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni della Calabria, ovvero da loro delegati e svolge le funzioni previste dal presente articolo. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dal suo delegato, ed esprime il proprio voto, ordinariamente per via telematica, esclusivamente nei casi previsti dalla presente legge. Il voto di ciascun componente dell'Assemblea ha un peso proporzionale alla popolazione residente nel territorio dell'ente che rappresenta; nel caso della Città

metropolitana di Reggio Calabria la popolazione equivalente è data dalla somma della popolazione residente nel territorio della Città metropolitana e nel comune capoluogo (14) (30).

6. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e resta in carica per cinque anni. Nei primi tre scrutini risulta eletto il soggetto che riporta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti, mentre al quarto scrutinio risulta eletto il soggetto che riporta la maggioranza relativa dei voti. In tutti i casi in cui la carica di Presidente è vacante, il Presidente della Giunta regionale nomina senza indugio un commissario, con le stesse funzioni e lo stesso trattamento economico del Presidente, fino alla sua elezione. Il Presidente (15):

- a) assume la rappresentanza legale dell'ART-CAL;
- b) presiede e convoca il Comitato istituzionale;
- c) assume i provvedimenti di urgenza, nelle more delle deliberazioni del Comitato istituzionale, anche nei casi in cui esso non sia regolarmente costituito.
- d) assume le funzioni che gli sono delegate dal Comitato istituzionale (16);
- e) può nominare fra i componenti del Comitato istituzionale un Vicepresidente, con funzioni vicarie, che assolve le stesse funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. La nomina, fatta salva la revoca anticipata, produce effetti entro i limiti della durata del mandato del Presidente e del mandato del componente del Comitato esecutivo nominato (16).

7. Il Comitato istituzionale è costituito dal Presidente dell'ART-CAL e da altri otto componenti dei quali:

- a) due designati dal Consiglio regionale;
- b) uno designato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria;
- c) uno eletto dalle province;
- d) uno eletto dai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- e) uno eletto dai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- f) due eletti dall'Assemblea dell'ART-CAL.

7-bis. La designazione e le elezioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 7 sono effettuate dagli aventi diritto in sede di Assemblea, contestualmente alle elezioni di cui alla lettera f) dello stesso comma, qualora ne ricorrano le circostanze (17).

8. Le elezioni avvengono in conformità al criterio di pesatura dei voti di cui al comma 5. Ciascun componente permane in carica per cinque anni e non ha diritto ad alcun compenso. Il Comitato istituzionale si intende regolarmente costituito se si è provveduto alla designazione o elezione di almeno quattro componenti oltre il Presidente. Il Comitato istituzionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza agli indirizzi impartiti all'attività amministrativa e della gestione ai risultati. Spetta in ogni caso al Comitato istituzionale la determinazione degli aspetti concernenti la qualità, quantità e modalità di espletamento dei servizi (18).

9. Ai dirigenti dell'ART-CAL spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (19).

9-bis. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 9, sono riservati al Direttore dell'ART-CAL:

- a) l'attuazione di tutti gli atti adottati dal Comitato istituzionale nell'ambito delle proprie competenze;
- b) l'istruttoria delle delibere del Comitato istituzionale;
- c) l'attestazione di legittimità e regolarità amministrativa e contabile delle deliberazioni del Comitato istituzionale;
- d) le determinazioni in materia di liti attive e passive nonché di conciliazioni e transazioni;
- e) la partecipazione alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e la cura dell'attuazione, verificandone il rispetto da parte dei dipendenti;
- f) le informazioni al soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- g) il monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e l'adozione dei provvedimenti motivati di rotazione del personale nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (20).

9-ter. Il Direttore e l'eventuale Vicedirettore sono nominati con atto motivato, su proposta del Presidente dell'ART-CAL, dal Presidente della Giunta regionale, prioritariamente fra i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale della Calabria, previa pubblicazione di apposito avviso. Gli incarichi hanno la durata di anni quattro, prorogabili per una sola volta. Il dirigente regionale nominato è collocato, dalla Giunta regionale, in distacco funzionale presso ART-CAL. Nell'ipotesi di mancata individuazione del dirigente regionale, all'esito della procedura di cui sopra, si procede nelle forme e nei termini di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nel caso di vacanza di entrambe le cariche, le funzioni di direttore possono essere affidate, in urgenza, con deliberazione della Giunta regionale, a un dirigente della Regione (20).

9-quater. Il trattamento economico del Direttore, anche in distacco funzionale, e del Vicedirettore dell'ART-CAL è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, nella misura massima. Al solo Direttore spetta una maggiorazione del 20 per cento (20).

10. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'ART-CAL può avvalersi, oltre che di una propria dotazione organica di personale, anche di personale appartenente alla Regione, ai suoi enti strumentali e agli enti locali, in posizione di distacco funzionale anche parziale (21).

10-bis. Ai funzionari dell'ART-CAL può essere delegata l'adozione di atti di mero accertamento, a contenuto vincolato o meramente esecutivi (22).

11. Il Nucleo ispettivo costituisce la struttura finalizzata al controllo della quantità e qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche delle infrastrutture tecnologiche e delle informazioni fornite dall'Osservatorio della mobilità, e articolandosi anche in sedi periferiche. Per il funzionamento del Nucleo ispettivo l'ART-CAL si avvale anche di personale della Regione e degli enti locali, in posizione di distacco funzionale anche parziale, inclusi quelli appartenenti (23):

a) ai corpi e ai servizi di polizia provinciale, che mantengono le funzioni di espletamento dei servizi di polizia stradale, estendendo il territorio di competenza all'intero territorio regionale, in applicazione del comma 3 dell'articolo 5 del *decreto legge 19 giugno 2015, n. 78* (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125* ;

b) ai corpi e ai servizi di polizia municipale, che mantengono le funzioni di espletamento dei servizi di polizia stradale, nei limiti territoriali di cui all'articolo 12 del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* .

12. I componenti del Nucleo ispettivo effettuano il controllo sui servizi di trasporto pubblico locale in piena autonomia, con il solo coordinamento funzionale di un soggetto scelto a sorte fra tre dei suoi componenti, designati dal Direttore, che resta in carica per tre anni non rinnovabili consecutivamente. Sul sito web dell'ART-CAL sono pubblicati cronologicamente i verbali dei controlli effettuati e il contenuto dei reclami e delle segnalazioni ricevuti dal Nucleo ispettivo e la conseguente sanzione irrogata, ovvero le motivazioni per le quali la sanzione non è stata irrogata (24).

13. Il Revisore dei conti è estratto a sorte fra i soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 2 della *legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2* (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria), dura in carica per tre anni non rinnovabili consecutivamente e ha diritto a una indennità pari al 50 per cento di quella del Presidente del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria. Il Revisore dei conti:

a) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, anche mediante il controllo sugli atti dispositivi di spesa e sui risultati di gestione;

b) esprime parere preventivo sui provvedimenti inerenti l'ordinamento contabile e finanziario, sul bilancio preventivo e sulla compatibilità degli affidamenti di cui all'articolo 16 e degli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 con le risorse disponibili;

c) redige apposita relazione contenente le proprie valutazioni sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione;

d) segnala la necessità, ove ne ricorrano le circostanze, di incrementare le percentuali di cui al comma 16 (25);

e) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

13-bis. L'ART-CAL può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura regionale ai sensi dell' *articolo 11, comma 8-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35* (Disposizioni urgenti per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali) convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64* (26).

14. Al fine di garantire indipendenza di giudizio e di valutazione, la Regione e gli enti locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, separano da una parte le funzioni di gestione della partecipazione societaria e controllo delle società partecipate che nel loro oggetto sociale prevedono servizi per la mobilità dei passeggeri e dall'altra le funzioni istituzionali connesse alla mobilità dei passeggeri. La separazione avviene sia a livello di indirizzo politico-amministrativo sia a livello di attività amministrative, assicurando che gli assessori e le strutture amministrative competenti nelle due materie siano distinti.

15. Gli oneri complessivi per i contratti di servizio di cui all'articolo 16 e per gli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 20 devono essere contenuti nei limiti finanziari previsti dal Programma pluriennale del trasporto pubblico locale. Il Programma tiene conto della percentuale di accantonamento annuale prevista dall'ART-CAL, di cui al comma 16, nel determinare le risorse finanziarie effettivamente disponibili per i servizi di trasporto pubblico locale.

16. Al fine di costituire un fondo di riserva per fare fronte ai possibili oneri finanziari non previsti che possono insorgere in ragione dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di servizio o delle autorizzazioni dei servizi a libero mercato, lo 0,8 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 21 è accantonato annualmente dall'ART-CAL fino a che il fondo non raggiunga la misura dell'8 per cento delle anzidette risorse. In ragione del contenzioso esistente e della valutazione della probabilità di soccombenza, nonché di altre valutazioni pertinenti, l'ART-CAL può incrementare le percentuali di cui al presente comma.

17. Le spese di funzionamento dell'ART-CAL sono assicurate in misura del 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3 (27).

18. Al fine di ridurre i costi connessi al funzionamento dell'ART-CAL, le cui attività sono di interesse comune della Regione e degli enti locali, essa può stipulare con le strutture amministrative della Giunta regionale convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della *Legge 7 agosto 1990, n. 241*, al fine di avvalersi per quanto necessario di servizi e forniture di cui, per ragioni di economia di scala, non sarebbe efficiente la diretta acquisizione, dietro compensazione dei costi sostenuti dalla Giunta regionale. L'ART-CAL può inoltre avvalersi del comodato d'uso gratuito di immobili della Regione e degli enti locali e, anche temporaneamente, dei veicoli di proprietà dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e polizia municipale.

18-bis. All'ART-CAL, quale ente strumentale partecipato dalla Regione Calabria, non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (28).

19. Per quanto non disposto dalla presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva apposito regolamento che determina il funzionamento dell'ART-CAL, prevedendo eventualmente la possibilità di offrire nei limiti di legge agli enti locali assistenza tecnica connessa ai servizi pubblici locali (31).

20. Entro trenta giorni dalla costituzione dell'ART-CAL la Regione Calabria promuove il compimento di tutti gli atti necessari, nel rispetto delle disposizioni di legge, alla costituzione dell'Agenzia regionale reti e mobilità, in forma di società per azioni, i cui soci sono esclusivamente la Regione e l'ART-CAL; a tal fine, all'ART-CAL è assegnata, senza oneri a carico della stessa, la titolarità di azioni per un valore corrispondente al cinque per cento del capitale sociale.

21. La società di cui al comma 20 è costituita mediante scissione parziale della s.r.l. Ferrovie della Calabria per scorporazione del ramo d'azienda relativo alle attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture della rete ferroviaria regionale non interconnessa, trattandosi di attività afferenti a un servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Calabria.

22. L'ART-CAL delega all'Agenzia regionale reti e mobilità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), trasferendo le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, e definendo:

- a) i servizi da mettere a gara e i relativi lotti funzionali;
- b) il contenuto dei contratti di servizio da aggiudicare;
- c) il contenuto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 1.

23. L'Agenzia regionale reti e mobilità svolge, oltre a quelle previste nel comma 22, le seguenti funzioni:

- a) cura la manutenzione e gestione della rete ferroviaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, e degli impianti e infrastrutture ad essa connessi, ed ordinariamente delle altre infrastrutture di trasporto di proprietà regionale;
- b) attua le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture di trasporto di proprietà della Regione;
- c) provvede all'acquisto del materiale rotabile nonché dei beni mobili strumentali per l'effettuazione del servizio, al fine di metterlo a disposizione dell'operatore aggiudicatario;
- d) offre servizi complementari e funzionali alle attività di trasporto.

24. Lo statuto dell'Agenzia regionale reti e mobilità prevede:

- a) quali organi dell'Agenzia:
 - 1) l'Assemblea dei soci;
 - 2) il Consiglio di amministrazione;
 - 3) il Collegio sindacale;
- b) la seguente composizione del Consiglio di amministrazione:
 - 1) il Presidente ed un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
 - 2) un componente eletto dall'Assemblea dei soci;
- c) l'assunzione, da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione, della rappresentanza legale dell'Agenzia regionale reti e mobilità;
- d) la composizione del Collegio sindacale di tre membri effettivi e due sindaci supplenti dei quali:
 - 1) due membri effettivi, tra cui il presidente, ed uno supplente sono nominati dal Consiglio regionale;
 - 2) un membro effettivo ed un supplente sono eletti dall'Assemblea dei soci.

25. La Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema dello statuto dell'Agenzia regionale reti e mobilità e le modalità e i termini per la sua costituzione (32).

26. Le spese di funzionamento dell'Agenzia regionale reti e mobilità, determinate in misura del 48 per cento delle risorse di cui all'articolo 21, comma 3 sono trasferite all'Agenzia dall'ART-CAL (29).

27. In caso di inerzia dell'ART-CAL o dell'Agenzia regionale reti e mobilità nell'esercizio delle rispettive funzioni, la Giunta regionale fissa un congruo termine per provvedere. Qualora l'inerzia perduri dopo la scadenza del termine fissato, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta che esercita i necessari poteri sostitutivi.

(13) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(14) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(15) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera c), n. 1), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(16) Lettera aggiunta dall' *art. 2, comma 1, lettera c), n. 2), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(17) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(18) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(19) Comma dapprima modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 5 agosto 2016, n. 29* e poi così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lettera f), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(20) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lettera f), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(21) Comma dapprima modificato dall' *art. 32, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43* e poi così sostituito dall' *art. 2, comma 1, lettera g), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(22) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lettera g), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(23) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera h), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(24) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera i), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(25) Lettera così sostituita dall' *art. 2, comma 1, lettera j), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(26) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lettera k), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(27) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lettera l), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(28) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 1, lettera m), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(29) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera h), L.R. 5 agosto 2016, n. 29* e dall' *art. 2, comma 1, lettera n), L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(30) Vedi, anche, l' *art. 3, comma 1, Reg. reg. 21 ottobre 2016, n. 14*.

(31) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Reg. reg. 21 ottobre 2016, n. 14*.

(32) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la *Delib.G.R. 29 aprile 2016, n. 148*.

(33) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 marzo 2017, n. 117*.

Art. 14 Servizi comunali e metropolitani (34).

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. Le funzioni di definizione di massima dei programmi di esercizio di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 sono svolte dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i servizi che interessano il comune capoluogo e l'ambito del proprio territorio individuato dalla stessa Città metropolitana, che non sono individuati di livello regionale nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, le funzioni di definizione di massima dei programmi di esercizio di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 sono svolte:

a) dai comuni di popolazione superiore ai 15.000 abitanti per i servizi che si svolgono all'interno del territorio comunale e che non sono individuati di livello regionale nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale;

b) dai comuni che mettono a disposizione dell'ART-CAL per i servizi di trasporto pubblico locale risorse finanziarie del proprio bilancio, nei limiti delle risorse messe a disposizione.

3. In caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'ART-CAL esercita i poteri sostitutivi, con spese a carico dell'ente locale inadempiente.

4. Mediante intesa con la Regione Sicilia, e sentita la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto per il relativo parere consultivo, possono essere istituiti servizi di trasporto pubblico locale nell'Area integrata dello Stretto costituita dalle Città metropolitane di Reggio Calabria e Messina. In tal caso, nelle forme previste dall'intesa, l'Area integrata dello Stretto costituisce un bacino ottimale interregionale e all'ente di governo partecipa la Città metropolitana di Reggio Calabria. Il servizio di trasporto di veicoli effettuato con apposite navi tra le due sponde dello Stretto di Messina può essere oggetto di accordo ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 e messo a disposizione dell'operatore aggiudicatario del servizio.

5. Restano di competenza della Città metropolitana le funzioni di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di proprio interesse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

(34) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 4 febbraio 2019, n. 49*.

Art. 15 Ambiti territoriali e comitati d'ambito.

In vigore dal 13 febbraio 2018

1. L'ART-CAL può istituire i seguenti ambiti territoriali non sovrapposti:

a) di area urbana, costituiti dal territorio di un comune di popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dal territorio di comuni contigui, su proposta congiunta dei comuni interessati;

b) di area vasta, costituiti dal territorio contiguo di più comuni di popolazione complessiva almeno pari a 150.000 abitanti, su proposta della Città metropolitana o delle province territorialmente competenti o su proposta congiunta dei comuni interessati;

c) di area a domanda debole, costituiti dal territorio contiguo di più comuni di popolazione complessiva almeno pari a 15.000 abitanti, con una densità abitativa inferiore a 100 abitanti/kmq, su proposta della Città metropolitana o delle province territorialmente competenti o su proposta congiunta dei comuni interessati.

2. L'istituzione degli ambiti territoriali di area urbana e di area vasta deve soddisfare i requisiti stabiliti dal Comitato istituzionale dell'ART-CAL, con particolare riferimento alle caratteristiche della domanda di trasporto (35):

a) nei casi di ambiti territoriali di area urbana è possibile aggregare i comuni nel cui territorio ricade un unico centro abitato, così come definito dall'articolo 3 del *decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285*, e i comuni limitrofi che soddisfano determinate condizioni relativamente alla domanda di trasporto che gravita sul centro abitato individuato;

b) nei casi di ambiti territoriali di area vasta è possibile aggregare i comuni all'interno del cui territorio si esaurisce integralmente lo spostamento di una aliquota minima della domanda di trasporto generata e attratta dagli stessi comuni.

3. Il Comitato istituzionale dell'ART-CAL può stabilire requisiti per l'istituzione degli ambiti territoriali di area a domanda debole (36).

4. Ad ogni ambito territoriale è associato un comitato d'ambito, costituito in una delle forme associative di cui al Capo V, Titolo II, Parte I del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo Unico degli Enti Locali). Il Comitato istituzionale dell'ART-CAL può stabilire le forme associative dei comitati d'ambito (36).

5. Al Comitato d'ambito sono delegate le funzioni di definizione di massima dei programmi di esercizio di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), per i servizi che si svolgono all'interno dell'ambito territoriale e che non sono individuati di livello regionale nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.

6. In caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, l'ART-CAL, dopo aver fissato un congruo termine per provvedere, esercita le stesse funzioni sostituendosi al Comitato d'ambito. In caso di reiterata inerzia, l'ART-CAL sopprime l'ambito territoriale.

7. L'istituzione degli ambiti territoriali comporta i seguenti obblighi di redazione di strumenti di pianificazione:

a) nel caso di ambiti territoriali di area urbana, i comuni che lo costituiscono devono redigere un Piano urbano della mobilità, di cui all'articolo 22 della *legge 24 novembre 2000, n. 340* (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), integrato sull'intera area;

b) nel caso di ambiti territoriali di area vasta e di ambiti territoriali di area a domanda debole, la Città metropolitana o le province territorialmente competenti redigono dei Piani di ambito della mobilità, in ragione delle competenze loro attribuite dall'articolo 1, commi 44 e 85, della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni), con l'obiettivo di soddisfare al meglio i fabbisogni di mobilità della popolazione, ridurre gli impatti ambientali, aumentare i livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, minimizzare l'uso individuale dell'automobile privata, aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi di trasporto collettivi anche con soluzioni diverse dai servizi di linea.

(35) Alinea così modificato dall' *art. 3, comma 1, L.R. 8 febbraio 2018, n. 4* , a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7* , comma 1, della stessa legge).

(36) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, L.R. 8 febbraio 2018, n. 4* , a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7* , comma 1, della stessa legge).

Art. 16 Affidamenti e contratti di servizio.

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. L'affidamento dei servizi avviene in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente, tenendo conto delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti e delle indicazioni dell'Autorità per la concorrenza e il mercato relativamente all'individuazione dei lotti, ricorrendo in via ordinaria al modello di remunerazione a costo netto, nel quale il rischio commerciale e i ricavi tariffari sono di competenza dell'operatore.

2. I contratti di servizio sono predisposti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente tenendo conto delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti, garantendo mediante adeguati meccanismi incentivanti e sanzionatori il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.

3. I contratti di servizio in particolare prevedono:

a) che i corrispettivi unitari siano aggiornati annualmente applicando il metodo del price-cap di cui all'articolo 2 della *legge 14 novembre 1995, n. 481* , tenendo conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT);

b) la più ampia possibilità di variazione dei servizi successivamente all'affidamento, secondo criteri chiari e stabiliti preventivamente all'affidamento, il più possibile quantitativi, che determinano le conseguenti variazioni del corrispettivo;

c) che la variazione del corrispettivo complessivo, per ciascun anno al netto di quanto previsto dalla lettera a), discendente dalle variazioni apportate ai servizi ai sensi della lettera b), sia contenuta entro dei limiti pari al massimo al 5 per cento in aumento e in diminuzione, ad eccezione dei casi di modifiche apportate al livello dei servizi minimi o al Piano attuativo del trasporto pubblico locale, oppure di scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 16-bis del *decreto legge 6 luglio 2012, n. 95* , convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135* ;

d) che il superamento dei limiti di cui alla lettera c), possibile solo nei casi eccezionali previsti nella stessa lettera, sia comunque fissato entro valori massimi compresi fra il 15 per cento e il 30 per cento in aumento e fra il 10 per cento e il 20 per cento in diminuzione in un periodo di 5 anni;

e) che variazioni di più ampia entità possano essere conseguenti esclusivamente a disposizioni normative comunitarie o nazionali;

f) la possibilità, secondo criteri chiari e stabiliti preventivamente all'affidamento e rispettando il criterio dell'equilibrio economico-finanziario, di compensare variazioni del livello complessivo delle tariffe, in aumento e in diminuzione entro il 10 per cento in un periodo di 5 anni, attraverso variazioni rispettivamente in diminuzione e in aumento dei corrispettivi; le variazioni dei corrispettivi di cui alla presente lettera non concorrono al calcolo dei limiti delle variazioni di cui alle lettere c) e d);

g) l'opzione di proroga della durata del servizio, entro i limiti di cui al paragrafo 3 e al paragrafo 4, se applicabile, dell'articolo 4 del *Regolamento (CE) n. 1370/2007* , da esercitarsi entro un congruo termine antecedente alla scadenza del contratto, finalizzata principalmente ai casi di ritardi nelle procedure di affidamento, di allineamento temporale delle procedure di affidamento, ove ciò sia opportuno o necessario, di procrastinamento dei nuovi affidamenti per consentire il recepimento nell'oggetto della prestazione di quanto si determinerà in esito a processi in corso di revisione del livello dei servizi minimi o del Piano attuativo del trasporto pubblico locale;

h) le sanzioni nei casi di superamento di predefinite soglie di evasione tariffaria, definendo le modalità campionarie di rilevazione del tasso di evasione e tenendo conto, anche eventualmente come esimente, dei modelli organizzativi aziendali utilizzati per il contrasto all'evasione;

i) le sanzioni associate alle violazioni delle norme sulla sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni di cui all'articolo 19.

4. Deroche a quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma 3 devono essere approvate dal Consiglio regionale ed eventualmente dagli enti locali finanziatori, con specifico riguardo agli obblighi di cui al comma

5. Deroche a quanto previsto dalla lettera f) del comma 3 devono essere approvate dalla Giunta regionale.

5. Gli oneri finanziari derivanti dai contratti di servizio comportano l'obbligo di garantire, per l'intera durata contrattuale e per l'eventuale periodo di proroga di cui alla lettera g) del comma 3, nei bilanci della Regione e degli enti locali finanziatori, le necessarie risorse finanziarie, almeno nei limiti in cui l'eventuale riduzione non trova compatibilità con le previsioni contrattuali di cui alle lettere c) e d) del comma 3.

Art. 17 Servizi a libero mercato e autorizzazioni.

In vigore dal 13 febbraio 2018

1. I servizi a libero mercato sono consentiti:

a) nei casi in cui siano individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere non vincolante del Comitato della mobilità e dell'ART-CAL, preventivamente agli affidamenti di cui all'articolo 16 fra i servizi non necessari a garantire il livello dei servizi minimi e che comunque, nei limiti delle risorse disponibili, non possono essere garantiti mediante i contratti di servizio in maniera più adeguata ai bisogni della comunità (37) (39);

b) nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, alle condizioni dell'intesa prevista oppure, in assenza dell'intesa, qualora l'altra Regione interessata non manifesti il diniego.

2. L'autorizzazione è rilasciata dall'ente di governo se il servizio ricade esclusivamente all'interno del proprio bacino territoriale ottimale, ovvero dalla Regione negli altri casi, sentiti gli enti di governo competenti, e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata, previa acquisizione della documentazione antimafia di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della *legge 13 agosto 2010, n. 136*), e verifica esclusivamente dei requisiti previsti da normative comunitarie e statali. L'autorizzazione prevede l'itinerario e le fermate autorizzate, lasciando ampia libertà sulle restanti caratteristiche dell'offerta e sulle tariffe, fatte salve le limitazioni finalizzate a non compromettere l'equilibrio economico dei contratti di servizio. L'autorizzazione è della durata massima di cinque anni e decade qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al comma 1 (38).

3. I servizi a libero mercato sono comunque soggetti agli obblighi di cui all'articolo 11, ed in particolare l'operatore deve fornire preavviso di almeno trenta giorni sulla variazione dell'offerta e delle tariffe e sulla cessazione del servizio.

(37) Lettera così modificata dall' *art. 3, comma 2, L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(38) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54* e dall' *art. 3, comma 3, L.R. 8 febbraio 2018, n. 4*, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della stessa legge*).

(39) Vedi anche, la *Delib.G.R. 30 luglio 2018, n. 339*.

Art. 18 Sanzioni agli utenti.

In vigore dal 1 gennaio 2018

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a convalidarlo secondo le modalità stabilite all'inizio e, se previsto, anche al termine delle corse utilizzate, a conservarlo nonché ad esibirlo a richiesta degli agenti accertatori per l'intera durata del percorso e nei terminali di accesso/egresso. Qualora il mancato rispetto della vidimazione all'inizio e, ove prevista, al termine delle corse non consenta l'addebito corretto del costo del titolo di viaggio, esso si intende pari a quello corrispondente al massimo costo possibile nei limiti della rete regionale e della singola giornata.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 31,34 euro ad un massimo di 104,47 euro, oltre l'importo del titolo di viaggio. Nel caso di reiterazione della violazione entro cinque anni o nel caso in cui il pagamento della sanzione non avvenga entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, la sanzione è raddoppiata.

3. La sanzione di cui al comma 2 è ridotta a 5,22 euro per gli utenti titolari di idoneo e valido abbonamento nominativo, a condizione che esso sia esibito, contestualmente al pagamento della predetta sanzione, entro dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, presso la sede legale dell'impresa di trasporto o presso le ulteriori sedi indicate nel verbale di contestazione, di cui nel caso di servizi affidati ai sensi dell'articolo 16 almeno una nel territorio della provincia dove è stata contestata la violazione.

4. I beneficiari delle agevolazioni tariffarie sono puniti con la sanzione amministrativa da 313,42 euro a 1.044,75 euro nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. È fatta salva l'eventuale responsabilità penale.

5. Le misure minime e massime delle sanzioni amministrative sono aggiornate in data 1 agosto di ogni anno dispari, in misura pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) al lordo dei tabacchi (dato ISTAT) dei due anni solari precedenti.

6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti sono applicate ai sensi della *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale). Tale norma trova diretta applicazione per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

7. Su designazione di ciascuna impresa che effettua servizi di trasporto pubblico locale, sia affidati ai sensi dell'articolo 16, sia autorizzati in regime di libero mercato ai sensi dell'articolo 17, la Regione, o l'ente di governo se delegato dalla Regione, autorizza gli agenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, che acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa. I soggetti sono designati fra i dipendenti dell'impresa. Essi devono essere dotati di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'impresa (41).

8. Gli agenti accertatori possono effettuare le verifiche e i controlli previsti dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore. Gli agenti hanno competenza su tutti i servizi per i quali l'impresa è beneficiaria dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, anche eventualmente in parte per effetto di integrazione tariffaria.

9. Gli agenti accertatori contestano, ove possibile, immediatamente e personalmente al trasgressore le violazioni di cui al presente articolo. Se non è possibile la contestazione immediata, copia del verbale di contestazione deve essere notificato all'interessato o a chi è tenuto alla sua sorveglianza entro il termine di novanta giorni dalla contestazione e in questo caso sono dovute le spese di notifica.

10. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, l'impresa provvede all'ordinanza-ingiunzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo delegato e costituisce titolo esecutivo.

11. I proventi delle sanzioni amministrative applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono assimilati ai ricavi tariffari dell'impresa che ha irrogato la sanzione, con l'obbligo di rendicontazione separata rispetto a ricavi ordinari.

12. Eventuali diritti di esazione per la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi possono essere previsti a condizione dell'esistenza di adeguati canali di vendita alternativi o di sistemi di bigliettazione elettronica. L'importo di tali diritti non può essere superiore alla metà dell'importo minimo della sanzione amministrativa applicabile agli utenti sprovvisti di idoneo e valido titolo di viaggio. La Giunta regionale, per i servizi affidati ai sensi dell'articolo 16, determina l'importo di tali diritti aggiuntivi e le condizioni alle quali i canali di vendita alternativi sono considerati adeguati.

[13. I contratti di servizio prevedono le sanzioni per le imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 che superino certe soglie di evasione tariffaria, definendo le soglie, le modalità campionarie di rilevazione del tasso di evasione e l'importo delle sanzioni. (40)]

(40) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 5 agosto 2016, n. 29*, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1* della medesima legge).

(41) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1*, della medesima legge).

Art. 19 Risorse umane.

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. L'adozione di misure di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta in sede di affidamento del servizio mediante procedura di gara e costituisce elemento da valutarsi favorevolmente fra le motivazioni alla base dell'affidamento diretto del servizio. In particolare possono essere valutate:

a) la maggiore disponibilità, all'atto del subentro, al trasferimento del personale in servizio presso gli operatori uscenti;

b) la maggiore disponibilità, in corso di esecuzione del contratto e in caso di necessità di assunzione di nuovo personale, di ricorrere all'eventuale personale in esubero in servizio presso operatori titolari di

contratto di servizio relativi ad altri lotti di affidamento, secondo modalità chiaramente definite prima dell'affidamento.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora dall'esito delle procedure di affidamento derivi la sostituzione del soggetto gestore, l'azienda subentrante assume prioritariamente il personale dipendente delle aziende che gestivano in precedenza il servizio di trasporto, mantenendone tutte le condizioni economiche e normative derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla contrattazione integrativa aziendale, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e con le sue strategie aziendali.

3. I contratti di servizio prevedono obblighi di formazione del personale.

Art. 20 Beni strumentali.

In vigore dal 13 febbraio 2018

1. L'ART-CAL, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale reti e mobilità, mette a disposizione dell'operatore aggiudicatario o assicura allo stesso, alle condizioni previste dal contratto di servizio, anche onerose, l'accesso alle reti, agli impianti, alle infrastrutture, e in generale ai beni mobili e immobili individuati come strumentali all'effettuazione del servizio, tramite la stipula di accordi giuridicamente vincolanti con il proprietario o concessionario dei beni, in relazione alla natura giuridica e all'assetto proprietario dei beni stessi, nel rispetto degli articoli 101, 102 e 106 del TFUE e delle misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti. In particolare:

a) per i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per la rete ferroviaria, l'accordo è stipulato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 23 del *decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112* (Attuazione della *direttiva 2012/34/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico);

b) per i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), per i terminali di proprietà della Regione e degli enti locali, salvo che non vi siano impedimenti, l'accordo è a titolo non oneroso e consente all'operatore l'utilizzo gratuito almeno degli stalli.

2. La Regione può avocare a sé la stipula dell'accordo di cui alla lettera a) del comma 1 e in generale la stipula di accordi di cui al comma 1 con gli enti che esercitano funzioni statali e con i loro concessionari.

3. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 comportano l'obbligo di garantire nei bilanci della Regione e degli enti locali finanziatori le necessarie risorse finanziarie, per l'intera durata delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte.

4. Il cofinanziamento di beni immobili o mobili in favore degli operatori affidatari dei servizi ai sensi dell'articolo 16, concesso in conformità a quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del TFUE, comporta:

a) il vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale regionale per gli stessi beni per l'intera vita utile per i beni mobili e in perpetuo per i beni immobili;

b) l'obbligo di cessione al subentrante, se al momento del subentro non è scaduto il vincolo di destinazione di cui alla lettera a), in base al valore di mercato sottratte le eventuali quote di ammortamento residue della quota parte di cofinanziamento pubblico e, nel caso in cui non si pervenga a un accordo fra le parti sul prezzo, nelle more della definizione giudiziale della controversia fra le parti, i beni sono messi immediatamente a disposizione del nuovo operatore dietro pagamento di un corrispettivo provvisorio determinato in misura delle quote di ammortamento residue della quota parte cofinanziata dall'operatore uscente (44);

c) il divieto dell'utilizzo, anche temporaneo, dei beni cofinanziati per servizi a libero mercato, a meno che i provvedimenti di finanziamento non lo prevedano, e comunque alla condizione che, se non è scaduto il vincolo di destinazione di cui alla lettera a), sia restituita la quota parte di ammortamento corrispondente al cofinanziamento pubblico associabile al periodo di utilizzo.

In assenza di specificazione nei provvedimenti di finanziamento, ai fini del calcolo dell'ammortamento di cui al presente comma si assumono le seguenti durate della vita utile: 15 anni per gli autobus, 30 anni per il materiale rotabile ferroviario e tramviario, impianti, macchinari, officine, depositi, fabbricati, altre infrastrutture e terreni, 5 anni per investimenti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione (42).

5. Gli affidamenti relativi agli operatori subentranti possono, in maniera coerente i contratti o gli accordi con gli operatori uscenti, assoggettare a disciplina analoga a quella del subentro, di cui alla lettera b) del comma 3, altri beni immobili o mobili, tenendo conto delle misure previste dall'autorità di regolazione dei trasporti (43).

(42) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera j*), L.R. 5 agosto 2016, n. 29 , a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1* della medesima legge).

(43) Comma così rinumerato dall' *art. 1, comma 1, lettera k*), L.R. 5 agosto 2016, n. 29 , a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1* della medesima legge).

(44) Lettera così modificata dall' *art. 3, comma 4*, L.R. 8 febbraio 2018, n. 4 , a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7 , comma 1*, della stessa legge).

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 21 Norma finanziaria.

In vigore dal 13 febbraio 2018

1. Le risorse finanziarie per l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16 e per gli accordi di cui all'articolo 20, comma 1, sono trasferite all'ART-CAL e sono garantite:

a) dal fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ;

b) da risorse autonome di bilancio regionale;

c) da risorse del bilancio degli enti locali.

2. Le risorse di cui alla lettera a), per la quota parte il cui accertamento in entrata è legato ai criteri previsti dalla legge, possono essere utilizzate per la programmazione dei servizi e trasferite all'ART-CAL anche prima dell'accertamento, fino alla concorrenza dell'importo più basso fra (45):

a) il valore che è ragionevolmente ipotizzabile che sia effettivamente accertato in entrata in relazione al prevedibile raggiungimento degli obiettivi;

b) il valore di un apposito fondo di riserva finalizzato a compensare l'eventuale residuo attivo non riscosso.

3. Le risorse finanziarie per il funzionamento dell'ART-CAL, dell'Agenzia regionale reti e mobilità e dell'Osservatorio della mobilità, nelle misure previste dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 13, commi 17 e 26, sono garantite nei seguenti modi:

a) sul bilancio regionale, in misura dello 0,8 per cento della spesa corrente per i servizi gravante sullo stesso bilancio;

b) sul bilancio regionale, in misura dello 0,8 per cento dei ricavi tariffari netti dei servizi di trasporto pubblico locale così come previsti dall'ultimo Programma pluriennale del trasporto pubblico locale approvato prima della redazione del bilancio di previsione ovvero, in mancanza, in misura uguale all'ultimo dato dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;

c) dagli enti locali, in misura dello 0,8 per cento delle somme trasferite all'ART-CAL per la spesa corrente per i servizi (46).

3-bis. Le aliquote di cui all'articolo 13 si applicano con riferimento alle effettive competenze, anche tenuto conto del comma 4 dell'articolo 14. La Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo delle economie di spesa per la copertura della spesa di ulteriori servizi di trasporto pubblico locale (47).

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni alle imprese di trasporto irrogate dall'ART-CAL sono utilizzati dalla stessa Autorità, dall'Osservatorio della mobilità o da altre strutture della Giunta regionale, in conformità alle determinazioni della Giunta regionale, con la finalità del miglioramento della qualità dei servizi mediante progetti di innovazione organizzativa e tecnologica, formazione, informazione all'utenza, cooperazione interregionale e internazionale.

(45) Alinea così modificato dall' *art. 4, comma 1*, L.R. 8 febbraio 2018, n. 4 , a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7 , comma 1*, della stessa legge).

(46) Comma dapprima modificato dall' *art. 1, comma 1, lettere l), m) e n)*, L.R. 5 agosto 2016, n. 29 e poi così sostituito dall' *art. 4, comma 2*, L.R. 8 febbraio 2018, n. 4 , a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7 , comma 1*, della stessa legge).

(47) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 2*, L.R. 8 febbraio 2018, n. 4 , a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7 , comma 1*, della stessa legge).

Art. 22 Provvedimenti urgenti per garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale.

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. Al fine di evitare il pericolo imminente di interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada di interesse regionale, i cui attuali affidamenti sono in scadenza alla data del 31 dicembre 2015, e nelle more dell'effettivo affidamento dei predetti servizi da parte dell'ART-CAL, in attuazione dell'articolo 13 e dell'articolo 16, la Regione può assumere le determinazioni in ordine all'adozione di provvedimenti di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. I provvedimenti di emergenza di cui al presente comma hanno decorrenza dal 1° gennaio 2016 e una durata, non prorogabile, non superiore a due anni.

2. La Regione affida ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 i servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia, in conformità alle informazioni già pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 16.

3. La Regione pubblica la relazione sugli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

Art. 23 Disposizioni transitorie.

In vigore dal 6 luglio 2022

1. Fino al 30 giugno 2018 il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale può essere approvato, qualora sia stata indetta la conferenza dei servizi di cui all'articolo 5, nel rispetto del livello dei servizi minimi posto alla base dell'intesa. Lo stesso programma può essere altresì approvato in assenza del Piano attuativo del trasporto pubblico locale, finché quest'ultimo strumento non è vigente. In tal caso il programma contiene la localizzazione provvisoria dei nodi di III e IV livello (50).

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con le funzioni di avviare la costituzione dell'ART-CAL ed assumere sin dalla sua costituzione le funzioni di tutti gli organi non ancora costituiti dell'ART-CAL, ad eccezione del revisore dei conti. L'attuazione del presente comma è effettuata senza nuovi oneri sul bilancio regionale (51).

3. Le più estese agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 7 rispetto alla previgente normativa entrano in vigore con gli affidamenti di cui all'articolo 22.

4. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2016 e nel bilancio pluriennale contestualmente approvato sono garantite le risorse di cui all'articolo 21 (48).

5. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2016, è trasferita all'ART-CAL la titolarità dei contratti di servizio di cui all'articolo 22. Contestualmente sono trasferite le risorse necessarie a dare copertura ai contratti di servizio per l'anno finanziario 2016, durante il quale non si applicano le previsioni del comma 16 dell'articolo 13.

6. Con preavviso di sei mesi, e comunque entro la scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 22, l'ART-CAL dispone la cessazione di tutti gli eventuali affidamenti che dovessero risultare in precedenza effettuati dagli enti locali.

7. La Giunta regionale può approvare appositi regolamenti con validità triennale finalizzati a disciplinare, per quanto di competenza regionale:

a) i servizi di trasporto pubblico che presentino caratteristiche innovative e siano allo stadio di sperimentazione, di studio o di sviluppo, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), se presentano tali caratteristiche;

b) i servizi complementari al trasporto pubblico, quali a titolo esemplificativo i servizi di mobilità con veicolo condiviso;

c) i servizi di cui all'articolo 1, comma 3.

8. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, può adottare una fascia unitaria che preveda un corrispettivo unico per i servizi extraurbani e uno per i servizi urbani (49).

9. Nelle more della costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria i regolamenti e gli statuti di cui all'articolo 13 regolano le posizioni del comune capoluogo e della provincia. Negli altri casi il comune capoluogo e la provincia possono assumere le funzioni attribuite alla città metropolitana di Reggio Calabria, sempre nelle more della sua costituzione, se vi è intesa fra essi.

10. Fino alla costituzione dell'Agenzia regionale reti e mobilità, qualora l'ART-CAL, in sostituzione della delega di cui al comma 22 dell'articolo 13, svolga direttamente le funzioni, può essere utilizzata quota parte delle spese di funzionamento destinate all'Agenzia regionale Reti e Mobilità; tale quota parte è determinata con criterio di proporzionalità rispetto alle attività amministrative svolte. In tali casi sono adottate le idonee misure organizzative per garantire la separazione delle funzioni di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (52).

10-bis. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi approvato dal Consiglio regionale con deliberazione numero 347 del 16 novembre 2018, la cui entrata in vigore era prevista nel periodo compreso fra 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2021. In assenza di tale provvedimento, il livello dei servizi minimi entra in vigore dopo dodici mesi dal termine dello stato di emergenza dichiarato con *delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020* (53).

10-ter. Il programma di esercizio dei Servizi di trasporto pubblico locale riferito all'annualità 2021 è prorogato per l'anno 2022 e, comunque, rimane valido ed efficace fino all'approvazione del successivo Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, ai sensi della presente legge. Fino a tale approvazione, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio per l'anno 2022, può apportare le modifiche necessarie per esigenze indifferibili e può prevedere servizi aggiuntivi (54).

(48) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera o*, L.R. 5 agosto 2016, n. 29, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1* della medesima legge).

(49) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera p*, L.R. 5 agosto 2016, n. 29, a decorrere dal 6 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1* della medesima legge).

(50) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 1, lettera c*, L.R. 22 dicembre 2017, n. 54, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 22, comma 1*, della medesima legge).

(51) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1*, L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1*, della stessa legge).

(52) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 2*, L.R. 8 febbraio 2018, n. 4, a decorrere dal 13 febbraio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1*, della stessa legge).

(53) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1*, L.R. 28 dicembre 2021, n. 39, a decorrere dal 30 dicembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

(54) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1*, L.R. 4 luglio 2022, n. 20, a decorrere dal 6 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1*, della medesima legge).

Art. 24 Abrogazioni.

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative, insieme a tutte le loro modifiche ed integrazioni: la *legge regionale 14 aprile 1986, n. 15*; la *legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3*; la *legge regionale 7 agosto 1999, n. 23*; la *legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18*; la *legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67* ad eccezione dell'articolo 6; l'articolo 36 della *legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69*. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Restano abrogate le disposizioni già abrogate dalle norme di cui al presente comma.

2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dalle leggi abrogate con il presente articolo.

Art. 25 Entrata in vigore.

In vigore dal 1 gennaio 2016

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 6 aprile 1996, n. 29 (1)**Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza (2) (3).**

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 aprile 1996, n. 17.

(2) Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, in appendice alla presente legge (della quale non costituisce parte integrante), il testo aggiornato della L. 15 gennaio 1992, n. 21 con le modifiche apportate dagli articoli 2 e 4 della presente legge e dall'art. 5, L.R. 9 agosto 2002, n. 13 la cui validità è circoscritta unicamente alla Regione Sicilia.

(3) Vedi anche il Dec.Ass. 7 settembre 2001, l'art. 1, L.R. 9 agosto 2002, n. 13 e la Circ. 21 marzo 2005, n. 2.

L. 15 gennaio 1992, n. 21 (4).

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

Appendice

(4) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18. La presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla L.R. 6 aprile 1996, n. 29 e della quale non costituisce parte integrante) si applica nella Regione Sicilia con le modifiche apportate dagli articoli 2 e 4 della suddetta legge (vedi, anche, gli altri articoli della medesima legge) e dall'art. 5, L.R. 9 agosto 2002, n. 13 (vedi, anche, l'art. 1 della stessa legge). Vedi, altresì, la L. 11 agosto 2003, n. 218.

Art. 1

Applicabilità della disciplina statale.

1. La legge 15 gennaio 1992, n. 21, si applica nel territorio della Regione siciliana con le modifiche e integrazioni di cui alla presente legge (5).

(5) Si veda la circ.ass. 8 ottobre 1998, n. 1503.

Art. 2

Esercizio delle funzioni amministrative attuative.

1. L'esercizio delle funzioni amministrative attuative, in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza, è delegato agli enti di amministrazione delle aree metropolitane, ove costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

2. Ove tali autorità non siano costituite o per i Comuni che non facciano parte di aree metropolitane, l'esercizio delle funzioni amministrative attuative è delegato ai singoli Comuni interessati.

3. Gli enti di cui al comma 1 adottano regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza al fine di garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea possa realizzare il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza, secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza.

3-bis. [I regolamenti di cui al comma 3 possono prevedere, rimanendo immutato il numero di licenze concedibili, l'adeguamento della disponibilità dei posti su ogni singola autovettura destinata al noleggio con conducente per servizi non di linea, fino ad un massimo di i sedici posti più autista] (6).

4. Al fine di incrementare l'uso dell'autotrasporto pubblico non di linea in servizio di piazza e di favorirne l'accesso a categorie sociali disagiate, gli enti di cui al comma 1 possono prevedere tariffe sociali o altre agevolazioni garantendo al contempo, mediante apposite misure compensative, la remuneratività della gestione dei servizi da parte degli operatori del settore, singoli od organizzati in cooperative di lavoro.

5. ... (7).

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 9 agosto 2002, n. 13, da ritenersi poi abrogato per effetto dell'art. 2, comma 1, L.R. 28 novembre 2002, n. 22 che ha abrogato il suddetto art. 2, L.R. n. 13/2002.

(7) Sostituisce, limitatamente alla Regione Sicilia, la lettera c) del comma 1 dell'art. 5, L. 15 gennaio 1992, n. 21, riportata in appendice.

Art. 3

Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio (8).

1. Le commissioni di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono costituite a livello provinciale con decreto del presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e sono composte da:

a) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della categoria degli esercenti il servizio taxi, designato dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale;

c) due rappresentanti della categoria degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, designati dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale;

d) due ufficiali della polizia municipale, designati dall'amministrazione del comune capoluogo di provincia, di cui uno in servizio presso lo stesso comune capoluogo e l'altro in servizio presso uno dei comuni della provincia, individuato secondo un criterio di rotazione;

e) il dirigente generale del dipartimento trasporti e comunicazioni dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, o un suo delegato.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, designato dal presidente della stessa.

3. Le commissioni durano in carica tre anni con decorrenza dalla data del decreto di cui al comma 1.

4. Al rinnovo delle commissioni nonché, ove necessario, alla sostituzione di componenti delle stesse, si provvede con le medesime modalità stabilite per la prima nomina (9).

(8) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Circ.Ass. 20 febbraio 2001, n. 87.

(9) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 9 agosto 2002, n. 13. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio. 1. Le commissioni di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono costituite a livello provinciale, con decreto del Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e sono composte da:

a) il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, o un suo delegato;

b) un rappresentante della categoria degli esercenti il servizio taxi, eletto dai titolari di licenza operanti nel territorio della provincia;

c) due rappresentanti della categoria degli esercenti eletti dai titolari di licenza o autorizzazione operanti nel territorio della provincia;

d) due ufficiali di polizia municipale, estratti a sorte fra tutti quelli che prestano servizio a tale titolo nel territorio della provincia;

e) un funzionario dell'Assessorato regionale dei trasporti, designato dall'Assessore.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, designato dal Presidente della stessa.

3. Le commissioni durano in carica tre anni.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono determinate le modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di categoria, di cui al comma 1.».

Art. 3-bis

Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, previsto dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:

a) conducenti di autovetture;

b) conducenti di motocarrozze;

c) conducenti di natanti;

d) conducenti di veicoli a trazione animale.

3. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Il relativo accertamento spetta all'amministrazione comunale.
4. L'iscrizione nel ruolo è, altresì, necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui svolgono la propria attività, coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 3-ter, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, alla data di entrata in vigore della presente legge siano già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente la propria attività, coloro che, alla data del 30 aprile 2002, in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3-ter, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, abbiano prestato servizio di conducente negli ultimi cinque anni per un tempo complessivamente non inferiore a due anni, in qualità di familiare che collabora o di sostituto del titolare della licenza di taxi o di sostituto del titolare dell'autorizzazione di autonoleggio ovvero in qualità di dipendente dell'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo.
7. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo i soggetti di cui ai commi 5 e 6 devono presentare alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente apposita domanda, specificando la sezione del ruolo in cui si richiede l'iscrizione.
8. La domanda va redatta ai sensi del successivo articolo 3-quater, comma 2, e deve contenere la dichiarazione di cui al comma 3, lettera a) dello stesso articolo (10).

(10) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 9 agosto 2002, n. 13.

Art. 3-ter

Requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. L'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 3-bis è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti professionali e morali previsti nei commi seguenti nonché al superamento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio previsto dall'articolo 3-quater.
2. Sono requisiti professionali indispensabili per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti:
 - a) l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - b) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette, il possesso del Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti, il possesso della patente nautica;
 - d) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 226, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Sono requisiti morali indispensabili per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti:
 - a) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
 - b) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).
4. I requisiti di cui al comma 3 non sussistono fin tanto che non sia intervenuta riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa (11).

(11) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 9 agosto 2002, n. 13.

Art. 3-quater

Domanda di iscrizione nel ruolo ed esami di idoneità.

1. Coloro che, in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato dell'Unione europea, abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo 3-bis, devono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia ove intendono essere iscritti, specificando la sezione del ruolo per cui si richiede l'iscrizione.
2. Nella domanda, redatta su carta semplice con sottoscrizione in calce, l'interessato deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso il quale devono essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni. La sottoscrizione è disciplinata dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2000, n. 445.
3. La domanda deve, altresì, contenere:
 - a) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, sottoscritta dall'interessato e prodotta, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) istanza di partecipazione all'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio pubblico non di linea.
4. L'esame di idoneità consiste in una prova scritta, che può essere effettuata anche mediante quesiti a risposta preordinata, e in un colloquio orale concernenti le seguenti materie:
 - a) elementi di geografia della Regione siciliana;
 - b) elementi di toponomastica dei maggiori comuni e della provincia di pertinenza del ruolo;
 - c) norme concernenti il collaudo, l'immatricolazione, l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli;
 - d) nozioni sulla sicurezza della circolazione, norme di comportamento dei conducenti riguardanti la prevenzione degli incidenti ed i provvedimenti da adottare nel caso di incidenti;
 - e) norme di comportamento previste dal regolamento taxi e per l'autonoleggio con conducente del comune di appartenenza.
5. Espletato l'esame previsto dal comma 4, la commissione di cui all'articolo 3 trasmette copia dei verbali, con l'elenco degli idonei e dei non idonei, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso i propri uffici, procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3, lettera a), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ultimati con esito favorevole i controlli di cui al comma 5, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso i propri uffici, provvede ad iscrivere l'avente titolo nel ruolo di cui all'articolo 3-bis (12).

(12) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 9 agosto 2002, n. 13.

Art. 3-quinquies

Revisione del ruolo.

1. Il ruolo di cui all'articolo 3-bis è soggetto a revisione. La revisione è disposta periodicamente dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al fine di accertare per gli iscritti la permanenza dei requisiti di iscrizione.
2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti di iscrizione.
3. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal ruolo, assunti dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in relazione alla perdita dei requisiti di iscrizione, sono comunicati agli enti interessati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza (13).

(13) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 9 agosto 2002, n. 13.

Art. 3-sexies

Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono gestire anche i servizi di noleggio autovettura con conducente, essendo sufficiente il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2002, n. 395 (14).

(14) Articolo aggiunto dall'art. 118, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

Art. 4

Modifica della disciplina statale.

1. ... (15).
2. ... (16).
3. ... (17).

(15) Sostituisce, limitatamente alla Regione Sicilia, la lettera d) del comma 1 dell'art. 7, L. 15 gennaio 1992, n. 21, riportata in appendice.

(16) Sostituisce, limitatamente alla Regione Sicilia, il secondo periodo del comma 2 dell'art. 8, L. 15 gennaio 1992, n. 21, riportata in appendice.

(17) Sostituisce, limitatamente alla Regione Sicilia, il comma 2 dell'art. 11, L. 15 gennaio 1992, n. 21, riportata in appendice.

Art. 5

Contributo ai titolari di licenza o autorizzazione (18) (19).

[1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione (20).

1-bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2004 (21).

2. L'ammontare del contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, è adeguato ogni due anni, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi dei carburanti e delle altre componenti del costo di gestione dell'autoveicolo.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti direttamente agli aventi diritto, o a chi per essi, sulla base degli elenchi presentati annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno, certificati dai comuni o dagli enti di amministrazione delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 3 agosto 1950 (22)].

(18) Articolo abrogato dall'art. 98, comma 1, L.R. 7 maggio 2015, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 99, comma 1 della stessa legge) e con applicabilità a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 2 della citata legge.

(19) Per le modalità erogative del contributo di cui al presente articolo, si veda il Dec.Ass. 15 settembre 1997. Vedi, anche, il Dec.Ass. 1° giugno 2000 e il Dec.Ass. 12 ottobre 2012.

(20) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono il precedente comma 1 (già sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 9 agosto 2002, n. 13), per effetto dell'art. 27, comma 12, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di € 619,75 ed è pagato in una unica soluzione.».

(21) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono il precedente comma 1 (già sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 9 agosto 2002, n. 13), per effetto dell'art. 27, comma 12, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19. Il testo del comma sostituito era il seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfetariamente nella misura annua di € 619,75 ed è pagato in una unica soluzione.».

(22) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, L.R. 9 agosto 2002, n. 13 (vedi, anche, il comma 3 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti direttamente agli aventi diritto sulla base degli elenchi presentati bimestralmente dagli stessi, o da chi per essi, certificati dai Comuni o dagli enti di amministrazione delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 3 agosto 1950.».

Art. 6*Adeguamento dei regolamenti comunali.*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni siciliani devono adeguare i propri regolamenti a quanto disposto dalla presente legge.
2. Le situazioni difformi dalla presente legge devono essere regolarizzate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore dei regolamenti, modificati ai sensi del comma 1.

Art. 7*Attività di trasporto a mezzo mototaxi.*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche all'attività di trasporto di persone a mezzo di motociclo o motocarozzetta, altrimenti definita mototaxi, che è in tal senso considerata attività artigiana.
2. I limiti relativi al numero di concessioni non si cumulano con quelli previsti per gli autoservizi non di linea.

Art. 8*Norma finanziaria.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di lire 3.000 milioni.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

Art. 9

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

1. Autoservizi pubblici non di linea.

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

2. Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe

sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

3. Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

4. Competenze regionali.

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale e alle associazioni degli utenti (23).

5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.

6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

(23) Il secondo periodo è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, L.R. 28 novembre 2002, n. 22.

5. Competenze comunali.

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) (24);

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

(24) Lettera così sostituita, limitatamente alla Regione Sicilia, dall'art. 2, comma 5, L.R. 6 aprile 1996, n. 29. Il testo originario era così formulato: «c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;».

6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.
3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

7. Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) o b) del comma 2 dell'articolo 1 (25).
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

(25) Lettera così sostituita, limitatamente alla Regione Sicilia, dall'art. 4, comma 1, L.R. 6 aprile 1996, n. 29. Il testo originario era così formulato: «d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.».

8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente nei Comuni ove esiste il servizio di taxi (26). È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

(26) Periodo così sostituito, limitatamente alla Regione Sicilia, dall'art. 4, comma 2, L.R. 6 aprile 1996, n. 29. Il testo originario era così formulato: «È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.».

9. Trasferibilità delle licenze.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

10. Sostituzione alla guida.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230- bis del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente. Il prelevamento fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione è effettuato, nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dall'utente, secondo modalità che sono disciplinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana (27).
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.
5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

(27) Il presente comma, già sostituito (limitatamente alla Regione Sicilia) dall'art. 4, comma 3, L.R. 6 aprile 1996, n. 29 e dall'art. 5, L.R. 9 agosto 2002, n. 13, è stato poi nuovamente così sostituito (limitatamente alla medesima Regione) dall'art. 2, comma 2, L.R. 28 novembre 2002, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «2. Il prelevamento dell'utente deve avvenire esclusivamente con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5».

12. Caratteristiche delle autovetture.

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.
7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Tariffe.

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

14. Disposizioni particolari.

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di *handicap*.
2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di *handicap*, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di *handicap* di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassometro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.
4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

15. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 (1)**Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada (2) (3).**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 1° marzo 1995, n. 9.

(2) Modificata da L.R. 3 giugno 1997, n. 27.

(3) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, D.P.G.R. 6 aprile 2020, n. 38.

TITOLO I
Principi generali**Art. 1***Settore di intervento.*

1. La presente legge disciplina le competenze della Regione nel settore del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea su strada ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Si intendono come tali i servizi che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

3. Costituiscono servizi pubblici non di linea su strada:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale.

Art. 1-bis*Esclusività del servizio di trasporto (4).*

1. Il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di un autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b).

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 6, comma 2-bis.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 luglio 2015, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge). Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre - 15 dicembre 2016, n. 265 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 1.

Art. 2*Indirizzi di intervento regionale.*

1. I servizi di cui all'articolo 1 devono attenersi ai Regolamenti comunali sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea conformemente ai principi della legge n. 21 del 1992.

2. Nel redigere i Regolamenti di cui al comma 1 i Comuni devono attenersi a quanto previsto dall'articolo 3.

3. La Regione delega alle Province le funzioni amministrative inerenti al settore di cui all'articolo 1, conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1.

4. Tale delega è estesa, con la presente legge, ai servizi pubblici non di linea effettuati a mezzo veicoli a trazione animale.

Art. 3

Criteria per la definizione dei Regolamenti comunali sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea.

1. Gli ambiti di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada corrispondono al territorio delle province, salvo quanto disposto dal comma 7. Le Province individuano delimitazioni territoriali omogenee per i servizi di taxi e di noleggio con conducente e misure di contenimento di licenze e di autorizzazioni cui i Comuni devono attenersi (5).
2. I fattori che devono essere tenuti in considerazione ai fini di cui al comma 1 sono:
 - a) popolazione;
 - b) estensione territoriale e relative caratteristiche;
 - c) intensità dei movimenti turistici, di cura, di soggiorno e di lavoro;
 - d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico;
 - e) altri fattori salienti e caratterizzanti il settore del trasporto di persone.
3. Nella determinazione delle misure di contenimento, oltre ai fattori di cui al comma 2, occorre tenere in considerazione il numero delle licenze e autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio.
4. Le Province definiscono, per ciascun Comune o per raggruppamenti omogenei di Comuni, con riguardo ai bacini di trasporto di cui alla L.R. n. 1 del 1986, una metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi di cui all'articolo 1 distinta per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio in considerazione dei fattori di cui al presente articolo.
5. La metodologia di cui al comma 4 è verificata da parte delle Province con periodicità almeno quinquennale o anche su richiesta motivata della Regione o dei Comuni.
6. I Comuni stabiliscono il numero dei veicoli necessari all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1 distinti per il servizio di taxi e di noleggio nel rispetto della metodologia predisposta.
7. Con riferimento alle delimitazioni territoriali di cui ai commi precedenti la Provincia di Torino opera distinzioni fra l'area metropolitana torinese, l'ambito territoriale relativo all'aeroporto «Città di Torino» e il restante territorio di competenza.
8. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Giunta regionale definisce gli ambiti di cui al comma 7.
9. Rispetto all'area metropolitana torinese e rispetto all'ambito territoriale dell'aeroporto «Città di Torino» la Provincia di Torino stabilisce norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio.
10. Per quanto riguarda l'ambito territoriale relativo all'aeroporto «Città di Torino» la Provincia di Torino provvede a quanto previsto dal comma 9, sentiti i Comuni compresi nell'ambito territoriale stesso.
11. Le Province predispongono il Regolamento tipo sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea, definito nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 21 del 1992, dalla presente legge e dalla normativa vigente in materia.
12. I Comuni adottano il proprio Regolamento sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea in conformità al Regolamento tipo di cui al comma 11.

(5) Comma così modificato dall'art. 64, comma 1, L.R. 9 marzo 2023, n. 3.

TITOLO II
Decentramento delle funzioni

Art. 4

Attività delle Province.

1. Le Province provvedono all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al Titolo I; provvedono, inoltre, a costituire le Commissioni consultive di cui all'articolo 5.

Art. 5

Commissioni consultive sull'esercizio dei servizi e sull'applicazione dei Regolamenti.

1. Le commissioni consultive provinciali per i servizi pubblici non di linea di cui al Titolo 1 operano in riferimento all'applicazione dei Regolamenti comunali, all'esercizio dei servizi ed esprimono pareri sulle materie delegate.
2. Inoltre le Commissioni consultive provinciali esaminano i Regolamenti comunali in ordine alla:
 - a) conformità alla L. n. 21 del 1992;
 - b) conformità alla presente legge;
 - c) conformità al Regolamento tipo e rispetto della metodologia di calcolo, di cui all'art. 3.
3. La Commissione consultiva provinciale è composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:
 - a) un funzionario della Provincia, che la presiede;
 - b) un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - c) un funzionario della Motorizzazione Civile;
 - d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.);
 - e) un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (U.N.C.E.M.);
 - f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (6);
 - g) un rappresentante per ognuna delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - h) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - i) un rappresentante delle associazioni dei consumatori di cui alla L.R. 12 luglio 1994, n. 23;
4. Ogni ente od organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo nella Commissione consultiva provinciale in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare.
5. La Commissione consultiva provinciale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento.
6. La Commissione consultiva provinciale dura in carica quattro anni.
7. In ogni Comune, in cui sia operante il servizio pubblico non di linea di cui al Titolo I della presente legge, è istituita la Commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio e l'applicazione dei Regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della L. n. 21 del 1992.
8. Il Regolamento comunale definisce la composizione della Commissione consultiva comunale, le modalità di designazione dei suoi membri, il funzionamento dell'organo ed i suoi compiti istituzionali (7).

(6) Lettera così sostituita dall'art. 13, L.R. 11 luglio 2011, n. 10, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «f) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali il cui numero di iscritti sia pari o superiore al 10 per cento del totale degli iscritti a tutte le organizzazioni sindacali di categoria presenti nella provincia;».

(7) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 giugno 1997, n. 27.

Art. 6*Vigilanza e sanzioni.*

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui al Titolo I della presente legge compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 21 del 1992, comporta la sospensione, da uno a sei mesi, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio.
- 2-bis. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) (8).
3. I provvedimenti relativi all'accertamento e all'applicazione al disposto di cui al comma 2 sono adottati dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione relativa.
4. Per quanto riguarda le sanzioni occorre fare riferimento alle leggi vigenti in materia e al Titolo VI della L.R. n. 1 del 1986.

(8) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 6 luglio 2015, n. 14, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

TITOLO III

Norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea

Art. 7*Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea.*

1. In attuazione delle norme di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte (C.C.I.A.A.), il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, così come definiti dalla presente legge.
2. Le C.C.I.A.A. provvedono attraverso le rispettive organizzazioni e strutture, agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del ruolo provinciale di cui al comma 1 ivi compresi quelli concernenti lo sviluppo dell'esame di cui all'articolo 10.
3. L'iscrizione nel ruolo, formato per ciascuna Provincia, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio di competenza della Provincia medesima, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4. L'iscrizione nel ruolo provinciale è inoltre necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea nei casi previsti dall'articolo 6, comma 6, della legge n. 21 del 1992.
5. Ciascun ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni, rispettivamente destinate alla iscrizione dei:
 - a) sezione A - conducenti di autovetture e motocarrozze;
 - b) sezione B - conducenti di veicoli a trazione animale.
6. Le C.C.I.A.A. attraverso i loro uffici, rilasciano agli aventi titolo apposito certificato attestante la iscrizione degli stessi nel ruolo provinciale.

Art. 8*Requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale.*

1. Per l'iscrizione nel ruolo provinciale di cui all'articolo 7, i soggetti interessati devono:
 - a) essere cittadini italiani ovvero di un Paese della Comunità Economica Europea ovvero di altro Paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio;
 - b) aver assolto agli obblighi scolastici;
 - c) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale;
 - d) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale;
 - e) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 21 del 1992 e dell'articolo 10 della presente legge.
2. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
4. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A del ruolo;
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 226, comma 4, lettera a) e lettera b), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione della sezione B del ruolo.

Art. 9*Domanda di iscrizione nel ruolo provinciale.*

1. Coloro che hanno interesse ad essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 7, devono presentare domanda alla C.C.I.A.A. della Provincia ove intendono essere iscritti.

2. La domanda deve contenere:

a) la dichiarazione, resa e sottoscritta dagli interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della stessa legge, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;

b) la formale istanza, formulata dagli stessi interessati, per la partecipazione all'esame per accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio, di cui all'articolo 10; nell'istanza deve essere indicata la sezione del ruolo per cui si richiede l'iscrizione.

3. Coloro che fanno richiesta di essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 7, sono tenuti, all'atto della presentazione della domanda, ad effettuare il pagamento dei diritti di segreteria dovuti alle C.C.I.A.A., secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 10*Esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio del servizio.*

1. L'esame di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 21 del 1992, è svolto sulla base di criteri atti ad accertare il possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente.

2. Gli argomenti e materie d'esame sono:

a) elementi di geografia del Piemonte;

b) elementi di toponomastica dei maggiori Comuni e della Provincia di pertinenza del ruolo;

c) nozioni di diritto civile e penale, occorrenti per l'esecuzione dell'attività di conducente, con particolare riguardo ai contratti di trasporto, ai doveri ed alle responsabilità del trasportatore, ai diritti del trasportato, ai Regolamenti di pubblica sicurezza;

d) nozioni circa l'infortunistica, la prevenzione degli incidenti, i provvedimenti da prendersi nel caso di incidente;

e) elementi in ordine al comportamento in servizio dei conducenti.

3. Gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale devono, inoltre, dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione ordinaria dei veicoli stessi e di anatomia e fisiologia degli animali da tiro, nozioni circa la guida e la tenuta dei predetti animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovetture o di motocarrozzetta, una adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

4. L'esame consiste in una prova scritta, anche effettuata su quesiti a risposta preordinata, ed in un colloquio orale.

5. Per essere ammesso al colloquio orale, il soggetto interessato deve aver superato con esito favorevole, la prova scritta.

6. La prova scritta si intende superata se il soggetto interessato ha risposto esattamente ad almeno il sessanta per cento dei quesiti formulati.

7. La prova orale si intende superata con esito favorevole se il soggetto interessato ha risposto sufficientemente ai quesiti posti dalla Commissione regionale.

8. Il soggetto che non ha superato la prova orale può essere ammesso per una sola volta a ripetere la stessa prova orale nella sessione immediatamente successiva.

9. In tale caso, il soggetto interessato non è tenuto a provvedere ad un nuovo pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 11*Commissione regionale per l'esame dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio.*

1. La Commissione regionale di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 21 del 1992 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La Commissione regionale è composta dai seguenti membri:
 - a) un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione regionale delle province piemontesi esperto nella materia del trasporto pubblico locale, con funzioni di Presidente (9);
 - b) un esperto designato dall'Unione Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte;
 - c) un funzionario designato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile;
 - d) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - e) un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria.
3. Ogni Enti od Organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo nella Commissione regionale in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare.
4. I compiti di Segretario della Commissione regionale sono svolti da un funzionario camerale designato dall'Unione delle C.C.I.A.A. del Piemonte all'uopo nominato con il decreto di cui al comma 1.
5. La Commissione regionale ha sede presso l'Unione delle C.C.I.A.A. del Piemonte e dura in carica per un quinquennio decorrente dalla data del decreto di cui al comma 1.
6. Al rinnovo della Commissione regionale, nonché, ove necessario, alla sostituzione dei componenti della Commissione stessa, si provvede con le medesime modalità stabilite per la prima nomina.
7. Il soggetto chiamato a far parte della Commissione regionale in sostituzione di componente precedentemente nominato rimane in carica fino al termine del quinquennio corrispondente alla durata dell'incarico del componente sostituito.
8. La Commissione regionale adotta un Regolamento per il proprio funzionamento.
9. Ai componenti della Commissione regionale sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

(9) Lettera così sostituita dall'art. 15, L.R. 26 giugno 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato: «a) un dirigente regionale esperto nella materia del trasporto pubblico locale, con funzioni di Presidente.».

Art. 12

Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio.

1. La Commissione regionale di cui all'articolo 11 fissa le date delle prove dell'esame e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento dell'esame stesso.
2. Le sessioni di esame si svolgono almeno una volta ogni sei mesi.
3. Le date di esame, le indicazioni circa le modalità e le sedi di esame, vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le C.C.I.A.A. provvedono attraverso i loro uffici a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni di esame ed a comunicare agli interessati la data ed il luogo di svolgimento.
5. La comunicazione è inviata agli interessati almeno trenta giorni prima della data d'esame, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la cui spesa fa carico agli stessi interessati.
6. Sono ammessi all'esame i candidati che hanno prodotto, nei termini, la domanda ed effettuato il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 9.

Art. 13

Iscrizione nel ruolo.

1. Espletato l'esame di cui all'articolo 10, la Commissione regionale trasmette copia dei verbali, con l'elenco degli idonei e dei non idonei, alla C.C.I.A.A. competente per territorio per l'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti.
2. La C.C.I.A.A., attraverso i propri uffici, sulla base dei verbali di cui al comma 1, provvede a richiedere agli idonei i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, che devono essere prodotti entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Ultimato, con esito favorevole, l'esame dei documenti di cui al comma 2, la C.C.I.A.A., attraverso i propri uffici, provvede ad iscrivere l'avente titolo nel ruolo provinciale di cui all'articolo 7.

4. L'iscrizione ha effetto con decorrenza dalla data dell'esame di cui all'articolo 10.
5. La C.C.I.A.A. competente per territorio provvede attraverso i propri uffici, a dare comunicazione dell'esito dell'esame ai candidati che non hanno superato l'esame stesso.
6. I provvedimenti di reiezione o di sospensione della iscrizione nel ruolo, debitamente motivati, sono comunicati agli interessati, a cura degli uffici delle C.C.I.A.A. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
7. Il trasferimento della iscrizione da un ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale del Piemonte ha luogo su domanda dell'interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza.
8. Alla domanda si dà corso previo pagamento da parte dell'interessato dei diritti di segreteria richiamati all'articolo 9, comma 3.

Art. 14

Revisione del ruolo.

1. Il ruolo di cui all'articolo 7 è soggetto a revisione. La revisione è disposta periodicamente dalla C.C.I.A.A. al fine di accertare per gli iscritti la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 8. Si procede alla revisione d'ufficio di carattere straordinario nel caso in cui venga segnalata, dalle competenti Autorità, la perdita dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.
2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla C.C.I.A.A. l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo.
3. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal ruolo, assunti dalla C.C.I.A.A., in relazione alla perdita dei requisiti d'iscrizione, sono comunicati agli Enti interessati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.
4. Le denunce di modificazione e di cancellazione, con l'esclusione dei provvedimenti adottati su segnalazione delle competenti Autorità, sono soggette al pagamento di un diritto di segreteria alle C.C.I.A.A., secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 14-bis.

Monitoraggio di licenze e autorizzazioni (10).

1. La Regione provvede a raccogliere, monitorare e aggiornare periodicamente i dati relativi alle licenze e autorizzazioni in capo agli operatori dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada attraverso l'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalità ed i tempi con cui l'Osservatorio regionale della mobilità effettua la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico dei dati di cui al comma 1.

(10) Articolo aggiunto dall'art. 65, comma 1, L.R. 9 marzo 2023, n. 3.

Art. 14-ter.

Promozione dei servizi (11).

- [1. Al fine di promuovere i servizi di trasporto pubblico non di linea su strada presenti sul territorio è consentito agli operatori di utilizzare esclusivamente i contrassegni identificativi della categoria di appartenenza. 2. L'inosservanza di quanto disposto al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria di euro 300,00].

(11) Articolo aggiunto dall'art. 66, comma 1, L.R. 9 marzo 2023, n. 3.

TITOLO IV
Norme finali e transitorie

Art. 15

Abrogazione e modifiche della normativa.

1. [La L.R. n. 1 del 1986 è così modificata:

a) alla lettera i) dell'articolo 12 le parole «da rimessa e da piazza» sono sostituite dalle parole «di autobus con conducente»;

b) alla lettera l) dell'articolo 18 le parole «da rimessa e da piazza» sono sostituite dalle parole «di autobus con conducente»;

c) il titolo dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: «Commissione tecnica per l'approvazione dei Regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio di autobus con conducente»;

d) al comma 1 dell'articolo 25, le parole «da rimessa e per i servizi da piazza» sono sostituite dalle parole «di autobus con conducente»;

e) alla lettera c), del secondo comma, dell'articolo 25, la parola «autoveicoli» è sostituita dalla parola «autobus»] (12).

2. I Regolamenti comunali di cui alla presente legge sostituiscono i Regolamenti redatti secondo quanto previsto con deliberazione del Consiglio regionale 20 febbraio 1986, n. 68-2316.

3. I Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono uno specifico Regolamento per il servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus in base allo schema tipo di Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 6 ottobre 1983, n. 514-8080, adeguato alla specificità del servizio.

(12) Comma abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. f), L.R. 4 gennaio 2000, n. 1.

Art. 16

Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Commissione regionale indicata all'articolo 11 sono a carico del capitolo n. 10590 dell'esercizio finanziario 1995 recante la denominazione «Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione e di rimborso spese di trasporto, di Commissioni ed organi consultivi derivanti da leggi statali e da leggi regionali (legge regionale 2 luglio 1976, n. 33).

Art. 17

Norme transitorie.

1. Sono iscritti di diritto nel ruolo provinciale di cui all'articolo 7 i soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di uno dei seguenti requisiti:

a) essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

b) essere collaboratori familiari o sostituiti di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) essere dipendenti di impresa autorizzata all'esercizio del servizio di noleggio con conducente da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1, richiedono alla C.C.I.A.A. competente per territorio l'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 7 che viene disposta previa presentazione della seguente documentazione:

a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, copia autenticata del certificato di abilitazione professionale previsto dall'articolo 116, comma 8, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni unitamente all'attestazione rilasciata dal Comune concedente, che la titolarità della licenza o dell'autorizzazione è precedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, copia autenticata del certificato di abilitazione professionale previsto dall'articolo 116, comma 8, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alla certificazione, rilasciata dal Comune, da cui risulti che l'inizio del periodo di collaborazione o di sostituzione del titolare della licenza o dell'autorizzazione è precedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, copia autenticata del certificato di abilitazione professionale previsto dall'articolo 116, comma 8, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni unitamente alla copia autenticata dell'estratto del libro matricola da cui risulti la qualifica di conducente addetto a servizi pubblici non di linea.

3. Non è richiesto il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'articolo 116, comma 8, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni per l'iscrizione nella sezione del ruolo riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 i soggetti interessati e avanti diritto possono comunque presentare apposita istanza ai sensi del presente articolo corrispondendo, oltre i diritti di segreteria richiamati al comma 3 dell'articolo 9, anche le sanzioni, a favore della C.C.I.A.A., per ritardata iscrizione come previsto dalla normativa vigente.

L.R. 26 ottobre 1993, n. 58 (1)**Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 novembre 1993, n. 31.

(2) Titolo così modificato dall'art. 1, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'articolo 18, comma 1, della stessa legge).

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione (3).

1. [La Regione, visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù della legge quadro del 15 gennaio 1992, n. 21, delega i comuni ad organizzare in una visione integrale del trasporto, i servizi di trasporto pubblico non di linea nel quadro della programmazione economica e territoriale] (4).

2. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale, di servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale (5).

3. I regolamenti comunali concernenti i servizi di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del competente organo comunale (6).

4. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro il 7 febbraio 1994.

4-bis. La presente legge non trova applicazione relativamente ai servizi di trasporti sanitari secondari effettuati per consentire l'espletamento delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) (7).

5. [L'approvazione della Regione è espressa a condizione che ciascun regolamento comunale sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti negli articoli seguenti] (8).

(3) Rubrica così sostituita dall'art. 43, comma 1, lettera a), punto 1, L.R. 11 agosto 2021, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 115, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Finalità.».

(4) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge).

(5) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge).

(6) Comma così modificato dall'art. 44, comma 1, lettera a), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(7) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1, lettera a), punto 2, L.R. 11 agosto 2021, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 115, comma 1, della medesima legge).

(8) Comma abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera b), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

Art. 2

Autoservizi pubblici non di linea.

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato; in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 3

Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una utenza indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio (9).
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dagli articoli 5-bis e 5-ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza. All'interno del suddetto territorio la prestazione del servizio è obbligatoria (10).
- 2-bis. Nei comuni ove non esiste il servizio di taxi, è consentito che lo stesso possa essere reperito dal comune più prossimo e provvisto del servizio. In tal caso il prelevamento dell'utente è anche nell'ambito del territorio del comune sprovvisto del suddetto servizio (11).
3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale, e assimilato, ove possibile, al servizio di taxi per cui non si applicano le disposizioni di competenza della autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione ed alla sicurezza stessa.

(9) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge).

(10) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria».

(11) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge).

Art. 4*Sanzioni amministrative (12).*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e dall'articolo 5-bis della presente legge, l'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, l'alterazione del tassometro o l'indebita percezione di somme in aggiunta alla tariffa stabilita e, da parte del titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, l'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 10, commi 3 e 4, qualora conducente del taxi o della vettura o natante adibita a servizio di noleggio con conducente, è punita:
 - a) con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 alla prima inosservanza;
 - b) con un mese di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;
 - c) con due mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla terza inosservanza;
 - d) con tre mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla quarta inosservanza;
 - e) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla quinta inosservanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3-bis.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche e dall'articolo 5-bis, l'inosservanza da parte del sostituto alla guida, del collaboratore di cui all'articolo 9, di un dipendente, del socio di uno dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 10, commi 3 e 4 è punita:
 - a) con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 alla prima inosservanza;
 - b) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla seconda inosservanza;
 - c) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla terza inosservanza;
 - d) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla quarta inosservanza;
 - e) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla quinta inosservanza.
3. La cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 16 non preclude la eventuale reinscrizione, purché sussistano tutti i requisiti dall'articolo 17, ivi compreso l'obbligo di ripetere, non prima di due anni, l'esame di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera h).

(12) Il presente articolo, già modificato dall'art. 44, comma 1, lettera c), L.R. 16 giugno 2003, n. 16, è stato poi così sostituito dall'art. 4, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge) e dall'art. 85, comma 1, lettera a), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Sanzioni amministrative. 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, l'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 e da parte del titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 e dall'articolo 10, commi 3 e 4 è punita:

- a) con un mese di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione della licenza o dell'autorizzazione alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 16 e la sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino alla eventuale reinscrizione al ruolo stesso ai sensi del comma 3 del presente articolo alla quarta inosservanza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3-bis.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, l'inosservanza da parte del sostituto alla guida o del collaboratore di cui all'articolo 9 di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 5 e dall'articolo 10, commi 3 e 4 è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 16 alla quarta inosservanza.

3. La cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 16 non preclude la eventuale reinscrizione purché sussistano tutti i requisiti previsti dall'articolo 17, ivi compreso l'obbligo di ripetere l'esame, non prima di due anni, di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera h).

4. Le sanzioni relative alla sospensione della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio sono applicate dal comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione. Le sanzioni relative alla sospensione ovvero alla cancellazione dal ruolo sono applicate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ove il trasgressore risulta essere iscritto. Le sanzioni di cui agli articoli 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche sono applicate dall'autorità competente.

5. Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche relativamente alle sanzioni ivi previste, il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.».

Art. 5

Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse (13).

(13) Il presente articolo, già modificato dall'art. 5, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7, è stato poi così sostituito dall'art. 58, L.R. 28 dicembre 2006, n. 27. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Servizio di noleggio con conducente. 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis e dagli articoli 5-bis e 5-ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Lo stanziamiento dei mezzi è effettuato all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

1-bis. Nei comuni ove non esiste il servizio di noleggio con conducente, è consentito che lo stesso possa essere reperito dal comune più prossimo e provvisto del servizio. In tal caso il prelevamento dell'utente è ammesso anche nell'ambito del territorio del comune sprovvisto del suddetto servizio.».

Art. 5-bis

Bacino di traffico comprensoriale di porti e aeroporti (14).

1. I porti di Civitavecchia e Fiumicino, gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, aperti al traffico civile, costituiscono bacino di traffico comprensoriale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea da e per Roma Capitale garantito dai titolari delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura (NCC) rilasciate dal Comune di Roma Capitale nonché dal comune o dai comuni nei cui ambiti territoriali i porti e gli aeroporti ricadono.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione in ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, per una gestione unificata degli autoservizi pubblici non di linea nel bacino

di traffico comprensoriale di cui al comma 1, i Comuni di Ciampino, Civitavecchia, Fiumicino e Roma Capitale, stabiliscono d'intesa:

a) le condizioni per l'esercizio di taxi e di NCC;
b) le disposizioni per lo stazionamento di taxi e di NCC, per l'uso delle aree di sosta temporanee, le modalità di prenotazione dei servizi sul sedime portuale e aeroportuale e le modalità di identificazione univoca di servizi di taxi e di NCC esercenti, previo accordo con gli enti gestori dei porti e degli aeroporti interessati (15);

c) le tariffe integrate del servizio di taxi;

d) le sanzioni da applicare agli esercenti i servizi di taxi e di NCC per le violazioni inerenti l'esercizio dei servizi nell'ambito del bacino comprensoriale di cui al comma 1.

3. Nel caso di mancata intesa tra i comuni interessati ai sensi del comma 2, da approvarsi entro il 31 marzo 2017, si applica l'articolo 130, comma 2, lettera h), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Al fine di garantire l'effettiva operatività degli autoservizi pubblici non di linea del bacino comprensoriale, a partire dal 1° aprile 2017, in via provvisoria e fino all'approvazione dell'intesa di cui al comma 2, gli enti gestori dei porti o degli aeroporti consentono l'impiego delle infrastrutture utilizzabili indicandone le modalità ed i criteri per l'accesso, ai titolari di licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente dei comuni del bacino comprensoriale (16).

4. Gli enti gestori dei porti e degli aeroporti individuano le aree dedicate agli autoservizi pubblici non di linea e stabiliscono il canone di utilizzo delle aree di sosta, degli stalli, degli uffici e delle rimesse da parte degli esercenti gli autoservizi pubblici non di linea previo accordo con i comuni di cui al comma 1.

5. I taxi e le vetture di noleggio con conducente che effettuano il servizio nell'ambito del bacino di traffico di cui al comma 1 sono resi riconoscibili con apposita targhetta identificativa.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 e dall'art. 9, comma 31, L.R. 31 dicembre 2015, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5-bis. Collegamenti con porti e aeroporti. 1. Per i collegamenti con i porti e gli aeroporti, aperti al traffico civile, sono autorizzati ad effettuare servizio di taxi e di noleggio con conducente i titolari di licenze e autorizzazioni, rilasciate dal comune capoluogo di Regione, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale i porti e gli aeroporti ricadono. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze e autorizzazioni che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, nonché, limitatamente al servizio di taxi, le tariffe.».

(15) Lettera così modificata dall'art. 35, comma 1, lettera e), punto 1), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(16) Comma dapprima modificato dall'art. 35, comma 1, lettera e), punto 2), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 3, comma 72, L.R. 31 dicembre 2016, n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso art. 3). Il testo precedente era così formulato: «3. Nel caso di mancata intesa tra i comuni interessati ai sensi del comma 2, da approvarsi entro il 31 dicembre 2016, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130, comma 2, lettera h), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.».

Art. 5-ter

Contratti con enti pubblici e privati.

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, in relazione al servizio di taxi e al servizio di noleggio con conducente prestati in esecuzione di contratti stipulati con enti pubblici e privati per far fronte alle relative esigenze, disciplina i casi in cui il prelevamento dell'utente è ammesso anche nell'ambito del territorio di comuni diversi dal comune che ha rilasciato la licenza e l'autorizzazione purché il contratto sia stipulato con i titolari muniti di licenza e di autorizzazione nei comuni ove hanno sede gli enti stessi (17).

(17) Articolo aggiunto dall'art. 6, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, commi 1 e 4, della stessa legge).

Art. 6

Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2.

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso (18).

(18) Per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza iscritti nel ruolo provinciale, vedi la L.R. 22 ottobre 1997, n. 32.

Art. 7

Modalità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni (19).

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (20). È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (21). È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti (22). Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro il 7 febbraio 1994.

3. Per conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e per esercitare il servizio stesso è obbligatoria la disponibilità, nell'ambito del comune preposto al rilascio dell'autorizzazione stessa, di una rimessa o di un pontile di attracco presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza (23).

4. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

(19) In deroga a quanto disposto nel presente articolo, vedi l'art. 38, comma 1, L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

(20) Periodo così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.».

(21) Periodo così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.».

(22) Periodo così sostituito dall'art. 7, comma 1, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.».

(23) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco presso i quali i veicoli o natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.».

Art. 8

Trasferibilità delle licenze.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 16 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 16 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare, che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

3-bis. In caso di cancellazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita soltanto ad uno dei membri o degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare della stessa licenza o autorizzazione qualora in possesso dei requisiti prescritti (24).

(24) Comma aggiunto dall'art. 8, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge).

Art. 9*Sostituzione alla guida.*

1. I soggetti di cui all'articolo 6 possono essere sostituiti alla guida da chiunque iscritto al ruolo di cui all'articolo 16 e in possesso dei requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione registrato o che abbia data certa opponibile a terzi. In caso di esercizio del servizio mediante sostituto alla guida, il sostituto provvede all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) (25).

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 16 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età (26).

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti da persone iscritte al ruolo di cui all'articolo 16 e in possesso dei requisiti di professionalità e moralità previsti dalla normativa vigente (27).

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti, nel ruolo di cui all'articolo 16, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 - bis del codice civile.

5. Il regime delle sostituzioni alla guida in atto, deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge entro il termine di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 21 del 1992.

5-bis. Chiunque affida la guida di un taxi, di un natante, di una vettura o altro veicolo destinato a servizio di noleggio con conducente con un contratto di lavoro non conforme a quanto previsto ai commi 2 e 3, ovvero in assenza di contratto di lavoro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 15.000,00 alla prima inosservanza. Detta sanzione è raddoppiata alla seconda inosservanza. Alla terza inosservanza e successive oltre la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di euro 30.000,00 si applica la sanzione amministrativa della sospensione della licenza e/o dell'autorizzazione da un minimo di mesi sei ad un massimo di un anno (28).

(25) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera a), punto 1), L.R. 23 novembre 2020, n. 16, a decorrere dal 25 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. I titolari

di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 16 ed in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali pubblici elettivi.».

(26) Comma così modificato dall'art. 85, comma 1, lettera b), numero 1), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

(27) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera a), punto 2), L.R. 23 novembre 2020, n. 16, a decorrere dal 25 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tale fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.».

(28) Comma inserito dall'art. 85, comma 1, lettera b), numero 2), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge).

Art. 9-bis

Noleggio con conducente. Collaboratori e lavoratori dipendenti.

1. I soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente, qualora si avvalgano di collaboratori o di lavoratori dipendenti, sono tenuti ad istituire un registro che contenga l'elenco nominativo nonché la forma di rapporto di lavoro istituito.
2. Ai lavoratori dipendenti deve essere garantito il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché i relativi trattamenti previdenziali.
3. Per i collaboratori deve essere esplicitata la normativa di riferimento, nonché l'ammontare della retribuzione ed il relativo trattamento previdenziale e/o fiscale.
4. Ai collaboratori ed ai lavoratori dipendenti deve essere fornita una certificazione che attesti la propria condizione da esibire a richiesta delle autorità competenti anche in materia di circolazione.
5. Qualora tale certificazione non possa essere esibita o risulti difforme, i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente perdono il titolo di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 16 (29).

(29) Articolo aggiunto dall'art. 9, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge).

Art. 10

Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, dell'articolo 5, comma 1-bis, dall'articolo 5-bis e dall'articolo 5-ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione e sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale (30).
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autoveicoli è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. È tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.
5. I comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3 purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercitato, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

(30) Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, commi 1 e 4, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente per qualunque destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 21 del 1992.».

Art. 11

Caratteristiche delle autovetture.

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «N.C.C.» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

Art. 12

Tariffe.

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità comunali.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali, la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 13

Disposizioni particolari.

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 14 dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero ed il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) (31).

2-bis. [Nel caso di appalti pubblici per servizi di trasporto per disabili, per i quali necessitano veicoli appositamente attrezzati, l'esercizio della relativa attività è subordinato alla presentazione della

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, con allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) attestante:

- a) i dati relativi al soggetto aggiudicatario, singolo o associato e di eventuali subappaltatori;
- b) i dati identificativi della stazione appaltante, dell'appalto aggiudicato, dell'inizio e della fine del servizio, l'eventuale rinnovo e/o proroga del servizio;
- c) il numero e il tipo di veicoli da impiegare in servizio e i dati identificativi dei veicoli;
- d) il possesso di almeno una rimessa a disposizione dell'aggiudicatario per il ricovero dei veicoli, sita nel territorio della provincia in cui ha sede la stazione appaltante] (32).

3. Nei comuni di minori dimensioni determinati per ogni Provincia dalla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cure o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassometro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio di taxi, sentita la commissione di cui all'articolo 15.

(31) Comma così modificato dall'art. 43, comma 1, lettera b), punto 1, L.R. 11 agosto 2021, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 115, comma 1, della medesima legge).

(32) Comma abrogato dall'art. 43, comma 1, lettera b), punto 2, L.R. 11 agosto 2021, n. 14, a decorrere dal 13 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 115, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 85, comma 1, lettera c), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 e dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 23 novembre 2020, n. 16. Il testo precedente era così formulato: «2-bis. Nel caso di appalti pubblici per servizi di trasporto disabili, che necessitano di veicoli appositamente attrezzati, i comuni nel cui territorio ha la sede legale la stazione appaltante possono anche rilasciare autorizzazioni di noleggio vetture con conducente temporanee in favore del soggetto aggiudicatario per la durata dell'appalto e per l'eventuale proroga o rinnovo. Dette autorizzazioni temporanee possono essere impiegate solo per il servizio oggetto dell'appalto, non possono essere trasferite e cessano di avere efficacia di diritto al termine del servizio appaltato. La guida di detti veicoli, immatricolati in conto terzi ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 285/1992, deve essere affidata a persone iscritte al ruolo di cui all'articolo 16.».

Art. 13-bis

Criteri per la determinazione del fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente.

1. La provincia determina i criteri cui devono attenersi i comuni per calcolare il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e per stabilire, nei regolamenti di cui all'articolo 14, il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi stessi.
2. I criteri di cui al comma 1 prendono in considerazione, in particolare:
 - a) la popolazione residente;
 - b) l'estensione territoriale;
 - c) l'intensità dei flussi turistici;
 - d) la presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
 - e) l'offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
 - f) il numero delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate.
3. La provincia provvede agli adempimenti di cui al comma 1 previa consultazione, nell'ambito di un'apposita conferenza istruttoria, dei comuni e delle rappresentanze delle categorie interessate.
4. I comuni:
 - a) adeguano i regolamenti previsti dall'articolo 14 entro novanta giorni dalla data di determinazione o di successiva modifica da parte della provincia di appartenenza dei criteri di cui al comma 1;
 - b) inviano i regolamenti alla provincia di appartenenza entro trenta giorni dall'adeguamento (33).

(33) Articolo aggiunto dall'art. 11, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, commi 1 e 2, della stessa legge).

Art. 14

Competenze comunali.

1. I comuni nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
 - a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
 - b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
 - c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi;
 - d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente;
 - e) l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio radio sulle autovetture adibite al servizio taxi entro e non oltre il 7 febbraio 1995.

Art. 15*Commissioni consultive (34).*

1. Presso i comuni sono costituite commissioni con funzioni consultive sulle problematiche inerenti al servizio pubblico di trasporto non di linea e all'applicazione dei regolamenti.
2. Al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, è istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di trasporti, una commissione consultiva, con il compito di esprimere pareri alla Regione e agli enti locali su ogni questione afferente al trasporto pubblico non di linea e in particolare sui criteri di cui all'articolo 13-bis e sui regolamenti previsti dall'articolo 14.
3. La partecipazione dei singoli componenti alla commissione consultiva è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
4. Nell'ambito delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e alle associazioni degli utenti.

(34) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 23, L.R. 13 agosto 2011, n. 12, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 172, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 15. Commissione consultiva. 1. Presso i comuni è costituita la commissione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio o all'applicazione dei regolamenti. In detta commissione è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.».

Art. 16*Istituzione del ruolo (35).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, un ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dall'articolo 1 della stessa legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Le predette camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, provvedono a proprie spese attraverso le rispettive organizzazioni e strutture, agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del ruolo provinciale di cui al comma 1, ivi compresi quelli concernenti lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 18.
3. L'iscrizione nel ruolo formato per ciascuna Provincia costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della Provincia medesima, della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4. L'iscrizione nel ruolo provinciale è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea:
 - a) in qualità di sostituto del titolare della relativa licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato;
 - b) in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente ovvero in qualità di sostituto del dipendente medesimo per un tempo determinato.
5. Non è ammessa, in capo al medesimo soggetto, la iscrizione in più ruoli provinciali, ad eccezione di soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio di autonoleggio da rimessa.
6. Ciascun ruolo provinciale è articolato in due sezioni rispettivamente destinate alla iscrizione dei conducenti:

- a) di autovetture, di motocarrozze, di natanti e di veicoli a trazione animale in servizio di taxi;
 - b) di autovetture, di motocarrozze, di natanti e di veicoli a trazione animale in servizio di noleggio.
7. Fatta eccezione per i conducenti di natanti per le altre categorie di soggetti non è ammessa la iscrizione in entrambe le sezioni del ruolo provinciale.
8. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciano agli aventi titolo apposito documento attestante la iscrizione degli stessi aventi titolo nel ruolo provinciale (36).

(35) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, O.P.Reg. 24 settembre 2020, n. Z00060.

(36) Per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza iscritti nel ruolo provinciale, vedi la L.R. 22 ottobre 1997, n. 32.

Art. 17

Requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale (37).

1. Per l'iscrizione nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16, i soggetti interessati debbono:
- a) essere cittadini italiani ovvero di un paese della Comunità economica europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio;
 - b) essere residenti ovvero domiciliati in un comune compreso nel territorio della Regione;
 - c) aver assolto gli obblighi scolastici;
 - d) aver compiuto l'età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;
 - e) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento della suddetta attività di conducente;
 - f) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale;
 - g) essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale;
 - h) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio, previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 21 del 1992 e dell'articolo 22 della presente legge.
2. Il possesso dei requisiti di idoneità fisica è soddisfatto se l'interessato non sia consumatore abituale di droghe, non faccia abuso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tali da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti. Il possesso dei citati requisiti di idoneità fisica deve essere provato mediante apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o dal medico competente di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche (38).
3. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
- a) abbiano riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi;
 - b) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza) (39);
 - c) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) e successive modifiche;
 - d) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni;
 - e) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per i reati di cui agli articoli 581, 582, 609-bis, quater, quinquies, ed octies del codice penale (40) (41).
4. Per i casi indicati al comma 3, lettere a), c) ed e), il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione. Per gli altri casi indicati al comma 3 il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa ovvero non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di conclusione della pena o delle misure di prevenzione (42).
5. Il possesso del requisito della abilitazione professionale risulta soddisfatto qualora gli interessati:

a) abbiano conseguito, se conducenti di autovettura o di motocarozzetta, il certificato di abilitazione alla guida previsto dall'articolo 80, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) abbiano conseguito, se conduttori di natante, i titoli professionali di capitano ovvero di capo timoniere ovvero di conduttore di motoscafi ovvero di pilota motorista rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto ministeriale 16 febbraio 1971. Coloro che siano in possesso del titolo professionale di conduttore di motoscafi o di pilota motorista debbono aver conseguito, altresì, la qualifica di «autorizzato», ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 631;

c) dispongono, se conducenti di veicoli a trazione animale, del certificato di registrazione per mestiere ambulante, di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

5-bis. Il venir meno di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 nonché le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) comportano la cancellazione dal ruolo (43).

5-ter. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, commi 2 e 3, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, almeno ogni tre anni, verificano, anche in collaborazione con i comuni e previa stipulazione di apposita convenzione, la permanenza dei requisiti previsti dal comma 1 per l'iscrizione al ruolo (44).

(37) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, O.P.Reg. 24 settembre 2020, n. Z00060.

(38) Comma prima sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 luglio 2007, n. 9 e poi così modificato dall'art. 85, comma 1, lettera d), L.R. 22 ottobre 2018, n. 7, a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 89, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Il possesso dei requisiti di idoneità fisica è soddisfatto se l'interessato non risulta affetto da malattia contagiosa, o da malattia, infermità o malformazione, che impedisca il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudichi la sicurezza degli utenti. Il possesso dei citati requisiti di idoneità fisica deve essere provato mediante apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.»

(39) Vedi anche, per le norme transitorie, in relazione alla presente lettera, l'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 6 luglio 2007, n. 9.

(40) Vedi anche, per le norme transitorie, in relazione alla presente lettera, l'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 6 luglio 2007, n. 9.

(41) Il presente comma, già modificato dall'art. 12, comma 1, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 che ha abrogato la lettera a), è stato poi così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 6 luglio 2007, n. 9. Il testo precedente era così formulato: «3. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

a) [siano incorsi in provvedimenti amministrativi di revoca o di decadenza di precedenti autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi ovvero di precedenti licenze di esercizio del servizio di noleggio con conducente] (Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7; vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge);

b) abbiano riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

c) abbiano riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;

d) abbiano riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

e) siano incorsi in condanne irrevocabili che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

f) abbiano in corso procedura di fallimento o siano stati soggetti a procedura fallimentare;

g) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni.»

(42) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 6 luglio 2007, n. 9. Il testo originario era così formulato: «4. Per i casi indicati al comma 3, lettere b), c), d), e), f) e g), il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.»

(43) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge).

(44) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 6 luglio 2007, n. 9. Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 2, comma 1, lettera a), della stessa legge.

Art. 18

Domanda di iscrizione nel ruolo provinciale.

1. Coloro i quali abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16, devono farne richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia nella quale hanno la residenza o il domicilio, mediante apposita domanda da redigersi su carta legale e sulla base dello schema all'uopo predisposto dalla Regione.

2. La domanda deve essere prodotta entro il 31 gennaio di ciascun anno (45) e deve contenere:
- la dichiarazione, resa e sottoscritta dagli interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della stessa legge n. 15 del 1968, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c) e d), commi 2. 3 e 5;
 - la formale istanza, formulata dagli stessi interessati, per la partecipazione all'esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio, di cui all'articolo 19.
3. In sede di prima attuazione, la domanda di cui al comma 2 deve essere prodotta entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Coloro che fanno richiesta di essere iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16, sono tenuti, all'atto della presentazione della domanda, ad effettuare il pagamento dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura, di cui all'articolo 52 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

(45) A norma dell'art. 1, L.R. 22 maggio 1995, n. 32, la domanda deve essere prodotta nel termine indicato nel decreto con il quale il Presidente della giunta regionale stabilisce il calendario delle prove di esame.

Art. 19

Modalità dell'esame per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio del servizio.

- L'esame di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è svolto sulla base di criteri che consentano di accertare se il soggetto interessato abbia il possesso di adeguati requisiti, di idoneità all'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente.
- Le materie di esame per l'accesso alla professione prevedono la conoscenza dei seguenti argomenti:
 - disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili alla circolazione, alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti nonché alle misure da prendersi in caso di incidente;
 - elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone trasportate in caso di incidente;
 - cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione, contabilità commerciale, regime delle tariffe prezzi e condizioni di trasporto, geografia stradale;
 - elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:
 - sui contratti in genere;
 - sui contratti di trasporti; in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti);
 - sulle società commerciali;
 - sui libri di commercio;
 - sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;
 - sul regime fiscale;
 - d-bis) conoscenza geografica e toponomastica relativa al territorio provinciale (46).
- L'esame consiste in una prova scritta, composta da quesiti a risposta multipla e preordinata, tratti da un elenco predisposto dalle province. L'elenco, contenente almeno cento quesiti per ogni materia d'esame, è aggiornato almeno ogni due anni (47).
- [Per essere ammesso al colloquio orale, il soggetto interessato deve aver superato con esito favorevole, la prova scritta] (48).
- La prova scritta si intende superata se il soggetto interessato abbia risposto esattamente ad almeno il 70 per cento dei quesiti formulati.
- [La prova orale si intende superata con esito favorevole se il soggetto interessato abbia risposto sufficientemente ai quesiti postigli dalla commissione regionale di cui all'articolo 20] (49).
- Il soggetto che non abbia superato la prova scritta può essere ammesso a ripetere la medesima per una sola volta, previa ripresentazione della domanda di esame, senza provvedere ad un nuovo pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18, comma 4, purché siano decorsi due mesi dalla precedente prova (50).

(46) La presente lettera così sostituisce l'originario ultimo periodo del presente comma per effetto dell'art. 13, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge). Il testo sostituito era così formulato: «L'esame deve tendere fondamentalmente ad accertare la cultura generale di base del candidato, secondo il livello medio di istruzione di massa la corretta conoscenza della lingua italiana».

(47) Comma così sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera d), L.R. 16 giugno 2003, n. 16 e dall'art. 9, comma 42, L.R. 23 novembre 2022, n. 19, a decorrere dal 25 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 176, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. L'esame consiste in una prova scritta, composta da quesiti a risposta multipla e preordinata, tratti da un elenco predisposto dalla Regione. L'elenco, contenente almeno cento quesiti per ogni materia d'esame, è aggiornato ogni due anni.».

(48) Comma abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera e), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(49) Comma abrogato dall'art. 44, comma 1, lettera e), L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

(50) Comma così sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera f), L.R. 16 giugno 2003, n. 16. Il testo originario era così formulato: «7. Il soggetto che non abbia superato la prova orale può essere ammesso per una sola volta a ripetere la stessa prova dopo un periodo non inferiore a tre mesi decorrenti dalla data di svolgimento della prima. In tale caso, il soggetto interessato non è tenuto a provvedere ad un nuovo pagamento dei detti diritti di segreteria richiamati all'articolo 18, comma 4.».

Art. 20

Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti.

1. Le commissioni per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti, di cui all'articolo 6, comma 3, della L. n. 21/1992, sono costituite dalle province (51).

(51) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera g), L.R. 16 giugno 2003, n. 16 è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 14, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, commi 1 e 5, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 20. Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti. 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L. n. 21/1992 e dell'articolo 130, comma 2, lettera i) della L.R. n. 14/1999, presso ciascuna Provincia è istituita la commissione provinciale per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. La commissione è composta da:

- a) due esperti designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di trasporti, scelti tra persone dotate di professionalità ed esperienza specifica rispetto alle funzioni da svolgere, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un esperto designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia dotato di specifiche competenze e conoscenze nelle materie oggetto d'esame con funzione di vice presidente;
- c) due esperti designati dalla Provincia, scelti tra persone dotate di specifiche competenze e conoscenze nelle materie oggetto d'esame;
- d) un rappresentante ciascuno designato dalla CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI DEL LAZIO e dalla CLAAI;
- e) un rappresentante designato dalla maggiore e più rappresentativa cooperativa radiotaxi operante nel territorio regionale.

3. Per ciascun componente è nominato un supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza od impedimento del componente stesso.

4. I compiti di segreteria sono svolti da un funzionario della Provincia.».

Art. 21

Modalità per lo svolgimento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio.

1. La commissione di cui all'articolo 20 fissa, entro il mese di marzo di ciascun anno, il calendario delle prove dell'esame indicato all'articolo 19 e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento dell'esame stesso (52).

2. Il calendario predetto dovrà prevedere, per ciascun anno, almeno due sessioni di esame, che, di norma, saranno effettuate nei mesi di maggio e di novembre. Tale calendario, come pure le indicazioni circa le modalità e le sedi di esame, vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

3. Le sessioni di esame hanno luogo su base provinciale.

4. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, provvede a quanto necessario per lo svolgimento delle sessioni d'esame, e provvede, altresì, a dare comunicazione agli interessati circa la data ed il luogo stabiliti per lo svolgimento delle sessioni d'esame. Tale comunicazione è inviata agli interessati almeno quarantacinque giorni prima della citata data, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la cui spesa fa carico agli stessi interessati.

5. Previa presentazione di valido documento di identità personale, sono ammessi all'esame i candidati che abbiano prodotto, nei termini, la domanda di cui all'articolo 18 ed abbiano effettuato il pagamento dei diritti di segreteria richiamati al comma 4 dello stesso articolo 18.

6. In sede di prima attuazione il calendario, le modalità e le sedi delle prove di esame sono stabiliti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le prove di esame predette hanno inizio entro i successivi sessanta giorni.

(52) Comma così modificato dall'art. 15, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge).

Art. 22*Iscrizione nel ruolo.*

1. Espletato l'esame di cui all'articolo 19, la commissione di cui all'art. 20 trasmette copia dei verbali, con l'elenco degli idonei e dei non idonei alla iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio (53).
2. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, sulla base dei verbali di cui al comma 1, provvede a richiedere agli idonei i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati all'articolo 17. Tali documenti debbono essere prodotti dagli interessati entro sessanta giorni dalla richiesta ed essere stati rilasciati non antecedentemente a novanta giorni dalla richiesta medesima.
3. Ultimato, con esito favorevole, l'esame dei documenti di cui al comma 2, la camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura provvede ad iscrivere l'avente titolo nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16. L'iscrizione ha effetto con decorrenza dalla data dell'esame di cui all'articolo 19.
4. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio provvede, altresì, a comunicare ai soggetti che non abbiano superato, con esito favorevole, la prova dell'esame, la data e la sede stabilite per la ripetizione della prova stessa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 (54).
5. Eventuali provvedimenti di reiezione della iscrizione nel ruolo debbono essere motivati e comunicati agli interessati, a cura delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Il trasferimento della iscrizione da una ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale del Lazio ha luogo su domanda dell'interessato previo superamento dell'esame di cui all'articolo 19, limitatamente alla materia indicata al comma 2, lettera d-bis), e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza (55). Alla domanda si dà corso previo pagamento, da parte dell'interessato dei diritti di segreteria richiamati all'articolo 18, comma 4.

(53) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge).

(54) Comma così modificato dall'art. 16, comma 2, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge).

(55) Comma così modificato dall'art. 16, comma 3, L.R. 14 febbraio 2005, n. 7 (vedi anche l'art. 18, comma 1, della stessa legge).

Art. 23*Iscrizione di diritto al ruolo.*

1. Sono iscritti di diritto nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16 i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) risultino essere già titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi;
 - b) risultino essere già titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - c) risultino essere già titolari di patente comunale per la conduzione di autovettura, motocarozzetta, veicoli a trazione ippica adibiti a servizio taxi;
 - d) abbiano negli ultimi cinque anni prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore a due anni, ovvero a due stagioni per i servizi a carattere stagionale, in qualità di:
 - 1) collaboratore familiare, documentata dalla camera di commercio;
 - 2) sostituto del titolare della licenza in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità comunale;
 - 3) sostituto del dipendente in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall'autorità comunale;
 - 4) sostituto del titolare dell'autorizzazione, dipendente d'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o sostituto del dipendente medesimo che producano la documentazione probatoria di cui all'allegato A;
 - e) abbiano sostenuto con esito favorevole, presso l'autorità comunale, l'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio taxi.
2. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo provinciale i soggetti interessati devono produrre, entro e non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (56), a pena di decadenza, apposita domanda su carta legale, formulata sulla base dello schema predisposto dalla Regione, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia nel cui territorio è posto il comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, allegando copia autentica della stessa licenza o autorizzazione e provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria richiamati all'articolo 18, comma 4.

3. Per i casi indicati ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1956. n. 1423 e successive modificazioni (57).

(56) In precedenza il termine originario, di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicato nel presente comma prima della sostituzione dell'intero articolo da parte dell'art. 2, L.R. 22 maggio 1995, n. 32, era stato riaperto fino al 31 dicembre 1994 dall'art. 1, L.R. 7 luglio 1994, n. 32.

(57) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 22 maggio 1995, n. 32.

Art. 24

Norma transitoria.

1. Tutti i concorsi relativi agli ampliamenti di organico che siano stati deliberati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 1992 e per i quali siano state già nominate le relative commissioni di esame, saranno espletati in base alla normativa dei regolamenti vigenti precedentemente.

2. In attesa che i rapporti tra il comune di Roma ed i comuni sede di aeroporti internazionali siano regolati da apposita convenzione, per assicurare la continuità del servizio di taxi, si consente che i taxi del comune di Roma esercitino il servizio di collegamento tra gli aeroporti e la capitale.

Art. 25

Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della commissione regionale indicata nell'articolo 20 graveranno sul capitolo n. 11421 dell'esercizio finanziario 1995 recante la denominazione "Spese per il funzionamento, compresi i gettoni ed altro, di commissioni, comitati ed organi consultivi (spesa obbligatoria)" (58).

(58) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 22 maggio 1995, n. 32.